



Consiglio Nazionale Ordine Giornalisti

massimario 2012

a cura di Elio Donno



Ordine dei Giornalisti
decisioni, documenti
e giurisprudenza dal 1996



CENTRO *di*
DOCUMENTAZIONE
GIORNALISTICA

TUTTI I DIRITTI RISERVATI

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere fotocopiata, duplicata o in alcun modo riprodotta, trasmessa o archiviata in nessuna forma, compresi i supporti informatici, multimediali o meccanici, senza la preventiva autorizzazione del Centro di Documentazione Giornalistica, proprietario dei diritti.

Le pene previste per i trasgressori dalla vigente normativa sul diritto d'autore sono la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da Euro 2.582 a Euro 15.493.



CENTRO *di*
DOCUMENTAZIONE
GIORNALISTICA

Piazza di Pietra, 26
00186 Roma
tel. 066791496
fax 066797492
www.cdgweb.it
info@cdgweb.it

Il Massimario

è stato curato da Elio Donno
(consigliere nazionale dell'Ordine),
con la collaborazione di
Mario Gallucci, Alessandra Torchia
ed il coordinamento
di Ennio Bartolotta

SOMMARIO

■ Prefazione di Enzo Iacopino	pag. 7
■ Introduzione di Elio Donno	pag. 9
■ Ordinamento professionale dei giornalisti Le novità legislative del 2012 di Ennio Bartolotta	pag. 11
■ Indice	pag. 21
■ 1. Tenuta Albo	
1-1 Registro praticanti	pag. 45
1-2 Elenco professionisti	pag. 56
1-3 Elenco pubblicisti	pag. 57
1-4 Elenco speciale	pag. 73
■ 2. Deontologia	pag. 79
■ 3. Ricorsi elettorali	pag. 103
■ 4. Contenzioso generale - Vizi procedurali	pag. 107
■ 5. Decisioni richiamate nelle massime	pag. 121
■ 6. Appendice (contenuta nel cd-rom)	pag. 143
1 - Giurisprudenza, provvedimenti del Garante, decisioni e documenti di Mario Gallucci e Alessandra Torchia	
2 - Massimari dal 2005 al 2012	

PREFAZIONE

Quest'anno l'Ordine dei Giornalisti ha salutato i 50 anni di vita della sua legge istitutiva, la numero 69 del 3 febbraio 1963: uno strumento posto a tutela della libertà di stampa, ma soprattutto a presidio del diritto dei cittadini di essere correttamente informati.

Nello stesso tempo abbiamo dovuto prendere atto che la mancata modifica di questa legge, nonostante periodiche assicurazioni e tentativi di dar vita ad uno strumento in linea coi tempi, ha reso il nostro Ordine "vecchio", dando voce a quanti ne propongono l'abolizione senza riflettere sulla tutela offerta proprio dall'Ordine a quelli che dovrebbero essere i primi a trarre vantaggio da ogni legge: i cittadini. Senza l'Odg, infatti, le garanzie sul rispetto di rigorose regole deontologiche verrebbero spazzate via e l'informazione sarebbe attraversata quasi impunemente, con i tempi della giustizia ordinaria, da ogni tipo di violazione delle norme oggi esistenti, a tutela della verità, dei diritti dei bambini e delle persone tutte, comprese quelli degli ultimi, tra i quali gli immigrati e i detenuti. Sarebbe giungla, insomma, com'era prima della creazione delle carte deontologiche che prevedono a carico dei giornalisti sanzioni che arrivano alla radiazione della professione.

In questo volume ci sono le pronunce adottate di volta in volta dal Consiglio Nazionale. Rappresentano, da una parte, la rigorosa riaffermazione dell'obbligo di rispettare le regole della verità e della libertà di informare e di essere informati, dall'altra una risposta, con provvedimenti interpretativi ed interpretazioni evolutive, ai quesiti posti da una professione che ha registrato e registra una straordinaria e radicale trasformazione.

Il Massimario - frutto del lavoro prezioso di un collega scrupoloso qual è Elio Donno, al quale desidero rivolgere un riconoscente ringraziamento personale oltre quello del Cnog - con la sintesi dei provvedimenti adottati dal Consiglio Nazionale, sulle proposte della Commissione Ricorsi, è un'efficace testimonianza del lavoro svolto, ma anche un valido strumento di consultazione per i Consigli Regionali e per tutti gli iscritti, perché offre risposte a problemi e quesiti sempre nuovi.

Questa è l'ultima edizione del Massimario nella quale sono riportate anche le decisioni disciplinari del Consiglio Nazionale perché, dal 14 dicembre

2012, in attuazione del Dpr 137/2012, le funzioni relative sono state scisse da quelle amministrative e 12 consiglieri nazionali, tra i quali lo stesso Donno, sono stati chiamati a far parte del nuovo Consiglio Nazionale di Disciplina, che da tale data è chiamato ad istruire e definire i ricorsi in materia disciplinare.

Enzo Iacopino

Presidente dell'Ordine dei Giornalisti

INTRODUZIONE

“*L*a tenuta dell'albo e la deontologia costituiscono cardini fondamentali dell'istituzione e dell'essere dell'Ordine dei Giornalisti”, ricordava Saro Ocera nel presentare il Massimario 2005 e nell'elencare le varie sezioni che lo componevano.

Anche il Massimario 2012 – come quelli precedenti – riporta le decisioni assunte dal Consiglio Nazionale in materia di tenuta dell'Albo (Professionisti, Praticanti, Pubblicisti, Elenco Speciale) e sulla deontologia.

Ma, questo, è l'ultimo Massimario in cui vengono pubblicate le deliberazioni in materia disciplinare assunte dal Consiglio Nazionale, perché dal 14 dicembre 2012 tali compiti sono stati affidati, in esecuzione del Dl 138/2011, convertito nella L. n. 148/2011, ad un nuovo organismo, il Consiglio Nazionale di Disciplina, formato comunque da consiglieri nazionali eletti dal Cnog. In questa edizione 2012 sono riportate, come per gli anni precedenti, le massime relative a tutte le decisioni assunte dal Consiglio Nazionale, precedute da appositi elenchi comprensivi di riferimento essenziali per facilitare la ricerca dei vari provvedimenti.

Attraverso l'esame delle varie decisioni, si potrà avere un quadro generale dell'attività svolta dal Consiglio Nazionale anche nell'interpretazione evolutiva di norme, con conseguenti precisazioni in atti vincolanti di principi fondamentali, da valere per gli iscritti all'Ordine.

La pubblicazione del Massimario 2012, inoltre, coincide col rinnovo della composizione del Consiglio Nazionale per il triennio 2013-2016: anche per i nuovi consiglieri nazionali quindi sarà un utile documento di consultazione, non solo delle singole decisioni assunte nell'anno decorso ma anche per un momento di riflessione sulla complessa realtà e la vertiginosa evoluzione della professione giornalistica in Italia.

Elio Donno

LE NOVITÀ LEGISLATIVE DEL 2012

Il processo di riforma degli ordinamenti professionali avviato nel 2011, si è concretizzato negli atti regolamentari emanati nel 2012 in particolare con il Dpr n.137 del 7 agosto (entrato in vigore il 14 agosto 2012) attuativo della riforma degli ordinamenti professionali di cui alla Legge 148/2012 che ha convertito il Dl 138/2011 il c.d. decreto Tremonti. Come noto, il decreto legge dell'agosto del 2011, sotto l'incalzare dello *spread*, varò misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo prevedendo all'art. 3 interventi in materia di professioni su praticantato, tariffe, formazione, divisione tra funzioni amministrative e funzioni disciplinari, pubblicità ed assicurazioni, per le istituzioni ordinistiche.

Inizialmente il decreto, varato nella modalità di decreto catenaccio, ossia entrante in vigore il giorno stessa della sua emanazione e pubblicazione avvenuta il 13 agosto 2011, aveva indotto forti preoccupazioni sul destino delle professioni regolamentate e, in particolare, per quanto riguarda l'Ordine dei giornalisti, sulla sua sopravvivenza e sull'accesso dei pubblicitisti.

In sede di conversione del decreto, avvenuta con la legge n. 148 del 14 settembre 2011 le preoccupazioni ingiustificate hanno man mano lasciato spazio ad una più serena valutazione delle innovazioni apportate che, con alcuni interventi legislativi chiarificatori (ad es. con la legge n.183/2011) sull'individuazione degli strumenti di intervento e dei tempi di adeguamento, nonché con i ritocchi normativi introdotti successivamente dal governo Monti e con le consultazioni intervenute con il ministero vigilante, hanno delimitato l'effettiva consistenza del nuovo quadro ordinistico che solo per alcune specifiche materie ha finito per subire modifiche.

Tale quadro non può, tuttavia, considerarsi ancora definitivo perché il Dpr n. 137 del 7 agosto (entrato in vigore il 14 agosto 2012) attuativo della riforma degli ordinamenti professionali di cui alla Legge di conversione 148/2012, ha rinviato la disciplina di molte materie all'emanazione, da parte dei Consigli nazionali degli ordini professionali, di regolamenti sottoposti al parere del ministero della Giustizia.

Il Dpr attuativo ha anche avuto una sua faticosa storia procedurale, con un vaglio severo da parte del Consiglio di Stato e delle commissioni parlamentari, che ha prodotto un risultato finale che, si può dire, valorizza la funzione regolatrice degli Ordini sulle proprie competenze ed attribuzioni, salvaguardando, tra l'altro, il ruolo della giustizia domestica, senza l'intromissione obbligatoria di soggetti esterni che ne possano condizionare l'esercizio. Ma venendo ai contenuti di quella che si può definire la mini riforma degli Ordini, cosa cambia a seguito delle novità legislative e del Regolamento attuativo approvato?

La fonte legislativa è costituita principalmente dal comma 5 dell'art. 3 della legge 148/2011 che si inserisce nel contesto intitolato alla abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni regolamentate: nella premessa, prima di indicare i principi cui si ispira la riforma, viene citato espressamente l'art. 33 della Costituzione che prevede per l'abilitazione all'esercizio di determinate professioni il superamento dell'esame di stato.

Principi fondamentali della riforma

Premesso, quindi, il mantenimento degli ordinamenti professionali esistenti, il legislatore ha stabilito che entro un anno dall'entrata in vigore del DL 138/2011, e cioè entro il 12 agosto 2012, gli ordinamenti in questione dovessero essere riformati, con normativa regolamentare, sulla base dei seguenti principi:

- libertà di accesso alle c.d. professioni regolamentate e illegittimità, salvo eccezioni, di limitazioni quantitative e territoriali per l'esercizio di una professione;
- obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali. La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione;
- disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione fondata su criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione;
- istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative (vale a dire diversi dai Consigli regionali dell'Ordine), ai quali siano specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina diverso dal Consiglio nazionale. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere

nazionale è incompatibile con quella di membro dei Consigli di disciplina nazionali e territoriali;

– stipulazione da parte del professionista di idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale a tutela del cliente. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti;

– libertà di pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli posseduti dal professionista, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivocate, ingannevoli, denigratorie.

Abrogazione norme in contrasto

Il legislatore ha previsto, inoltre, che le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i suddetti principi siano abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento attuativo e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012. La tecnica normativa adottata, come ricorda la relazione illustrativa al Dpr 137 citato, non è stata quella della novellazione delle attuali fonti legislative vigenti sugli ordinamenti professionali, ma opera attraverso disposizioni di carattere generale destinate ad incidere su ogni singolo ordinamento, determinando l'abrogazione delle norme ivi contenute interpretativamente incompatibili.

Il governo è stato chiamato, inoltre, a provvedere a sua volta, entro il 31 dicembre 2012, alla raccolta delle norme aventi forza di legge che non risultino abrogate in un testo unico compilativo delle disposizioni superstiti. Tale adempimento non è stato ancora realizzato.

Nel quadro normativo che precede occorre anche tener conto del Dl n.1/2012 sulla competitività, convertito nella L. n. 27/2012, che ha previsto l'abrogazione del sistema tariffario delle professioni ordinistiche, stabilendo l'obbligo di rendere noto al cliente la misura del compenso professionale al momento del conferimento dell'incarico con un preventivo di massima; il professionista ha altresì l'obbligo di indicare al cliente i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività. È stata poi anche modificata la disciplina del tirocinio per l'accesso alle professioni preveden-

done una durata non superiore a diciotto mesi, come pure quella sulle società tra professionisti, con la previsione che l'eventuale presenza di soci di capitale debba essere minoritaria rispetto ai soci professionisti. La disposizione ha previsto anche un minimo di 3 soci per la scelta del modello cooperativo, che la società tra professionisti abbia una polizza a copertura della responsabilità civile per danni ai clienti e che il segreto professionale debba essere garantito anche all'interno della società. Giova, peraltro, ricordare che ai sensi della Legge n. 183/2011, i professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio Ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulta iscritta.

Sul quadro legislativo descritto il Dpr 137/2012 è intervenuto per delineare le modalità operative dell'intervento riformatore.

Esaminando l'articolato del testo regolamentare, con particolare riferimento alla disciplina complessiva dell'ordinamento professionale dell'Ordine dei giornalisti che viene di conseguenza a modificarsi, si ricavano i seguenti elementi.

Il Dpr definisce, in primo luogo, come professione regolamentata l'attività che per disposizione di legge è riservata o meno, il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione ad un Ordine, subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento di specifiche professionalità. Tale definizione che esplicita l'effettiva portata della premessa di cui al comma 5 dell'art. 3 ("Fermo restando l'esame di Stato di cui all'art. 33 comma 5 della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate"...) che nulla innova rispetto il vigente sistema ordinistico e alle modalità di accesso previste dai singoli ordinamenti professionali, pone fine ad ogni possibile dubbio sulla permanenza della figura del pubblicista nell'Albo dei giornalisti e su modalità di accesso al relativo elenco che continua ad avvenire secondo i criteri dell'art. 35 della L. n. 69/1963.

In materia di accesso viene confermato che esso può essere limitato solo in forza di previsioni inerenti al possesso di titoli previsti per l'esercizio della professione e che sono vietate limitazioni discriminatorie, anche indirette, fondate sulla nazionalità del professionista o di sedi legali di associazioni professionali o di società tra professionisti.

Albo degli iscritti

Viene, poi, istituito l'Albo nazionale tenuto dal Consiglio nazionale e formato dai singoli albi territoriali che recano l'anagrafe di tutti gli iscritti con

l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti. I Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti sono, quindi, tenuti, come afferma il Regolamento, "a fornire senza indugio per via telematica" al Consiglio nazionale "tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'albo unico nazionale. Nel Dpr 115/1965 era già previsto a carico del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti l'obbligo di pubblicare annualmente, in un unico albo nazionale, i singoli Albi regionali. Con la nuova previsione, anche l'Albo nazionale finisce, così, per assumere un funzione di pubblicità dinamica degli iscritti con l'aggiunta, rispetto al passato, del loro "curriculum" deontologico, atteso l'obbligo di rendere pubbliche le sanzioni disciplinari inflitte.

Libertà di concorrenza

Il Dpr specifica, quindi, le condizioni per la concorrenza e la pubblicità informativa degli iscritti, ammessa con ogni mezzo e riferita a specializzazione e titoli posseduti, alla propria organizzazione ed ai compensi richiesti, fermo restando che essa deve essere veritiera e corretta, non violare il segreto professionale o risultare ingannevole o denigratoria. La violazione di tali regole integra un illecito disciplinare. Anche se le particolari caratteristiche della professione giornalistica limita fortemente il campo di applicazione della nuova normativa, si deve registrare che sulla deontologia professionale e quindi nella sanzionabilità degli iscritti finiscono per entrare nuovi comportamenti, non strettamente connessi alla funzione informativa.

Collegato alle modalità di svolgimento dell'attività professionale è l'obbligo di stipulazione da parte del professionista di idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente da detta attività: all'atto dell'assunzione dell'incarico, il professionista è tenuto a rendere noti al cliente gli estremi della polizza, il relativo massimale e ogni variazione successiva. Anche in questo caso la violazione della disposizione costituisce illecito disciplinare e la sanzionabilità deontologica dell'iscritto. Nella relazione illustrativa del Dpr 137/2012, relativamente alla disposizione in questione il ministero della Giustizia, ha chiarito che la specificità dell'oggetto assicurativo (riferito alla copertura per i danni derivanti al cliente) consente di escludere che l'obbligo possa riguardare il professionista che operi nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente. È da rilevare, con riferimento alla professione giornalistica che, proprio sulla base della configurabilità del rapporto professionista-cliente indicata dal ministero, è possibile affermare che le disposizio-

ni sull'obbligo assicurativo non siano riferibili a nessuna tipologia contrattuale applicabile alla categoria dei giornalisti stante l'evidenza circostanziale tipica del lavoro giornalistico che presenta una dissociazione soggettiva tra il fruitore dell'opera professionale (il lettore) e il committente della prestazione (l'editore); tale circostanza è pertanto idonea ad escludere la configurabilità della nozione di cliente nell'accezione propria dello spirito tutelante della norma. In altri termini, indipendentemente dalla forma di lavoro subordinato o autonomo rivestita, quando la prestazione è resa nei confronti dell'editore, il giornalista che non abbia stipulato l'assicurazione non commette alcuna violazione.

Il Dpr 137/2012, peraltro, in relazione alla possibilità di negoziazione da parte dei Consigli nazionali e degli enti previdenziali di categoria di polizze assicurative in convenzione a favore degli iscritti, ha differito di un anno l'efficacia dell'obbligo.

Tirocinio e formazione

Anche in tema di tirocinio, l'ordinamento professionale dei giornalisti non ha subito modifiche, atteso che il nuovo Regolamento ha confermato la compatibilità con la sussistenza di un rapporto di lavoro, salvaguardando, in tale modo, la particolare natura del praticantato giornalistico come tradizionalmente svolto. La durata dello stesso era stata già stata definita con la legge di conversione n. 27/2012 in diciotto mesi (come per giornalista praticante che può poi accedere all'esame di Stato). Indubbiamente le disposizioni che prevedono la possibilità di stipulare convenzioni con le università ed il ministero competente per l'effettuazione dei primi sei mesi di tirocinio in concomitanza con l'ultimo anno di corsi universitari, apre nuovi scenari e ripropone l'annosa questione del requisito della laurea per l'accesso alla professione giornalistica.

Di più facile realizzazione appare la possibilità conferita dal Regolamento di attivare specifici corsi di formazione professionale di durata non superiore a sei mesi che consentono, se frequentati con profitto, di certificare, con validità quinquennale, l'effettuazione di un tirocinio utile ai fini dell'accesso alla professione. Anche in questo caso viene demandata l'iniziativa ai Consigli nazionali, con il parere favorevole del ministero della Giustizia, da esercitarsi entro un anno dall'entrata in vigore del Dpr 137/2012.

Tra le novità più importanti, l'istituzione dell'obbligo della formazione permanente e continua rappresenta per i giornalisti una situazione altamente si-

gnificativa essendo la categoria rimasta estranea ai processi formativi che altre professioni avevano già da alcuni anni cominciato a percorrere.

A tutti gli iscritti agli Ordini viene fatto carico dell'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale; la violazione dell'obbligo costituisce illecito disciplinare.

Come verranno organizzati i corsi di aggiornamento, i requisiti minimi uniformi degli stessi sul territorio nazionale, il valore del credito formativo per la misurazione della formazione continua, le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo saranno tutti elementi da definire in un Regolamento che il Consiglio nazionale dell'Ordine è chiamato a realizzare ed a sottoporre, per l'acquisizione del previo parere favorevole, al ministero della Giustizia entro un anno dall'entrata in vigore del Dpr 137/2012 (e cioè entro agosto 2013).

I Consigli nazionali possono stipulare convenzioni con università per il riconoscimento reciproco di crediti formativi o individuare con altri Ordini, tramite regolamenti comuni da approvarsi previo parere ministeriale, crediti formativi professionali interdisciplinari (ad es. l'Ordine dei giornalisti potrebbe individuare percorsi formativi comuni con l'Ordine degli avvocati su tematiche comuni quali *privacy*, reati a mezzo stampa, ecc.).

L'attività formativa svolta direttamente dagli Ordini può realizzarsi anche in cooperazione o convenzioni con altri soggetti.

I Consigli nazionali possono, altresì, autorizzare associazioni di iscritti all'Albo ovvero altri soggetti ad organizzare i corsi di formazione permanente e continua; la proposta di relativa autorizzazione, da assumersi con deliberazione motivata deve, tuttavia, essere sottoposta al ministero della Giustizia, al fine di acquisirne il parere vincolante.

L'ordinamento disciplinare

Infine, ma solo per seguire l'impianto normativo del Dpr 137/2012, la più importante regolamentazione riformatrice che incide significativamente nel corpo legislativo dell'ordinamento professionale dei giornalisti quali sino ad oggi conosciuto - che non viene intaccato dalle disposizioni sinora esaminate, che si aggiungono all'esistente senza drastiche modifiche - è costituita dal nuovo sistema disciplinare della professione in applicazione del principio di separazione delle funzioni amministrative esercitate dai Consigli.

Si tratta, peraltro, di una normativa di sistema che non incide sui contenuti della deontologia o sulla sottoposizione degli iscritti all'esercizio del potere disciplinare interno alla categoria.

Restano immutate, pertanto, le sanzioni applicabili, dall'avvertimento, alla censura, alla sospensione ed alla radiazione, nonché la potestà regolamentare dell'Ordine sui diritti e sui doveri degli iscritti. Ciò che cambia è il soggetto cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari che non saranno più i Consigli degli Ordini (in prima istanza gli Ordini regionali e per i ricorsi il Consiglio nazionale che manterranno le funzioni amministrative demandate dai rispettivi ordinamenti) ma da Consigli di Disciplina *ad hoc*, territoriali e nazionali.

Il Dpr 137/2012 ha indicato la composizione e le regole organizzative di carattere generale demandando a Regolamenti da emanarsi da parte dei Consigli nazionali di categoria, previo parere favorevole del ministero della Giustizia, le regole attuative, compresi requisiti di designazione

Il termine per l'adozione dei provvedimenti da parte dei Consigli è stato indicato in novanta giorni dalla entrata in vigore del Dpr citato, vale a dire entro il 15 novembre 2012.

In data 14 dicembre 2012, ottenuta l'approvazione del ministro della Giustizia, il Regolamento delle funzioni disciplinari dell'Ordine dei giornalisti è stato formalmente approvato e nel dicembre 2012 è stato eletto il primo Consiglio di Disciplina Nazionale composto da 12 membri.

Collegi giudicanti

Fermo restando che sino all'insediamento dei Consigli di Disciplina, le funzioni disciplinari sono regolate dalle norme previgenti e continueranno ad essere gestite dai Consigli dall'Ordine fintantoché non saranno insediati i Consigli di Disciplina territoriali, questi ultimi saranno costituiti da 9 membri, di cui il più anziano per iscrizione all'Albo rivestirà le funzioni di Presidente mentre il più giovane quelle di Segretario.

I collegi giudicanti saranno a loro volta formati da tre membri appartenenti al Consiglio di Disciplina.

Il Dpr aveva ammesso la possibilità che a comporre il Consiglio di Disciplina territoriale potessero essere chiamati anche non giornalisti; tale eventualità, peraltro, non è stata accolta nel Regolamento di disciplina dell'Ordine il cui esercizio rimane quindi affidato ai soli iscritti all'Albo.

La scelta è, comunque, affidata al Consiglio regionale dell'Ordine tramite la definizione di una rosa dei 18 candidati che i Consigli regionali devono sottoporre al Presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'Ordine stesso, affinché designi i nove componenti del Consiglio territoriale di Disciplina.

I requisiti per la designazione sono i seguenti:

- 1 - anzianità di iscrizione all'Albo non inferiore a 10 anni;
- 2 - assenza di condanne penali per reati non colposi;
- 3 - assenza negli ultimi dieci anni di sanzioni disciplinari, anche non definitive, ex art. 52, Legge 69/1963;
- 4 - assenza di sanzioni disciplinari, anche non definitive, ex artt. 53, 54, 55 Legge 69/1963. Non si terrà conto della radiazione per morosità;
- 5 - essere in regola con gli obblighi della formazione permanente e con il pagamento delle quote;
- 6 - essere iscritto all'Albo nella Regione in cui ha sede il Consiglio di Disciplina territoriale.

In caso di "gravi e ripetute" violazioni della legge o qualora non siano in grado di funzionare regolarmente, il ministero della Giustizia può commissariare i Consigli di Disciplina Territoriali e Nazionali inadempienti: il commissario provvede ad assicurare lo svolgimento delle funzioni dell'organo fino al successivo mandato, con facoltà di nomina dei componenti del Consiglio necessari.

È evidente che andando a regolamentare *ex novo* le funzioni disciplinari, gli Ordini dovranno anche procedere all'aggiornamento dei propri Regolamenti amministrativi anche per tener conto delle norme decadute e delle integrazioni necessarie al fine, tra l'altro, di assicurare il supporto logistico, organizzativo ed economico, atteso che la riforma pone a carico dei Consigli dell'Ordine i relativi oneri.

In conclusione, si può affermare che per i giornalisti l'effetto innovativo della riforma degli ordinamenti professionali ha investito due aspetti principali: la novità della formazione permanente continua e la revisione del sistema disciplinare.

Quest'ultima ha privato dopo cinquanta anni i Consigli dell'Ordine dei giornalisti del potere di istruire e giudicare i procedimenti disciplinari relativi a propri iscritti che restano, tuttavia, incardinati nell'ambito della giustizia domestica in quanto affidati a organismi rappresentativi (i Consigli di Disciplina) di giornalisti designati/eletti dall'istituzione ordinistica.

Tale novità comporterà, peraltro, una nuova impostazione del Massimario dell'Ordine dei giornalisti che distinguerà tra deliberazioni di competenza del Consiglio nazionale in funzione di organo amministrativo deliberante per i ricorsi in materia elettorale e di iscrizione all'Albo (ed ai Registri ed Elenchi connessi), e decisioni in tema disciplinare di competenza del nuovo organismo, il Consiglio di Disciplina Nazionale.

Equo compenso

Le novità legislative del 2012 non hanno però riguardato solo l'ordinamento professionale, ma anche nuove misure concernenti il lavoro giornalistico con l'importante traguardo conseguito con l'approvazione della legge sull'equo compenso, la legge n. 233 del 31 dicembre 2012, pubblicata nella G.U. del 3 gennaio 2013 n. 2 ed entrata in vigore il 18 gennaio 2013. L'art. 3 di tale legge affida ad una commissione in cui è presente un componente designato dall'Ordine la definizione dell'equo compenso dei giornalisti iscritti all'Albo non titolari di rapporto di lavoro subordinato con quotidiani e con periodici, anche telematici, con agenzie di stampa e con emittenti radiotelevisive, avuto riguardo alla natura e alle caratteristiche della prestazione nonché in coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato.

La Commissione redige, altresì, un elenco dei quotidiani, dei periodici, anche telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive che garantiscono il rispetto di un equo compenso, dandone adeguata pubblicità sui mezzi di comunicazione e sul sito Internet del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. La Commissione provvede, inoltre, al costante aggiornamento dell'elenco stesso.

Non si può, tuttavia, non sottolineare il rammarico per l'ennesima occasione persa con la fine legislatura 2012 nel corso della quale non si è potuta realizzare una compiuta riforma dell'Ordine dei giornalisti, in particolare per almeno due aspetti fondamentali costituiti dal titolo di studio di accesso, la laurea, e l'operatività del Consiglio nazionale le cui norme vigenti sulla rappresentanza hanno determinato un ampliamento eccessivo della sua composizione e che solo in parte saranno mitigate dalle competenze affidate in materia al nuovo organismo deliberante.

Ennio Bartolotta

Direttore del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti

1. Tenuta Albo■ **1-1 REGISTRO PRATICANTI**■ **1-1-1 Registro Praticanti - Massime 2012**

- 1-1-1-1 Praticantato indipendentemente dal nomen iuris del rapporto di lavoro pag. 45
- C.N. 30 marzo 2012 n. 6 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Accolto ricorso Francesca Barsi avverso delibera Ordine Lazio 15.07.2011*
- 1-1-1-2 Struttura redazionale inadeguata - Non abilita al praticantato pag. 45
- C.N. 30 marzo 2012 n. 7 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Sabina Serafini avverso delibera Ordine Abruzzo 14.06.2011*
- 1-1-1-3 Lavoro redazionale a tempo pieno. Si riconosce la compiuta pratica pag. 45
- C.N. 30 marzo 2012 n. 8 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
 - *Accolto ricorso Emiliana Cirillo avverso delibera Ordine Campania 30.11.2010*
- 1-1-1-4 Programmista regista che realizza servizi ed inchieste pag. 46
- C.N. 21 giugno 2012 n. 38 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Accolto ricorso Fabio Trappolini avverso delibera Ordine Lazio 21.02.2011*
- 1-1-1-5 Attività di corrispondente e praticantato pag. 46
- C.N. 22 giugno 2012 n. 42 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato
 - *Respinto ricorso Francesco Celardo avverso delibera Ordine Campania 30.11.2010*
- 1-1-1-6 Adeguata struttura redazionale e presenza di un tutor - Si ammette l'iscrizione pag. 46
- C.N. 9 ottobre 2012 n. 44 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Accolto ricorso Rossana B. Miranda Garcia avverso delibera Ordine Lazio 9.09.2011*
- 1-1-1-7 Società fornitrici di 'service' e strutture redazionali pag. 46
- C.N. 9 ottobre 2012 n. 45 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Adriana Dell'Arti avverso delibera Ordine Lazio 7.03.2012*
- 1-1-1-8 Realizzazione di sole immagini. Si nega il praticantato pag. 46
- C.N. 9 ottobre 2012 n. 47 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
 - *Respinto ricorso Nicola Scarpelli avverso delibera Ordine Veneto 12.01.2012*
- 1-1-1-9 Lavoro giornalistico in una struttura adeguata - Compiuta pratica pag. 47
- C.N. 9 ottobre 2012 n. 48 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
 - *Accolto ricorso Germano Morosillo avverso delibera Ordine Lazio 15.07.2011*
- 1-1-1-10 Precarietà della redazione e mancanza di un tutor - No al praticantato pag. 47
- C.N. 9 ottobre 2012 n. 49 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Mariangela Scandurra avverso delibera Ordine Sicilia 18.11.2011*

- 1-1-1-11 Collaborazione esterna e richiesta di compiuta pratica pag. 47
- C.N. 9 ottobre 2012 n. 50 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso R. Rosario Coluccino avverso delibera Ordine Campania 23.01.2012*
CONFORME
 - C.N. 9 ottobre 2012 n. 51 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Crescenzo Ranaudo avverso delibera Ordine Campania 23.01.2012*
 - C.N. 9 ottobre 2012 n. 52 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Valentina Villani avverso delibera Ordine Campania 23.01.2012*
- **1-1-2 Registro Praticanti - Massime 2011**
- 1-1-2-1 Redazione di testi e praticantato pag. 49
- C.N. 30 marzo 2011 n. 15 - Pres. Iacopino - Rel. Baldi
 - *Respinto ricorso Alessandro Chiappetta avverso delibera Ordine Campania 11.02.2010*
CONFORME
 - C.N. 22 settembre 2011 n. 50 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Agata Maria Costanzo avverso delibera Ordine Lazio 04.10.2010*
- 1-1-2-2 Praticantato in una struttura che fa informazione pag. 49
- C.N. 30 marzo 2011 n. 18 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
 - *Accolto ricorso Lucio Filipponio avverso delibera Ordine Lazio 20.11.2009*
CONFORME
 - C.N. 22-09-2011 n. 45 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato
 - *Accolto ricorso Alessio Moriggi avverso delibera Ordine Lazio 08.07.2010*
- 1-1-2-3 Struttura redazionale e retribuzione non adeguate.
Si nega la compiuta pratica pag. 50
- C.N. 22-09-2011 n. 48 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Agnese Carnevali avverso delibera Ordine Marche 21.12.2010*
- 1-1-2-4 Addetto stampa di un esponente politico. Non è praticantato pag. 50
- C.N. 22-09-2011 n. 52 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
 - *Respinto ricorso Nuccia Angela Cifarelli avverso delibera Ordine Liguria 12.01.2011*
- 1-1-2-5 Condizioni per riconoscere il praticantato in un Ufficio Stampa pag. 50
- C.N. 09-11-2011 n. 56 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
 - *Accolto ricorso Alessandra Repetto avverso delibera Ordine Liguria 30.09.2010*
- 1-1-2-6 Termini per la permanenza nel Registro dei praticanti pag. 50
- C.N. 09-11-2011 n. 57 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
 - *Respinto ricorso ... avverso delibera Ordine Veneto 18.05.2011*
- 1-1-2-7 Il rifiuto del direttore al rilascio dell'attestato di compiuta pratica
va documentato pag. 51
- C.N. 15-12-2011 n. 67 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
 - *Respinto ricorso Francesca D'Anna avverso delibera Ordine Liguria 16.03.2011*
CONFORME
 - C.N. 15-12-2011 n. 68 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
 - *Respinto ricorso Arianna Orisi avverso delibera Ordine Liguria 16.03.2011*

■ 1-1-3 Registro Praticanti - Massime 2010

- 1-1-3-1 Praticanti free lance contrattualizzati con agenzie non qualificate allo svolgimento della pratica giornalistica, che forniscono i relativi servizi ad emittenti registrate pag. 51
- C.N. 10 febbraio 2010 n. 28 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Accolto ricorso Alessandro Placidi avverso delibera Ordine Lazio 19.07.2007*
- 1-1-3-2 L'elaborazione di comunicati in un Ufficio stampa non abilita al praticantato pag. 52
- C.N. 11 febbraio 2010 n. 35 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
 - *Respinto ricorso Elisabetta Vagagini avverso delibera Ordine Toscana 18.06.2009*
- 1-1-3-3 Può essere ammessa l'iscrizione quando si adegua la consistenza della struttura redazionale pag. 52
- C.N. 25 marzo 2010 n. 37 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran - Anzalone
 - *Accolto ricorso Maria Conti avverso delibera Ordine Sicilia 13.02.2009*
CONFORME
 - C.N. 25 marzo 2010 n. 38 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran - Anzalone
 - *Accolto ricorso Valeria Rapisarda avverso delibera Ordine Sicilia 13.02.2009*
 - C.N. 25 marzo 2010 n. 39 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 - *Accolto ricorso Bruno Capanna avverso delibera Ordine Sicilia 26-27.06.2009*
- 1-1-3-4 Per l'iscrizione è necessario l'inserimento organico in redazione con lavoro a tempo pieno pag. 52
- C.N. 25 marzo 2010 n. 48 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
 - *Respinto ricorso Patrizia Notarnicola avverso delibera Ordine Lazio 10.04.2008*
CONFORME
 - C.N. 25 marzo 2010 n. 50 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Giulio Maria Corbelli avverso delibera Ordine Lazio 28.05.2009*
- 1-1-3-5 Non si riconosce la compiuta pratica per periodi di attività inferiori a 18 mesi pag. 53
- C.N. 25 marzo 2010 n. 49 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Adriana Anibaldi avverso delibera Ordine Lazio 04.09.2009*
- 1-1-3-6 Non si può svolgere la pratica giornalistica in una pubblicazione diretta da un iscritto nell'Elenco speciale pag. 53
- C.N. 25 marzo 2010 n. 51 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
 - *Respinto ricorso Daniele Comero avverso delibera Ordine Piemonte 12.05.2009*
- 1-1-3-7 Non vi è compiuta pratica in mancanza di un organico rapporto di collaborazione pag. 53
- C.N. 22 settembre 2010 n. 59 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Anna Merola avverso delibera Ordine Lazio 25.09.2009*
CONFORME
 - C.N. 23 settembre 2010 n. 65 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi
 - *Respinto ricorso di Mattia Toffoletto avverso delibera Ordine Veneto 11.03.2010*

- 1-1-3-8 Il praticante free lance deve documentare l'attività autonoma pag. 54
- C.N. 22 settembre 2010 n. 64 - Pres. Iacopino - Rel. Baldi
 - *Respinto ricorso di Paolo Nacarlo avverso la delibera Ordine Toscana 01.12.2009*
- 1-1-3-9 L'attività di montatore non abilita al praticantato pag. 54
- C.N. 23 settembre 2010 n. 66 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso di Massimo Scifoni avverso la delibera Ordine Lazio 23.06.2009*
CONFORME
 - C.N. 23 settembre 2010 n. 67 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Paolo De Florio avverso delibera Ordine Lazio 23.06.2009*
 - C.N. 23 settembre 2010 n. 68 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso di Carla Bassi avverso delibera Ordine Lazio 21.10.2009*
 - C.N. 23 settembre 2010 n. 69 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Andrea Tonini avverso delibera Ordine Lazio 21.10.2009*
 - C.N. 23 settembre 2010 n. 70 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Massimiliano Niccolini avverso delibera Ordine Lazio 21.10.2009*
 - C.N. 23 settembre 2010 n. 71 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Fabio Casalnuovo avverso delibera Ordine Lazio 15.01.2010*
 - C.N. 23 settembre 2010 n. 72 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Daniele Ferrario avverso delibera Ordine Lazio 15.01.2010*
- 1-1-3-10 Si riconosce la compiuta pratica in una struttura che fa informazione pag. 55
- C.N. 11 novembre 2010 n. 76 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Accolto ricorso Simona Giacinti avverso delibera Ordine Lazio 10.02.2010*
- 1-1-3-11 Una struttura redazionale inadeguata non abilita al praticantato pag. 55
- C.N. 12 novembre 2010 n. 94 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Manuel Massimo avverso delibera Ordine Lazio 15.01.2010*
- **1-2 ELENCO PROFESSIONISTI**
- **1-2-1 Elenco Professionisti - Massime 2012**
- 1-2-1-1 *Nel corso del 2012 non è stato trattato alcun ricorso relativo alla categoria dei professionisti* pag. 56
- **1-2-2 Elenco Professionisti - Massime 2011**
- 1-2-2-1 *Nel corso del 2011 non è stato trattato alcun ricorso relativo alla categoria dei professionisti* pag. 56
- **1-2-3 Elenco Professionisti - Massime 2010**
- 1-2-3-1 *Nel corso del 2010 non è stato trattato alcun ricorso relativo alla categoria dei professionisti* pag. 56
- **1-3 ELENCO PUBBLICISTI**
- **1-3-1 Elenco Pubblicisti - Massime 2012**
- 1-3-1-1 Inattività dei fotoreporter pag. 57
- C.N. 30 marzo 2012 n. 9 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato
 - *Respinto ricorso Mario Bruno avverso delibera Ordine Piemonte 21.06.2011*

- 1-3-1-2 Svolgimento di funzioni pubbliche - attività giornalistica - retribuzione pag. 57
- C.N. 18 maggio 2012 n. 17 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi
 - *Respinto ricorso Eraldo Ciangherotti avverso delibera Ordine Liguria 12.10.2011*
- 1-3-1-3 Revisione dell'albo. Quando si procede alla cancellazione di un iscritto pag. 58
- C.N. 12 dicembre 2012 n. 56 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
 - *Ricorso Ferdinando Ventriglia avverso delibera Ordine Piemonte 9.11.2010*
- 1-3-1-4 Elementi essenziali per l'iscrizione pag. 58
- C.N. 18 maggio 2012 n. 18 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Antonio Albanese avverso delibera Ordine Lombardia 26.03.2011*
- 1-3-1-5 Mezzi di prova ed iscrizione all'Albo pag. 58
- C.N. 18 maggio 2012 n. 19 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Accolto ricorso Alessandra Babetto avverso delibera Ordine Veneto 8.09.2011*
- 1-3-1-6 Attività riconducibile a quella giornalistica pag. 59
- C.N. 21 giugno 2012 n. 36 - Pres. Iacopino - Rel. Baldi
 - *Accolto ricorso Giovanna Manzato avverso delibera Ordine Veneto 27.01.2012*
- 1-3-1-7 Domicilio professionale e aspirante pubblicista pag. 59
- C.N. 12 dicembre 2012 n. 55 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Filomena Di Sarno avverso delibera Ordine Campania 3.05.2012*
- 1-3-1-8 La retribuzione elemento essenziale per l'iscrizione pag. 59
- C.N. 20 gennaio 2012 n. 3 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Marta Pescetto avverso delibera Ordine Liguria 3.05.2012*
- 1-3-1-9 Retribuzione in contanti e tracciabilità pag. 60
- C.N. 12 dicembre 2012 n. 60 - Pres. Iacopino - Rel. Baldi
 - *Accolto ricorso Anna Martano avverso delibera Ordine Sicilia 30.12.2011*
- 1-3-1-10 Periodicità ed entità delle retribuzioni pag. 60
- C.N. 12 dicembre 2012 n. 57 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
 - *Accolto ricorso Lucia Aliverti avverso delibera Ordine Liguria 5.07.2012*
- 1-3-1-11 Giornale specializzato e mediazione giornalistica pag. 60
- C.N. 12 dicembre 2012 n. 59 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato
 - *Accolto ricorso Marco Valerio Condorelli avverso delibera Ordine Lazio 20.03.2012*
- **1-3-2 Elenco Pubblicisti - Massime 2011**
- 1-3-2-1 Chi ha diretto una rivista specializzata non può richiedere l'iscrizione nell'Elenco Pubblicisti pag. 61
- C.N. 9 febbraio 2011 n. 1 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
 - *Respinto ricorso Paolo Mondini avverso delibera Ordine Trentino Alto Adige 23.10.2008*
- 1-3-2-2 Annullamento dell'iscrizione in via di autotutela pag. 61
- C.N. 30 marzo 2011 n. 17 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
 - *Respinto ricorso ... avverso delibera Ordine Liguria 07.06.2010*

- 1-3-2-3 Natura dell'attività pubblicistica e firme congiunte pag. 61
- C.N. 22 settembre 2011 n. 53 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
 - *Respinto ricorso Daniele Francioli avverso delibera Ordine Toscana 04.03.2011*
- 1-3-2-4 Un giornalista straniero non iscritto all'Ordine dei Giornalisti non può certificare l'attività pubblicistica pag. 62
- C.N. 9 novembre 2011 n. 66 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
 - *Respinto ricorso Biser Atanasov avverso delibera Ordine Piemonte 23.11.2010*
- 1-3-2-5 Congruità dei compensi e natura del giornale a cui si collabora pag. 62
- C.N. 9 febbraio 2011 n. 5 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato
 - *Accolto ricorso Luca Marconi avverso delibera Ordine Lombardia 12.10.2009*
- 1-3-2-6 Retribuzione esigua. Cancellazione pag. 62
- C.N. 30 marzo 2011 n. 20 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato
 - *Respinto ricorso Marco Giannotti avverso delibera Ordine Liguria 18.11.2009*
- 1-3-2-7 La retribuzione deve coprire l'intero biennio pag. 63
- C.N. 16 giugno 2011 n. 37 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
 - *Respinto ricorso Raffaella Mossa avverso delibera Ordine Puglia 11.02.2010*
- 1-3-2-8 Retribuzione - I parametri fissati dall'Ordine Regionale sono vincolanti pag. 63
- C.N. 9 febbraio 2011 n. 4 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
 - *Accolto ricorso Rosaria Sigona avverso delibera Ordine Sicilia 19.02.2009*
- 1-3-2-9 Retribuzione e cessione diritti d'autore pag. 63
- C.N. 16 giugno 2011 n. 40 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Stefano Cicuto avverso delibera Ordine Veneto 09.11.2010*
- 1-3-2-10 Attività giornalistica occasionale pag. 64
- C.N. 22 settembre 2011 n. 49 - Pres. Iacopino - Rel. Baldi
 - *Respinto ricorso Aldo Colonna avverso delibera Ordine Sardegna 23.11.2010*
- 1-3-2-11 Senza un biennio di attività si nega l'iscrizione pag. 64
- C.N. 30 marzo 2011 n. 19 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Giovanni Castino avverso delibera Ordine Piemonte 12.01.2009*
- CONFORME
- C.N. 19 novembre 2011 n. 60 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Sara Zentile avverso delibera Ordine Lazio 25.03.2011*
- 1-3-2-12 Didascalie a corredo di servizi fotografici. Non abilitano all'iscrizione nell'Elenco Pubblicisti pag. 64
- C.N. 16 giugno 2011 n. 38 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
 - *Respinti ricorsi Camilla Rolla avverso delibera Ordine Lombardia 16.09.2010*
- CONFORME
- C.N. 16 giugno 2011 n. 39 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Maria Giulia Riva avverso delibera Ordine Lombardia 16.09.2010*
- 1-3-2-13 Cura di rubriche con uno pseudonimo. È ammessa l'iscrizione pag. 65
- C.N. 16 giugno 2011 n. 41 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
 - *Accolto ricorso Manuela Maria Garofalo avverso delibera Ordine Lazio 03.09.2010*

- 1-3-2-14 Redazione note stampa per un parlamentare. Non è attività pubblicitica pag. 65
- C.N. 9 novembre 2011 n. 59 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi
 - *Respinto ricorso Guglielmo Giuliese avverso delibera Ordine Lazio 21.02.2011*
- **1-3-3 Elenco Pubblicisti - Massime 2010**
- 1-3-3-1 La congruità dei compensi va valutata in base alle prestazioni professionali fornite ed alla natura del giornale pag. 66
- C.N. 10 febbraio 2010 n. 11 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Accolto ricorso Marika Comaschi avverso delibera Ordine Lombardia 24.10.2007*
- 1-3-3-2 Permanenza nell'Albo di chi, non retribuito, vanta crediti formalmente garantiti pag. 66
- C.N. 10 febbraio 2010 n. 12 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
 - *Accolto ricorso Emanuela Dell'Ali avverso delibera Ordine Lazio 20.04.2009*
- 1-3-3-3 È ammessa, col ricorso, l'integrazione di documentazione riferita al periodo valutato dai primi giudici pag. 66
- C.N. 10 febbraio 2010 n. 13 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
 - *Accolto ricorso Marco Baroni avverso delibera Ordine Lazio 13.02.2009*
CONFORME
 - C.N. 10 febbraio 2010 n. 26 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
 - *Accolto ricorso Paolo Bonanni avverso delibera -Ordine -Lazio 13.02.2009*
 - C.N. 11 novembre 2010 n. 82 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Accolto ricorso Antonio Daniele avverso delibera -Ordine Lazio 21.10.2009*
- 1-3-3-4 Il pubblicista con almeno 15 anni di iscrizione non può essere cancellato dall'Albo per inattività professionale pag. 67
- C.N. 10 febbraio 2010 n. 16 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
 - *Accolto ricorso Ornella Del Guasto avverso delibera Ordine Lazio 25.09.2009*
CONFORME
 - C.N. 12 novembre 2010 n. 93 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
 - *Accolto ricorso Rita Del Conte avverso delibera Ordine Lazio 25.09.2009*
- 1-3-3-5 Articoli con firma congiunta. Si nega l'iscrizione pag. 67
- C.N. 10 febbraio 2010 n. 17 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
 - *Respinto ricorso Marco Faillaci avverso delibera Ordine Sicilia 23-24.04.2009*
CONFORME
 - C.N. 10 febbraio 2010 n. 18 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
 - *Respinto ricorso Angela Maria Provenzale avverso delibera Ordine Sicilia 23-24.04.2009*
- 1-3-3-6 Consulenza fiscale e retribuzione pag. 67
- C.N. 10 febbraio 2010 n. 19 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
 - *Respinto ricorso Pietro Canta avverso delibera Ordine Liguria 4.3.2009*
- 1-3-3-7 Attività presso house organ e retribuzione quale impiegata - Si nega l'iscrizione pag. 68
- C.N. 10 febbraio 2010 n. 20 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
 - *Respinto ricorso Alessandra Nicorelli avverso delibera Ordine Liguria 11.02.2009*

- 1-3-3-8 Attività pubblicistica e retribuzione di fatto pag. 68
- C.N. 10 febbraio 2010 n. 22 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
 - *Accolto ricorso Michela Cerrai avverso delibera Ordine Toscana 11.06.2009*
- 1-3-3-9 Cancellazione dall'Albo se non si svolge effettiva attività giornalistica e non si è retribuiti pag. 68
- C.N. 10 febbraio 2010 n. 23 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
 - *Respinto ricorso Simonetta Minetti avverso delibera Ordine Piemonte 29.06.2009*
CONFORME
 - C.N. 12 novembre 2010 n. 92 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Olimpia Gargano avverso delibera Ordine Liguria 08.10.2009*
 - C.N. 12 novembre 2010 n. 95 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
 - *Respinto ricorso Manuela Peroni Assandri avverso delibera Ordine Piemonte 26.01.2009*
- 1-3-3-10 A fini del mantenimento dell'iscrizione va documentata l'attività svolta nell'ufficio stampa di un partito politico pag. 69
- C.N. 10 febbraio 2010 n. 24 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Gianluca De Filio avverso delibera Ordine Lazio 13.03.2009*
- 1-3-3-11 Cancellazione dall'Elenco del pubblicista che percepisce come retribuzione gli utili della società editrice pag. 69
- C.N. 10 febbraio 2010 n. 25 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
 - *Respinto ricorso Luciano Canobbio avverso delibera Ordine Piemonte 23.03.2009*
- 1-3-3-12 L'aspirante pubblicista non può chiedere l'equiparazione tra residenza e domicilio professionale pag. 69
- C.N. 10 febbraio 2010 n. 27 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Gianna Maria Nardi avverso delibera Ordine Piemonte 07.09.2009*
- 1-3-3-13 Cancellazione per inattività pag. 69
- C.N. 25 marzo 2010 n. 46 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
 - *Respinto ricorso Marinella Robba avverso delibera Ordine Piemonte 1.12.2009*
- 1-3-3-14 Inattività per assunzione di cariche o di funzioni amministrative pag. 70
- C.N. 26 marzo 2010 n. 52 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
 - *Respinto ricorso Maria Lorella Giudici avverso delibera Ordine Piemonte -12.01.2009*
- 1-3-3-15 Attività pubblicistica in un giornale specializzato - Ammessa pag. 70
- C.N. 26 marzo 2010 n. 54 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
 - *Accolto ricorso Girolamo Canale avverso delibera Ordine Sicilia 23-24.04.2009*
CONFORME
 - C.N. 26 marzo 2010 n. 57 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
 - *Accolto ricorso Enrico Fontolan avverso delibera Ordine Lazio 25.09.2009*
- 1-3-3-16 Non si ammette la reinscrizione se non si rimuovono le cause che hanno determinato la cancellazione dall'Elenco pag. 70
- C.N. 26 marzo 2010 n. 55 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
 - *Respinto ricorso Catia Del Monte avverso delibera Ordine Lazio 21.10.2009*

- 1-3-3-17 La retribuzione deve coprire l'intero biennio pag. 71
- C.N. 26 marzo 2010 n. 56 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
 - *Respinto ricorso Andrea Cappello avverso delibera Ordine Valle d'Aosta 08.09.2009*
CONFORME
 - C.N. 15 dicembre 2010 n. 99 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato
 - *Respinto ricorso Costantino Aquilano avverso delibera Ordine Puglia 16.03.2010*
 - C.N. 16 dicembre 2010 n. 102 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Carlo Fioroni avverso delibera Ordine Basilicata 06-07.11.2009*
- 1-3-3-18 I compensi per attività pubblicistica non possono essere conglobati con quelli di amministratore unico o di editore pag. 71
- C.N. 26 marzo 2010 n. 58 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Roberto Passoni avverso delibera Ordine Umbria 30.07.2009*
- 1-3-3-19 Funzioni pubbliche che non richiedono impegno a tempo pieno pag. 71
- C.N. 11 novembre 2010 n. 87 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Marco Lupi avverso delibera Ordine Liguria 18.11.2009*
- 1-3-3-20 La retribuzione non è un optional pag. 72
- C.N. 11 novembre 2010 n. 89 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato
 - *Respinto ricorso Luca Josi avverso delibera Ordine Liguria 13.10.2009*
- 1-3-3-21 I criteri per l'iscrizione sono vincolanti pag. 72
- C.N. 16 dicembre 2010 n. 101 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Accolto ricorso Angelo Franzone avverso delibera Ordine Sicilia 6-7.11.2009*
- **1-4 ELENCO SPECIALE**
- **1-4-1 Elenco Speciale - Massime 2012**
- 1-4-1-1 Carattere tecnico-professionale e trattazione di problemi specifici pag. 73
- C.N. 18 maggio 2012 n. 16 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi
 - *Respinto ricorso Remo Garibaldi avverso delibera Ordine Toscana 14.02.2012*
- 1-4-1-2 Vengono meno le condizioni richieste dall'art. 28 quando si spazia su svariati argomenti pag. 73
- C.N. 17 dicembre 2012 n. 61 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi
 - *Respinto ricorso Giuliano Lugetti avverso delibera Ordine Toscana 7.12.2011*
- 1-4-1-3 Ammesso l'esame critico di norme di legge e di decisioni politiche, se riferito alla specificità della pubblicazione pag. 74
- C.N. 12 dicembre 2012 n. 58 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
 - *Accolto ricorso Carlo Maltagliati avverso delibera Ordine Toscana 23.09.2011*
- **1-4-2 Elenco Speciale - Massime 2011**
- 1-4-2-1 Si nega l'iscrizione quando la pubblicazione contiene informazione giornalistica di varia natura pag. 75
- C.N. 12 aprile 2011 n. 30 - Pres. Iacopino - Rel. Baldi
 - *Respinto ricorso Luisa Conti avverso delibera Ordine Veneto 22.07.2010*

- 1-4-2-2 Quando una pubblicazione non rientra più nelle previsioni dell'art. 28 pag. 75
- C.N. 22 settembre 2011 n. 51 - Pres. Iacopino - Rel. Baldi
 - *Respinto ricorso Marco Giorgetti avverso delibera Ordine Toscana 11.02.2011*

■ 1-4-3 Elenco Speciale - Massime 2010

- 1-4-3-1 È ammessa l'iscrizione quando gli articoli contenuti trattano argomenti riferiti alla natura della pubblicazione pag. 75
- C.N. 10 febbraio 2010 n. 14 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
 - *Accolto ricorso Roberto Celeste Pissimiglia avverso delibera Ordine Piemonte - 6.04.2009*
- 1-3-3-2 È nulla la cancellazione se restano immutate le tematiche della rivista pag. 76
- C.N. 10 febbraio 2010 n. 15 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
 - *Accolto ricorso Antonino Liberatore avverso delibera Ordine Toscana 13.05.2009*

2. Deontologia

■ 2-1 DEONTOLOGIA - 2012

- 2-1-1 Pseudonimo e verità sostanziale dei fatti pag. 79
- C.N. 20 gennaio 2012 n. 2 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Francesco Inchingolo avverso delibera Ordine Puglia 13.12.2010*
- 2-1-2 Dichiarazioni rese al magistrato da un iscritto all'Albo nel ruolo di pubblico amministratore pag. 79
- C.N. 18 maggio 2012 n. 26 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Carlo Vulpio avverso delibera Ordine Puglia 2.05.2011*
- 2-1-3 Resoconto di una inchiesta giudiziaria e pubblicazione di nomi e frasi risultanti da intercettazioni telefoniche pag. 79
- C.N. 18 maggio 2012 n. 27 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Vincenzo Tamborra avverso delibera Ordine Puglia 2.05.2011*
- 2-1-4 Controversa ricostruzione di un fatto cronaca accaduto. Corretto pubblicare tutte le versioni pag. 80
- C.N. 18 maggio 2012 n. 28 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi
 - *Respinto ricorso Silvana Miraglia avverso delibera Ordine Toscana 27.05.2011*
- 2-1-5 È radiato l'iscritto all'elenco speciale che usa illecitamente un tesserino da professionista pag. 80
- C.N. 21 giugno 2012 n. 37 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
 - *Respinto ricorso Enea Casadei avverso delibera Ordine Emilia Romagna 11.06.2010*
- 2-1-6 Critica contenuta nei limiti della continenza e della pertinenza. È ammessa pag. 81
- C.N. 21 giugno 2012 n. 41 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Clemente Mimun avverso delibera Ordine Veneto 26.03.2012*
- 2-1-7 Convention non aperta al pubblico e messaggio pubblicitario pag. 81
- C.N. 22 giugno 2012 n. 43 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
 - *Accolto ricorso Franco di Mare avverso delibera Ordine Lazio 5.04.2011*

2-1-8 Ricorsi di esponenti ritenuti non manifestamente infondati. Art. 46 del Regolamento per la trattazione dei ricorsi

Nei casi che seguono, il CNOG ha ritenuto non manifestamente infondati i ricorsi presentati da firmatari di esposti avverso delibere di archiviazione o proscioglimento assunte da Consigli regionali. In conseguenza, ha incaricato la Commissione Ricorsi di dare avvio all'attività istruttoria prevista dall'art. 46 del Regolamento, per accertare eventuali responsabilità dei giornalisti indicati negli esposti.

- C.N. 18 maggio 2012 n. 21 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
- *Ricorrente Jonathan Doria Pamphili avverso delibera Ordine Lazio 9.12.2011*
- C.N. 18 maggio 2012 n. 22 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
- *Ricorrente Jonathan Doria Pamphili avverso delibera Ordine Lazio 9.12.2011*
- C.N. 18 maggio 2012 n. 23 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
- *Ricorrente Jonathan Doria Pamphili avverso delibera Ordine Lazio 9.12.2011*
- C.N. 18 maggio 2012 n. 24 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
- *Ricorrente Jonathan Doria Pamphili avverso delibera Ordine Lazio 9.12.2011*
- C.N. 18 maggio 2012 n. 25 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
- *Ricorrente Jonathan Doria Pamphili avverso delibera Ordine Lazio 9.12.2011*
- C.N. 21 giugno 2012 n. 39 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
- *Ricorrente Oliviero Beha avverso delibera Ordine Lazio 20.12.2010*

■ 2-2 DEONTOLOGIA - 2011

- 2-2-1 Interpretazione soggettiva di una frase ed azione disciplinare pag. 83
- C.N. 9 febbraio 2011 n. 2 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi
 - *Respinto ricorso Giuseppe Grandinetti avverso delibera Ordine Lazio 22.10.2008*
- 2-2-2 Diritto di critica e rispetto delle regole deontologiche pag. 83
- C.N. 9 febbraio 2011 n. 3 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Gianni Teodoro avverso delibera Ordine Abruzzo 03.02.2010*
- 2-2-3 Verità dei fatti, interesse pubblico e continenza pag. 83
- C.N. 09 novembre 2011 n. 65 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Fulvio Mario Ceresa avverso delibera Ordine Piemonte 20.07.2010*
- 2-2-4 Responsabilità del direttore per culpa in vigilando. Quando si attenua la sanzione pag. 83
- C.N. 9 febbraio 2011 n. 7 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
 - *Respinto ricorso Mario Puliero (con parziale accoglimento circa l'entità della sanzione) avverso delibera Ordine Veneto 13.03.2008*
- 2-2-5 Programma condotto da un non iscritto all'Ordine. Ne risponde il direttore pag. 84
- C.N. 10 febbraio 2011 n. 11 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Egidio Urbanella avverso delibera Ordine Umbria 29.04.2009*

- 2-2-6 Non vi è responsabilità oggettiva del direttore che ha temporaneamente delegato le sue funzioni pag. 84
- C.N. 16 giugno 2011 n. 32 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
 - *Accolto ricorso Giovanni Morandi avverso delibera Ordine Toscana 10.09.2009*
- 2-2-7 Collaborazione gratuita con la prospettiva di iscrizione all'Ordine. Non ammessa pag. 84
- C.N. 16 giugno 2011 n. 31 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
 - *Respinto ricorso Marco Marsili avverso delibera Ordine Piemonte 27.05.2009*
- 2-2-8 Il direttore decide gli argomenti da trattare pag. 85
- C.N. 16 giugno 2011 n. 35 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Luigi La Medica avverso delibera Ordine Lazio 30.04.2010*
CONFORME
 - C.N. 16 giugno 2011 n. 36 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Luigi La Medica avverso delibera Ordine Lazio 06.07.2010*
- 2-2-9 Messaggio giornalistico e pubblicità occulta pag. 85
- C.N. 10 febbraio 2011 n. 12 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Enrico Cereghini avverso delibera Ordine Lombardia 10.03.2009*
- 2-2-10 Prove certe per comminare una sanzione pag. 85
- C.N. 10 febbraio 2011 n. 13 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
 - *Accolto ricorso Antonella Barina avverso delibera Ordine Veneto 16.07.2009*
- 2-2-11 Carta di Treviso. Bilanciamento tra diritto di cronaca e rispetto della personalità del minore pag. 86
- C.N. 30 marzo 2011 n. 16 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
 - *Respinto ricorso M. A. e S. M. avverso delibera archiviazione esposto Ordine Toscana 10.09.2011*
- 2-2-12 Le notizie inesatte o non vere devono essere rettifiche pag. 86
- C.N. 30 Marzo 2011 n. 22 - Pres. Iacopino - Rel. Baldi
 - *Respinto ricorso Mario Giordano avverso delibera Ordine Lombardia 27.04.2009*
- 2-2-13 Polemica con toni forti entro i limiti della correttezza e della continenza. Ammessa pag. 87
- C.N. 22 settembre 2011 n. 46 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Pasquale Di Bello avverso delibera Ordine Molise 28.09.2010*
CONFORME
 - C.N. 22 settembre 2011 n. 47 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi
 - *Respinto ricorso Alberto Barbanti avverso delibera Ordine Emilia Romagna 09.11.2010*
- 2-2-14 Viola le regole deontologiche chi offende un collega con insulti e frasi offensive pag. 87
- C.N. 30 marzo 2011 n. 23 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Pasquale Di Bello avverso delibera Ordine Molise 07.05.2011*
- 2-2-15 Illecito sminuire il lavoro di un collega pag. 88
- C.N. 17 giugno 2011 n. 43 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi
 - *Respinto ricorso Marco Preve avverso delibera Ordine Liguria 09.07.2009*

- 2-2-16 Verifica delle fonti anonime pag. 88
- C.N. 16 giugno 2011 n. 33 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Ercole Core avverso delibera Ordine Abruzzo 26.03.2008*
CONFORME
 - C.N. 16 giugno 2011 n. 34 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Ercole Core avverso delibera Ordine Abruzzo 28.09.2009*

- 2-2-17 Pubblicazione di un fatto accaduto. Non sanzionabile pag. 88
- C.N. 9 novembre n. 61 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Francesco Inchingolo avverso delibera Ordine Puglia 23.12.2010*
CONFORME
 - C.N. 9 novembre n. 62 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Francesco Inchingolo avverso delibera Ordine Puglia 23.12.2010*
CONFORME
 - C.N. 9 novembre n. 63 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Francesco Inchingolo avverso delibera Ordine Puglia 23.12.2010*

Decisioni assunte dal Consiglio Nazionale ai sensi degli artt. 42 e 46 del Regolamento per la trattazione dei ricorsi

Nei casi che seguono, il Consiglio Nazionale, che aveva ritenuto non manifestamente infondati i ricorsi presentati da firmatari di esposti avverso delibere di archiviazione o proscioglimento assunte da alcuni Consigli Regionali, ha istruito gli esposti e i ricorsi e si è pronunciato nel merito.

- 2-2-18 Essenzialità della notizia e imparzialità nella descrizione pag. 89
- C.N. 30 marzo 2011 n. 21 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
 - *Sanzione dell'avvertimento inflitta al giornalista Giorgio Aguzzoni*
 - *Decisione assunta ai sensi degli artt. 40 e 46 del regolamento sulla trattazione dei ricorsi (v. Massimario 2009 pag. 103 - 4.1.12)*
- 2-2-19 Il ruolo del direttore in occasione di uno sciopero dei giornalisti pag. 89
- C.N. 30 marzo 2011 n. 24 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Sanzione della censura inflitta al giornalista Franco Carrassi*
 - *Decisione assunta ai sensi degli artt. 40 e 46 del regolamento sulla trattazione dei ricorsi (v. Massimario 2010 pag. 113 - CNOG 09.02.2010 n. 5)*
- 2-2-20 Diritto di replica e rettifica pag. 90
- C.N. 31 marzo 2011 n. 25 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
 - *Prosciolto il giornalista Giorgio Luca Muzzioli*
 - *Decisione assunta ai sensi degli artt. 40 e 46 del regolamento sulla trattazione dei ricorsi (v. Massimario 2010 pag. 113 - CNOG 11.02.2010 n. 34)*

2-2-21 Ricorsi ritenuti non manifestamente infondati. Art. 46 del Regolamento per la trattazione dei ricorsi

Nei casi che seguono, il CNOG ha ritenuto non manifestamente infondati i ricorsi presentati da firmatari di esposti avverso delibere di archiviazione o proscioglimento assunte da alcuni Consigli Regionali. In conseguenza, ha incaricato la Commissione Ricorsi di dare avvio all'attività istruttoria prevista dall'art. 46 del Regolamento, per accertare eventuali responsabilità dei giornalisti indicati negli esposti.

- C.N. 9 febbraio 2011 n. 08 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Ricorso Giuseppina Debbi avverso delibera Ordine Lazio 15 febbraio 2008*
- C.N. 9 febbraio 2011 n. 09 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Ricorso Antonello Piroso avverso delibera Ordine Lazio 15 febbraio 2008*
- C.N. 16 giugno 2011 n. 42 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
- *Ricorso Ernesto Belisario avverso delibera Ordine Basilicata 13 novembre 2010*

■ 2-3 DEONTOLOGIA - 2010

- 2-3-1 Il giornalista portavoce è soggetto alle regole deontologiche pag. 91
- C.N. 9 febbraio 2010 n. 6 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone - De Liberato
 - *Respinto ricorso Salvatore Sottile avverso delibera Ordine Sicilia 24.10.2008*
- 2-3-2 Il direttore di una emittente locale non accetta incarichi retribuiti da un Ente Locale, della cui attività si occupa come giornalista pag. 91
- C.N. 9 febbraio 2010 n. 7 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Mario Papa (con parziale accoglimento circa l'entità della sanzione) avverso delibera Ordine Sicilia 27.03.2009*
- 2-3-3 I 'redazionali' collegati ad annunci commerciali determinano commistione tra informazione e pubblicità pag. 91
- C.N. 9 febbraio 2010 n. 8 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Mauro Tedeschini (con parziale accoglimento circa l'entità della sanzione) avverso delibera Ordine Lombardia 8. 07.2008.*
- 2-3-4 Un caso in cui la pubblicazione della foto non pixelata di un minore non determina violazione deontologica pag. 92
- C.N. 10 febbraio 2010 n. 9 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 - *Accolto ricorso Giovanni Morandi avverso delibera Ordine Toscana del 18.12.2008*
- 2-3-5 La rettifica di una notizia rivelatasi inesatta va pubblicata anche in assenza di specifica richiesta pag. 92
- C.N. 10 febbraio 2010 n. 10 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Carlo Rossella avverso delibera Ordine Lombardia 21.01.2009*
- 2-3-6 Le pagine contenenti avvisi pubblicitari devono essere distinte dalle altre forme di comunicazione con modalità grafiche di evidente percezione pag. 92
- C.N. 10 febbraio 2010 n. 29 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
 - *Respinto ricorso F. Verdelli (con parziale accoglimento circa l'entità della sanzione) avverso delibera Ordine Lombardia 13.11.2006*
- 2-3-7 Sentenza di condanna per evasione fiscale di una ex prostituta. La notizia può essere pubblicata pag. 93
- C.N. 10 febbraio 2010 n. 30 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
 - *Accolto ricorso Elvira Serra avverso delibera Ordine Lombardia 16.09.2008*
- CONFORME**
- C.N. 10 febbraio 2010 n. 31 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
 - *Accolto ricorso Piergiorgio Lucioni avverso delibera Ordine Lombardia 16.09.2008*
- 2-3-8 Pubblicazione di 'voci correnti' pag. 93
- C.N. 26 marzo 2010 n. 53 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 - *Accolto ricorso Maria Grazia Bruzzone avverso delibera Ordine Lazio 15.02.2008*

- 2-3-9 Tifo in tribuna stampa pag. 93
- C.N. 22 settembre 2010 n. 62 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato
 - *Respinto ricorso Marco Ceccarini avverso delibera Ordine Toscana 26.03.2009*
- 2-3-10 Quando immagini e commento ledono la dignità personale pag. 94
- C.N. 22 settembre 2010 n. 63 - Pres. Iacopino - Rel. Donno - Baldi
 - *Respinto ricorso Claudio Brachino avverso delibera Ordine Lombardia 11.03.2010*
- 2-3-11 Annuncio di biglietti gratuiti allo stadio per sostenere la squadra locale.
Non è messaggio pubblicitario pag. 94
- C.N. 23 settembre 2010 n. 73 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
 - *Accolto ricorso Bruno Corda avverso delibera Ordine Sardegna 11 maggio 2006*
- 2-3-12 Viola le norme deontologiche il direttore di un giornale che pubblica foto
e articoli raccapriccianti pag. 94
- C.N. 23 settembre 2010 n. 74 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra/Partipilo
 - *Respinto ricorso Giuseppe Fossati avverso delibera Ordine Piemonte 21.11.2005*
- 2-3-13 Obbligo di verifica delle fonti pag. 95
- C.N. 11 novembre 2010 n. 75 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
 - *Respinto ricorso Vittorio Feltri (con parziale accoglimento circa l'entità della sanzione) avverso delibera Ordine Lombardia 25.03.2010*
- 2-3-14 Prescrizione azione disciplinare - termini perentori pag. 95
- C.N. 11 novembre 2010 n. 80 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
 - *Dichiarata prescritta azione disciplinare nei confronti di Luigi Bacialli avverso delibera Ordine Lombardia 19.1.2004 10.02.2010*
- 2-3-15 Il giornalista riceve direttive solo dalle gerarchie redazionali pag. 95
- C.N. 11 novembre 2010 n. 81 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Anna Bontempo avverso delibera Ordine Abruzzo 29.05.2008*
- 2-3-16 Non c'è violazione deontologica quando si esercita correttamente il diritto
di cronaca pag. 95
- C.N. 11 novembre 2010 n. 88 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato
 - *Respinto ricorso Paolo Iadanza avverso delibera Ordine Veneto 08.10.2009*
- 2-3-17 Viene meno al dovere di solidarietà verso i colleghi il direttore di un'emittente
tv quando esternalizza servizi ad un'agenzia che dirige pag. 96
- C.N. 12 novembre 2010 n. 90 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra/Donno
 - *Respinto ricorso Angela Ciancio avverso delibera Ordine Sicilia 23.11.2007*
- 2-3-18 Esercita il diritto di cronaca il giornalista che riporta fatti illustrati in una
pubblica conferenza stampa pag. 96
- C.N. 16 dicembre 2010 n. 98. Pres. Iacopino- Rel. De Liberato
 - *Respinto ricorso Roberto Palumbo avverso delibera archiviazione esposto Ordine Veneto 18.12. 2010.*
- 2-3-19 Non c'è illecito quando la satira non è diffamatoria pag. 96
- C.N. 16 dicembre 2010 n. 109 - Pres. Iacopino - Rel. Baldi
 - *Respinto ricorso Sandro Mayer avverso delibera archiviazione esposto Ordine Lombardia 30.10. 2006.*

- 2-3-20 Il direttore tutela la dignità professionale dei colleghi pag. 96
- C.N. 16 dicembre 2010 n. 110. Pres. Iacopino- Rel. Cembran
 - *Respinto ricorso Fulvio Basteris avverso delibera Ordine Piemonte 14.03. 2007.*
- 2-3-21 La libertà di espressione e di critica non può prescindere dalla verità sostanziale dei fatti pag. 97
- C.N. 16 dicembre 2010 n. 111 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato
 - *Sanzione della sospensione per tre mesi dall'esercizio dell'attività professionale al giornalista Franco Fregni*
 - *Decisione assunta ai sensi degli artt 40 e 46 del regolamento sulla trattazione dei ricorsi*
- 2-3-22 La foto anonima, peraltro pixata, di una bambina diversa da quella di cui si narra una vicenda, non determina illecito disciplinare pag. 97
- C.N. 16 dicembre 2010 n. 112 - Presidente Iacopino - Rel. Donno
 - *Prosciolto giornalista responsabile di un blog (Giuseppe Scaccianoce- Pino Scaccia)*
 - *Decisione assunta ai sensi degli artt 40-46 del regolamento sulla trattazione dei ricorsi*
- 2-3-23 Pubblicazione di dati sensibili ed interesse pubblico pag. 97
- C.N. 16 dicembre 2010 n. 113. Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
 - *Accolto ricorso Giorgio Barbieri avverso delibera Ordine Veneto 07.04. 2009.*
- 2-3-24 Tutela dei minori ed essenzialità della notizia pag. 98
- C.N. 16 dicembre 2010 n. 114 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Sanzione dell'avvertimento al giornalista Claudio Mori*
 - *Decisione assunta ai sensi degli artt. 40 e 46 del regolamento sulla trattazione dei ricorsi*
- 2-3-25 Non costituisce illecito disciplinare pubblicare la foto di uno striscione non diffamatorio apparso in luogo pubblico pag. 98
- C.N. 16 dicembre 2010 n. 115 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
 - *Accolto ricorso Cristiano Draghi avverso delibera Ordine Toscana 24.04. 2008.*
- 2-3-26 Non c'è illecito in mancanza di responsabilità diretta e personale pag. 98
- C.N. 17 dicembre 2010 n. 116 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Prosciolta giornalista Annalisa Guidotti*
 - *Decisione assunta ai sensi degli artt. 42 e 46 del regolamento sulla trattazione dei ricorsi*

3. Ricorsi elettorali

■ 3-1 RICORSI ELETTORALI 2012

Nel corso del 2012 non è stato trattato alcun ricorso elettorale pag. 103

■ 3-2 RICORSI ELETTORALI 2011

Nel corso del 2011 non è stato trattato alcun ricorso elettorale pag. 103

■ 3-3 RICORSI ELETTORALI 2010

3-3-1 Nel verbale devono essere riportate tutte le operazioni effettuate pag. 103

- C.N. 12 novembre 2010 n. 91 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
- *Accolto ricorso Ignazio Ingrao avverso risultati elezioni Consiglio Ordine Lazio 30.31 maggio 2010*

- 3-3-2 Irregolarità o errori nel conteggio delle preferenze. Il Consiglio Nazionale 'corregge' la graduatoria e ne proclama il risultato pag. 103
- C.N. 15 dicembre 2010 n. 96 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
 - *Elezioni Ordine Lazio 30-31 maggio 2010 - Decisione assunta in esecuzione deliberazione C.N. n. 91/2010*
- 3-3-3 Strumentalità delle forme e prova di resistenza pag. 104
- C.N. 15 dicembre 2010 n. 97 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
 - *Respinto ricorso Marta Genova avverso risultati elezioni Ordine Sicilia 30-31 maggio 2010*

4. Contenzioso generale - Vizi procedurali

■ 4-1 CONTENZIOSO GENERALE - VIZI PROCEDURALI 2012

- 4-1-1 Capo di incolpazione indeterminato. Atti restituiti ai primi giudici pag. 107
- C.N. 9 febbraio 2012 n. 4 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
 - *Ricorrente Enrica Arcangeli avverso delibera Ordine Lazio 21.01.2011*
- 4-1-2 È nullo il provvedimento disciplinare adottato in violazione dell'art. 56 della legge ordinistica pag. 107
- C.N. 30 marzo n. 10 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
 - *Ricorrente Emiliana Cirillo avverso delibera Ordine Campania 9.06.2011*
- 4-1-3 Violazione dell'art.10 bis della L.241/90- L'atto è nullo pag. 108
- C.N. 30 marzo n. 11 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Ricorrente Beatriz Miranda Garcia avverso delibera Ordine Lazio 9.09.2011*
- 4-1-4 Criterio del cd 'assorbimento' nelle sanzioni amministrative e modifica del quadro accusatorio pag. 108
- C.N. 18 maggio 2012 n. 14 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
 - *Ricorrente Vittorio Feltri avverso delibera Ordine Lombardia 25.03.2010*
- CONFORME**
- C.N. 18 maggio 2012 n.15 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
 - *Ricorrente Alessandro Sallusti avverso delibera Ordine Lombardia 9.06.2011*
- 4-1-5 Irregolarità formali non sanate. Il ricorso si archivia pag. 109
- C.N. 18 maggio 2012 n. 20 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
 - *Ricorrente Alfredo Marinacci avverso delibera Ordine Abruzzo 15.09.2011*
- CONFORME**
- C.N. 21 giugno 2012 n. 30 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Ricorrente Nicola Bizzi avverso delibera Ordine Liguria 23.01.2011*
 - C.N. 21 giugno 2012 n. 31 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato
 - *Ricorrente Antonella Fornari avverso delibera Ordine Lazio 9.09.2011*
 - C.N. 21 giugno 2012 n. 32 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato
 - *Ricorrente Benito Lugari avverso delibera Ordine Emilia Romagna 6.12.2011*
 - C.N. 21 giugno 2012 n. 33 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi
 - *Ricorrente Ernesto Irace avverso delibera Ordine Lazio 11.01.2012*

- C.N. 21 giugno 2012 n. 34 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Ricorrente Serroukh Abdelhak avverso delibera Ordine Lombardia 17.02.2011*
- 4-1-6 Col pagamento delle quote-atto dovuto cessa la materia del contendere pag. 109
 - C.N. 21 giugno 2012 n. 35 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Ricorrente Fabrizio Del Noce avverso delibera Ordine Lazio 20.12.2010*
CONFORME
 - C.N. 30 marzo 2012 n. 12 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
 - *Ricorrente Giuseppe Corona avverso delibera Ordine Lazio 15.07.2011*
- 4-1-7 Tutela delle minoranze linguistiche nella redazione degli atti pag. 110
 - C.N. 21 giugno 2012 n. 40 - Pres. Iacopino - Rel. Baldi
 - *Ricorrente Heinrich Guggenberger avverso delibera Ordine Trentino Alto Adige 28.10.2011*
- 4-1-8 Revoca provvedimento cancellazione per morosità - Effetti sulla data di iscrizione pag. 110
 - C.N. 9 ottobre 2012 n. 46 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Ricorrente Giuseppe Rodi avverso delibera Ordine Sicilia 16/17.12.2011*
- **4-2 CONTENZIOSO GENERALE - VIZI PROCEDURALI 2011**
- 4-2-1 Rinuncia al ricorso. Archiviazione pag. 111
 - C.N. 9 febbraio 2011 n. 6 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi
 - *Archiviazione ricorso per rinuncia da parte di Dora Drago avverso delibera Ordine Lazio 13.02.2009*
CONFORME
 - C.N. 30 marzo 2011 n. 14 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato
 - *Archiviazione ricorso per rinuncia da parte di Paola Cannizzo avverso delibera Ordine Lazio 30 marzo 2011*
- 4-2-2 Notifica ex art.143 c.p.c. Termini per ricorrere al Consiglio Nazionale pag. 111
 - C.N. 15 dicembre 2011 n. 72 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato
 - *Improcedibile perché fuori termine - ricorso Daniele Verri avverso delibera Ordine Lazio 22.11.2010*
- 4-2-3 Ricorso improcedibile per irregolarità formali pag. 111
 - C.N. 12 aprile 2011 n. 26 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
 - *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Giovanni Norrito avverso delibera di archiviazione esposto Ordine Piemonte 17.05.2010*
CONFORME
 - C.N. 12 aprile 2011 n. 27 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
 - *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Antonio De Gennaro avverso delibera di archiviazione esposto Ordine Lombardia 7.10.2010*
 - C.N. 12 aprile 2011 n. 28 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
 - *Improcedibile per rifiuto a regolarizzare - ricorso Roberto Costa avverso delibera di archiviazione esposto Ordine Veneto 27.09.2010*
 - C.N. 12 aprile 2011 n. 29 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
 - *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Roberto Giovannelli avverso delibera di archiviazione esposto Ordine Liguria 16.12.2010*

- C.N. 9 novembre 2011 n. 58 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi
 - *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Giulio Cozzoli avverso delibera di archiviazione esposto Ordine Liguria 13.4.2011*
 - C.N. 15 dicembre 2011 n. 70 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato
 - *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Alessandro Petti avverso delibera di cancellazione Ordine Lazio 21.01.2011*
 - C.N. 15 dicembre 2011 n. 71 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato
 - *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Alfredo Lullo avverso delibera di cancellazione Ordine Lazio 21.01.2011*
 - C.N. 15 dicembre 2011 n. 73 - Pres. Iacopino - Rel. Baldi
 - *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Vittorio Panniello avverso delibera archiviazione esposto Ordine Puglia 13.12.2011*
 - C.N. 15 dicembre 2011 n. 74 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Gustavo Rosenfeld avverso delibera di conferma radiazione Ordine Lazio 21.01.2011*
 - C.N. 15 dicembre 2011 n. 75 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
 - *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Massimo Zamorani avverso delibera di archiviazione esposto Ordine Liguria 27.07.2011*
- 4-2-4 Recidiva non contestata. Restituzione atti ai primi giudici pag. 113
- C.N. 9 febbraio 2011 n. 10 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Ricorso Roberto Papetti su delibera Ordine Lombardia 27.04.2009 - Atto nullo per vizio insanabile - Restituzione atti ai primi giudici*
- 4-2-5 Giudice naturale - art. 49 legge n. 69/1963 pag. 113
- C.N. 06 dicembre 2011 n. 64 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Ricorso Giuseppe Nicotri su delibera Ordine Lazio 15.07.2011 - Atto nullo per vizio insanabile - Remissione atti Ordine Abruzzo.*
- 4-2-6 Annullamento o revoca di decisione da parte dei primi giudici. Cessata materia del contendere pag. 113
- C.N. 15 dicembre 2011 n. 69 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
 - *Archiviato per cessata materia del contendere - ricorso Elisabetta Anniballi avverso delibera Ordine Lazio 15 luglio 2011*
 - C.N. 9 novembre 2011 n. 55 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
 - *Archiviazione ricorso Vittorio Fiorito avverso delibera Ordine Lazio 15 luglio 2011 a seguito di nuova decisione dei primi giudici e rinuncia da parte del ricorrente*
 - C.N. 15.12.2011 n. 76 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi
 - *Archiviazione ricorso di Filippo Lubrano avverso delibera Ordine Liguria 27 luglio 2011, per cessata materia del contendere a seguito di nuova decisione dei primi giudici*
- **4-3 CONTENZIOSO GENERALE - VIZI PROCEDURALI 2010**
- 4-3-1 Ricorso improcedibile per irregolarità formali pag. 114
- C.N. 9 febbraio 2010 n. 2 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 - *Improcedibile per mancata regolarizzazione. Ricorso Fabio Nardini avverso delibera Ordine Liguria 9.7.2009*

CONFORME

- C.N. 9 febbraio 2010 n. 3 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 - *Ricorso Mario Rulli avverso delibera Ordine Abruzzo 28.1.2009 improcedibile per rifiuto alla regolarizzazione*
 - C.N. 25 marzo 2010 n. 42 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
 - *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Carola Vai avverso delibera Ordine Veneto del 19-02-2008*
 - C.N. 25 marzo 2010 n. 43 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
 - *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Gustavo Rosenfeld avverso delibera Ordine Lazio 13.03.2009*
 - C.N. 25 marzo 2010 n. 44 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
 - *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Adriano Mascarella avverso delibera Ordine Sicilia 8.05.2009*
 - C.N. 25 marzo 2010 n. 45 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
 - *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Maurizio Albrigo avverso delibera Ordine Trentino - A. A. 25.02.2009*
 - C.N. 16 dicembre 2010 n. 104 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
 - *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Piero Leonardi avverso delibera Ordine Abruzzo 28.09.2009*
 - C.N. 16 dicembre 2010 n. 105 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
 - *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Donatella Persico avverso delibera Ordine Liguria 08.10.2009*
 - C.N. 16 dicembre 2010 n. 106 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
 - *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Rosita Caponetti avverso delibera Ordine Liguria 07.04.2010*
- 4-3-2 Archiviazione esposto non motivata. Restituzione atti ai primi giudici pag. 115
- C.N. 10 febbraio 2010 n. 21 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
 - *Ricorso Alberto Barbanti su delibera Ordine Emilia Romagna 11.05.2009 - Restituzione atti ai primi giudici*
- 4-3-3 Deliberazione nulla per mancata audizione dell'interessato pag. 115
- C.N. 10 febbraio 2010 n. 32 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Dichiarazione nullità deliberazione e restituzione atti all'Ordine Piemonte (ricorso Antonello Amato avverso delibera Ordine Piemonte del 13.07.2009)*
- 4-3-4 Il direttore detta autonomamente la linea del giornale pag. 116
- C.N. 11 febbraio 2010 n. 33 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
 - *Respinto ricorso Fulvio Rebesani avverso delibera Ordine Veneto 6.04.2004*
- 4-3-5 No all'archiviazione dell'esposto se non è prescritta l'azione disciplinare relativamente a tutti i fatti lamentati pag. 116
- C.N. 25 marzo 2010 n. 47 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone/Donno
 - *Ricorso Angelo Di Natale avverso delibera Ordine Veneto 7.07.2009*

- 4-3-6 Improprio il ricorso su un atto definitivo pag. 116
- C.N. 11 novembre 2010 n. 83 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone/Donno
 - *Ricorso Ermanno Corsi avverso delibera Ordine Lazio 28.07.2009*
- 4-3-7 La presenza di estranei nelle sedute del Consiglio Regionale inficia la validità delle decisioni pag. 116
- C.N. 11 novembre 2010 n. 84 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Ricorso Chiara Paolin avverso delibera Ordine Marche 08.07.2009*
- 4-3-8 Effetti della prescrizione dell'azione disciplinare pag. 117
- C.N. 16 dicembre 2010 n. 100 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Minuzzo Pier Maria (Decisioni Ordine Val d'Aosta 15.1.1997, Consiglio nazionale 18.6.1999, 16.11.2000 e 31.3-1.4.2005)*
- 4-3-9 Cessata materia del contendere - Rinuncia al ricorso pag. 117
- C.N. 16 dicembre 2010 n. 103 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
 - *Archiviato ricorso Agostino Ingenito avverso delibera Ordine Campania 16.04.2009*
- 4-3-10 Cessata materia del contendere - Annullamento dell'atto in autotutela pag. 117
- C.N. 16 dicembre 2010 n. 107 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
 - *Archiviato ricorso Fernando Bruno avverso delibera Ordine Lazio 15.01.2010*
- 4-3-11 I termini per la presentazione dei ricorsi sono perentori pag. 117
- C.N. 22 settembre 2010 n. 60 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
 - *Ricorso Giuseppe Fossati avverso delibera Ordine Piemonte 11.06.2009-Irricevibile CONFORME*
 - C.N. 22 settembre 2010 n. 61 Pres. Iacopino- Rel.Paffumi
 - *Ricorso Luciana Bandista avverso delibera Ordine Lazio 14.05.2008-Irricevibile*
 - C.N. 16 dicembre 2010 n. 108 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
 - *Ricorso Amerigo Bruni avverso delibera Ordine Lazio 07.05.2010-Irricevibile*

Applicazione art. 46 del Regolamento per la trattazione dei ricorsi

Nei casi che seguono, il CNOG ha ritenuto non manifestamente infondati i ricorsi presentati da firmatari di esposti avverso delibere di archiviazione o proscioglimento assunte da Consigli regionali. In conseguenza ha incaricato la Commissione Ricorsi di dare avvio all'attività istruttoria prevista in base all'art. 46 del Regolamento per accertare eventuali responsabilità dei giornalisti segnalati negli esposti.

- C.N. 9 febbraio 2010 n. 4 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Ricorso Gastone Rabbachin avverso delibera Ordine Lombardia 19.01.2004*
- C.N. 9 febbraio 2010 n. 5 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Ricorso Carlo Bartoli contro delibera Ordine Liguria 24.11.2005*
- C.N. 11 febbraio 2010 n. 34 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Ricorso Massimo Morelli avverso delibera Ordine Emilia Romagna 08.07.2009*
- C.N. 11 febbraio 2010 n. 36 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
- *Ricorso Giorgio Tonelli avverso delibera Ordine Veneto 21.07.2008*
- C.N. 11 novembre 2010 n. 85 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi
- *Ricorso Karl Zeller avverso delibera Trentino Aldo Adige 04.08.2009*

5. Decisioni richiamate nelle massime

5-1 La retribuzione elemento essenziale per l'iscrizione - n. 3/2012	pag. 121
5-2 Violazione dell'art. 10 bis della L. 241/90. L'atto è nullo - n. 11/2012	pag. 122
5-3 Criteri del c.d. 'assorbimento' nelle sanzioni amministrative e modifica del quadro accusatorio - n. 14/2012	pag. 123
5-4 Carattere tecnico-professionale e trattazione problemi specifici - n. 16/2012	pag. 126
5-5 Elementi essenziali per l'iscrizione - n. 18/2012	pag. 128
5-6 Dichiarazioni rese al magistrato da un iscritto all'Albo nel ruolo di pubblico amministratore - n. 26/2012	pag. 130
5-7 È radiato l'iscritto all'elenco speciale che usa illecitamente un tesserino da professionista - n. 37/2012	pag. 134
5-8 Tutela delle minoranze linguistiche nella redazione degli atti - n. 40/2012	pag. 137
5-9 Realizzazione di sole immagini. Si nega il praticantato - n. 47/2012	pag. 138
5-10 Domicilio professionale e aspirante pubblicista - n. 55/2012	pag. 140

1.TENUTA ALBO

1-1 REGISTRO PRATICANTI

1-1-1 REGISTRO PRATICANTI 2012

1-1-1-1 Praticantato indipendentemente dal nomen iuris del rapporto di lavoro

Si riconosce il praticantato quando si svolge con carattere di continuità attività giornalistica, col controllo di giornalisti, indipendentemente dal contratto che regola il rapporto di lavoro.

Ciò vale anche per le redazioni giornalistiche non elevate dalla Rai, per motivi aziendali o organizzativi, al rango di testate, come tali registrate in tribunale. È sufficiente infatti accertare che esista una struttura valida ed un servizio giornalistico che, sotto la direzione di un professionista, consenta lo svolgimento del praticantato.

Il Consiglio Nazionale ha pertanto accolto il ricorso di una programmista regista che svolgeva attività giornalistica presso il programma di Rai3 "Chi l'ha visto?".

- C.N. 30 marzo 2012 n. 6 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Francesca Barsi avverso delibera Ordine Lazio 15.07.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-1-2 Struttura redazionale inadeguata - Non abilita al praticantato

Non si può riconoscere la compiuta pratica per l'attività giornalistica svolta in una struttura redazionale priva dei requisiti richiesti dall'art. 34 della legge professionale, nella quale peraltro manca una figura professionale che guidi, indirizzi e controlli.

Il ricorso è stato presentato da una pubblicitista che chiedeva il riconoscimento di compiuta pratica per la collaborazione ad un'emittente televisiva, che manda in onda un solo telegiornale al giorno, supportato da service, e la cui struttura redazionale era composta, oltre che dalla ricorrente, dal direttore pubblicitista, con la presenza di un professionista pensionato, limitata solo alla cura di una sua rubrica sportiva.

- C.N. 30 marzo 2012 n. 7 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Sabina Serafini avverso delibera Ordine Abruzzo 14.06.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-1-3 Lavoro redazionale a tempo pieno. Si riconosce la compiuta pratica

Quando si ottiene l'assunzione come praticante, dopo che si sono osservati dei turni di lavoro, scrivendo pezzi e curando l'impaginazione, anche il periodo precedente la formale assunzione va riconosciuto come compiuta pratica.

La ricorrente aveva svolto, da precaria, mansioni giornalistiche con le caratteristiche del praticante ed anche il giudice del lavoro ha riconosciuto, per il periodo pregresso, il vincolo di subordinazione e la qualifica di redattore.

- C.N. 30 marzo 2012 n. 8 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Accolto ricorso Emiliana Cirillo avverso delibera Ordine Campania 30.11.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-1-4 Programmista regista che realizza servizi ed inchieste

Quando un programmista regista partecipa compiutamente ad un programma televisivo realizzando reportage ed inchieste, scrivendo i testi, realizzando interviste e provvedendo infine al montaggio col controllo del responsabile della redazione, si può riconoscere la compiuta pratica se la consistenza redazionale rientra nei parametri fissati dai criteri interpretativi dell'art.34 della legge professionale.

- C.N. 21 giugno 2012 n. 38 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Fabio Trappolini avverso delibera Ordine Lazio 21.02.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

1-1-1-5 Attività di corrispondente e praticantato

La collaborazione assidua o anche quotidiana quale corrispondente da un Comune per una testata giornalistica non equivale ad attività di praticantato.

Il Consiglio Nazionale ha infatti più volte precisato che non ricorrono le condizioni per ottenere l'iscrizione nel Registro dei praticanti quando, fuori dall'ambito redazionale, si forniscono al giornale notizie o articoli su avvenimenti del luogo o della zona in cui si risiede.

- C.N. 22 giugno 2012 n. 42 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato
- *Respinto ricorso Francesco Celardo avverso delibera Ordine Campania 30.11.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-1-6 Adeguata struttura redazionale e presenza di un tutor - Si ammette l'iscrizione

Si deve procedere all'iscrizione nel Registro dei praticanti di chi, assunto con regolare contratto, svolge la propria attività in una struttura redazionale riconosciuta idonea, sotto la guida di un tutor.

Verificata la sussistenza di tali requisiti, il Consiglio Nazionale, che aveva delegato l'istruttoria della richiesta alla Commissione Ricorsi, ha preso atto dell'esistenza dei requisiti richiesti dai criteri interpretativi dell'art.42 della legge professionale ed ha disposto l'iscrizione della ricorrente nel Registro dei praticanti.

- C.N. 9 ottobre 2012 n. 44 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Rossana B. Miranda Garcia avverso delibera Ordine Lazio 9.09.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-1-7 Società fornitrici di 'service' e strutture redazionali

Una società che fornisce service è cosa diversa dalla struttura redazionale a cui si è assegnati e nella quale si svolge il praticantato. In conseguenza, quando la redazione risulti inadeguata, la richiesta non può essere accolta, né si può condividere la pretesa di considerare l'attività di service svolta dall'editore da cui si è assunti in favore di varie testate, inclusa appunto quella per la quale la ricorrente chiede di svolgere il praticantato.

Ciò perché, nel rispetto del principio della corrispondenza tra richiesto e pronunciato, la decisione sull'istanza prodotta è subordinata alla verifica se la testata presso la quale si svolge il praticantato presenti una valida struttura redazionale.

- C.N. 9 ottobre 2012 n. 45 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Adriana Dell'Arti avverso delibera Ordine Lazio 7.03.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-1-8 Realizzazione di sole immagini. Si nega il praticantato

La semplice realizzazione di immagini 'grezze', da consegnare ai redattori, non può essere considerata pratica giornalistica. Si tratta infatti di un lavoro solo in parte riconducibile a quello dei montatori Rai, per i quali una costante giurisprudenza del Consiglio Nazionale ha sempre escluso qualsiasi collegamento col praticantato giornalistico.

Inoltre, il ricorrente risulta assunto da un'agenzia interinale, che tra le figure ascrivibili alla sua attività, non ha anche quelle dei praticanti giornalisti.

- C.N. 9 ottobre 2012 n. 47 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
- *Respinto ricorso Nicola Scarpelli avverso delibera Ordine Veneto 12.01.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: Conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

1-1-1-9 Lavoro giornalistico in una struttura adeguata - Compiuta pratica

L'interpretazione letterale dell'art. 34 della legge n. 69/63 è ormai superata dai criteri interpretativi approvati dal Consiglio Nazionale. Pertanto, deve essere riconosciuta la compiuta pratica quando si accerta l'esistenza di una struttura redazionale idonea ad assicurare la completa preparazione del tirocinante e lo stesso svolge la propria attività in modo continuativo sotto la guida di un giornalista professionista quale tutor.

- C.N. 9 ottobre 2012 n. 48 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
- *Accolto ricorso Germano Morosillo avverso delibera Ordine Lazio 15.07.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-1-10 Precarietà della redazione e mancanza di un tutor - No al praticantato

La non idoneità di una testata e la mancanza di un tutor sono elementi ostativi al riconoscimento della compiuta pratica.

Nel caso in esame, dall'istruttoria svolta si è accertata, oltre all'inadeguatezza della struttura redazionale, l'assenza di una figura professionale che seguisse in modo assiduo ed organico l'attività della ricorrente facendole da guida nella predisposizione dei servizi giornalistici.

- C.N. 9 ottobre 2012 n. 49 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Mariangela Scandurra avverso delibera Ordine Sicilia 18.11.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-1-11 Collaborazione esterna e richiesta di compiuta pratica

La collaborazione, anche assidua, ad una testata giornalistica, non configura attività di praticantato, perché le condizioni per tale riconoscimento non si realizzano nei confronti di chi, fuori dall'ambito redazionale, fornisce notizie o articoli su avvenimenti del luogo di residenza.

Il Consiglio Nazionale ha pertanto respinto la richiesta di compiuta pratica presentata da un pubblicitista che ha fornito la propria collaborazione prevalentemente dall'esterno, senza partecipare in modo continuativo ed organico alla vita del giornale.

- C.N. 9 ottobre 2012 n. 50 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso R. Rosario Coluccino avverso delibera Ordine Campania 23.01.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 9 ottobre 2012 n. 51 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Crescenzo Ranaudo avverso delibera Ordine Campania 23.01.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 9 ottobre 2012 n. 52 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Valentina Villani avverso delibera Ordine Campania 23.01.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-2 REGISTRO PRATICANTI 2011

1-1-2-1 Redazione di testi e praticantato

L'attività di ricerca con elaborazione di schede e testi non è idonea al riconoscimento della compiuta pratica, perchè di mero supporto all'attività giornalistica. Difatti, per tale riconoscimento, è indispensabile documentare l'esercizio effettivo e continuativo dell'attività giornalistica e l'inserimento nei quadri organici redazionali. Nel caso in esame, il ricorrente compilava schede informative sulla situazione politico-sociale di vari Paesi, con ricerche di immagini di repertorio, poi utilizzate dagli autori dei documentari.

- C.N. 30 marzo 2011 n. 15 - Pres. Iacopino - Rel. Baldi
- *Respinto ricorso Alessandro Chiappetta avverso delibera Ordine Campania 11.02.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 22 settembre 2011 n. 50 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Agata Maria Costanzo avverso delibera Ordine Lazio 04.10.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Anche in questo caso, il lavoro svolto dalla ricorrente si presenta più come attività organizzativa interna da mettere a disposizione del conduttore del programma, mediante la realizzazione di schede con approfondimenti etc. Un lavoro di evidente responsabilità, che comunque si potrebbe definire collaterale o di supporto a quello giornalistico, in quanto non vi è produzione 'finita', e quindi non riconducibile ad un praticantato quale prefigurato dall'art. 34 della legge professionale e dai criteri interpretativi.

1-1-2-2 Praticantato in una struttura che fa informazione

Si riconosce il praticantato quando si svolge con carattere di continuità attività giornalistica, in una struttura che fa informazione ed è diretta da giornalisti.

Il Consiglio Nazionale ha ritenuto fondate le motivazioni di un pubblicista che rivendicava il riconoscimento di compiuta pratica per attività caratterizzata da interviste, conferenze stampa, elaborazione testi etc., svolta presso la redazione culturale di un'agenzia di stampa, con osservanza di turni di lavoro e sotto la supervisione di giornalisti.

- C.N. 30 marzo 2011 n. 18 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
- *Accolto ricorso Lucio Filipponio avverso delibera Ordine Lazio 20.11.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 22-09-2011 n. 45 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato
- *Accolto ricorso Alessio Moriggi avverso delibera Ordine Lazio 08.07.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-2-3 Struttura redazionale e retribuzione non adeguate. Si nega la compiuta pratica.

Si nega il riconoscimento della compiuta pratica quando la consistenza della struttura redazionale risulta inadeguata e la retribuzione percepita è notevolmente al di sotto dei parametri fissati nei criteri interpretativi dell'art.34 della legge professionale.

Il Consiglio Nazionale ha quindi confermato la decisione dei primi giudici di respingere l'istanza di iscrizione nel Registro praticanti presentata da una publicista per attività svolta presso una testata on line con cadenza mensile, curata da tre giornalisti publicisti.

- C.N. 22-09-2011 n. 48 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Agnese Carnevali avverso delibera Ordine Marche 21.12.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-2-4 Addetto stampa di un esponente politico. Non è praticantato

Elaborare comunicati stampa sull'attività del Presidente di un Ente pubblico non costituisce motivo per richiedere il riconoscimento di compiuta pratica.

Nella fattispecie, la ricorrente, nemmeno inserita organicamente nell'Ufficio Stampa dell'Ente, si limitava a scrivere comunicati stampa, testi di interventi e risposte ad interviste per conto del Presidente della Regione Liguria e di trasmettere per la diffusione, all'agenzia di stampa regionale.

- C.N. 22-09-2011 n. 52 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
- *Respinto ricorso Nuccia Angela Cifarelli avverso delibera Ordine Liguria 12.01.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

1-1-2-5 Condizioni per riconoscere il praticantato in un Ufficio Stampa

Si riconosce la compiuta pratica quando l'Ufficio Stampa nel quale si lavora edita pubblicazioni periodiche, sotto la direzione di un iscritto all'Albo e con almeno un giornalista professionista che svolga funzioni di tutor.

Lo ha ribadito il Consiglio Nazionale, accogliendo il ricorso di una giornalista publicista, assunta con regolare contratto giornalistico presso l'Ufficio Stampa del Consiglio Regionale della Liguria, nel quale lavorano quattro giornalisti professionisti, e che collabora continuativamente al sito web della Regione ed all'Agenzia Quotidiana dello stesso Consiglio, diretta da un giornalista professionista.

- C.N. 09-11-2011 n. 56 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
- *Accolto ricorso Alessandra Repetto avverso delibera Ordine Liguria 30.09.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

1-1-2-6 Termini per la permanenza nel Registro dei praticanti

Le controversie relative alle modalità di effettuazione delle prove di idoneità professionale sono di competenza della magistratura ordinaria e non possono influenzare le decisioni dell'Ordine circa i termini di permanenza nel Registro dei praticanti.

Il Consiglio Nazionale ha pertanto respinto il ricorso di una publicista portatrice di handicap, rimasta iscritta nel Registro Praticanti per più di tre anni e poi cancellata che aveva motivato il protrarsi dell'iscrizione con controversie intercorse con la Commissione relativamente alle particolari modalità di effettuazione della prova scritta, a causa della propria condizione.

- C.N. 09-11-2011 n. 57 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
- *Respinto ricorso... avverso delibera Ordine Veneto 18.05.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-2-7 Il rifiuto del direttore al rilascio dell'attestato di compiuta pratica va documentato

Condizione indispensabile perché l'Ordine dei Giornalisti riconosca la compiuta pratica è che si dia prova della formale richiesta di certificazione e del rifiuto o silenzio del direttore Responsabile della testata. In ogni caso, non si può chiedere il riconoscimento quando l'attività, in un settimanale occupato per la metà da inserti pubblicitari, e privo di una sua valida struttura, è caratterizzata da qualche articolo, senza 'passare' pezzi o titolarli, e la retribuzione percepita è irrisoria.

Il Consiglio Nazionale ha pertanto respinto il ricorso della collaboratrice di un settimanale, poi chiuso, la cui attività non rispondeva ai criteri interpretativi fissati dall'art.34 della legge, approvati dal Consiglio Nazionale.

- C.N. 15-12-2011 n. 67 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
- *Respinto ricorso Francesca D'Anna avverso delibera Ordine Liguria 16.03.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 15-12-2011 n. 68 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
- *Respinto ricorso Arianna Orisi avverso delibera Ordine Liguria 16.03.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-3 REGISTRO PRATICANTI 2010

1-1-3-1 Praticanti free lance contrattualizzati con agenzie non qualificate allo svolgimento della pratica giornalistica, che forniscono i relativi servizi ad emittenti registrate.

Eccezionalmente, l'iscrizione nel Registro dei praticanti come praticante free lance può essere concessa a chi svolge attività giornalistica in una testata non qualificata. Nel caso di specie, il Consiglio Nazionale ha ritenuto che l'ostacolo della carenza di testata qualificata allo svolgimento della pratica giornalistica possa essere superato dalla constatazione che il ricorrente svolge intenso lavoro giornalistico e, sotto certi aspetti, tale lavoro viene esaminato e valutato dai direttori delle testate che trasmettono i servizi.

- C.N. 10 febbraio 2010 n. 28 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Alessandro Placidi avverso delibera Ordine Lazio 19.07.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

1-1-3-2 L'elaborazione di comunicati in un Ufficio stampa non abilita al praticantato

La redazione di comunicati in un Ufficio stampa, pur se caratterizzata da un intenso lavoro pubblicistico, non configura attività di praticantato.

Il Consiglio Regionale aveva respinto la domanda di riconoscimento d'ufficio della pratica giornalistica presentata dall'interessata non avendo ritenuto l'idoneità né dell'ufficio stampa così come strutturato, né delle collaborazioni prestate presso le testate indicate dalla richiedente.

Il Consiglio Nazionale ha respinto il ricorso, riconoscendo valide le motivazioni dei primi giudici.

- C.N. 11 febbraio 2010 n. 35 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Elisabetta Vagaggini avverso delibera Ordine Toscana 18.06.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

1-1-3-3 Può essere ammessa l'iscrizione quando si adegua la consistenza della struttura redazionale

Il mutamento della situazione di fatto, con particolare riferimento alle caratteristiche professionali ed operative della struttura redazionale, può essere elemento valido per riconoscere l'idoneità della struttura alla formazione dei praticanti.

Il Consiglio Nazionale si è ispirato a tale principio nell'accogliere il ricorso di una pubblicista, assunta con contratto Aer Anti Corallo a tempo pieno e indeterminato, con inquadramento professionale nella categoria praticanti teleradiogiornalisti e con l'iscrizione all'Inpgi 1 presso un'emittente televisiva. Il ricorso è stato accolto, pur riconoscendo la correttezza della decisione di rigetto emessa dal Consiglio Regionale in prima istanza, sulla base della valutazione della consistenza della struttura redazionale e organizzativa, della qualità e dell'ampiezza del lavoro giornalistico, quali risultavano all'epoca della decisione stessa.

- C.N. 25 marzo 2010 n. 37 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran - Anzalone
- *Accolto ricorso Maria Conti avverso delibera Ordine Sicilia 13.02.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 25 marzo 2010 n. 38 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran - Anzalone
- *Accolto ricorso Valeria Rapisarda avverso delibera Ordine Sicilia 13.02.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 25 marzo 2010 n. 39 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Accolto ricorso Bruno Capanna avverso delibera Ordine Sicilia 26-27.06.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-3-4 Per l'iscrizione è necessario l'inserimento organico in redazione con lavoro a tempo pieno

Non si riconosce la compiuta pratica quando manca un inserimento organico ed a tempo pieno nella redazione e l'attività è limitata al tempo necessario alla realizzazione del servizio.

Il Consiglio Nazionale ha quindi respinto il ricorso di una giornalista pubblicista che aveva collaborato nel settore audiovisivo di un'agenzia giornalistica.

- C.N. 25 marzo 2010 n. 48 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
- *Respinto ricorso Patrizia Notarnicola avverso delibera Ordine Lazio 10.04.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 25 marzo 2010 n. 50 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Giulio Maria Corbelli avverso delibera Ordine Lazio 28.05.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-3-5 Non si riconosce la compiuta pratica per periodi di attività inferiori a 18 mesi.

L'art. 34 della legge n. 69/63 stabilisce che "dopo 18 mesi, a richiesta del praticante, il direttore responsabile della pubblicazione gli rilascia una dichiarazione motivata sull'attività giornalistica svolta".

Pertanto, non è valida, ai fini della compiuta pratica, l'attività documentata per un periodo di nove mesi.

Il Consiglio Nazionale, nel respingere il ricorso di una pubblicista, ha rilevato che non risulta fornita prova concreta e documentata che l'attività sia stata svolta oltre i soli nove mesi. Peraltro la tipologia contrattuale (lavoro a progetto, con contratto di collaborazione a termine) e la struttura redazionale non possono essere considerate idonee a configurare una forma di praticantato.

- C.N. 25 marzo 2010 n. 49 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Adriana Anibaldi avverso delibera Ordine Lazio 04.09.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-3-6 Non si può svolgere la pratica giornalistica in una pubblicazione diretta da un iscritto nell'Elenco speciale

Il direttore responsabile di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico (art.28 della legge professionale) non può certificare l'attività di praticantato.

Il Consiglio Nazionale ha respinto il ricorso di un pubblicista che aveva chiesto il riconoscimento della compiuta pratica per l'attività svolta presso una pubblicazione registrata come tecnico-scientifica. Ciò in mancanza dell'attestazione da parte di un giornalista iscritto all'Albo ai sensi degli artt.31 e 35 della legge n. 69/63 e di una struttura redazionale idonea.

- C.N. 25 marzo 2010 n. 51 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
- *Respinto ricorso Daniele Comero avverso delibera Ordine Piemonte 12.05.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

1-1-3-7 Non vi è compiuta pratica in mancanza di un organico rapporto di collaborazione

Una collaborazione giornalistica, sia pur assidua e frequente, ma caratterizzata dalla mancanza di un rapporto organico con la testata, anche sul piano economico, non abilita al riconoscimento della compiuta pratica.

Nel caso in esame, il Consiglio nazionale ha confermato la decisione dell'Ordine del Lazio di non accogliere l'istanza di una pubblicista per la collaborazione prestata ad un quotidiano.

- C.N. 22 settembre 2010 n. 59 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Anna Merola avverso delibera Ordine Lazio 25.09.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 23 settembre 2010 n. 65 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi
- *Respinto ricorso di Mattia Toffoletto avverso delibera Ordine Veneto 11.03.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-3-8 Il praticante free lance deve documentare l'attività autonoma

Non si può identificare l'attività di praticante free lance con quella di dipendente a tempo pieno di una società di calcio - nella fattispecie, addetto stampa - in quanto l'attività deve essere svolta in totale autonomia.

Inoltre, il tutor deve essere inserito in una delle testate alle quali collabora.

- C.N. 22 settembre 2010 n. 64 - Pres. Iacopino - Rel. Baldi
- *Respinto ricorso di Paolo Nacarlo avverso la delibera Ordine Toscana 01.12.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

1-1-3-9 L'attività di montatore non abilita al praticantato

La rivendicata autonomia da parte del montatore nello svolgimento della sua attività non può portare a configurarla come praticantato, inteso come apprendistato giornalistico ai sensi dell'art.34 della legge n. 69/63 e dei criteri interpretativi approvati dal Consiglio nazionale.

- C.N. 23 settembre 2010 n. 66 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Respinto ricorso di Massimo Scifoni avverso la delibera Ordine Lazio 23.06.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 23 settembre 2010 n. 67 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Paolo De Florio avverso delibera Ordine Lazio 23.06.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 23 settembre 2010 n. 68 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Respinto ricorso di Carla Bassi avverso delibera Ordine Lazio 21.10.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 23 settembre 2010 n. 69 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Andrea Tonini avverso delibera Ordine Lazio 21.10.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 23 settembre 2010 n. 70 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Massimiliano Niccolini avverso delibera Ordine Lazio 21.10.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 23 settembre 2010 n. 71 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Fabio Casalnuovo avverso delibera Ordine Lazio 15.01.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 23 settembre 2010 n. 72 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Daniele Ferrario avverso delibera Ordine Lazio 15.01.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-3-10 Si riconosce la compiuta pratica in una struttura che fa informazione

Ha diritto al riconoscimento della compiuta pratica chi svolge attività giornalistica, con la supervisione di giornalisti, all'interno di una struttura che fa informazione ed è diretta da giornalisti.

Nel caso in esame, la ricorrente ha documentato lo svolgimento di lavoro giornalistico (conduzione di spazi radiofonici, collegamenti con fonti istituzionali, realizzazione e conduzione di rubriche di approfondimento, servizi speciali, etc).

- C.N. 11 novembre 2010 n. 76 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Simona Giacinti avverso delibera Ordine Lazio 10.02.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-3-11 Una struttura redazionale inadeguata non abilita al praticantato

Si nega la compiuta pratica quando l'attività viene svolta in una struttura priva di adeguata organizzazione redazionale e senza la costante presenza di giornalisti professionisti, in quanto non si può realizzare una preparazione efficace e completa. Nel caso in esame, il ricorrente operava in una struttura che sembra proporsi in termini di iniziative promozionali e imprenditoriali, piuttosto che come realtà giornalistica.

- C.N. 12 novembre 2010 n. 94 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Manuel Massimo avverso delibera Ordine Lazio 15.01.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*



1-2 ELENCO PROFESSIONISTI

1-2-1 ELENCO PROFESSIONISTI 2012

Nel corso del 2012 non è stato trattato alcun ricorso relativo alla categoria dei professionisti

1-2-2 ELENCO PROFESSIONISTI 2011

Nel corso del 2011 non è stato trattato alcun ricorso relativo alla categoria dei professionisti

1-2-3 ELENCO PROFESSIONISTI 2010

Nel corso del 2010 non è stato trattato alcun ricorso relativo alla categoria dei professionisti

1-3 ELENCO PUBBLICISTI

1-3-1 ELENCO PUBBLICISTI 2012

1-3-1-1 Inattività dei fotoreporter

Condizione per la permanenza nell'Albo è che vi sia attività giornalistica e che la stessa sia regolarmente retribuita. In mancanza di queste condizioni, si procede alla cancellazione, ai sensi dell'art. 41 della legge professionale.

La regola vale anche per i fotoreporter.

Cancellato dal Consiglio dell'Ordine del Piemonte, il ricorrente ha impugnato il provvedimento esibendo al Consiglio Nazionale ricevute e fatture che non attestano la natura giornalistica delle prestazioni retribuite, assieme alla generica dichiarazione del direttore di un periodico, priva di riscontri documentali e comunque riferita ad un periodo diverso da quello preso in esame nel provvedimento con cui si è disposta la cancellazione dall'Albo.

- C.N. 30 marzo 2012 n. 9 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato
- *Respinto ricorso Mario Bruno avverso delibera Ordine Piemonte 21.06.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-1-2 Svolgimento di funzioni pubbliche - attività giornalistica - retribuzione

Il giornalista iscritto all'Albo esercita a tutti gli effetti una professione, indipendentemente dal fatto che la svolga con lo status di pubblicista o di professionista. Pertanto, la redditività di tale lavoro e la sua congruità, pur con le debite proporzioni fra i due status professionali, e pur nell'autonomia di valutazione dei Consigli Regionali dell'Ordine, non possono non essere considerati come requisiti fondamentali del concetto stesso di "attività professionale".

Nel caso in esame, un pubblicista, in sede di revisione dell'albo, dopo aver giustificato la ridotta attività col fatto di avere svolto funzioni di assessore nel Comune di Albenga, aveva però documentato, per la produzione giornalistica, una retribuzione ritenuta irrisoria dai primi giudici.

Il Consiglio Nazionale, richiamate le proprie decisioni circa l'applicazione dell'art. 41, comma 2 della Legge professionale (svolgimento di funzioni pubbliche) e precisato comunque che tale esercizio era stato limitato nel tempo, ha preso atto dei mezzi di prova sull'attività giornalistica, concordando col Consiglio Regionale sulla esiguità dei compensi percepiti. Il Consiglio ha anche precisato che la lacuna della retribuzione irrisoria non può essere colmata con articoli scritti a titolo gratuito o retribuiti in modo simbolico.

- C.N. 18 maggio 2012 n. 17 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi
- *Respinto ricorso Eraldo Ciangherotti avverso delibera Ordine Liguria 12.10.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-1-3 Revisione dell'Albo. Quando si procede alla cancellazione di un iscritto

Chi è sottoposto a revisione e non dimostri di avere svolto attività giornalistica regolarmente retribuita mediante l'esibizione di mezzi di prova fiscalmente validi, va cancellato dall'Albo.

Nel caso in esame, il ricorrente non è stato in grado di documentare la retribuzione percepita per gli articoli scritti nel periodo riferito alla revisione ed infine ha rinunciato all'audizione ed al ricorso.

Il Consiglio Nazionale ne ha preso atto, per cui il provvedimento di cancellazione è divenuto definitivo.

- C.N. 12 dicembre 2012 n. 56 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
- *Ricorso Ferdinando Ventriglia avverso delibera Ordine Piemonte 9.11.2010 (p.a.)*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-1-4 Elementi essenziali per l'iscrizione

L'art. 1 comma 3 della Legge professionale così recita "Sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi".

Quindi pubblicista è colui che svolge attività giornalistica non occasionale e retribuita, anche se svolge altre professioni o mestieri e l'art. 35 della stessa legge indica in modo chiaro i documenti da presentare (giornali e periodici contenenti scritti a firma del richiedente e certificati dei direttori delle pubblicazioni che comprovino l'attività giornalistica regolarmente retribuita da almeno due anni), che debbono essere diversi da quelli propri dell'altra professione o mestiere.

Nel caso in esame, fermo restando il rilievo fatto dai primi giudici circa l'insussistenza dei mezzi di prova presentati, il Consiglio Nazionale ha rilevato che non vi sono le condizioni richieste dal richiamato art. 35 della legge professionale per quanto riguarda la certificazione del direttore e la retribuzione. Difatti, il ricorrente ha presentato il cedolino paga per l'attività istituzionale di montatore e, in luogo dei mezzi di prova sull'attività pubblicistica, ha indicato il lavoro di montaggio svolto presso la Rai, come dipendente a tempo pieno. Situazioni, queste, del tutto estranee a quanto previsto dalla legge per l'iscrizione nell'Elenco Pubblicisti.

- C.N. 18 maggio 2012 n. 18 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Antonio Albanese avverso delibera Ordine Lombardia 26.03.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

1-3-1-5 Mezzi di prova ed iscrizione all'Albo

In presenza di situazioni da cui risulti un effettivo svolgimento di attività giornalistica e di una retribuzione solo formalmente non in linea con la previsione legislativa, la richiesta di iscrizione nell'elenco pubblicisti può essere ammessa.

Lo ha stabilito il Consiglio Nazionale accogliendo il ricorso di una aspirante pubblicista che, retribuita in base al contratto grafici-editoriali, ha di fatto svolto attività giornalistica, documentata con regolari mezzi di prova e con la dichiarazione del direttore responsabile.

- C.N. 18 maggio 2012 n. 19 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Alessandra Babetto avverso delibera Ordine Veneto 8.09.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-1-6 Attività riconducibile a quella giornalistica

È valida, ai fini dell'iscrizione nell'Elenco Pubblicisti ed indipendentemente dal nomen iuris del contratto sottoscritto con una emittente radiofonica ('annunciatrice'), l'attività giornalistica svolta in modo prevalente, con la cura di programmi radiofonici caratterizzati da interviste realizzate dall'interessata e dal lancio di servizi oltre a programmi di notiziari con la lettura di notizie selezionate dalle agenzie e rielaborate.

Nell'accogliere il ricorso, il Consiglio Nazionale ha anche preso atto della dichiarazione del direttore responsabile da cui risulta che l'interessata 'svolge attività giornalistica in modo continuativo regolarmente retribuita'.

- C.N. 21 giugno 2012 n. 36 - Pres. Iacopino - Rel. Baldi
- *Accolto ricorso Giovanna Manzato avverso delibera Ordine Veneto 27.01.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-1-7 Domicilio professionale e aspirante pubblicista

Solo chi è già iscritto all'Ordine dei Giornalisti può chiedere l'equiparazione tra residenza e domicilio professionale in applicazione dell'art. 16 della legge n. 526/1999. Tale diritto infatti garantisce il libero movimento ed esercizio dell'attività professionale a quanti sono già in possesso dello status di professionisti.

Correttamente, quindi, il Consiglio dell'Ordine della Campania non ha accolto l'istanza di un'aspirante pubblicista, residente a Roma, che aveva chiesto l'iscrizione nell'Albo della Campania, indicando in quel territorio il domicilio professionale per attività propedeutica all'iscrizione, svolta per un quindicinale pubblicato ad Aversa.

- C.N. 12 dicembre 2012 n. 55 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Filomena Di Sarno avverso delibera Ordine Campania 3.05.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

1-3-1-8 La retribuzione elemento essenziale per l'iscrizione

Le prove della retribuzione per gli articoli pubblicati devono essere fornite con specifiche attestazioni del Direttore e con mezzi di prova fiscalmente validi. Pertanto tali compensi non possono essere conglobati nello stipendio percepito per lavoro dipendente, senza che vi sia uno specifico riferimento all'attività giornalistica.

Nel caso in esame, la ricorrente aveva chiesto di considerare, assieme ai compensi documentati -ma risultati irrisori- per la collaborazione ad un periodico diocesano, anche quelli, però non documentati, per articoli scritti sul trimestrale dell'Azienda Sanitaria, presso cui lavora. Difatti, nel Cud rilasciato dall'Azienda Sanitaria, riferito solo all'attività di dipendente, non vi è alcun riferimento a compensi erogati per attività pubblicistica.

- C.N. 20 gennaio 2012 n. 3 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Marta Pescetto avverso delibera Ordine Liguria 3.05.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

1-3-1-9 Retribuzione in contanti e tracciabilità

È legittima la retribuzione in contanti dei compensi per attività giornalistica, se riferita a somme inferiori alla soglia minima stabilita dalla legge, in materia di tracciabilità, sempre a condizione che si forniscano prove fiscalmente valide della effettiva corresponsione degli emolumenti.

Inoltre i compensi erogati, ancorché ritenuti esigui, sono validi ai fini dell'ammissibilità della iscrizione nell'Elenco Pubblicisti, se rientrano nei parametri fissati con i criteri generali approvati dall'Ordine Regionale e pubblicizzati sul sito istituzionale dell'Ordine stesso.

- C.N. 12 dicembre 2012 n. 60 - Pres. Iacopino - Rel. Baldi
- *Accolto ricorso Anna Martano avverso delibera Ordine Sicilia 30.12.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-1-10 Periodicità ed entità delle retribuzioni

È buona norma che i compensi per attività giornalistica siano corrisposti con cadenza mensile, ma si può far ricorso a scadenze diverse (bimestrali o quadrimestrali) se tale procedura non è preclusa dai criteri generali fissati dall'Ordine territoriale.

Nel caso in esame, il Consiglio Nazionale ha accolto un ricorso, avendo accertato la regolarità formale dei compensi percepiti e la loro rispondenza all'entità ed alle modalità fissate dal Consiglio Regionale.

- C.N. 12 dicembre 2012 n. 57 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
- *Accolto ricorso Lucia Aliverti avverso delibera Ordine Liguria 5.07.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-1-11 Giornale specializzato e mediazione giornalistica

L'attività in un giornale specializzato nel campo dei motori e diretto da un giornalista pubblicitario può consentire l'iscrizione nell'Elenco Pubblicisti quando è caratterizzata da raccolta, commento ed elaborazione di notizie, pur se riferite solo a quel settore.

Dall'esame dei mezzi di prova esibiti dal ricorrente, è stata riscontrata una mediazione giornalistica su fatti ed eventi, con una valutazione della loro rilevanza ai fini dell'informazione ed al testo dei messaggi giornalistici da fornire agli appassionati della materia. Il tutto aggiunto a servizi di cronaca su fiere e saloni, che vanno al di là delle fredde analisi tecniche.

- C.N. 12 dicembre 2012 n. 59 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato
- *Accolto ricorso Marco Valerio Condorelli avverso delibera Ordine Lazio 20.03.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-2 ELENCO PUBBLICISTI 2011

1-3-2-1 Chi ha diretto una rivista specializzata non può richiedere l'iscrizione nell'Elenco Pubblicisti

In base agli artt.34 e 35 della legge ordinistica e 34 del regolamento di attuazione, per l'iscrizione nell'Elenco dei pubblicisti, l'attestazione del direttore della pubblicazione relativa alla collaborazione biennale può essere rilasciata solo da un iscritto all'Albo, professionista o pubblicista, in quanto il direttore certifica la natura giornalistica della produzione posta a corredo dell'istanza.

Pertanto, non vi può essere un automatismo nell'iscrizione nell'Elenco pubblicisti del direttore che, già iscritto nell'Elenco speciale ex art.28, sia stato cancellato, essendo stata accertata la natura giornalistica e non più specialistica di quella pubblicazione. Nella fattispecie, il direttore di una rivista di cui all'art. 28 della legge, aveva chiesto l'iscrizione nell'Elenco pubblicisti, sul presupposto che l'Ordine dei Giornalisti, nel disporre la sua cancellazione dall'elenco speciale essendo venuto meno il carattere specialistico della pubblicazione, aveva riconosciuto la natura giornalistica della stessa.

- C.N. 9 febbraio 2011 n. 1 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
- *Respinto ricorso Paolo Mondini avverso delibera Ordine Trentino Alto Adige 23.10.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-2-2 Annullamento dell'iscrizione in via di autotutela

La legge attribuisce ai Consigli dell'Ordine il potere discrezionale di valutare i precedenti penali di chi chiede l'iscrizione all'Albo, per l'indispensabile rapporto di fiducia che un giornalista deve avere con i lettori.

Pertanto, è legittimo il provvedimento con cui viene annullato, in via di autotutela, un provvedimento di iscrizione all'Albo dei pubblicisti quando si accertano, nella domanda di iscrizione, delle gravi carenze come l'aver subito condanne penali, senza menzionare quelle subite, pur se ormai estinte.

Nel caso in esame, il giudizio dei primi giudici sull'ammissibilità della domanda di iscrizione era stato formulato sulla base di una incompleta rappresentazione dei fatti, per cui è venuto meno il rapporto di fiducia che deve esistere quale principio etico da porre a base della professione.

- C.N. 30 marzo 2011 n. 17 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
- *Respinto ricorso... avverso delibera Ordine Liguria 07.06.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-2-3 Natura dell'attività pubblicistica e firme congiunte

Gli articoli che trattano materie come ortodonzia, posturologia e patologie correlate rientrano nel settore delle testate a carattere tecnico-professionale-scientifico e, come tali, diventano tramite di un colloquio interno fra operatori di una determinata specialità.

Nell'avallare l'impostazione dei primi giudici, il Consiglio Nazionale ha rilevato che gran parte degli articoli allegati all'istanza recano due o più firme e non possono comunque essere valutati. Ciò perché ogni aspirante deve documentare in proprio l'autonomia e la mediazione giornalistica realizzate, mentre per gli artico-

li con due, tre, cinque firme è impossibile ogni valutazione circa l'apporto dato da ciascun firmatario agli articoli presentati.

- C.N. 22 settembre 2011 n. 53 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
- *Respinto ricorso Daniele Francioli avverso delibera Ordine Toscana 04.03.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-2-4 Un giornalista straniero non iscritto all'Ordine dei Giornalisti non può certificare l'attività pubblicistica

In base all'art. 46 della legge ordinistica, il direttore responsabile di un giornale chiamato a rilasciare la certificazione di cui all'art. 35, ai fini dell'iscrizione nell'Elenco Pubblicisti, deve essere iscritto all'Albo dei giornalisti, per cui la dichiarazione rilasciata da un giornalista straniero non iscritto all'Albo dei Giornalisti in Italia non è valida.

Sulla base di tale disposizione legislativa, il Consiglio Nazionale, senza entrare nel merito degli altri rilievi formulati dai primi giudici, ha respinto il ricorso di un cittadino bulgaro con passaporto europeo, collaboratore di un giornale straniero, la cui attività era stata certificata da un giornalista, cittadino russo, non iscritto all'Albo dei Giornalisti in Italia.

- C.N. 9 novembre 2011 n. 66 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
- *Respinto ricorso Biser Atanasov avverso delibera Ordine Piemonte 23.11.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

1-3-2-5 Congruità dei compensi e natura del giornale a cui si collabora

In base all'art.1 della legge n. 69/63 "sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita"; inoltre, l'art.35 della stessa legge stabilisce che tale attività deve essere regolarmente retribuita.

Pertanto, una regolare retribuzione è condizione indispensabile per l'accoglimento di una domanda di iscrizione nell'Elenco dei pubblicisti.

Nel rispetto di tali disposizioni ed in mancanza di criteri predeterminati, l'entità dei compensi va rapportata all'entità della produzione giornalistica nel biennio di riferimento ed alla natura della pubblicazione.

Il Consiglio Nazionale ha quindi ritenuto congrui i compensi regolarmente percepiti da un aspirante pubblicista per collaborazione ad un giornale on line edito da una onlus.

- C.N. 9 febbraio 2011 n. 5 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato
- *Accolto ricorso Luca Marconi avverso delibera Ordine Lombardia 12.10.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-2-6 Retribuzione esigua. Cancellazione

L'attività giornalistica deve essere regolarmente retribuita. Pertanto, in sede di revisione dell'Albo, è cancellato per inattività connessa alla mancata retribuzione, chi non la comprova, o documenta dei compensi del tutto esigui. Ciò perché, come da costante giurisprudenza del Cnog, per retribuzione si intende il corrispettivo di una prestazione fornita, per cui, se non c'è corrispettivo, non c'è prestazione.

Pertanto, il Consiglio Nazionale ha respinto il ricorso avverso la cancellazione dal-

l'Albo, presentato da un pubblicista che, dopo i due anni di inattività ammessi dalla legge per chi è iscritto da più di dieci anni, ha documentato, per il terzo anno, una retribuzione oltremodo esigua e comunque notevolmente inferiore a quella minima annua fissata come parametro di valutazione dall'Ordine Regionale di appartenenza.

- C.N. 30 marzo 2011 n. 20 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato
- *Respinto ricorso Marco Giannotti avverso delibera Ordine Liguria 18.11.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-2-7 La retribuzione deve coprire l'intero biennio

Il compenso per attività giornalistica corrisposto per un solo anno non integra l'elemento della retribuzione previsto dalla legge per l'intero biennio e pertanto è ostativo all'iscrizione nell'Elenco pubblicisti.

Nel caso in esame, la ricorrente aveva presentato il CUD attestante la retribuzione per un solo anno, comunicando che le era stato impossibile integrare la documentazione relativa al secondo anno per problemi familiari. Invitata dalla Commissione Istruttoria a farlo in sede di esame del ricorso, non ha riscontrato la richiesta.

- C.N. 16 giugno 2011 n. 37 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
- *Respinto ricorso Raffaella Mossa avverso delibera Ordine Puglia 11.02.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-2-8 Retribuzione - I parametri fissati dall'Ordine Regionale sono vincolanti

I criteri stabiliti da un Ordine Regionale per l'istruttoria delle richieste di iscrizione nell'Elenco pubblicisti sono vincolanti. Pertanto, se i compensi percepiti nel biennio dall'aspirante pubblicista, ancorchè esigui, rientrano nei parametri minimi fissati dall'Ordine Regionale con regolari atti deliberativi, l'istanza deve essere accolta.

Nel caso in esame l'Ordine Regionale aveva respinto una domanda di iscrizione ritenendo inadeguata la retribuzione percepita dall'interessata, nonostante che tale retribuzione rientrasse entro i limiti fissati nel regolamento approvato da quell'Ordine Regionale.

Pertanto, il Cnog ha ritenuto valide le ragioni della ricorrente.

- C.N. 9 febbraio 2011 n. 4 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
- *Accolto ricorso Rosaria Sigona avverso delibera Ordine Sicilia 19.02.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-2-9 Retribuzione e cessione diritti d'autore

La disposizione dell'art.35 della legge ordinistica in base alla quale l'attività giornalistica deve essere regolarmente retribuita indica nella retribuzione effettiva il corrispettivo per una prestazione fornita.

Pertanto, documentare come corrispettivo per attività giornalistica la cessione dei diritti d'autore contrasta col concetto di retribuzione per una prestazione professionale ed esclude quindi la natura giornalistica dell'attività come delineata dalla legge ai fini dell'iscrizione nell'Elenco Pubblicisti.

Il ricorrente, oltre a documentare una esigua produzione giornalistica, aveva attestato la cessione dei diritti d'autore in luogo delle prove del pagamento dei compensi

- C.N. 16 giugno 2011 n. 40 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Stefano Cicuto avverso delibera Ordine Veneto 09.11.2010*

- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

1-3-2-10 Attività giornalistica occasionale

Va considerata sporadica e, quindi, non idonea ai fini dell'iscrizione all'Albo, Elenco Pubblicisti, l'attività relativa alla redazione, nel biennio di riferimento, di pochi articoli, in quanto l'art.35 della legge professionale stabilisce che l'attività giornalistica deve essere 'non occasionale'. Pertanto, la prova della occasionalità o meno dell'attività svolta non può che discendere da una valutazione anche quantitativa degli articoli prodotti.

Nel caso in esame, il ricorrente aveva presentato, tra i mezzi di prova, articoli pubblicati prima del biennio di riferimento e pubblicazioni in versi ed in prosa.

- C.N. 22 settembre 2011 n. 49 - Pres. Iacopino - Rel. Baldi
- *Respinto ricorso Aldo Colonna avverso delibera Ordine Sardegna 23.11.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-2-11 Senza un biennio di attività si nega l'iscrizione

Ai fini dell'iscrizione nell'Elenco pubblicisti è necessario che l'attività giornalistica sia in atto al momento della presentazione della domanda, in quanto il provvedimento dell'Ordine ha natura di accertamento costitutivo.

Ciò lo si desume dall'art.34 del regolamento di attuazione della legge ordinistica. Nel caso in esame, il ricorrente non ha documentato alcuna attività per periodi precedenti la data in cui ha presentato la domanda di iscrizione.

- C.N. 30 marzo 2011 n. 19 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Giovanni Castino avverso delibera Ordine Piemonte 12.01.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 19 novembre 2011 n. 60 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Sara Zentile avverso delibera Ordine Lazio 25.03.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-2-12 Didascalie a corredo di servizi fotografici. Non abilitano all'iscrizione nell'Elenco Pubblicisti

In mancanza di una esplicita definizione nella legge professionale, la nozione di attività giornalistica deve intendersi quella contraddistinta dall'elemento della creatività da parte di chi provvede alla raccolta, elaborazione o commento delle notizie, mediando il fatto di cui acquisisce conoscenza.

Pertanto, la ricerca di materiale con cui impostare pagine, per lo più monotematiche, con foto, realizzate in proprio o da altri, accessori o quant'altro possa dare senso compiuto alle espressioni della moda e la illustrazione di singoli prodotti attraverso semplici didascalie non hanno natura giornalistica; ciò perché manca il requisito della mediazione che, invece, deve essere supportata da approfondimenti e commenti. Nel respingere il ricorso dell'interessata, il Cnog ha rilevato che i suddetti elementi non sono riscontrabili nelle didascalie e composizioni fotografiche, che per lo più hanno carattere illustrativo a fini promozionali e commerciali.

- C.N. 16 giugno 2011 n. 38 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone

- *Respinti ricorsi Camilla Rolla avverso delibere Ordine Lombardia 16.09.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 16 giugno 2011 n. 39 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Maria Giulia Riva avverso delibera Ordine Lombardia 16.09.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

1-3-2-13 Cura di rubriche con uno pseudonimo. È ammessa l'iscrizione

È diffusa la consuetudine di affidare l'incarico di curare rubriche, spesso anche a giornalisti di grande prestigio. Oltretutto, l'art.2 del contratto di lavoro giornalistico prevede che si ha responsabilità di un servizio quando ad un collaboratore fisso sia affidato l'impegno di redigere normalmente e con carattere di continuità articoli su specifici argomenti o di compilare rubriche.

Quanto all'uso dello pseudonimo, è assai diffusa l'abitudine di firmare commenti, rubriche ed articoli con pseudonimi.

Nel caso in specie lo pseudonimo non è stato utilizzato per nascondere la propria identità al pubblico dei lettori ma anzi per reclamare un rapporto familiare con un noto cantante e dunque richiamarsi ad una identità propalata dal sistema mediatico. Il Cnog ha pertanto accolto il ricorso avverso la decisione dei primi giudici che avevano annullato in via di autotutela un provvedimento di iscrizione nell'Elenco Pubblicitisti in precedenza adottato.

- C.N. 16 giugno 2011 n. 41 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
- *Accolto ricorso Manuela Maria Garofalo avverso delibera Ordine Lazio 03.09.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

1-3-2-14 Redazione note stampa per un parlamentare. Non è attività pubblicitica

La redazione di note di agenzia da parte di un assistente parlamentare non è assimilabile al lavoro di un Ufficio Stampa che, ai sensi della legge 150/2000, deve essere formalmente costituito da una pubblica amministrazione e non da un singolo parlamentare.

Il ricorrente, invitato dai primi giudici ad integrare i mezzi di prova, aveva allegato la dichiarazione di un parlamentare attestante la mansione di addetto stampa, incaricato di curare i rapporti con le testate giornalistiche e la stesura dei comunicati stampa.

Il Cnog ha respinto il ricorso perché il quadro che ne viene fuori, non configura un'attività pubblicitica, bensì un impegno diverso da quello di cui all'art.35, che regola l'iscrizione nell'Elenco dei pubblicitisti.

- C.N. 9 novembre 2011 n. 59 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi
- *Respinto ricorso Guglielmo Giuliese avverso delibera Ordine Lazio 21.02.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

1-3-3 ELENCO PUBBLICISTI 2010

1-3-3-1 La congruità dei compensi va valutata in base alle prestazioni professionali fornite ed alla natura del giornale

I primi giudici avevano considerato insufficiente l'entità dei compensi corrisposti e non ammissibile il pagamento degli stessi in unica soluzione. Sulla base degli approfondimenti svolti, il Consiglio Nazionale ha ritenuto congrui i compensi, rapportandoli alle prestazioni professionali rese ed alla natura del settimanale; ha altresì verificato la validità delle motivazioni e delle cause di forza maggiore poste a sostegno dell'esecuzione in unica soluzione del pagamento.

- C.N. 10 febbraio 2010 n. 11 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Marika Comaschi avverso delibera Ordine Lombardia 24.10.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

1-3-3-2 Permanenza nell'Albo di chi, non retribuito, vanta crediti formalmente garantiti

L'impegno di corrispondere i compensi maturati per attività giornalistica, formalmente assunto dal direttore di un giornale, può essere considerato quale "solenne promessa di pagamento" (ex art. 1988 c. c.) e anche "prova scritta idonea" per la pronuncia di una ingiunzione giudiziale di pagamento (art. 634 c.p.c.). Pertanto, non si dà luogo a cancellazione dall'Albo per l'assenza dei compensi dovuti per legge nei confronti del giornalista che non abbia documentato la riscossione di tali compensi, ma ne documenti la garanzia.

- C.N. 10 febbraio 2010 n. 12 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Accolto ricorso Emanuela Dell'Ali avverso delibera Ordine Lazio 20.04.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

1-3-3-3 È ammessa, col ricorso, l'integrazione di documentazione riferita al periodo valutato dai primi giudici

La presentazione di prove documentali, non prodotte in prima istanza per cause di forza maggiore, è ammessa in sede di ricorso al Consiglio nazionale.

Nel caso in esame, il pubblicista, che era stato cancellato dall'Albo per inattività professionale, ha dimostrato l'impossibilità di consegnare all'atto della revisione dell'Albo le prove della retribuzione, allegate successivamente al ricorso, perchè chiuse in casse in occasione del trasloco dall'abitazione.

Pertanto, il Consiglio nazionale ha accolto il ricorso avverso la cancellazione dall'Albo.

- C.N. 10 febbraio 2010 n. 13 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Accolto ricorso Marco Baroni avverso delibera Ordine Lazio 13.02.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 10 febbraio 2010 n. 26 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
- *Accolto ricorso Paolo Bonanni avverso delibera -Ordine -Lazio 13.02.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 11 novembre 2010 n. 82 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Antonio Daniele avverso delibera -Ordine Lazio 21.10.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-3-4 Il pubblicista con almeno 15 anni di iscrizione non può essere cancellato dall'Albo per inattività professionale

Non si può cancellare dall'Albo il giornalista pubblicista con oltre quindici anni di attività, anche nel caso in cui manchi il requisito della retribuzione.

L'art. 41 della Legge n. 69/1963, che regola l'ipotesi di cancellazione per inattività "salvo i casi di iscrizione in altro Albo, o di svolgimento di altra attività continuativa e lucrativa" deve intendersi riferita ai soli giornalisti professionisti e non anche ai pubblicisti, come si desume a contrario dal terzo comma dell'art.1.

Tale principio, fissato con decisione del dicembre 1972, è stato più volte ribadito dal Consiglio Nazionale.

- C.N. 10 febbraio 2010 n. 16 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Accolto ricorso Ornella Del Guasto avverso delibera Ordine Lazio 25.09.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 12 novembre 2010 n. 93 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Accolto ricorso Rita Del Conte avverso delibera Ordine Lazio 25.09.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-3-5 Articoli con firma congiunta. Si nega l'iscrizione

Per l'iscrizione all'Elenco dei pubblicisti ogni singolo aspirante deve documentare, tra l'altro, autonomia e mediazione giornalistica. Nel caso di articoli a firma congiunta risulterebbe in concreto impossibile valutare l'autonomia dei singoli contributi.

Ciò senza considerare l'inadeguatezza dei mezzi di prova presentati.

- C.N. 10 febbraio 2010 n. 17 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Respinto ricorso Marco Faillaci avverso delibera Ordine Sicilia 23-24.04.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 10 febbraio 2010 n. 18 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Respinto ricorso Angela Maria Provenzale avverso delibera Ordine Sicilia 23-24.04.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-3-6 Consulenza fiscale e retribuzione

Non si dà luogo all'iscrizione nell'Elenco dei pubblicisti qualora manchi il requisito della specifica retribuzione per l'attività giornalistica.

Nel caso in esame la retribuzione è stata corrisposta sulla base di fatture emesse dal ricorrente quale commercialista.

- C.N. 10 febbraio 2010 n. 19 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Pietro Canta avverso delibera Ordine Liguria 4.03.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-3-7 Attività presso house organ e retribuzione quale impiegata - Si nega l'iscrizione

L'attività giornalistica prestata per house organ non è idonea a supportare un'attività pubblicistica. Inoltre, i compensi per articoli pubblicati non possono essere conglobati nella busta paga di impiegata, senza alcun esplicito riferimento all'attività giornalistica.

Nel caso in esame, la ricorrente, assunta come impiegata, ha anche scritto degli articoli per la pubblicazione di una catena di supermercati, distribuita gratuitamente presso i punti vendita in Italia e non ha documentato la retribuzione riferita a tale attività.

- C.N. 10 febbraio 2010 n. 20 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Alessandra Nicorelli avverso delibera Ordine Liguria 11.02.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

1-3-3-8 Attività pubblicistica e retribuzione di fatto

L'attività giornalistica sussiste anche se formalmente l'aspirante giornalista è retribuita in qualità di impiegata, con qualifica riconducibile al contratto grafici editoriali.

Nel caso in esame la ricorrente ha dimostrato di svolgere in concreto funzioni di redattrice e di responsabile del coordinamento redazionale di un periodico, come risulta dalla gerenza della pubblicazione, pur se sulla busta paga figurava la dizione 'impiegata'.

- C.N. 10 febbraio 2010 n. 22 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
- *Accolto ricorso Michela Cerrai avverso delibera Ordine Toscana 11.06.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-3-9 Cancellazione dall'Albo se non si svolge effettiva attività giornalistica e non si è retribuiti

Ai fini della permanenza nell'Albo è necessario che il materiale presentato in sede di revisione abbia le caratteristiche di mediazione e creatività, proprie del lavoro giornalistico, e che sia documentata la relativa retribuzione.

Nel caso di specie la ricorrente è stata cancellata dall'Albo, ai sensi dell'art. 41 della Legge 69/1963, per inattività professionale, in quanto in sede di revisione ha presentato brochure, comunicati, scarni testi a corredo di riviste, riconducibili più ad una attività di promozione e comunicazione che ad un'attività giornalistica. Inoltre non ha documentato la retribuzione per tale specifica attività.

- C.N. 10 febbraio 2010 n. 23 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
- *Respinto ricorso Simonetta Minetti avverso delibera Ordine Piemonte 29.06.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 12 novembre 2010 n. 92 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Olimpia Gargano avverso delibera Ordine Liguria 08.10.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 12 novembre 2010 n. 95 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran

- *Respinto ricorso Manuela Peroni Assandri avverso delibera Ordine Piemonte 26.01.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-3-10 A fini del mantenimento dell'iscrizione va documentata l'attività svolta nell'ufficio stampa di un partito politico

La mancanza di collaborazione con una testata, unita all'assenza di retribuzione nell'ultimo triennio determinano la cancellazione dall'Albo.

Nel caso in esame il ricorrente per un triennio non ha svolto attività pubblicistica, poiché impegnato con incarichi di natura fiduciaria a livello amministrativo presso un Ente locale.

Inoltre, l'attività che dichiara di svolgere attualmente nell'ufficio stampa di un partito politico presso la Camera dei Deputati non risulta documentata.

- C.N. 10 febbraio 2010 n. 24 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Gianluca De Filio avverso delibera Ordine Lazio 13.03.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-3-11 Cancellazione dall'Elenco del pubblicista che percepisce come retribuzione gli utili della società editrice

L'attività imprenditoriale non preclude la permanenza nell'Albo solo se si documenta la retribuzione relativa alle collaborazioni giornalistiche distinguendola dagli utili di impresa. Quest'ultimi, rappresentando un reddito da capitale, spettano ai soci in quanto tali.

Nel caso in esame, il ricorrente in sede di revisione dell'Albo ha indicato per l'attività giornalistica una 'condivisione degli utili di impresa'.

- C.N. 10 febbraio 2010 n. 25 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
- *Respinto ricorso Luciano Canobbio avverso delibera Ordine Piemonte 23.03.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

1-3-3-12 L'aspirante pubblicista non può chiedere l'equiparazione tra residenza e domicilio professionale

Il principio di equiparazione tra residenza e domicilio professionale si applica ai giornalisti già iscritti all'Albo, perchè tale principio, introdotto con l'art.16 della legge n. 526/1999 e fatto proprio dal Consiglio nazionale con provvedimento del luglio 2002, riguarda le attività professionali degli Stati membri dell'Unione Europea. Pertanto, chi non ha ancora acquisito il titolo professionale non può invocare l'applicazione del principio di cui si tratta ai fini dell'iscrizione nell'Elenco pubblicisti. Nel caso in esame, è stata respinta la richiesta di iscrizione all'Albo presentata all'Ordine del Piemonte da un aspirante pubblicista con residenza anagrafica in altra Regione.

- C.N. 10 febbraio 2010 n. 27 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Gianna Maria Nardi avverso delibera Ordine Piemonte 07.09.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-3-13 Cancellazione per inattività

Quando l'iscritto non provvede a documentare la sua attività, "è logico e giuridicamente valido presumere che non ci sia stata attività professionale".

Una pubblicista è stata cancellata dall'Albo, non avendo presentato, in sede di revisione, la documentazione atta a comprovare la persistenza dell'attività professionale.

- C.N. 25 marzo 2010 n. 46 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
- *Respinto ricorso Marinella Robba avverso delibera Ordine Piemonte 1.12.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-3-14 Inattività per assunzione di cariche o di funzioni amministrative

La disciplina prevista dall'art. 41 della legge n. 69/63 non opera in via automatica, ma presuppone un accertamento teso a valutare nelle singole fattispecie concrete l'esistenza di presupposti che determinano l'impossibilità ad esercitare l'attività giornalistica. Il Consiglio Nazionale ha quindi respinto il ricorso di una pubblicista che, cancellata dall'Albo professionale per inattività, aveva invocato l'applicazione dell'art.41, essendo consigliere comunale.

- C.N. 26 marzo 2010 n. 52 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
- *Respinto ricorso Maria Lorella Giudici avverso delibera Ordine Piemonte -12.01.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

1-3-3-15 Attività pubblicistica in un giornale specializzato - Ammessa

Quando si redigono articoli per un giornale specializzato con approfondimenti, analisi e ricerche sulla materia caratterizzati da mediazione giornalistica, si può chiedere l'iscrizione nell'Elenco dei pubblicisti.

Il Consiglio Nazionale ha, quindi, accolto il ricorso di un aspirante pubblicista che aveva documentato la pubblicazione, regolarmente retribuita, di articoli su una testata trisettimanale specializzata nella illustrazione delle tecniche sul gioco del lotto.

- C.N. 26 marzo 2010 n. 54 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Accolto ricorso Girolamo Canale avverso delibera Ordine Sicilia 23-24.04.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 26 marzo 2010 n. 57 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
- *Accolto ricorso Enrico Fontolan avverso delibera Ordine Lazio 25.09.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-3-16 Non si ammette la reinscrizione se non si rimuovono le cause che hanno determinato la cancellazione dall'Elenco

Ai sensi dell'art.42 della legge n. 69/63, il giornalista cancellato dall'Albo può, a sua richiesta, essere riammesso quando sono cessate le ragioni che hanno determinato la cancellazione.

Il Consiglio Nazionale ha respinto il ricorso di una pubblicista che, cancellata dall'apposito Elenco, non ha dimostrato in sede di revisione di svolgere attività retribuita, documentando tale condizione solo per un periodo successivo a quello considerato nel provvedimento di cancellazione.

- C.N. 26 marzo 2010 n. 55 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Respinto ricorso Catia Del Monte avverso delibera Ordine Lazio 21.10.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-3-17 La retribuzione deve coprire l'intero biennio

Condizione essenziale per ottenere l'iscrizione nell'Elenco pubblicitisti è che l'attività sia non occasionale e regolarmente retribuita. Pertanto, si nega l'iscrizione quando non si documenta la retribuzione per alcuni mesi del biennio di riferimento.

- C.N. 26 marzo 2010 n. 56 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Respinto ricorso Andrea Cappello avverso delibera Ordine Valle d'Aosta 08.09.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 15 dicembre 2010 n. 99 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato
- *Respinto ricorso Costantino Aquilano avverso delibera Ordine Puglia 16.03.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 16 dicembre 2010 n. 102 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Carlo Fioroni avverso delibera Ordine Basilicata 06-07.11.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-3-18 I compensi per attività pubblicistica non possono essere conglobati con quelli di amministratore unico o di editore

L'art.35 della legge professionale stabilisce che, per ottenere l'iscrizione nell'Elenco dei pubblicitisti, l'attività giornalistica sia regolarmente retribuita.

Pertanto, l'attività imprenditoriale non preclude all'editore o all'amministratore unico l'iscrizione nell'Elenco pubblicitisti solo se viene documentata una retribuzione, per le collaborazioni giornalistiche, distinta da quella percepita per l'attività imprenditoriale o manageriale.

Nel caso in esame, il Consiglio Nazionale ha respinto il ricorso di un pubblicitista che era stato cancellato dal Consiglio Regionale con un provvedimento di autotutela.

- C.N. 26 marzo 2010 n. 58 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Roberto Passoni avverso delibera Ordine Umbria 30.07.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-3-19 Funzioni pubbliche che non richiedono impegno a tempo pieno

L'art.41, comma 2, della legge n. 69/63, in base al quale non si procede a cancellazione per inattività nei casi in cui l'iscritto sia chiamato a svolgere funzioni pubbliche, non si applica nei casi in cui tali funzioni, per complessità di impegno, ostacolano lo svolgimento dell'attività giornalistica.

Sulla base di tali considerazioni, il Consiglio Nazionale ha respinto il ricorso avverso la cancellazione presentato da un pubblicitista che aveva ricoperto la carica di consigliere comunale e, negli ultimi mesi del biennio, di Presidente del Consiglio comunale.

- C.N. 11 novembre 2010 n. 87 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Marco Lupi avverso delibera Ordine Liguria 18.11.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-3-20 La retribuzione non è un optional

La legge ordinistica prescrive che l'attività giornalistica debba essere regolarmente retribuita, per cui, nel rapporto fra attività giornalistica e retribuzione non possono essere accampate motivazioni di carattere volontaristico, ideologico o solidaristico. Nel caso in esame è stato respinto il ricorso avverso la cancellazione dall'Albo presentato da un pubblicitista, il quale ha motivato l'assenza di retribuzione col fatto di avervi rinunciato volontariamente.

- C.N. 11 novembre 2010 n. 89 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato
- *Respinto ricorso Luca Josi avverso delibera Ordine Liguria 13.10.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-3-21 I criteri per l'iscrizione sono vincolanti

I criteri per l'iscrizione nell'Elenco pubblicitisti, una volta approvati dal Consiglio Regionale, sono vincolanti.

Il Consiglio Nazionale ha accolto un ricorso avverso il diniego di iscrizione motivato sulla base dell'entità dei compensi percepiti e delle modalità di pagamento, dopo avere accertato che il richiedente, oltre a fornire prove fiscalmente valide, ha anche documentato una retribuzione rientrante nei limiti minimi fissati dal Consiglio Regionale.

- C.N. 16 dicembre 2010 n. 101 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Angelo Franzone avverso delibera Ordine Sicilia 6-7.11.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-4 ELENCO SPECIALE

1-4-1 ELENCO SPECIALE 2012

1-4-1-1 Carattere tecnico-professionale e trattazione di problemi specifici

Due sono i requisiti fondamentali per ottenere o mantenere l'iscrizione nell'Elenco speciale, ai sensi dell'articolo 28 della legge 2 febbraio del 1963, n. 69: la pubblicazione deve avere contenuti direttamente attinenti ad una scienza, una tecnica o una professione e deve essere indirizzata ad operatori di quella scienza, tecnica o professione. Soltanto la coesistenza di questi due requisiti rende possibile l'applicazione dell'art. 28, in quanto la rivista ha carattere tecnico-professionale-scientifico solo quando diventa tramite di un colloquio interno sui problemi di una determinata scienza, di una tecnica o di una professione fra operatori di quegli specifici settori.

Nel caso in esame, è stato accertato che *Il Ponte del Diavolo* edito da un circolo ricreativo spazia su vari argomenti, non escluse l'attualità e la politica. Peraltro, la longevità della pubblicazione non esime dal rispetto della norma, quando risultano mutate le condizioni e le caratteristiche della stessa.

Pertanto, è legittimo il provvedimento di cancellazione dall'Elenco speciale.

- C.N. 18 maggio 2012 n. 16 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi
- *Respinto ricorso Remo Garibaldi avverso delibera Ordine Toscana 14.02.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

1-4-1-2 Vengono meno le condizioni richieste dall'art. 28 quando si spazia su svariati argomenti

Un'associazione senza finalità di lucro non può invocare l'applicazione dell'art. 28 della legge professionale per una pubblicazione che spazia su tutti gli argomenti previsti tra i suoi compiti statuari, potendo, in alternativa, fare ricorso invece alla disciplina dell'art. 47, in base al quale "La direzione di un giornale quotidiano o di altra pubblicazione periodica, che siano organi di partiti o movimenti politici o di organizzazioni sindacali, può essere affidata a persona non iscritta all'albo dei giornalisti".

Nei casi previsti dal precedente comma, i requisiti richiesti per la registrazione o l'annotazione di mutamento ai sensi della legge sulla stampa sono titolo per la iscrizione provvisoria del direttore nell'Elenco dei Professionisti, se trattasi di quotidiani, o nell'Elenco dei Pubblicisti se trattasi di altra pubblicazione periodica. Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono subordinate alla contemporanea nomina a vicedirettore del quotidiano di un giornalista professionista, al quale restano affidate le attribuzioni di cui agli artt. 31, 34 e 35 della presente legge, ed alla contemporanea nomina a iscritto nell'Elenco dei Pubblicisti, al quale restano affidate le attribuzioni di cui all'art. 35 della presente legge".

Nel caso in esame la proprietà di 'Domani Livorno', da vari anni diretto da un iscritto all'Elenco speciale, ha ceduto la testata in comodato all'ACLI di Livorno,

che ne ha fatto la propria voce verso i soci e i circoli della provincia trattando di vari argomenti come lavoro, famiglia, religione, volontariato etc.

In conseguenza, il Consiglio dell'Ordine della Toscana ha cancellato il direttore dall'Elenco speciale.

- C.N. 17 dicembre 2012 n. 61 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi
- *Respinto ricorso Giuliano Lugetti avverso delibera Ordine Toscana 7.12.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-4-1-3 Ammesso l'esame critico di norme di legge e di decisioni politiche, se riferito alla specificità della pubblicazione

Non si viene meno ai principi ispiratori dell'art. 28 della legge n. 69/1963 quando, nel trattare questioni di carattere tecnico professionale, si inseriscono dibattiti e valutazioni critiche su provvedimenti legislativi e su decisioni politiche riferiti sempre alle materie ispiratrici del giornale.

Il direttore di un semestrale, già iscritto in base a tale disposizione di legge, era stato cancellato dall'Elenco speciale in quanto spesso trattava anche argomenti di carattere politico debordando dalla specificità delle materie per cui era stata concessa l'iscrizione (caccia e pesca).

Infatti, i temi trattati, ancorchè di taglio divulgativo e quindi con funzione formativa e informativa, tenuto conto anche della periodicità della pubblicazione (semestrale) non sembrano riconducibili a quelli di un organo di informazione.

Il Consiglio Nazionale ha, pertanto, accolto il ricorso avverso il provvedimento di cancellazione disposto dall'Ordine regionale, rilevando che i riferimenti a fatti di cronaca o di politica hanno sempre avuto per oggetto le materie e le problematiche del settore di interesse del giornale.

- C.N. 12 dicembre 2012 n. 58 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
- *Accolto ricorso Carlo Maltagliati avverso delibera Ordine Toscana 23.09.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-4-2 ELENCO SPECIALE 2011

1-4-2-1 Si nega l'iscrizione quando la pubblicazione contiene informazione giornalistica di varia natura

Lo si ricava dall'art. 28 della legge professionale, in base al quale "all'Albo dei giornalisti sono annessi gli Elenchi... e di coloro che, pur non esercitando l'attività giornalistica, assumano la qualifica di direttore responsabile di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico, esclusi quelli sportivi e cinematografici".

Nel caso in esame, il Cnog ha respinto il ricorso presentato da un Centro Servizi per il volontariato, in quanto la rivista, peraltro precedentemente diretta da un iscritto all'Ordine dei Giornalisti, contiene elementi di vera e propria informazione giornalistica, tra cui anche articoli di contenuto cinematografico.

- C.N. 12 aprile 2011 n. 30 - Pres. Iacopino - Rel. Baldi
- *Respinto ricorso Luisa Conti avverso delibera Ordine Veneto 22.07.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-4-2-2 Quando una pubblicazione non rientra più nelle previsioni dell'art. 28

Il presupposto per assumere la direzione responsabile di una testata ex art.28 della legge ordinistica è determinato dai contenuti e dai destinatari della pubblicazione. Pertanto, quando si modifica la sua impostazione e si ospitano sistematicamente articoli dedicati a temi che prescindono dal carattere tecnico-informativo, (arte ed architettura, storia e letteratura, scienza e sociologia), la rivista non può essere più considerata tecnico-scientifica.

Pertanto, il Consiglio Nazionale ha respinto il ricorso del Segretario Generale della Camera di Commercio di Firenze, avverso il diniego di reinscrizione, in quanto risulta modificata la natura della pubblicazione.

- C.N. 22 settembre 2011 n. 51 - Pres. Iacopino - Rel. Baldi
- *Respinto ricorso Marco Giorgetti avverso delibera Ordine Toscana 11.02.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-4-3 ELENCO SPECIALE 2010

1-4-3-1 È ammessa l'iscrizione quando gli articoli contenuti trattano argomenti riferiti alla natura della pubblicazione

L'art.28 della legge professionale stabilisce che "*Quando si controversa sulla natura della pubblicazione, decide irrevocabilmente, su ricorso dell'interessato, il Consiglio Nazionale*".

Nel caso di specie, il Consiglio nazionale ha accolto il ricorso prendendo atto che gli articoli e le interviste pubblicati in una rivista specializzata per parrucchieri trattavano argomenti riferiti alla natura della pubblicazione.

- C.N. 10 febbraio 2010 n. 14 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Accolto ricorso Roberto Celeste Pissimiglia avverso delibera Ordine Piemonte -6.04.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-3-2 È nulla la cancellazione se restano immutate le tematiche della rivista

Monotematicità degli argomenti trattati e modalità di trattazione degli stessi, presenza limitata dei destinatari, assenza di diffusione in edicola. La modifica di tali caratteristiche non risulta provata nel provvedimento di diniego di reiscrizione del direttore di una rivista, destinata ai docenti universitari, cancellato per mancato riscontro alle procedure di revisione all'Albo.

Pertanto, il Consiglio Nazionale ha accolto il ricorso avverso il diniego di reiscrizione, in quanto non risulta modificata la natura della rivista, nata nel 1980.

- C.N. 10 febbraio 2010 n. 15 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Accolto ricorso Antonino Liberatore avverso delibera Ordine Toscana 13.05.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2.DEONTOLOGIA

2 DEONTOLOGIA

2-1 DEONTOLOGIA 2012

2-1-1 Pseudonimo e verità sostanziale dei fatti

La identificazione dell'autore materiale di un articolo firmato con uno pseudonimo è irrilevante, in quanto assorbita dall'eventuale illecito, quando si accerta che quanto pubblicato è realmente accaduto e che l'autore si è attenuto alla verità sostanziale dei fatti, senza peraltro esprimere alcun giudizio sulla vicenda resa pubblica.

Infatti, a prescindere dall'identità di chi scrive un articolo usando uno pseudonimo, non vi è violazione di norme deontologiche da parte del giornalista che, ricevuta una notizia, la pubblica tempestivamente, dopo averla verificata. Né ha rilevanza il fatto che, alcuni mesi dopo, il provvedimento di cui si era data notizia sia stato archiviato dall'organo che lo aveva assunto, in quanto nel momento in cui il provvedimento di cui si è data notizia, pur se archiviato in epoca successiva, era operante ed il giornalista ha correttamente esercitato il suo diritto di cronaca.

- C.N. 20 gennaio 2012 n. 2 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Francesco Inchingolo avverso delibera Ordine Puglia 13.12.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-1-2 Dichiarazioni rese al magistrato da un iscritto all'Albo nel ruolo di pubblico amministratore

Non viola le norme deontologiche chi, iscritto all'Albo dei giornalisti, è chiamato a testimoniare dinanzi al magistrato quale pubblico amministratore per fatti inerenti la sua funzione e, in tale veste, formula valutazioni e giudizi nei confronti di un collega.

Il Consiglio Nazionale ha perciò confermato la decisione dei primi giudici di archiviare l'esposto presentato da un giornalista nei confronti del collega Nicola (Nichi) Vendola per dichiarazioni, poi riportate da alcuni organi di stampa, ritenute dall'esponente lesive della sua dignità. Infatti, a rispondere alle domande del magistrato non è stato il giornalista professionista Vendola, in quanto non è stato chiamato a testimoniare come tale, bensì il primo rappresentante della massima istituzione territoriale pugliese.

- C.N. 18 maggio 2012 n. 26 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Carlo Vulpio avverso delibera Ordine Puglia 2.05.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

2-1-3 Resoconto di una inchiesta giudiziaria e pubblicazione di nomi e frasi risultanti da intercettazioni telefoniche.

Non è sanzionabile il giornalista che, nel pubblicare il resoconto di una complessa inchiesta giudiziaria con stralci di intercettazioni telefoniche, sottolinea che un imprenditore intercettato al telefono con uno dei malavitosi è risultato estraneo alla vicenda.

Lo ha deciso il Consiglio Nazionale a proposito di una vicenda sollevata da alcuni giornalisti di una emittente televisiva che avevano inviato un esposto al Consiglio della Puglia, a tutela del nome del loro editore, riportato nei resoconti relativi all'indagine pubblicati su un quotidiano.

Il Consiglio Nazionale ha confermato la decisione dei primi giudici di archiviare l'esposto, dopo aver accertato che negli articoli era stato chiarito che l'imprenditore non era indagato e successivamente si era data anche ospitalità ad un'ampia replica a firma dello stesso.

- C.N. 18 maggio 2012 n. 27 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Vincenzo Tamborra avverso delibera Ordine Puglia 2.05.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-1-4 Controversa ricostruzione di un fatto cronaca accaduto. Corretto pubblicare tutte le versioni

Non è sanzionabile il giornalista che pubblica un'intervista su un fatto di cronaca realmente accaduto ospitando poi le ricostruzioni ed opinioni di quanti, a vario titolo interessati, hanno ritenuto di intervenire.

La vicenda trae origine dall'episodio di un ragazzo finito in ospedale dopo un incidente tra studenti verificatosi a scuola e sul quale il padre del minore aveva rilasciato un'intervista lamentando, tra l'altro, scarsi controlli da parte del corpo insegnante.

Erano seguite le prese di posizione della dirigente scolastica, che successivamente avrebbe interessato il Consiglio dell'Ordine della Toscana, di docenti e genitori di altri alunni.

Avverso l'archiviazione del suo esposto da parte dei primi giudici, la dirigente scolastica ha proposto ricorso, che il Consiglio Nazionale ha respinto in quanto diritto-dovere del giornalista è quello di informare e nel caso in esame si è data notizia di un episodio realmente accaduto, consentendo poi a tutti gli interessati di rendere pubblica la loro versione dei fatti.

- C.N. 18 maggio 2012 n. 28 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi
- *Respinto ricorso Silvana Miraglia avverso delibera Ordine Toscana 27.05.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-1-5 È radiato l'iscritto all'Elenco speciale che usa illecitamente un tesserino da professionista

È incompatibile con la permanenza negli elenchi dell'Ordine chi abbia tentato di usare illecitamente un documento che non gli apparteneva e non sia riuscito a dimostrare come ne sia entrato in possesso.

La vicenda riguarda un iscritto all'Elenco Speciale che aveva presentato, per l'accredito ad una grande manifestazione canora, un tesserino da professionista col suo nome e cognome, non rilasciato dall'Ordine Professionale, e risultato scomparso dagli Uffici, assieme ad altri due.

L'uso illecito di quel documento ha comportato la radiazione dall'Elenco Speciale, in quanto l'iscritto è venuto meno ai doveri di lealtà sanciti dall'art. 2 della legge professionale.

- C.N. 21 giugno 2012 n. 37 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
- *Respinto ricorso Enea Casadei avverso delibera Ordine Emilia Romagna 11.06.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

2-1-6 Critica contenuta nei limiti della continenza e della pertinenza. È ammessa

Riferimenti assai generici a situazioni personali e professionali non determinano violazione di norme deontologiche specie quando accennano, anche in chiave critica, possibili scelte editoriali per la nomina di direttori di testate, e coinvolgono giornalisti noti al pubblico.

Il Consiglio Nazionale ha quindi confermato l'archiviazione decisa dal Consiglio dell'Ordine del Veneto dell'esposto presentato da un giornalista che aveva ritenuto l'articolo lesivo della sua dignità.

- C.N. 21 giugno 2012 n. 41 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Clemente Mimun avverso delibera Ordine Veneto 26.03.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-1-7 Convention non aperta al pubblico e messaggio pubblicitario

Il coordinamento di un dibattito in una convention, non aperta al pubblico, ed organizzata da una ditta per i suoi associati può non essere considerata commistione tra attività giornalistica e pubblicità quando il messaggio non è indirizzato ad un pubblico indiscriminato ma resta circoscritto nell'ambito della manifestazione.

Nel caso in esame un noto giornalista televisivo, che era stato sanzionato in primo grado, ha ottenuto l'accoglimento del ricorso avendo dimostrato che aveva accettato di moderare il dibattito in una convention riservata a dirigenti e dipendenti della ditta organizzatrice dell'evento e di aver ricevuto solo il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno.

- C.N. 22 giugno 2012 n. 43 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
- *Accolto ricorso Franco di Mare avverso delibera Ordine Lazio 5.04.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: Non conforme*

2-1-8 Ricorsi di esponenti ritenuti non manifestamente infondati. Art. 46 del Regolamento per la trattazione dei ricorsi

Nei casi che seguono, il CNOG ha ritenuto non manifestamente infondati i ricorsi presentati da firmatari di esposti avverso delibere di archiviazione o proscioglimento assunte da Consigli Regionali. In conseguenza, ha incaricato la Commissione Ricorsi di dare avvio all'attività istruttoria prevista dall'art. 46 del Regolamento, per accertare eventuali responsabilità dei giornalisti indicati negli esposti.

- C.N. 18 maggio 2012 n. 21 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
- *Ricorrente Jonathan Doria Pamphili avverso delibera Ordine Lazio 9.12.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 18 maggio 2012 n. 22 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
- *Ricorrente Jonathan Doria Pamphili avverso delibera Ordine Lazio 9.12.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 18 maggio 2012 n. 23 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
- *Ricorrente Jonathan Doria Pamphili avverso delibera Ordine Lazio 9.12.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 18 maggio 2012 n. 24 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
- *Ricorrente Jonathan Doria Pamphili avverso delibera Ordine Lazio 9.12.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 18 maggio 2012 n. 25 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
- *Ricorrente Jonathan Doria Pamphili avverso delibera Ordine Lazio 9.12.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 21 giugno 2012 n. 39 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
- *Ricorrente Oliviero Beha avverso delibera Ordine Lazio 20.12.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

2-2 DEONTOLOGIA 2011

2-2-1 Interpretazione soggettiva di una frase ed azione disciplinare

Un'affermazione di carattere generale, fatta in linea di principio e che di per sé non contiene giudizi negativi su colleghi, non può determinare l'avvio di un procedimento disciplinare, sulla base di deduzioni soggettive.

Il Consiglio Nazionale ha quindi respinto il ricorso di un giornalista avverso la decisione dei primi giudici di archiviare un suo esposto con cui chiedeva l'avvio di azione disciplinare nei confronti di un collega per una frase ritenuta offensiva.

- C.N. 9 febbraio 2011 n. 2 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi
- *Respinto ricorso Giuseppe Grandinetti avverso delibera Ordine Lazio 22.10.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-2-2 Diritto di critica e rispetto delle regole deontologiche

Criticare un uomo pubblico è diritto di un giornalista, sempre nel rispetto delle regole. Nel caso in esame, un esponente politico aveva lamentato le espressioni forti usate da due giornalisti in altrettanti articoli, ritenendole diffamatorie. Il Consiglio Nazionale, nel respingere il ricorso, ha osservato che, con riferimento agli argomenti politico-amministrativi trattati, allo scenario in cui la vicenda si svolgeva ed al ruolo politico del ricorrente, i due giornalisti, seppur con alcuni toni forti, abbiano esercitato il diritto di critica, senza rendersi colpevoli di violazioni delle regole deontologiche.

- C.N. 9 febbraio 2011 n. 3 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Gianni Teodoro avverso delibera Ordine Abruzzo 03.02.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-2-3 Verità dei fatti, interesse pubblico e continenza

Nel resoconto di un fatto realmente accaduto, l'uso di termini apparentemente lesivi dell'altrui dignità, ma da tempo invalsi nel linguaggio comune e popolare per rappresentare determinate situazioni e i loro protagonisti, non hanno rilevanza disciplinare quando siano garantiti la verità dei fatti, l'interesse pubblico e la continenza.

- C.N. 09 novembre 2011 n. 65 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Fulvio Mario Ceresa avverso delibera Ordine Piemonte 20.07.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-2-4 Responsabilità del direttore per culpa in vigilando. Quando si attenua la sanzione

Il direttore risponde dell'opera di chi, non giornalista, ha mandato in onda, durante il telegiornale, un servizio pubblicitario poi riproposto anche nella replica.

Nel caso in esame il direttore si era giustificato affermando che si era trattato di un errore del tecnico incaricato della messa in onda.

Il Consiglio Nazionale, nel ribadire l'obbligo del direttore di vigilare sulla predisposizione e messa in onda di tutto il telegiornale, ha preso atto del suo impegno, per il futuro, ad una maggiore vigilanza per evitare il ripetersi di errori di messa in onda o di improprie prestazioni in voce ed ha ridotto la sanzione.

- C.N. 9 febbraio 2011 n. 7 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo

- *Respinto ricorso Mario Puliero (con parziale accoglimento circa l'entità della sanzione) avverso delibera Ordine Veneto 13.03.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

2-2-5 Programma condotto da un non iscritto all'Ordine. Ne risponde il direttore

Quando una emittente televisiva ospita una trasmissione di evidente carattere giornalistico, condotta da un non iscritto all'Ordine, e caratterizzata da toni oltraggiosi e da insulti nei confronti di vari interlocutori, la responsabilità, sul piano disciplinare è del direttore.

Lo ha ribadito il Consiglio Nazionale nel respingere il ricorso del direttore di una emittente, sanzionato dai primi giudici, per avere di fatto abdicato al ruolo di controllo e su di una trasmissione condotta da un un non giornalista, caratterizzata da commenti sportivi gravemente lesivi della dignità altrui e deontologicamente scorretti sul piano professionale.

- C.N. 10 febbraio 2011 n. 11 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Egidio Urbanella avverso delibera Ordine Umbria 29.04.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

2-2-6 Non vi è responsabilità oggettiva del direttore che ha temporaneamente delegato le sue funzioni

Il direttore che ha formalmente delegato le proprie funzioni al vice direttore non risponde di ciò che viene pubblicato sul giornale nel periodo in cui è assente.

Nel caso in esame al direttore di un quotidiano era stata inflitta la sanzione della censura, a seguito della pubblicazione di due articoli riguardanti il suicidio di un ragazzo sedicenne del quale, era stato pubblicato il nome, assieme a quello dei genitori, con l'indicazione, anche, della via e del Comune di residenza. Ciò in violazione della Carta di Treviso.

Acquisita la prova che, quando gli articoli sono stati pubblicati, il direttore era fuori sede, ma aveva delegato le funzioni al suo 'vice', il Consiglio Nazionale ha accolto il ricorso.

- C.N. 16 giugno 2011 n. 32 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Accolto ricorso Giovanni Morandi avverso delibera Ordine Toscana 10.09.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

2-2-7 Collaborazione gratuita con la prospettiva di iscrizione all'Ordine. Non ammessa

L'art.35 della legge n. 69/1963 stabilisce che, per ottenere l'iscrizione nell'Elenco pubblicitari, è necessario svolgere, per il biennio precedente la domanda, attività non occasionale e regolarmente retribuita. Come precisato in varie pronunce del Consiglio Nazionale, difatti, la retribuzione è elemento essenziale per richiedere ed ottenere l'iscrizione all'Albo. Né la legge prevede alcuna deroga per le Onlus.

Il Consiglio Nazionale ha quindi confermato la sanzione della censura al direttore

di una testata edita da una Onlus di aver consentito ad alcuni collaboratori di prestare attività gratuita, con la prospettiva di ottenere l'iscrizione nell'Elenco pubblicisti anche senza l'elemento della retribuzione.

- C.N. 16 giugno 2011 n. 31 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
- *Respinto ricorso Marco Marsili avverso delibera Ordine Piemonte 27.05.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-2-8 Il direttore decide gli argomenti da trattare

Rientra tra i compiti del direttore, quale responsabile della linea del giornale, decidere quali contributi dei lettori pubblicare, e cosa sia di interesse pubblico.

Pertanto, non viola i propri doveri il direttore che non pubblica la denuncia di una vicenda giudiziaria personale fatta da un lettore per un procedimento nel quale era parte lesa, concluso con l'archiviazione e che l'interessato lamenta di avere già denunciato, senza esito, a varie autorità.

Nel caso in esame il ricorrente aveva presentato all'Ordine del Lazio un esposto nei confronti dei direttori di alcuni giornali nazionali e di emittenti televisive contestando la mancata pubblicazione di una sua denuncia.

Il Consiglio Nazionale ha confermato l'archiviazione disposta dai primi giudici.

- C.N. 16 giugno 2011 n. 35 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Luigi La Medica avverso delibera Ordine Lazio 30.04.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

~

CONFORME

- C.N. 16 giugno 2011 n. 36 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Luigi La Medica avverso delibera Ordine Lazio 06.07.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-2-9 Messaggio giornalistico e pubblicità occulta

La legge professionale e la Carta dei Doveri, vietano al giornalista di effettuare iniziative pubblicitarie, a meno che non si perseguano fini sociali, umanitari, culturali, religiosi, artistici o comunque privi di carattere speculativo. Inoltre, il giornalismo è essenzialmente un'informazione critica, mentre la pubblicità non può esserlo; pertanto, una notizia che descrive un prodotto commerciale senza alcuna valutazione, che non sia celebrativa, costituisce di fatto pubblicità occulta.

Nel caso in esame, un giornalista, noto per essere stato famoso campione di motociclismo, ha realizzato, per un canale tv nazionale, spot pubblicitari su vari modelli di moto, poi mandati in onda in occasione di gran premi nazionali e mondiali. Il Cnog ha confermato la sanzione inflitta dal Consiglio regionale.

- C.N. 10 febbraio 2011 n. 12 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Enrico Cereghini avverso delibera Ordine Lombardia 10.03.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-2-10 Prove certe per comminare una sanzione

Se non vi sono prove certe circa la responsabilità dell'incolpato, non può esservi sanzione.

I primi giudici avevano sanzionato una giornalista alla quale era stato contestato di aver diffuso, attraverso l'agenzia giornalistica presso cui lavora, una notizia contenente una violazione della Carta di Treviso per quanto riguarda la tutela dei minori e dei soggetti deboli.

La ricorrente, nella sua difesa, aveva dichiarato, tra l'altro, che non era l'autrice della notizia; che, al momento del lancio, non si trovava in redazione e che vi erano problemi nel funzionamento del sistema della sede dell'Agenzia cui mancavano certezze su chi avesse materialmente lanciato tale notizia.

Il Consiglio Nazionale, nell'accogliere il ricorso, ha osservato che, se la ricorrente non ha fornito alcuna prova certa circa la sua estraneità a quanto accaduto, non è emersa nemmeno alcuna certezza su un comportamento deontologicamente sanzionabile, anche perché, nel sistema di controllo redazionale esistente, la sola sigla non consente di identificare con sicurezza l'autore dell'articolo.

- C.N. 10 febbraio 2011 n. 13 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Accolto ricorso Antonella Barina avverso delibera Ordine Veneto 16.07.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

2-2-11 Carta di Treviso. Bilanciamento tra diritto di cronaca e rispetto della personalità del minore

Non c'è violazione deontologica quando, nella descrizione di un fatto imposto dalla cronaca, si persegue lo scopo di tradurre in positivo, per un minore, gli effetti di un dramma vissuto, ponendo in evidenza anche la solidarietà di compagni e di amici. La vicenda si riferisce al resoconto di un tragico fatto di cronaca, protagonista un quattordicenne che aveva accidentalmente colpito a morte il compagno di giochi col fucile lasciato incustodito dal padre della vittima, perciò indagato per cooperazione in omicidio colposo.

Il Consiglio Nazionale, nel confermare l'archiviazione dell'esposto presentato dai genitori del ragazzo autore dello sparo ha osservato, tra l'altro, che l'articolo in questione non ha violato la dignità e l'onore del minore citato nel servizio giornalistico e della sua famiglia e che vi è stato invece un bilanciamento tra il diritto di cronaca e la rappresentazione positiva del minore e della solidarietà con cui compagni di scuola ed amici lo hanno aiutato a superare lo choc emotivo della vicenda.

- C.N. 30 marzo 2011 n. 16 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
- *Respinto ricorso M. A. e S. M. avverso delibera archiviazione esposto Ordine Toscana 10.09.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-2-12 Le notizie inesatte o non vere devono essere rettificare

Il direttore di una testata ha l'obbligo di verificare la notizia e, quando apprende che è inesatta o non vera, ha l'obbligo di rettificarla.

Lo dispone la Carta dei Doveri laddove stabilisce che tale obbligo sussiste "anche in assenza di specifica richiesta" e riguarda "le informazioni che dopo la loro diffusione si siano rivelate inesatte o errate, soprattutto quando possano ledere o danneggiare singole persone, enti, categorie, associazioni o comunità".

Nel caso in esame, un quotidiano, nell'articolo su una presunta pista araba nelle in-

dagini sulla strage di Bologna, aveva attribuito ad un magistrato e ad un consulente fatti e comportamenti piuttosto gravi.

Ricevuta una tempestiva richiesta di rettifica da una terza persona, comunque interessata alla vicenda, il direttore non vi provvedeva perchè, si è giustificato, troppo lunga e non richiesta direttamente dagli interessati.

Il CNOG, richiamato l'obbligo sancito dalla Carta dei Doveri, ha respinto il ricorso confermando la sanzione comminata dai primi giudici.

- C.N. 30 Marzo 2011 n. 22 - Pres. Iacopino - Rel. Baldi
- *Respinto ricorso Mario Giordano avverso delibera Ordine Lombardia 27.04.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

2-2-13 Polemica con toni forti entro i limiti della correttezza e della continenza. Ammessa

Esercita legittimamente il diritto di critica, il giornalista che, pur usando toni forti, non travalica i limiti della correttezza e della continenza, non sconfinava nella volgarità o nell'aggressione al decoro della persona e non denigra la professione giornalistica.

Nel caso in esame un giornalista aveva accusato una collega di articoli lesivi della sua reputazione. Il Consiglio Nazionale ha concordato con la decisione dei primi giudici che, negli articoli contestati, non avevano riscontrato violazioni delle norme deontologiche.

- C.N. 22 settembre 2011 n. 46 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Pasquale Di Bello avverso delibera Ordine Molise 28.09.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 22 settembre 2011 n. 47 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi
- *Respinto ricorso Alberto Barbanti avverso delibera Ordine Emilia Romagna 09.11.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-2-14 Viola le regole deontologiche chi offende un collega con insulti e frasi offensive

È soggetto a sanzione disciplinare il giornalista che, oltrepassando il diritto di critica e la satira, offende con insulti, pesanti insinuazioni e frasi lascive, la dignità di un collega, utilizzando un linguaggio grossolano e violento.

Nel caso in esame, il Consiglio Nazionale ha ritenuto inammissibili battute scurrili, appellativi o nomignoli dispregiativi rivolti con più articoli e disegni ad un giornalista ed ha rilevato che non è necessario citare nome e cognome per identificare la persona denigrata, ma è sufficiente che sia comprensibile di chi si tratta.

Pertanto, risultano violati i doveri di solidarietà e di leale collaborazione nei riguardi dei colleghi, stabiliti dalla Carta dei Doveri e dagli articoli 2 e 48 della legge n. 69/1963.

- C.N. 30 marzo 2011 n. 23 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Pasquale Di Bello avverso delibera Ordine Molise 07.05.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-2-15 Illecito sminuire il lavoro di un collega

Ha rilevanza sul piano deontologico il fatto che un giornalista cerchi di sminuire il lavoro di un collega, usando frasi come ‘talpa in Procura’, ‘fantomatico scoop’ o ‘supposta esclusiva’.

Il Consiglio Nazionale ha perciò respinto il ricorso di un giornalista al quale i primi giudici avevano inflitto la sanzione dell’avvertimento

- C.N. 17 giugno 2011 n. 43 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi
- *Respinto ricorso Marco Preve avverso delibera Ordine Liguria 09.07.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-2-16 Verifica delle fonti anonime

Una lettera anonima su problemi di carattere generale può essere valutata, ai fini della pubblicazione, sempreché, previa verifica di quanto denunciato, sia data contestualmente voce alle persone chiamate in causa con la missiva.

Il caso riguarda la decisione assunta dai primi giudici di non sanzionare una giornalista che aveva pubblicato un articolo su problemi della sanità locale prendendo spunto da una lettera anonima. Tale decisione è stata impugnata dall’autore dell’esposto.

Il Consiglio Nazionale ha rilevato preliminarmente che non si fa del buon giornalismo utilizzando le indicazioni di una fonte anonima per trattare un problema di carattere generale. Nel contempo però non ha riscontrato violazioni di carattere deontologico nella condotta della giornalista che, ricevuto dal capo servizi un fax anonimo con più destinatari, tra cui la GdF, circa presunte irregolarità nella gestione di una Cooperativa di Medici, ha interpellato il Presidente della stessa, pubblicando, assieme al contenuto della denuncia, le sue dichiarazioni-precisazioni, che, peraltro, hanno occupato uno spazio doppio rispetto a quello del contenuto della lettera anonima.

- C.N. 16 giugno 2011 n. 33 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Ercole Core avverso delibera Ordine Abruzzo 26.03.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 16 giugno 2011 n. 34 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Ercole Core avverso delibera Ordine Abruzzo 28.09.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-2-17 Pubblicazione di un fatto accaduto. Non sanzionabile

Non vi è violazione di norme deontologiche da parte del giornalista che, ricevuta una notizia, la pubblica tempestivamente, dopo averla verificata. Né ha rilevanza il fatto che, alcuni mesi dopo, il provvedimento di cui si era data notizia sia stato modificato ed archiviato dall’organo che lo aveva assunto.

Difatti, all’atto della pubblicazione della notizia, quando il primo provvedimento, poi archiviato, era acquisito ed operante, il giornalista ha correttamente esercitato il suo diritto di cronaca.

Nel caso in esame, un docente ha contestato la pubblicazione della notizia su un provvedimento a suo carico adottato da un organo collegiale dell’Università di Bari, dalla stessa annullato alcuni mesi dopo.

Il Consiglio Nazionale ha confermato la decisione dei primi giudici secondo i quali il giornalista ha esercitato il proprio diritto di cronaca rendendo tempestivamente pubblica la decisione di un organo collegiale dell'Ateneo.

- C.N. 9 novembre n. 61 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Francesco Inchingolo avverso delibera Ordine Puglia 23.12.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 9 novembre n. 62 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Francesco Inchingolo avverso delibera Ordine Puglia 23.12.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 9 novembre n. 63 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Francesco Inchingolo avverso delibera Ordine Puglia 23.12.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Decisioni assunte dal Consiglio Nazionale ai sensi degli artt. 42 e 46 del Regolamento per la trattazione dei ricorsi

Nei casi che seguono, il Consiglio Nazionale, che aveva ritenuto non manifestamente infondati i ricorsi presentati da firmatari di esposti avverso delibere di archiviazione o proscioglimento assunte da alcuni Consigli Regionali, ha istruito gli esposti e i ricorsi e si è pronunciato nel merito.

2-2-18 Essenzialità della notizia e imparzialità nella descrizione

Viola le regole deontologiche il giornalista che, nel descrivere un fatto, non si attiene all'essenzialità della notizia e viene meno al dovere dell'imparzialità.

Il Consiglio Nazionale aveva ritenuto non manifestamente infondato il ricorso avverso l'archiviazione di un esposto decisa dai primi giudici ed aveva demandato l'istruttoria alla Commissione Ricorsi.

Al termine dell'istruttoria, il CNOG ha inflitto la sanzione dell'avvertimento al giornalista perchè, nel descrivere una lite, aveva pubblicato le sole iniziali dell'aggressore e per sei volte, per esteso, il nome della persona aggredita, con ciò operando una disparità di trattamento e violando il criterio dell'essenzialità dell'informazione.

- C.N. 30 marzo 2011 n. 21 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
- *Sanzione dell'avvertimento inflitta al giornalista Giorgio Aguzzoni*
- *Decisione assunta ai sensi degli artt. 40 e 46 del regolamento sulla trattazione dei ricorsi (v. massimario 2009 pag. 103 - 4.01.12)*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-2-19 Il ruolo del direttore in occasione di uno sciopero dei giornalisti

Costituisce motivo di condizionamento psicologico, la lettera con cui il direttore informa che, per garantire l'uscita del giornale nei giorni di sciopero, si avvarrà

della ‘spontanea collaborazione’ di quanti vorranno concorrere alla pubblicazione del quotidiano.

Il Consiglio Nazionale aveva ritenuto non manifestamente infondato il ricorso presentato dall’Assostampa Toscana avverso la decisione dei primi giudici di archiviare due esposti ed aveva demandato l’istruttoria alla Commissione Ricorsi.

Al termine del procedimento, il Consiglio Nazionale ha inflitto al direttore del giornale la sanzione della censura, osservando, tra l’altro, che, quale punto di riferimento per i giornalisti della testata che dirige, deve garantire lo spirito di collaborazione. Pertanto, quando ha comunicato che si sarebbe avvalso della ‘spontanea collaborazione’ di quanti avessero voluto concorrere all’uscita del giornale nei giorni di sciopero è andato oltre i suoi compiti ed ha violato lo spirito di cooperazione e collaborazione sancito dalla Carta dei Doveri e della legge professionale.

- C.N. 30 marzo 2011 n. 24 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Sanzione della censura inflitta al giornalista Franco Carrassi*
- *Decisione assunta ai sensi degli artt. 40 e 46 del regolamento sulla trattazione dei ricorsi (v. massimario 2010 pag. 113 - CNOG 09.02.2010 n. 5)*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

2-2-20 Diritto di replica e rettifica

Vanno rettificate tempestivamente le notizie ritenute non vere o inesatte. Quando, invece, la richiesta rettifica riguarda le considerazioni fatte da un terzo in una intervista, la stessa equivale ad un diritto di replica, che va pubblicato ma deve essere contenuto nella sua lunghezza.

Pertanto, il Consiglio Nazionale, al termine dell’istruttoria condotta dalla Commissione Ricorsi, su ricorso dell’esponente (dopo l’archiviazione disposta dai primi giudici) ha prosciolto un giornalista che inizialmente aveva rifiutato di ospitare una rettifica alle dichiarazioni rese da un terzo intervistato, perchè racchiusa in quasi quattro cartelle e successivamente, anche dopo la mediazione dell’Ordine Regionale, aveva preso atto del rifiuto dell’interessato ad insistere nella richiesta, motivato col ritardo con cui la precisazione sarebbe stata pubblicata.

- C.N. 31 marzo 2011 n. 25 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Prosciolto il giornalista Giorgio Luca Muzzioli*
- *Decisione assunta ai sensi degli artt. 40 e 46 del regolamento sulla trattazione dei ricorsi (v. massimario 2010 pag. 113 - CNOG 11.02.2010 n. 34)*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-1-21 Ricorsi ritenuti non manifestamente infondati. Art. 46 del Regolamento per la trattazione dei ricorsi

Nei casi che seguono, il CNOG ha ritenuto non manifestamente infondati i ricorsi presentati da firmatari di esposti avverso delibere di archiviazione o proscioglimento assunte da alcuni Consigli Regionali. In conseguenza, ha incaricato la Commissione Ricorsi di dare avvio all’attività istruttoria prevista dall’art. 46 del Regolamento, per accertare eventuali responsabilità dei giornalisti indicati negli esposti.

- C.N. 9 febbraio 2011 n. 08 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Ricorso Giuseppina Debbi avverso delibera Ordine Lazio 15 febbraio 2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 9 febbraio 2011 n. 09 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Ricorso Antonello Piroso avverso delibera Ordine Lazio 15 febbraio 2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 16 giugno 2011 n. 42 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
- *Ricorso Ernesto Belisario avverso delibera Ordine Basilicata 13 novembre 2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-3 DEONTOLOGIA 2010

2-3-1 Il giornalista portavoce è soggetto alle regole deontologiche

Va sanzionato il comportamento del giornalista che, incaricato di svolgere funzioni di portavoce di un esponente politico, si avvale del suo ruolo per formulare richieste ed ottenere favori con finalità estranee all'esercizio della professione giornalistica, con la conseguenza di lederne in modo grave ed irreparabile la dignità e l'immagine.

Nel caso in esame, il Consiglio nazionale ha respinto il ricorso di un giornalista che, portavoce di un esponente politico, ha utilizzato il suo ruolo per sostenere non disinteressatamente richieste di inserimento nel mondo dello spettacolo.

- C.N. 9 febbraio 2010 n. 6 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone - De Liberato
- *Respinto ricorso Salvatore Sottile avverso delibera Ordine Sicilia 24.10.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-3-2 Il direttore di una emittente locale non accetta incarichi retribuiti da un Ente Locale, della cui attività si occupa come giornalista

La coesistenza di un incarico retribuito presso un'Amministrazione locale e del ruolo di direttore di una televisione locale costituisce un "vulnus" per la credibilità del giornalista e della testata.

Il Consiglio nazionale, nel riaffermare questo principio, ha comunque ridotto la sanzione inflitta al giornalista dai primi giudici con quella dell'avvertimento, in considerazione del fatto che non risulta provato un condizionamento dell'attività giornalistica e che l'incarico di consulente è cessato dopo l'avvio del procedimento disciplinare.

- C.N. 9 febbraio 2010 n. 7 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Mario Papa (con parziale accoglimento circa l'entità della sanzione) avverso delibera Ordine Sicilia 27.03.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme.*

2-3-3 I 'redazionali' collegati ad annunci commerciali determinano commistione tra informazione e pubblicità

Una pubblicazione regolarmente registrata in Tribunale perde la sua caratteristica di giornale di annunci pubblicitari se vengono inseriti articoli, a firma di un giornalista, con cui si illustrano proposte di vendita di auto usate, con conseguente violazione della Carta dei Doveri.

Il Consiglio nazionale ha ravvisato una commistione tra informazione e pubblicità, ed ha riaffermato la responsabilità oggettiva del direttore come uno dei presupposti su cui si fonda la legge professionale, pur riducendo la sanzione comminata dai primi giudici.

- C.N. 9 febbraio 2010 n. 8 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Mauro Tedeschini (con parziale accoglimento circa l'entità della -sanzione) avverso delibera Ordine Lombardia 8. 07.2008.*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: parzialmente conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

2-3-4 Un caso in cui la pubblicazione della foto non pixelata di un minore non determina violazione deontologica

La pubblicazione della foto non pixelata di un minore non comporta violazione del codice deontologico da parte del direttore se determinata da un errore materiale della tipografia, dopo che era stato adottato ogni accorgimento per il rispetto della Carta di Treviso. Nel caso in esame, a corredo di servizi sulla felice conclusione del sequestro-lampo di una bambina di 16 mesi, erano state pubblicate tre foto, due - tra cui quella in prima pagina - pixelate ed una no.

Il Consiglio nazionale ha quindi riconosciuto la insussistenza di responsabilità da parte del direttore della testata, avendo accertato un difetto di comunicazione tra la redazione periferica del giornale e la tipografia.

- C.N. 10 febbraio 2010 n. 9 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Accolto ricorso Giovanni Morandi avverso delibera Ordine Toscana del 18.12.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-3-5 La rettifica di una notizia rivelatasi inesatta va pubblicata anche in assenza di specifica richiesta

L'obbligo di rettifica - in base alla Carta dei Doveri del Giornalista - sussiste "anche in assenza di specifica richiesta" e riguarda "le informazioni che dopo la loro diffusione si siano rivelate inesatte o errate, soprattutto quando possano ledere o danneggiare singole persone, enti, categorie, associazioni o comunità".

Il direttore ha perciò il compito di verificare la notizia.

Nella fattispecie, l'emittente televisiva aveva ripreso da un quotidiano la notizia, poi risultata infondata, di sette suore che avevano lasciato il velo per sposare dei detenuti. Il direttore dell'emittente, pur non avendo ricevuto formale richiesta di rettifica, in epoca successiva aveva comunque appreso che la notizia non rispondeva al vero, ma non aveva ritenuto di informarne gli ascoltatori.

- C.N. 10 febbraio 2010 n. 10 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Carlo Rossella avverso delibera Ordine Lombardia 21.01.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

2-3-6 Le pagine contenenti avvisi pubblicitari devono essere distinte dalle altre forme di comunicazione con modalità grafiche di evidente percezione

La mancata distinzione nel testo e nei caratteri grafici fra informazione e pubblicità costituisce violazione dell'art.2 della Legge 69/1963, dell'art.44 del contratto di lavoro, degli artt.1 e 4 del D.Lgs n. 74/1992.

Su un quotidiano era stato pubblicato un inserto di quattro pagine pubblicitarie senza alcuna distinzione grafica con le altre pagine e senza alcun avviso al lettore che si trattava di pagine pubblicitarie.

Il ricorso è stato respinto ma la sanzione ridotta perché il ricorrente aveva assunto da poco la direzione e l'inserto non gli sarebbe stato sottoposto in visione prima della pubblicazione.

- C.N. 10 febbraio 2010 n. 29 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso F. Verdelli (con parziale accoglimento circa l'entità della sanzione) avverso delibera Ordine Lombardia 13.11.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: parzialmente conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

2-3-7 Sentenza di condanna per evasione fiscale di una ex prostituta. La notizia può essere pubblicata

Non determina illecito disciplinare la pubblicazione del nominativo e del 'mestiere' di una persona, se risultati da una sentenza resa pubblica.

Il Consiglio Nazionale ha accolto il ricorso di una giornalista alla quale era stata inflitta la sanzione dell'avvertimento per aver riportato nel 'box' riassuntivo di un servizio giornalistico la notizia di una sentenza con il nome ed i dati patrimoniali di una donna condannata a pagare le tasse sui proventi dell'attività di meretricio.

- C.N. 10 febbraio 2010 n. 30 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Accolto ricorso Elvira Serra avverso delibera Ordine Lombardia 16.09.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

~

CONFORME

- C.N. 10 febbraio 2010 n. 31 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Accolto ricorso Piergiorgio Lucioni avverso delibera Ordine Lombardia 16.09.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

2-3-8 Pubblicazione di 'voci correnti'

Il giornalista può riportare le voci correnti, se verificate attraverso più 'fonti incrociate'. Nel caso di specie, il Consiglio Nazionale ha accolto il ricorso di una giornalista, che era stata sanzionata dal Consiglio Regionale per aver pubblicato un articolo in cui affermava l'esistenza di uno scambio di informazioni e accordi tra i responsabili dei palinsesti di due emittenti televisive. Il Consiglio nazionale ha quindi accolto la tesi difensiva, secondo cui la giornalista ha esercitato il proprio diritto-dovere di cronaca senza venir meno al rispetto della verità sostanziale dei fatti, essendosi avvalsa di una fonte di piena fiducia ed avendo riportato in modo corretto le voci correnti.

- C.N. 26 marzo 2010 n. 53 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Accolto ricorso Maria Grazia Bruzzone avverso delibera Ordine Lazio 15.02.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-3-9 Tifo in tribuna stampa

Ai sensi del codice deontologico "il giornalista sportivo evita di favorire tutti gli atteggiamenti che possono provocare incidenti, atti di violenza o violazioni di legge e regolamenti da parte del pubblico o dei tifosi".

In tal senso, il Consiglio Nazionale ha deplorato episodi di violenza e di insofferenza verificatisi in tribuna stampa anche tra giornalisti durante un derby calcistico. Tuttavia, in mancanza di prove certe, non acquisite nemmeno in sede giudiziaria a seguito delle querele presentate da alcuni protagonisti, il Consiglio nazionale ha respinto il ricorso di un giornalista avverso la decisione del Consiglio Regionale di archiviare l'esposto dell'interessato.

- C.N. 22 settembre 2010 n. 62 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato
- *Respinto ricorso Marco Ceccarini avverso delibera Ordine Toscana 26.03.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-3-10 Quando immagini e commento ledono la dignità personale

Viene meno ai propri doveri il giornalista che propone o 'lancia' immagini di vita privata di una persona, accompagnate da commenti in termini svilenti, che danno l'immagine di pochezza dell'interessato.

Nel caso in esame, in un servizio televisivo era stato ripreso un magistrato, autore di una sentenza che aveva suscitato clamore, definendo 'stravagante' il suo comportamento mentre in strada fumava o attendeva il suo turno dinanzi al barbiere. Il Consiglio nazionale ha respinto il ricorso del direttore dell'emittente, che aveva lanciato il servizio durante una rubrica da lui curata.

- C.N. 22 settembre 2010 n. 63 - Pres. Iacopino - Rel. Donno - Baldi
- *Respinto ricorso Claudio Brachino avverso delibera Ordine Lombardia 11.03.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme ai fini della sanzione*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

2-3-11 Annuncio di biglietti gratuiti allo stadio per sostenere la squadra locale. Non è messaggio pubblicitario

Il giornalista che, nel corso di una radiocronaca, informa della possibilità, per gli sportivi, di usufruire di un numero di biglietti gratuiti per poter sostenere la squadra in una fase cruciale del campionato, non viola norme deontologiche. Non si tratta difatti di messaggio pubblicitario, anche perché l'indicazione dell'azienda che offre i biglietti può essere considerata alla stregua di un messaggio di servizio per l'utenza sportiva.

- C.N. 23 settembre 2010 n. 73 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
- *Accolto ricorso Bruno Corda avverso delibera Ordine Sardegna 11 maggio 2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-3-12 Viola le norme deontologiche il direttore di un giornale che pubblica foto e articoli raccapriccianti

Va censurato il direttore di un giornale che pubblica la foto di un minore suicida o che si sofferma su particolari morbosi nel descrivere un caso di violenza sessuale. Il ricorrente aveva autorizzato la pubblicazione, sul quotidiano da lui diretto, della foto di un ragazzo suicida, corredata dal racconto della tragedia, ed un articolo su un caso di violenza sessuale, titolandolo con le frasi urlate dallo stupratore alla sua vittima. In tal modo è andato oltre l'essenzialità della notizia.

- C.N. 23 settembre 2010 n. 74 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra/Partipilo

- *Respinto ricorso Giuseppe Fossati avverso delibera Ordine Piemonte 21.11.2005*

- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

2-3-13 Obbligo di verifica delle fonti

Il giornalista ha sempre l'obbligo di verificare una notizia, specie quando è destinata a suscitare tanto clamore da essere ripresa da giornali ed emittenti nazionali. Nel caso di specie, era stata pubblicata la notizia di una presunta 'informativa' sulle abitudini sessuali di un giornalista, la cui esistenza era stata smentita dagli organi che avrebbero dovuto emanarla.

- C.N. 11 novembre 2010 n. 75 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo

- *Respinto ricorso Vittorio Feltri (con parziale accoglimento circa l'entità della sanzione) avverso delibera Ordine Lombardia 25.03.2010*

- *Richiesta Commissione Ricorsi: parzialmente conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

2-3-14 Prescrizione azione disciplinare - termini perentori

La prescrizione opera dopo 5 anni dal fatto (termine, in ogni caso, non prolungabile oltre la metà, per complessivi sette anni e mezzo).

Pertanto, il Consiglio nazionale ha dichiarato la prescrizione dell'azione disciplinare promossa nei confronti di un giornalista a seguito di un esposto concernente fatti riferiti al giugno 2002. Difatti, pur considerando gli atti interruttivi intervenuti, risulta superato il termine di sette anni e mezzo, di cui all'art.58 della legge n. 69/63.

- C.N. 11 novembre 2010 n. 80 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran

- *Dichiarata prescritta azione disciplinare nei confronti di Luigi Bacialli avverso delibera Ordine Lombardia 19.01.2004 10.02.2010*

- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-3-15 Il giornalista riceve direttive solo dalle gerarchie redazionali

Il giornalista non rivela a terzi notizie acquisite su una vicenda né accetta indicazioni sul 'taglio' da dare agli articoli da pubblicare.

Il Consiglio nazionale ha pertanto respinto il ricorso di una giornalista, sanzionata dal Consiglio Regionale per avere anticipato a terzi - interessati alla vicenda oggetto delle corrispondenze - notizie ottenute ai fini giornalistici e per avere accettato indicazioni circa le modalità di pubblicazione ed il contenuto degli articoli.

- C.N. 11 novembre 2010 n. 81 - Pres. Iacopino - Rel. Donno

- *Respinto ricorso Anna Bontempo avverso delibera Ordine Abruzzo 29.05.2008*

- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-3-16 Non c'è violazione deontologica quando si esercita correttamente il diritto di cronaca

Quando si esercita il diritto di cronaca su una vicenda giudiziaria, riportando le iniziali di una persona, non si viola alcuna norma deontologica per il fatto che dalle iniziali del nome si possa risalire all'identità dell'interessato.

Lo ha deciso il Consiglio nazionale respingendo il ricorso di un legale che, solo due anni dopo la pubblicazione di una notizia di cronaca, aveva presentato un esposto al Consiglio Regionale, senza che mai in precedenza avesse chiesto rettifiche o precisazioni in merito.

- C.N. 11 novembre 2010 n. 88 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato
- *Respinto ricorso Paolo Iadanza avverso delibera Ordine Veneto 08.10.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-3-17 Viene meno al dovere di solidarietà verso i colleghi il direttore di un'emittente tv quando esternalizza servizi ad un'agenzia che dirige

Viola l'autonomia dei colleghi il giornalista che, editore e, nel contempo, direttore di una testata sportiva, esternalizza servizi ad un'agenzia da lui stesso diretta.

Lo ha stabilito il Consiglio Nazionale respingendo il ricorso di una giornalista cui il Consiglio Regionale aveva inflitto la sanzione dell'avvertimento, per essere venuta meno ai doveri di solidarietà verso i colleghi.

- C.N. 12 novembre 2010 n. 90 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra/Donno
- *Respinto ricorso Angela Ciancio avverso delibera Ordine Sicilia 23.11.2007*
- *Richiesta della Commissione Ricorsi: conforme*

2-3-18 Esercita il diritto di cronaca il giornalista che riporta fatti illustrati in una pubblica conferenza stampa

Non si violano regole deontologiche quando si riportano correttamente fatti di pubblico interesse, illustrati in una conferenza stampa tenutasi in un Tribunale, si omettono le generalità complete dell'interessato e si usano forme dubitative e condizionali nelle parti connesse alle dichiarazioni, riportate tra virgolette, degli autori della conferenza stampa.

Nel caso in esame, il giornalista aveva anche contattato il professionista che partecipava alla conferenza stampa per raccogliere le sue dichiarazioni sulla vicenda.

- C.N. 16 dicembre 2010 n. 98. Pres. Iacopino - Rel. De Liberato
- *Respinto ricorso Roberto Palumbo avverso delibera archiviazione esposto Ordine Veneto 18.12. 2010.*
- *Richiesta della Commissione Ricorsi: conforme*

2-3-19 Non c'è illecito quando la satira non è diffamatoria

Una frase offensiva o un riferimento satirico vanno sempre valutati nel contesto del servizio, per verificare se si ledono l'immagine e la dignità dell'interessato.

- C.N. 16 dicembre 2010 n. 109 - Pres. Iacopino - Rel. Baldi
- *Respinto ricorso Sandro Mayer avverso delibera archiviazione esposto Ordine Lombardia 30.10. 2006.*
- *Richiesta della Commissione Ricorsi: conforme*

2-3-20 Il direttore tutela la dignità professionale dei colleghi

Viola i propri doveri il direttore che consente il declassamento di un giornalista, senza esercitare il diritto-dovere di controllo di tutta l'attività dei componenti la redazione.

È stato perciò respinto il ricorso del direttore di un giornale sanzionato per aver consentito l'emarginazione giornalistica di un collega.

- C.N. 16 dicembre 2010 n. 110. Pres. Iacopino- Rel. Cembran
- *Respinto ricorso Fulvio Basteris avverso delibera Ordine Piemonte 14.03. 2007.*
- *Richiesta della Commissione Ricorsi: conforme*

2-3-21 La libertà di espressione e di critica non può prescindere dalla verità sostanziale dei fatti

Viola le regole deontologiche il giornalista che attribuisce a terzi, virgolettandole, frasi mai pronunciate, e che, a sostegno di una campagna di stampa, pubblica notizie risultate non vere, senza avere effettuato alcuna verifica.

Il Consiglio Nazionale, che in precedenza aveva ritenuto non manifestamente infondato il ricorso presentato dal firmatario di un esposto archiviato dai primi giudici (vedi precedente decisione n. 36 a pag. 118), ha formulato il capo di incolpazione e, al termine del procedimento disciplinare, ha sanzionato il direttore del giornale.

- C.N. 16 dicembre 2010 n. 111 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato
- *Sanzione della sospensione per tre mesi dall'esercizio dell'attività professionale al giornalista Franco Fregni*
- *Decisione assunta ai sensi degli artt 40 e.46 del regolamento sulla trattazione dei ricorsi*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-3-22 La foto anonima, peraltro pixata, di una bambina diversa da quella di cui si narra una vicenda, non determina illecito disciplinare.

La pubblicazione di una foto anonima, peraltro pixata e irriconoscibile, di una bambina, a corredo di una notizia su un blog, senza alcun riferimento, diretto o indiretto, con la minore di cui si parla, non può comportare una sanzione disciplinare.

Il Consiglio Nazionale, che in precedenza aveva ritenuto non manifestamente infondato il ricorso presentato dai firmatari di un esposto archiviato dai primi giudici (vedi precedente decisione n. 4-1-11 sub 'conforme' - Massimario 2009), ha formulato il capo di incolpazione e, al termine del procedimento disciplinare, ha prosciolto il giornalista.

- C.N. 16 dicembre 2010 n. 112 - Presidente Iacopino - Rel. Donno
- *Prosciolto giornalista responsabile di un blog (Giuseppe Scaccianoce- Pino Scaccia)*
- *Decisione assunta ai sensi degli artt 40-46 del regolamento sulla trattazione dei ricorsi*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-3-23 Pubblicazione di dati sensibili ed interesse pubblico

Non costituisce illecito la pubblicazione di un dato sensibile quando concorre all'interesse pubblico, consentendo di porre in essere una tempestiva ed adeguata profilassi presso terzi.

Nel caso in esame, nel dare la notizia di un caso di meningite registrato tra i detenuti di un carcere, erano stato pubblicato anche il nome dell'interessato che, prima dell'arresto, aveva frequentato un locale, poi chiuso dall'autorità sanitaria per il verificarsi dei primi casi di meningite. Inoltre, l'ASL, con una circolare, aveva invi-

tato gli organi di stampa a pubblicare notizie su casi di possibili portatori del virus.

- C.N. 16 dicembre 2010 n. 113. Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Accolto ricorso Giorgio Barbieri avverso delibera Ordine Veneto 07.04. 2009.*
- *Parere della Commissione Ricorsi: conforme.*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

2-3-24 Tutela dei minori ed essenzialità della notizia

La pubblicazione di un fatto di cronaca, pur se ha suscitato clamore, non legittima la violazione della Carta dei Doveri, nella parte in cui tutela i diritti dei minori.

Il caso riguarda la vicenda con una madre incatenatasi davanti al Palazzo di Giustizia, con la foto della figlia contesa in famiglia. A corredo del servizio giornalistico, erano stati pubblicati elementi (nome di battesimo della bambina, nome, cognome e foto della madre, etc.) che consentivano l'identificazione della minore.

Il Consiglio Nazionale, che in precedenza aveva ritenuto non manifestamente infondato il ricorso presentato dal firmatario di un esposto archiviato dai primi giudici (vedi precedente decisione n. 4-1-1 - Massimario 2009), ha formulato il capo di incolpazione e, al termine del procedimento disciplinare, ha sanzionato il direttore del giornale.

- C.N. 16 dicembre 2010 n. 114 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Sanzione dell'avvertimento al giornalista Claudio Mori*
- *Decisione assunta ai sensi degli artt. 40 e 46 del regolamento sulla trattazione dei ricorsi*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme circa l'entità della sanzione*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

2-3-25 Non costituisce illecito disciplinare pubblicare la foto di uno striscione non diffamatorio apparso in luogo pubblico

Pubblicare la foto di uno striscione esposto sugli spalti durante una gara di pallavolo da tifosi per protestare contro le valutazioni espresse dal giornalista di una testata non individuata e non individuabile, senza alcun commento malevolo nell'articolo e nella didascalia, non costituisce illecito disciplinare.

Nel caso in esame un giornale aveva ripreso fotograficamente uno striscione esposto da tifosi sugli spalti del Palazzetto dello Sport ("Comprate la..., leggete il..., l'altro è solo un giornalino"). Il direttore della testata, definita 'giornalino' aveva presentato un esposto contro il giornale che aveva ripreso lo striscione, e il Consiglio regionale aveva sanzionato il direttore. Il Consiglio Nazionale, rilevando che il contenuto dello striscione non contiene espressioni diffamatorie e che non si può identificare in modo inequivocabile il soggetto cui si riferisce, ha accolto il ricorso.

- C.N. 16 dicembre 2010 n. 115 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Accolto ricorso Cristiano Draghi avverso delibera Ordine Toscana 24.04. 2008.*
- *Richiesta della Commissione Ricorsi: conforme*

2-3-26 Non c'è illecito in mancanza di responsabilità diretta e personale

Non è sanzionabile il responsabile di un Ufficio Stampa che non si sia attivato per fare ottenere a dei collaboratori un riconoscimento giuridico, di esclusiva competenza della struttura di vertice dell'Ente.

Nel caso in esame, è stata prosciolta la giornalista responsabile dell'Ufficio Stampa di un Ente, accusata di essere venuta meno ai doveri di solidarietà imposti dall'art.2 della legge professionale per non aver sostenuto la richiesta di iscrizione nell'Elenco pubblicisti formulata da tre impiegati assegnati a quell'Ufficio.

- C.N. 17 dicembre 2010 n. 116 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Prosciolta giornalista Annalisa Guidotti*
- *Decisione assunta ai sensi degli artt. 42 e 46 del regolamento sulla trattazione dei ricorsi*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme.*

3.RICORSI ELETTORALI

3 RICORSI ELETTORALI

3-1 RICORSI ELETTORALI 2012

Nel corso del 2012 non è stato trattato alcun ricorso elettorale

3-2 RICORSI ELETTORALI 2011

Nel corso del 2011 non è stato trattato alcun ricorso elettorale

3-3 RICORSI ELETTORALI 2010

3-3-1 Nel verbale devono essere riportate tutte le operazioni effettuate

Quando, dopo avere annunciato l'esito di uno scrutinio, si decide di effettuare l'operazione di riconteggio, va dato atto a verbale di tutte le procedure seguite e deve essere sempre riportato il numero dei votanti e dei voti validi, assieme a quello delle schede bianche e di quelle nulle. Inoltre, nel caso in cui il distacco tra due candidati risulti minimo e siano sorti dubbi circa possibili errori nell'attribuzione delle preferenze, è legittimo procedere al riconteggio delle schede.

Il Consiglio Nazionale ha, pertanto, accolto un ricorso con cui si lamentavano irregolarità procedurali ed ha autorizzato la Commissione Ricorsi a procedere alla verifica della corrispondenza fra numero dei votanti e numero delle schede votate e ad effettuare il riconteggio dei voti di preferenza ottenuti dall'ultimo candidato dichiarato eletto e del primo dei non eletti nel ballottaggio per l'elezione dei giornalisti professionisti in seno al Consiglio Regionale dell'Ordine del Lazio.

- C.N. 12 novembre 2010 n. 91 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
- *Accolto ricorso Ignazio Ingrao avverso risultati elezioni Consiglio Ordine Lazio 30.31 maggio 2010*
- *Parere della Commissione Ricorsi: conforme (vedi successiva decisione n. 96)*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

3-3-2 Irregolarità o errori nel conteggio delle preferenze. Il Consiglio Nazionale 'corregge' la graduatoria e ne proclama il risultato.

Quando, in sede di riscontro dei voti di preferenza di uno o più candidati, effettuato a seguito di ricorso, emergono errori nei conteggi effettuati dal Seggio elettorale, il Consiglio Nazionale delibera le conseguenti modifiche alla graduatoria e proclama il risultato.

Nel caso in esame, la Commissione Ricorsi, delegata dal Consiglio nazionale, ha proceduto al conteggio delle preferenze per l'elezione dei professionisti in seno al Consiglio Regionale dell'Ordine del Lazio, limitatamente all'ultimo degli eletti ed al primo dei non eletti. Poiché è risultato che quest'ultimo aveva riportato due voti in più del giornalista dichiarato eletto, il Consiglio nazionale ha 'corretto' la graduatoria proclamandone il risultato (vedi precedente decisione n. 91/2010).

- C.N. 15 dicembre 2010 n. 96 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
- *Elezioni Ordine Lazio 30-31 maggio 2010 - Decisione assunta in esecuzione deliberazione C.N. n. 91/2010*
- *Parere della Commissione Ricorsi*

3-3-3 Strumentalità delle forme e prova di resistenza

Sulla base dei principi della ‘strumentalità delle forme’ e della ‘prova di resistenza’, affermati dalla costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, le irregolarità formali riscontrate non possono determinare l’annullamento delle elezioni quando sono irrilevanti sul piano sostanziale.

Tra i vari motivi di contestazione indicati in un ricorso presentato avverso le elezioni per il Consiglio Regionale, i Revisori dei Conti ed i Consiglieri nazionali dell’Ordine della Sicilia, dall’esame degli atti ne è stato riscontrato uno solo, relativo all’ammissione al voto di un iscritto moroso.

Poiché l’ultimo degli eletti distanzia il primo dei non eletti di svariati voti (155 nel Consiglio Regionale, 178 per i revisori dei conti, 174 per il Consiglio Nazionale), il Consiglio nazionale ha ritenuto che, per quanto non conforme sotto il profilo formale, il voto espresso dall’iscritto moroso fosse ininfluenza sul piano sostanziale, non potendo alterare la volontà correttamente espressa e registrata dall’intero corpo dei votanti.

- C.N. 15 dicembre 2010 n. 97 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
- *Respinto ricorso Marta Genova avverso risultati elezioni Ordine Sicilia 30-31 maggio 2010*
- *Parere della Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

4.CONTENZIOSO GENERALE VIZI PROCEDURALI

4 CONTENZIOSO GENERALE - VIZI PROCEDURALI

4-1 CONTENZIOSO GENERALE - VIZI PROCEDURALI 2012

4-1-1 Capo di incolpazione indeterminato. Atti restituiti ai primi giudici

Dinanzi alla indeterminatezza del capo di incolpazione non basta un semplice richiamo alle norme di legge asseritamene violate né la precisazione degli addebiti fatta in sede di audizione per comminare una sanzione.

Nel caso in esame, dopo una generica contestazione della violazione dell'art. 2 della Legge professionale e della Carta dei Doveri, il Consiglio Territoriale, prima di infliggere la sanzione della censura, aveva convocato la giornalista direttrice di un giornale, e le aveva comunicato *“i motivi e le ragioni della convocazione: non era la prima pagina ad essere oggetto di valutazione, ma l'intero numero ad essere sub judice”*.

A seguito della mancata indicazione dei fatti indicati con specifico riferimento alle pagine nelle quali si sarebbero violate le norme deontologiche, il Consiglio Nazionale, senza entrare nel merito del provvedimento, ha ritenuto fondata l'eccezione della indeterminatezza del capo di incolpazione ed ha restituito gli atti ai primi giudici per le conseguenti determinazioni.

- C.N. 9 febbraio 2012 n. 4 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
- *Ricorrente Enrica Arcangeli avverso delibera Ordine Lazio 21.01.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

4-1-2 È nullo il provvedimento disciplinare adottato in violazione dell'art. 56 della legge ordinistica

Il mancato rispetto delle formalità indicate nell'art. 56 della legge n. 69/1963 rende nullo il procedimento disciplinare e, quindi, anche il provvedimento con cui è stata inflitta la sanzione.

Dall'istruttoria del ricorso è emersa la mancata formale apertura del procedimento disciplinare, con relativa contestazione degli addebiti ed il mancato rispetto delle procedure nella convocazione dell'interessata, tutti elementi che rendono nullo, per vizio insanabile, l'atto impugnato.

In conseguenza, il Consiglio Nazionale, ai sensi dell'art. 42 comma 2, del Regolamento sulla trattazione dei ricorsi, ha annullato la deliberazione, senza entrare nel merito, incaricando la Commissione Ricorsi di procedere all'istruttoria e di pronunciarsi sul merito

- C.N. 30 marzo n. 10 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Ricorrente Emiliana Cirillo avverso delibera Ordine Campania 9.06.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

4-1-3 Violazione dell'art. 10-bis della L.241/90 - L'atto è nullo

Ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241/1990, integrato dalla legge n. 15/2005: "Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni eventualmente corredate da documenti (...) Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale".

Pertanto, il Consiglio Nazionale, preso atto che tale preavviso non era stato dato all'interessata prima dell'adozione della delibera di rigetto dell'istanza di iscrizione nel Registro dei Praticanti, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del Regolamento per la trattazione dei ricorsi, ha annullato l'atto, senza entrare nel merito ed ha incaricato la Commissione Ricorsi di procedere all'istruttoria e di pronunciarsi sul merito.

- C.N. 30 marzo n. 11 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Ricorrente Beatriz Miranda Garcia avverso delibera Ordine Lazio 9.09.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Vedi decisione n. 2 a pag. 122

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

4-1-4 Criterio del cd 'assorbimento' nelle sanzioni amministrative e modifica del quadro accusatorio

In materia di sanzioni amministrative non vi è possibilità di applicazione del criterio del cosiddetto assorbimento. È consentita, sì, l'irrogazione di un'unica sanzione per più violazioni ma solo se consumate con un'unica condotta (concorso formale), mentre in caso di pluralità di violazioni amministrative poste in essere dallo stesso soggetto con attività distinte, tale unificazione non è prevista né consentita (cfr. Cass. civ., sez. I, 11 giugno 2007, n. 13672).

È uno dei rilievi formulati dal Consiglio Nazionale nell'esame del ricorso di un direttore avverso la sanzione per avere ospitato sul giornale da lui diretto articoli di un giornalista che, dimissionario dall'Ordine in costanza di procedimento disciplinare conclusosi con la radiazione, successivamente aveva visto accolto dalla Corte di Cassazione il ricorso avverso il provvedimento di radiazione.

Tale sentenza incide direttamente sul caso in esame modificando il *thema decidendum* e va ad aggiungersi ai motivi sul cd assorbimento con conseguente nullità della delibera impugnata e richiesta al Consiglio territoriale di riesaminare la vicenda valutando se sussistano gli elementi per un nuovo procedimento. Difatti, non si tratta più di valutare la condotta di un direttore che consente di svolgere attività giornalistica a un radiato, bensì la condotta di un direttore responsabile che consente a un non iscritto all'Ordine di svolgere un'attività che in astratto potrebbe porsi in conflitto con la riserva di legge operata dall'art. 45 della legge ordinistica.

Pertanto, il Consiglio nazionale ha annullato la delibera impugnata e ha chiesto ai primi giudici di procedere a una nuova e complessiva valutazione dei fatti.

- C.N. 18 maggio 2012 n. 14 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
- *Ricorrente Vittorio Feltri avverso delibera Ordine Lombardia 25.03.2010*

- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

~

CONFORME

- C.N. 18 maggio 2012 n. 15 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
- *Ricorrente Alessandro Sallusti avverso delibera Ordine Lombardia 9.06.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

4-1-5 Irregolarità formali non sanate. Il ricorso è improcedibile

Quando il ricorso è privo di uno degli elementi formali costitutivi, tra i quali il pagamento di quanto dovuto ai sensi delle disposizioni vigenti (artt. 27 e 60 Dpr n.115/1965 e smi, art. 52 Dd 18.07.1923 ministero della Giustizia) e l'interessato non provvede alla sua regolarizzazione, il ricorso viene dichiarato improcedibile, senza alcuna valutazione di merito.

Lo ha ribadito il Consiglio Nazionale essendo rimasti invariati l'invito ed il sollecito alla regolarizzazione.

- C.N. 18 maggio 2012 n. 20 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
- *Ricorrente Alfredo Marinacci avverso delibera Ordine Abruzzo 15.09.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 21 giugno 2012 n. 30 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Ricorrente Nicola Bizzi avverso delibera Ordine Liguria 23.01.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 21 giugno 2012 n. 31 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato
- *Ricorrente Antonella Fornari avverso delibera Ordine Lazio 9.09.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 21 giugno 2012 n. 32 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato
- *Ricorrente Benito Lugari avverso delibera Ordine Emilia Romagna 6.12.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 21 giugno 2012 n. 33 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi
- *Ricorrente Ernesto Irace avverso delibera Ordine Lazio 11.01.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 21 giugno 2012 n. 34 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Ricorrente Serroukh Abdelhak avverso delibera Ordine Lombardia 17.02.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

4-1-6 Col pagamento delle quote-atto dovuto cessa la materia del contendere

L'obbligo, per gli iscritti, di corrispondere le quote annuali è sancito negli art.11 comma h) e 20 comma f) della legge professionale. Esse, infatti, hanno le stesse caratteristiche e scopi di una tassa e si configurano come "quota associativa" rispetto ad un Ente ad appartenenza necessaria, in quanto l'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per l'esercizio della professione.

Lo ha ribadito il Consiglio Nazionale nell'esaminare un ricorso per il quale, poi, ha preso atto della cessata materia del contendere in quanto il ricorrente, nel frattempo, aveva pagato quanto dovuto.

- C.N. 21 giugno 2012 n. 35 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Ricorrente Fabrizio Del Noce avverso delibera Ordine Lazio 20.12.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 30 marzo 2012 n. 12 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
- *Ricorrente Giuseppe Corona avverso delibera Ordine Lazio 15.07.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

4-1-7 Tutela delle minoranze linguistiche nella redazione degli atti

Costituisce vizio insanabile un atto amministrativo redatto nella sola lingua italiana, e non anche in quella tedesca, destinato ad un cittadino tutelato dal Dpr 15 luglio 1988 n.574 recante "norme di attuazione dello Statuto Speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari.

I primi giudici avevano adottato un provvedimento di cancellazione dall'Albo dei Giornalisti - Elenco Pubblicisti - di un cittadino di lingua tedesca, redigendo l'atto nella sola lingua italiana. Il Consiglio Nazionale ha annullato la delibera impugnata e restituito gli atti al Consiglio Territoriale perché riesamini la questione alla luce delle disposizioni sopra richiamate.

- C.N. 21 giugno 2012 n. 40 - Pres. Iacopino - Rel. Baldi
- *Ricorrente Heinrich Guggenberger avverso delibera Ordine Trentino Alto Adige 28.10.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

4-1-8 Revoca provvedimento cancellazione per morosità - Effetti sulla data di iscrizione

Resta iscritto, con la precedente anzianità, nelle more del nuovo procedimento, il pubblicista cancellato dall'Albo con delibera poi revocata in via di autotutela.

Il Consiglio dell'Ordine aveva cancellato un pubblicista per morosità, senza procedere a previa formale contestazione ed audizione dell'interessato, per cui successivamente ha revocato in via di autotutela la propria deliberazione, dando contestuale avvio al procedimento rituale.

Il Consiglio Nazionale ha preso atto che la revoca del provvedimento impugnato ha prodotto l'effetto di far cessare la materia del contendere, e che, intanto, l'interessato è stato reinscritto con la precedente anzianità.

- C.N. 9 ottobre 2012 n. 46 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Ricorrente Giuseppe Rodi avverso delibera Ordine Sicilia 16/17.12.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

4-2 CONTENZIOSO GENERALE - VIZI PROCEDURALI 2011

4-2-1 Rinuncia al ricorso. Archiviazione

Quando il ricorrente dichiara di rinunciare alla prosecuzione della vertenza cessa la materia del contendere ed il ricorso viene archiviato.

L'interessata aveva presentato ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'Elenco pubblicitari; invitata a regolarizzarlo sul piano formale, ha comunicato la sua rinuncia.

- C.N. 9 febbraio 2011 n. 6 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi
- *Archiviazione ricorso per rinuncia da parte di Dora Drago avverso delibera Ordine Lazio 13.02.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 30 marzo 2011 n. 14 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato
- *Archiviazione ricorso per rinuncia da parte di Paola Cannizzo avverso delibera Ordine Lazio 30 marzo 2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

In questo caso la rinuncia è intervenuta dopo l'avvio dell'istruttoria: una publicista aveva presentato ricorso avverso il diniego di iscrizione nel Registro dei praticanti

4-2-2 Notifica ex art. 143 c.p.c. Termini per ricorrere al Consiglio Nazionale

Anche per le notifiche delle delibere degli Ordini regionali vale il disposto dell'art.143 relativo alla notifica di atti a persone irreperibili. In base a tale disposizione la notifica dell'atto avviene presso la Casa Comunale e si dà per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte. Nel caso in esame, il Consiglio del Lazio, nel rispetto dell'art.142 c.p.c. ("Notificazione a persona non residente né dimorante, né domiciliata nella Repubblica") ha notificato all'interessato la decisione di respingere la richiesta di iscrizione nel Registro dei praticanti, facendo ricorso alle procedure di cui all'art.143 cpc.

Ciò premesso, va rammentato che, ai sensi dell'art. 60 della legge ordinistica, il termine per ricorrere al Consiglio Nazionale è di trenta giorni dalla notifica del provvedimento che si intende impugnare; tale termine è perentorio, come stabilito dall'art.59 del Dpr 4.2.1965 n. 115.

Pertanto, nel caso in esame, il ricorso è stato presentato oltre il trentesimo giorno e, quindi, è stato dichiarato improcedibile.

- C.N. 15 dicembre 2011 n. 72 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato
- *Improcedibile perché fuori termine - ricorso Daniele Verri avverso delibera Ordine Lazio 22.11.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

4-2-3 Ricorso improcedibile per irregolarità formali

Perché un ricorso possa essere istruito e deciso dal Consiglio Nazionale occorre che l'atto sia redatto in carta da bollo e sia accompagnato dal pagamento di quanto dovuto ai sensi dell'art. 27 del Dpr 4.2.1965 n. 115, dell'art. 52 del D.D-

18.7.2003 del Ministero della Giustizia (GU 28.7.2003 n. 172) e dell'art. 60 del Dpr 115/65 e s.m.i.

La mancanza di uno solo dei suddetti adempimenti determina la improcedibilità del ricorso.

Nel caso in esame, l'interessato, pur invitato a farlo, non ha ritenuto di regolarizzare, per cui, senza entrare nel merito, il ricorso è stato dichiarato improcedibile.

- C.N. 12 aprile 2011 n. 26 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
- *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Giovanni Norrito avverso delibera di archiviazione esposto Ordine Piemonte 17.05.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 12 aprile 2011 n. 27 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
- *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Antonio De Gennaro avverso delibera di archiviazione esposto Ordine Lombardia 7.10.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 12 aprile 2011 n. 28 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
- *Improcedibile per rifiuto a regolarizzare - ricorso Roberto Costa avverso delibera di archiviazione esposto Ordine Veneto 27.09.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 12 aprile 2011 n. 29 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
- *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Roberto Giovannelli avverso delibera di archiviazione esposto Ordine Liguria 16.12.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 9 novembre 2011 n. 58 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi
- *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Giulio Cozzoli avverso delibera di archiviazione esposto Ordine Liguria 13.04.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 15 dicembre 2011 n. 70 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato
- *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Alessandro Petti avverso delibera di cancellazione Ordine Lazio 21.01.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 15 dicembre 2011 n. 71 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato
- *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Alfredo Lullo avverso delibera di cancellazione Ordine Lazio 21.01.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 15 dicembre 2011 n. 73 - Pres. Iacopino - Rel. Baldi
- *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Vittorio Panniello avverso delibera di archiviazione esposto Ordine Puglia 13.12.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 15 dicembre 2011 n. 74 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Gustavo Rosenfeld avverso delibera di conferma radiazione Ordine Lazio 21.01.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 15 dicembre 2011 n. 75 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Massimo Zamorani avverso delibera di archiviazione esposto Ordine Liguria 27.07.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

4-2-4 Recidiva non contestata. Restituzione atti ai primi giudici

In sede di determinazione della sanzione, non si può fare riferimento ad una 'recidiva', quando i fatti risultano contestati solo con l'avvio del procedimento disciplinare senza fornire alcuna prova di precedenti inviti o diffide ad astenersi da comportamenti non corretti sul piano deontologico.

Nel caso in esame, i primi giudici, nel determinare la sanzione a carico del giornalista, avevano richiamato alcuni esposti pervenuti.

Il Consiglio Nazionale, preso atto che non vi era prova di formale contestazione della lamentata recidiva, e che tale recidiva era stata richiamata nel determinare la sanzione, ha riscontrato la mancata coincidenza tra fatto contestato e sanzione comminata dichiarando quindi la nullità della delibera impugnata per vizio procedurale insanabile. Gli atti sono stati quindi restituiti al Consiglio Regionale perchè apra un nuovo procedimento disciplinare.

- C.N. 9 febbraio 2011 n. 10 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Ricorso Roberto Papetti su delibera Ordine Lombardia 27.04.2009 - Atto nullo per vizio insanabile - Restituzione atti ai primi giudici*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

4-2-5 Giudice naturale - art. 49 legge n. 69/1963

Il procedimento disciplinare è regolato da precise norme della legge ordinistica e non può essere oggetto di intuizioni o di interpretazioni. L'art. 49 - 1° comma dispone, infatti, che "la competenza per il giudizio disciplinare appartiene al Consiglio dell'Ordine presso il quale è iscritto l'incolpato", ed al 2° comma stabilisce che: "Se l'incolpato è membro di tale Consiglio, il procedimento disciplinare è rimesso al Consiglio dell'Ordine designato dal Consiglio Nazionale"

Nel caso in esame, il Consiglio Regionale aveva esaminato e, quindi, archiviato, un esposto disciplinare riguardante un componente di quel Consiglio ritenendo che, in base all'art.25 della Costituzione, nessuno possa essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Il Consiglio Nazionale, richiamato anche l'art. 108 - 1° e 2° comma della Costituzione - ha ravvisato, nella decisione dei primi giudici, un vizio insanabile per violazione del richiamato art.49 della legge n. 69/1963, e l'ha annullata, rimettendo gli atti ad altro Ordine perché si pronunci in merito.

- C.N. 06 dicembre 2011 n. 64 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Ricorso Giuseppe Nicotri su delibera Ordine Lazio 15.07.2011 - Atto nullo per vizio insanabile - Remissione atti Ordine Abruzzo.*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

4-2-6 Annullamento o revoca di decisione da parte dei primi giudici. Cessata materia del contendere

Se il giudice di primo grado, accertato l'errore tecnico posto a base di un suo provvedimento, lo annulla, cessa la materia del contendere. In conseguenza, il ricorso

pendente dinanzi al Consiglio nazionale deve essere archiviato. Nel caso in esame una giornalista era stata cancellata per presunta morosità ma, una volta accertato l'errore posto a base del provvedimento impugnato, è stata reiscritta.

Il Consiglio Nazionale ha quindi archiviato il ricorso per cessata materia del contendere.

- C.N. 15 dicembre 2011 n. 69 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
- *Archiviato per cessata materia del contendere - ricorso Elisabetta Anniballi avverso delibera Ordine Lazio 15 luglio 2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

- C.N. 9 novembre 2011 n. 55 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
- *Archiviazione ricorso Vittorio Fiorito avverso delibera Ordine Lazio 15 luglio 2011 a seguito di nuova decisione dei primi giudici e rinuncia da parte del ricorrente*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Nel caso in esame, i primi giudici hanno annullato il provvedimento di cancellazione, reiscrivendo il giornalista che, nel frattempo, aveva regolarizzato la propria posizione contributiva nei confronti dell'Ordine.

~

- C.N. 15.12.2011 n. 76 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi
- *Archiviazione ricorso di Filippo Lubrano avverso delibera Ordine Liguria 27 luglio 2011, per cessata materia del contendere a seguito di nuova decisione dei primi giudici*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

4-3 CONTENZIOSO GENERALE - VIZI PROCEDURALI 2010

4-3-1 Ricorso improcedibile per irregolarità formali

I ricorsi al Consiglio Nazionale sono dichiarati improcedibili, senza entrare nel merito, quando sono privi delle formalità richieste: versamenti dovuti a titolo di diritti di Segreteria al Consiglio Nazionale e all'Ordine Regionale e pagamento della tassa fissa allo Stato, ai sensi dell'art.60 del Dpr 115/65 e s.m.i.

- C.N. 9 febbraio 2010 n. 2 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Improcedibile per mancata regolarizzazione. Ricorso Fabio Nardini avverso delibera Ordine Liguria 9.07.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 9 febbraio 2010 n. 3 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Ricorso Mario Rulli avverso delibera Ordine Abruzzo 28.01.2009 improcedibile per rifiuto alla regolarizzazione*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 25 marzo 2010 n. 42 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
- *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Carola Vai avverso delibera Ordine Veneto del 19-02-2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 25 marzo 2010 n. 43 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra

- *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Gustavo Rosenfeld avverso delibera Ordine Lazio 13.03.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 25 marzo 2010 n. 44 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Adriano Mascarella avverso delibera Ordine Sicilia 8.05.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 25 marzo 2010 n. 45 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
- *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Maurizio Albrigo avverso delibera Ordine Trentino - A. A. 25.02.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 16 dicembre 2010 n. 104 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
- *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Piero Leonardi avverso delibera Ordine Abruzzo 28.09.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 16 dicembre 2010 n. 105 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
- *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Donatella Persico avverso delibera Ordine Liguria 08.10.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 16 dicembre 2010 n. 106 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
- *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Rosita Caponetti avverso delibera Ordine Liguria 07.04.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

4-3-2 Archiviazione esposto non motivata. Restituzione atti ai primi giudici

Quando il Consiglio Regionale archivia un esposto senza esaminare tutti i motivi di doglianza in esso contenuti, il Consiglio Nazionale può restituire gli atti ai primi giudici. Nel caso in esame, il Consiglio Regionale non aveva considerato una parte dei fatti lamentati dall'esponente, per cui è stato invitato a pronunciarsi anche su quelli non presi in considerazione.

- C.N. 10 febbraio 2010 n. 21 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Ricorso Alberto Barbanti su delibera Ordine Emilia Romagna 11.05.2009 - Restituzione atti ai primi giudici*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

4-3-3 Deliberazione nulla per mancata audizione dell'interessato

La mancata audizione dell'interessato in un procedimento di annullamento, in via di autotutela, della delibera di iscrizione all'Elenco pubblicisti determina la nullità del provvedimento.

Il Consiglio Nazionale, senza entrare nel merito, preso atto della mancanza di prova dell'avvenuta notifica dell'avviso di convocazione dell'interessato, ha rinviato al Consiglio Regionale il provvedimento con cui lo stesso aveva annullato una propria precedente delibera di iscrizione all'Albo di un aspirante pubblicista, per difetto di competenza territoriale.

- C.N. 10 febbraio 2010 n. 32 - Pres. Del Boca - Rel. Donno

- *Dichiarazione nullità deliberazione e restituzione atti all'Ordine Piemonte (ricorso Antonello Amato avverso delibera Ordine Piemonte del 13.07.2009)*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

4-3-4 Il direttore detta autonomamente la linea del giornale

Il direttore detta la linea del giornale e, tra i contributi che possono arrivare dai lettori, decide quali pubblicare e lo spazio da riservare a ciascuno di essi, sulla base di autonome valutazioni a lui demandate dalla legge.

Il Consiglio Nazionale ha, pertanto, respinto un ricorso avverso la decisione del Consiglio dell'Ordine del Veneto di archiviare un esposto contro il direttore di un quotidiano in cui si lamentavano omissioni o censure di denunce trasmesse al giornale su fatti ritenuti di interesse pubblico dall'esponente.

- C.N. 11 febbraio 2010 n. 33 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Respinto ricorso Fulvio Rebesani avverso delibera Ordine Veneto 6.04.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

4-3-5 No all'archiviazione dell'esposto se non è prescritta l'azione disciplinare relativamente a tutti i fatti lamentati

Quando in un esposto più articoli sono indicati come lesivi della dignità personale e l'azione disciplinare non si è prescritta in relazione a tutti i fatti lamentati, non si può archiviare l'intero esposto e gli atti vanno rimessi ai primi giudici.

Nel caso in esame, il Consiglio Nazionale, accogliendo il ricorso di un esponente, ha dichiarato la nullità della delibera del Consiglio Regionale ed ha trasmesso gli atti ai primi giudici per il riesame nel merito dell'esposto.

- C.N. 25 marzo 2010 n. 47 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone/Donno
- *Ricorso Angelo Di Natale avverso delibera Ordine Veneto 7.07.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

4-3-6 Improponibile il ricorso su un atto definitivo

Non riapre i termini per la presentazione del ricorso la comunicazione del Consiglio Regionale che un provvedimento è già esecutivo.

Nel caso in esame, dopo l'archiviazione di un esposto da parte del Consiglio Regionale, l'esponente aveva chiesto il riesame della decisione. Il Consiglio Regionale aveva precisato di non poter riesaminare un provvedimento formalmente definito. Il Consiglio Nazionale ha respinto il ricorso dell'esponente avverso questa comunicazione.

Ciò in base a quanto disposto dall'art. 59 del regolamento di esecuzione della legge n. 69/63 e dell'art. 39 del regolamento sulla trattazione dei ricorsi (D.D. 18.7.2003 - G.U. n. 172 del 26.7.2003).

- C.N. 11 novembre 2010 n. 83 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone/Donno
- *Ricorso Ermanno Corsi avverso delibera Ordine Lazio 28.07.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

4-3-7 La presenza di estranei nelle sedute del Consiglio Regionale inficia la validità delle decisioni

Alle sedute del Consiglio Regionale non possono presenziare persone estranee, in particolar modo durante l'istruttoria e le decisioni su procedimenti disciplinari.

Nella fattispecie, alla seduta del Consiglio Regionale, durante l'audizione di una giornalista incolpata, aveva presenziato, quale consulente legale, altra giornalista che non faceva parte del collegio giudicante.

In conseguenza, il Consiglio nazionale ha dichiarato nulla la delibera impugnata restituendo gli atti al Consiglio Regionale per l'apertura di un nuovo procedimento.

- C.N. 11 novembre 2010 n. 84 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Ricorso Chiara Paolin avverso delibera Ordine Marche 08.07.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

4-3-8 Effetti della prescrizione dell'azione disciplinare

La dichiarazione di intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare di un fatto coinvolge ogni e qualsiasi atto connesso.

Nel caso in esame, il C.N. ha quindi deciso di non procedere alla valutazione di un comportamento posto alla base della delibera.

- C.N. 16 dicembre 2010 n. 100 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Minuzzo Pier Maria (Decisioni Ordine Val d'Aosta 15.01.1997, Consiglio nazionale 18.06.1999, 16.11.2000 e 31.3-1.04.2005)*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

4-3-9 Cessata materia del contendere - Rinuncia al ricorso

Quando, dopo l'avvio dell'istruttoria su un ricorso, l'interessato rinuncia alla prosecuzione del contenzioso, cessa la materia del contendere con conseguente archiviazione del ricorso.

- C.N. 16 dicembre 2010 n. 103 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Archiviato ricorso Agostino Ingenito avverso delibera Ordine Campania 16.04.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

4-3-10 Cessata materia del contendere - Annullamento dell'atto in autotutela

Cessa la materia del contendere quando, dopo l'avvio dell'istruttoria su un ricorso, il Consiglio Regionale annulla in via di autotutela il provvedimento impugnato. Il ricorso viene quindi archiviato.

Nella fattispecie, il Consiglio Regionale, preso atto che un pubblicista cancellato dall'Albo aveva regolarizzato la propria posizione, ha annullato il provvedimento confermandone l'iscrizione.

- C.N. 16 dicembre 2010 n. 107 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
- *Archiviato ricorso Fernando Bruno avverso delibera Ordine Lazio 15.01.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

4-3-11 I termini per la presentazione dei ricorsi sono perentori

I termini per la presentazione dei ricorsi al Consiglio Nazionale avverso le decisioni dei Consigli Regionali sono fissati in trenta giorni in base all'art. 60 della legge n. 69/63 e dall'art.59 del regolamento di esecuzione.

Tali termini sono perentori, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento di esecuzione della legge professionale - 2° comma - e dall'art. 39 del regolamento sulla trattazione dei ricorsi (D.D. 18 luglio 2003 - G.U. n. 172 del 26.7.2003).

- C.N. 22 settembre 2010 n. 60 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Ricorso Giuseppe Fossati avverso delibera Ordine Piemonte 11.06.2009-Irricevibile*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 22 settembre 2010 n. 61 Pres. Iacopino- Rel.Paffumi
- *Ricorso Luciana Bandista avverso delibera Ordine Lazio 14.05.2008-Irricevibile*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 16 dicembre 2010 n. 108 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Ricorso Amerigo Bruni avverso delibera Ordine Lazio 07.05.2010-Irricevibile*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Applicazione art. 46 del Regolamento per la trattazione dei ricorsi

Nei casi che seguono, il CNOG ha ritenuto non manifestamente infondati i ricorsi presentati da firmatari di esposti avverso delibere di archiviazione o proscioglimento assunte da Consigli regionali. In conseguenza ha incaricato la Commissione Ricorsi di dare avvio all'attività istruttoria prevista in base all'art. 46 del Regolamento per accertare eventuali responsabilità dei giornalisti segnalati negli esposti.

- C.N. 9 febbraio 2010 n. 4 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Ricorso Gastone Rabbachin avverso delibera Ordine Lombardia 19.01.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
(vedi Decisione n. 80 a pag. 95)
- C.N. 9 febbraio 2010 n. 5 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Ricorso Carlo Bartoli contro delibera Ordine Liguria 24.11.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*
- C.N. 11 febbraio 2010 n. 34 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Ricorso Massimo Morelli avverso delibera Ordine Emilia Romagna 08.07.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*
- C.N. 11 febbraio 2010 n. 36 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
- *Ricorso Giorgio Tonelli avverso delibera Ordine Veneto 21.07.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
(vedi Decisione n. 111 a pag. 97)
- C.N. 11 novembre 2010 n. 85 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi
- *Ricorso Karl Zeller avverso delibera Trentino Aldo Adige 04.08.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

5.DECISIONI RICHIAMATE NELLE MASSIME

5 DECISIONI RICHIAMATE NELLE MASSIME

5-1 La retribuzione elemento essenziale per l'iscrizione - n. 3/2012

La Sig.ra Marta Pescetto, con l'assistenza dell'avv. Nicolò Pescetto, impugnata, in data 25 agosto 2011, la delibera con la quale l'Ordine della Liguria, nella seduta del 12 luglio 2011, ha respinto la domanda di iscrizione all'Elenco dei pubblicitari.

La delibera

La motivazione alla base della decisione dei primi giudici è la esiguità dei compensi percepiti: complessivamente sono stati corrisposti alla Pescetto ... euro nel biennio utile ai fini dell'iscrizione. Periodo che va dagli inizi del 2009 ai primi tre mesi del 2011. In esso la ricorrente ha scritto 46 articoli per il periodico diocesano "Il Letimbro", e precisamente 19 nel 2009, 24 nel 2010 e 3 nel 2011, ricevendo rispettivamente ... euro nel 2009, ... euro nel 2010 e nessun pagamento per i primi tre mesi del 2011. Si tratta di collaborazioni che il Consiglio regionale ligure indica come "sporadiche" e giudica non tali da soddisfare "i requisiti di professionalità" richiesti dall'art. 35 della legge n. 69 del 1963.

Alcuna remunerazione risulta percepita, invece, dalla Pescetto per l'attività svolta per il periodico "Sanità Notizie", edito dall'Asl 2 Savonese, della quale ella è dipendente, con la qualifica di impiegata di concetto. In tutto 14 articoli, tra l'agosto 2009 e il marzo 2011, per i quali dal Cud del 2010 non risulta aver ottenuto compenso di sorta.

Di qui la decisione dell'Ordine della Liguria, presente la maggioranza dei suoi componenti, di non accogliere l'istanza della Sig.ra Marta Pescetto.

Il ricorso

La delibera del Consiglio territoriale viene ritenuta dall'interessata e dall'avvocato che l'assiste "ingiusta, erronea e illegittima" e, come tale, a loro avviso, "da annullarsi, invalidare e riformare". A sostegno di tale assunto la ricorrente enumera l'attività svolta dal 2004 alla data della domanda di iscrizione all'Albo dei Giornalisti (27 aprile 2011, ndc). Funzioni e mansioni tra le quali figurano la comunicazione istituzionale per conto dell'Asl da cui dipende, i rapporti con i vari media, nonché la collaborazione a "Sanità Notizie", edito, come detto, dall'Azienda sanitaria nella quale lavora.

Nell'impugnazione la Pescetto contesta la dichiarazione dell'Ordine secondo cui non v'è riscontro della remunerazione per gli articoli a sua firma pubblicati su "Sanità Notizie". E respinge, di pari tempo, la tesi secondo cui tale remunerazione debba costituire una voce a sé e non possa avvenire nel contesto della paga mensile e, quindi, essere compresa nello stipendio da lei percepito come impiegata dell'ente sanitario. La ricorrente ribadisce, quindi, con il proprio legale, la natura giornalistica dell'attività svolta in seno all'Asl. Parimenti "meritevoli di riforma e di critica" sono, per entrambi, le motivazioni sulla esiguità dei compensi corrisposti per gli articoli scritti per il periodico "Il

Letimbro” della Diocesi di Savona-Noli, dal momento che, a loro parere, “quanto percepito risulta in linea con le condizioni che vengono comunemente praticate in testate analoghe... di matrice religiosa”. Ciò non toglie tuttavia - viene infine fatto presente - che “le attività prestate siano del tutto adeguate sotto il profilo qualitativo e professional-giornalistico”. La richiesta al Consiglio nazionale è, di conseguenza, l'accoglimento del ricorso.

**La retribuzione
elemento
essenziale
per l'iscrizione
n. 3/2012**

Considerazioni

È evidente, sulla scorta del lavoro svolto dalla Sig.ra Marta Pescetto, che ella, oltre ai normali rapporti istituzionali con i media e le relazioni pubbliche assolute per incarico dell'Asl da cui dipende, si è occupata anche di collaborazioni giornalistiche.

Lo ha fatto con il periodico diocesano “Il Letimbro” e lo ha fatto anche con “Sanità Notizie”, trimestrale edito dall'Azienda sanitaria. Per il primo ha scritto in tutto 46 articoli, percependo nell'ultimo biennio la somma complessiva di euro ... , mentre per la seconda pubblicazione non risulta aver ottenuto alcun compenso.

In quest'ultimo caso, a sentire la ricorrente e i suoi dirigenti, la retribuzione corrisposta per i vari pezzi usciti sulla rivista sarebbe inglobata nello stipendio che la Pescetto percepisce mensilmente. Ma tale asserzione non trova conferma nel Cud prodotto alla Commissione dall'Interessata, in cui una “voce” in tal senso è del tutto assente.

La giurisprudenza ordinistica, in ogni caso, esclude che i compensi per collaborazioni giornalistiche possano essere inclusi nella busta paga di chi esercita altra attività o professione che sia. Né si può

prescindere da un'altra valutazione di fatto: che ci si trova di fronte a una retribuzione estremamente esigua, per quanto riguarda l'apporto dato a “Il Letimbro”, supportata da mezzi di prova altrettanto limitati: i primi giudici parlano, infatti, di “collaborazioni sporadiche” realizzate, nel corso del biennio, dalla Pescetto.

Tutto ciò è in palese contrasto con quanto previsto dall'articolo 35 della legge professionale, che richiede, per l'iscrizione nell'Elenco dei pubblicitari, un'attività giornalistica non occasionale e regolarmente retribuita.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di respingere il ricorso. Così deciso in Roma il 20 gennaio 2012.

5-2 Violazione dell'art. 10-bis della L. 241/90.

L'atto è nullo - n. 11/2012

La dott.ssa Rossana Beatriz Miranda Garcia ricorre avverso la delibera del 9 settembre 2011, con la quale il Consiglio dell'Ordine del Lazio ha respinto la sua richiesta di iscrizione nel Registro dei praticanti “*quale redattrice del periodico Formiche*”.

Nel suo ricorso la Garcia lamenta, tra l'altro, la violazione dell'art. 10-bis della legge 241/1990, circa l'obbligo di preavvertire l'istante delle situazioni ostative all'accoglimento della domanda.

In effetti, dagli atti a disposizione di questo Consiglio Nazionale, non risulta che tale preavviso sia stato formulato né nel provvedimento conclusivo vi è traccia del mancato accoglimento delle eventuali conseguenti osservazioni fatte dall'istante.

Risulta, quindi, violato l'articolo 10-bis della legge n. 241/1990, integrato dalla legge n. 15/2005, che così recita: *"Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni eventualmente corredate da documenti... Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale"*.

Pertanto, l'eccezione sollevata dalla ricorrente è fondata, per violazione dell'art. 10 bis della 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, il che determina la nullità dell'atto, ai sensi dell'art. 42, 2° comma, del Regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di competenza del Consiglio Nazionale (D.D. 18.7.2001 del Ministero della Giustizia - G.U. n. 172 del 26 luglio 2003).

P.Q.M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, senza entrare nel merito del ricorso, dichiara nulla per violazione dell'art.10-bis della legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, la deliberazione del 9 settembre 2011, con cui il Consiglio dell'Ordine del Lazio ha respinto la richiesta di iscrizione nel Registro dei Praticanti di Rossana Beatriz Miranda Garcia e incarica la Commissione Ricorsi di procedere all'istruttoria e di formulare le proposte definitive sull'istanza della ricorrente.

Così deciso in Positano il 30 marzo 2012.

5-3 Criteri del c.d. 'assorbimento' nelle sanzioni amministrative e modifica del quadro accusatorio - n. 14/2012

In data 19 maggio 2010 il giornalista professionista Vittorio Feltri presentava ricorso al Consiglio nazionale avverso la sanzione della sospensione di due mesi inflittagli dall'Ordine di Milano con provvedimento del 25 marzo 2010 e notificato in data 20 aprile 2010.

Il Consiglio regionale aveva ritenuto illecita sotto il profilo deontologico la condotta dell'incolpato nella sua qualità di direttore responsabile prima del quotidiano «Libero» (dal 1° agosto 2008 al 31 luglio 2009) e poi del quotidiano «Il Giornale» (dal 24 agosto 2009 al 17 dicembre 2009).

In tali periodi aveva *«consapevolmente e volontariamente consentito»* a Renato Farina, ex giornalista professionista che il Consiglio nazionale aveva radiato dall'Albo ritenendo incompatibile con la professione la sua collaborazione con i servizi segreti, di svolgere attività giornalistica di tipo professionale attraverso la pubblicazione retribuita di 271 articoli. In tal modo – osserva il Consiglio lombardo – Feltri, pur a conoscenza del provvedimento di radiazione, non ha consentito che dai lettori venisse percepita alcuna differenza fra il Farina «iscritto» e quello «radiato», in tal modo *«vanificando e delegittimando apertamente la funzione disciplinare dell'Ordine e con ciò violando la dignità e il decoro dell'organismo professionale nelle sue funzioni istituzionali e ledendo i principi di lealtà, correttezza e buona fede»*.

Nella stessa seduta del 25 marzo 2010 il Consiglio regionale aveva sanzionato con sei mesi di sospensione il giornalista Vittorio Feltri nell'ambito di un di-

verso e distinto procedimento disciplinare relativo alla pubblicazione di notizie riguardanti il giornalista Dino Boffo, direttore del quotidiano «Avvenire». Alla luce di ciò e nella stessa seduta, il Consiglio regionale aveva adottato una terza delibera con cui si stabiliva che dovendo essere le due decisioni «*coordinate nei loro effetti*», la sanzione dei due mesi era da «ritenersi assorbita» dalla maggiore sanzione di sei mesi inflitta nell'ambito del procedimento relativo al caso Boffo. Né Feltri né il Procuratore generale né altri si opponevano a questa terza delibera, per cui spirati i termini di legge, i suoi effetti si consolidavano.

Nel suo ricorso Vittorio Feltri, chiedendo l'annullamento, la revoca o la riforma del provvedimento a suo carico, sostanzialmente contesta che:

l'atto di apertura del procedimento disciplinare è nullo per la totale indeterminatezza del capo d'incolpazione così come formulato dall'Ordine di Milano; nella deontologia del giornalista così come attualmente codificata, non esiste alcuna norma che sanzioni una condotta come quella contestata al direttore Feltri e che il procedimento disciplinare non può essere l'occasione per integrare il codice deontologico;

non rientra fra le competenze dell'Ordine accertare «*in concreto l'attività effettivamente svolta dall'ex giornalista Farina e la natura del rapporto di lavoro eventualmente intercorso tra "Libero", "Il Giornale" e lo stesso Farina*». L'art. 11 della legge ordinistica afferma: il Consiglio vigila per la tutela del titolo di giornalista in qualunque sede, anche

Criteri del c.d. 'assorbimento' nelle sanzioni amministrative e modifica del quadro accusatorio n. 14/2012

giudiziaria, e svolge ogni attività diretta alla repressione dell'esercizio abusivo della professione; dunque l'Ordine doveva agire contro Farina e con procedimento dinanzi al giudice ordinario; Renato Farina è oggi deputato al Parlamento della Repubblica e non svolge attività giornalistica professionale. «*Lo stesso non ha un rapporto contrattuale con "Il Giornale" né è inquadrato nell'organigramma. Renato Farina, quale privato e libero cittadino, si è limitato a scrivere la propria opinione occasionale nell'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito alla libera manifestazione del pensiero, come recita l'art. 21 della nostra Costituzione*». Gli articoli, inoltre, sono stati scritti esclusivamente nell'esercizio delle sue funzioni di parlamentare e non come inviato. Gli articoli sono stati scritti dall'Albania, dalla Moldavia, dal Montenegro e dalla Bulgaria dove Farina si era recato come osservatore del Parlamento europeo per la Commissione dei diritti umani; la Corte costituzionale con la sentenza n. 11 del 1968 ha stabilito che «l'appartenenza all'Ordine non è condizione necessaria per lo svolgimento di un'attività giornalistica che non abbia la rigorosa caratteristica della professionalità»; il compenso ricevuto dal dott. Farina per gli articoli «*non era come giornalista professionista e neppure "a bordo" come dichiarato dal dott. Feltri, che voleva esprimere semplicemente il concetto che il compenso non era fisso, ma come remunerazione per il diritto d'autore*».

Preliminarmente è necessario affrontare la questione dell'assorbimento della sanzione inflitta a Feltri – ancorché decisione non impugnata – in quanto «originale provvedimento a latere», come lo definisce il Pg di Milano nel suo parere, di sicuro interesse generale.

La decisione dell'Ordine di Milano non appare condivisibile e potrebbe indurre in errore altri Consigli regionali. A parere della Commissione è necessario quindi ribadire che in materia di sanzioni amministrative non vi è possibilità di applicazione del criterio del cosiddetto assorbimento.

È consentita, sì, l'irrogazione di un'unica sanzione per più violazioni ma solo se consumate con un'unica condotta (concorso formale), mentre in caso di pluralità di violazioni amministrative poste in essere dallo stesso soggetto con attività distinte, tale unificazione non è prevista né consentita (cfr. Cass. civ., sez. I, 11 giugno 2007, n. 13672).

Né possono essere richiamate le norme penali sulla continuazione del reato in quanto, come chiarito dalla Corte Costituzionale (ordinanza n. 421 del 19 novembre 1987) «*le sostanziali diversità tra illecito penale e illecito amministrativo, rilevanti anche sul piano costituzionale – per l'esclusiva riferibilità alla materia penale degli artt. 27 e 25, comma 2, Cost. – e su quello della rispettiva disciplina ordinaria (facendosi, in quella amministrativa, ricorso anche a istituti di diritto civile), non giustificano la richiesta estensione all'illecito amministrativo del regime penalistico della continuazione dei reati ...*».

La conseguenza è palese: «*in ipotesi di pluralità di illeciti amministrativi in violazione della medesima norma, ciascuna infrazione è assoggettabile a sanzione, non essendo in tal caso applicabile l'art. 8 della legge n. 689 del 1981 (riferentesi alla diversa ipotesi in cui le violazioni siano state commesse con un'unica azione od omissione), né essendo estensibili agli illeciti amministrativi i principi in tema di continuazione riguardanti esclusivamente la materia penale*» (Cass. civ., sez. lav.,

26 ottobre 1998, n. 10636), giacché in tema di infrazioni amministrative è insegnamento giurisprudenziale risalente e consolidato che «*l'unificazione, ai fini della sanzione, di più violazioni di diverse disposizioni o della stessa disposizione, riguarda l'ipotesi in cui la pluralità di violazioni discenda da un'unica condotta e, pertanto, non opera nel caso di condotte distinte*» (Cass. civ., sez. I, 21 marzo 1992, n. 3527).

Tale anomala valutazione rispetto alla sanzione può configurarsi come vizio procedurale insanabile, secondo quanto previsto dall'art. 42 del Regolamento per la trattazione dei ricorsi, non potendosi

determinare quale parte della sanzione relativa al presente procedimento sia compresa nella sanzione inflitta per l'altro procedimento (tre mesi di sospensione), sanzione per

Criteri del c.d. 'assorbimento' nelle sanzioni amministrative e modifica del quadro accusatorio n. 14/2012

altro già esecutivamente applicata.

È poi necessario prendere atto della intervenuta sentenza n. 14407 della Corte di Cassazione (27 maggio 2011) e che - secondo il parere unanime della Commissione - incide direttamente sul caso in esame andando a modificarne il *thema decidendum*.

In particolare, la sentenza della Suprema Corte ha cassato la decisione con cui il Consiglio nazionale dell'Ordine ha radiato il giornalista professionista Renato Farina e ha annullato la relativa sanzione in quanto essa non poteva essere irrogata poiché il giornalista si era volontariamente cancellato dall'Albo prima che il Consiglio nazionale decidesse la sanzione nei suoi confronti. Dunque al Feltri oggi certamente non può più essere contestato l'addebito di

aver consentito a un «*radiato di continuare a svolgere attività giornalistica vanificando e delegittimando apertamente la funzione disciplinare dell'Ordine*».

Tale intervenuta decisione va ad aggiungersi ai motivi di gravame precedentemente esposti obbligando a dichiarare nulla la delibera impugnata e a chiedere al Consiglio lombardo di riesaminare la vicenda valutando se sussistano gli elementi per un nuovo procedimento disciplinare nei confronti del direttore Feltri e se l'on. Renato Farina con la sua condotta si sia limitato all'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito o se non abbia travalicato tali limiti rendendo così necessario l'intervento del giudice ordinario cui compete l'accertamento dell'eventuale esercizio abusivo della professione di giornalista.

La sentenza della Cassazione, infatti, modifica in radice il problema affrontato dal Consiglio lombardo in quanto non si tratta più di valutare la condotta di un direttore che consente di svolgere attività giornalistica a un radiato, bensì la condotta di un direttore responsabile che consente a un non iscritto all'Ordine di svolgere un'attività che in astratto potrebbe porsi in conflitto con la riserva di legge operata dall'art. 45 della legge ordinistica.

Criteri del c.d. 'assorbimento' nelle sanzioni amministrative e modifica del quadro accusatorio n. 14/2012

PQM

Il Consiglio Nazionale, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, ritenendo assorbiti i motivi di gravame proposti dal ricorrente, all'unanimità

decide di annullare la delibera impugnata e chiedere all'Ordine della Lombardia di procedere a una nuova e complessiva valutazione dei fatti.

Così deciso in Roma il 18 maggio 2012.

5-4 Carattere tecnico-professionale e trattazione problemi specifici - n. 16/2012

Il signor Remo Garibaldi, direttore del mensile *Il Ponte del Diavolo*, ricorre contro la delibera di cancellazione dall'Elenco Speciale emessa il 14 febbraio 2012 dall'Ordine dei Giornalisti della Toscana.

Il Consiglio regionale aveva adottato la decisione impugnata, in fase di revisione dell'Albo, come previsto dall'art. 30 del Regolamento per l'esecuzione della legge 69/1963. Il 2 dicembre del 2011 lo stesso Consiglio aveva dato comunicazione al ricorrente dell'avvio del procedimento, ex art. 7, legge 241/1990, osservando che “la pubblicazione *Il ponte del diavolo* da lui diretta non presentava i caratteri tecnico, professionale o scientifico come previsto dall'art. 28 della legge 3 febbraio 1963 n. 69”. Garibaldi veniva contestualmente informato “che non avrebbe potuto mantenere la direzione responsabile del periodico, con conseguente obbligo di affidare la stessa a un giornalista (professionista o pubblicitista)”.

A tale comunicazione il signor Remo Garibaldi aveva risposto precisando: di aver ricoperto l'incarico “da oltre trent'anni e a titolo rigorosamente gratuito”; di aver “sempre versato le quote associative annuali come iscritto all'Elenco speciale”; che “a nessuno dei miei predecessori è mai stato mosso alcun rilievo da parte di codesto Ufficio, malgrado fossero tutti privi di quei requisiti

ti che ora vengono richiesti a me”. Il sig. Garibaldi specificava inoltre che *Il Ponte del Diavolo*, prossimo ai 50 anni di vita, “ha carattere esclusivamente locale” ed è di proprietà di un circolo ricreativo di Borgo a Mozzano, “non gode di finanziamenti di sorta”, “non ha colore politico”, “non ha mai privilegiato alcun partito”, “all’occorrenza (in caso di elezioni comunali o altro) ha sempre dato voce imparzialmente a tutte le forze in campo”, vive – per quel che riguarda le entrate – di abbonamenti e pubblicità.

Preso atto di tale comunicazione, i primi giudici osservavano che “gli argomenti, trattando temi d’attualità, non rispettano i requisiti previsti dall’art. 28 della legge 3 febbraio 1963 n. 69”, quindi deliberavano la cancellazione di Remo Garibaldi dall’Elenco speciale cui risulta iscritto dal 1979.

Il citato art. 28 della legge 3 febbraio 1963 n. 69 afferma che “All’Albo dei giornalisti sono annessi gli elenchi dei giornalisti di nazionalità straniera e di coloro che, pur non esercitando l’attività di giornalista, assumano la qualifica di direttore responsabile di periodici o riviste di carattere tecnico, professionale o scientifico, esclusi quelli sportivi e cinematografici”. Peraltro per completezza si osserva che all’art. 47, la stessa legge specifica che “La direzione di un giornale quotidiano o di altra pubblicazione periodica, che siano organi di partiti o movimenti politici o di organizzazioni sindacali, può essere affidata a persona non iscritta all’albo dei giornalisti.”

Sono poi indicate nello stesso articolo le modalità di attuazione di tale comma, che qui non è il caso di riprendere, poiché con ogni evidenza la pubblicazione *Il Ponte del Diavolo*, non rientra in questa fattispecie e pertanto il Garibaldi non può avvalersi di tale norma. Quan-

to appunto alla natura della pubblicazione oggetto del procedimento, da un esame della stessa non si può non concordare con le valutazioni già espresse in merito dal Consiglio dell’Ordine della Toscana.

Come già stabilito da questo Consiglio con riferimento all’articolo 28 della

Carattere tecnico-professionale e trattazione problemi specifici n. 16/2012

legge 2 febbraio del 1963, n. 69 (delibera n. 107 del 2006) due sono i requisiti fondamentali: la rivista deve avere contenuti “direttamente attinenti ad una scienza, una

tecnica o una professione e deve essere indirizzata ad operatori di quella scienza, tecnica o professione. Soltanto la coesistenza di questi due requisiti rende possibile l’accesso all’art. 28.

Insomma, una rivista ha carattere tecnico-professionale-scientifico soltanto quando diventa tramite di un colloquio interno sui problemi di una determinata scienza, di una tecnica o di una professione fra operatori di quegli specifici settori.

Nel caso in esame, dalla stessa descrizione che fornisce il direttore, è evidente che *Il Ponte del Diavolo* si occupa di tematiche non riconducibili alle categorie richieste dalla legge né promuove un confronto interno fra una cerchia di professionisti o appassionati a quelle stesse tematiche.

Al contrario, la testata spazia su vari argomenti, non escluse l’attualità e la politica: come precisa proprio il direttore “all’occorrenza (in caso di elezioni comunali o altro) ha sempre dato voce imparzialmente a tutte le forze in campo”. La longevità della pubblicazione, sottolineata dal ricorrente, non esime in alcun modo dal rispetto della norma, co-

me del resto già ribadito da questo Consiglio in altre occasioni (C.N. 9 febbraio 2005 n. 13: “In proposito non può farsi ricorso alla longevità della testata né può essere dato per scontato che le condizioni e le caratteristiche della pubblicazione diretta non siano, nel tempo, mutate”). Va infine ricordato che l’opera di revisione degli Albi da parte dei Consigli Regionali ha come scopo primario proprio quello di correggere e rimediare ad eventuali irregolarità e incongruenze, per quanto esse per le più svariate ragioni, abbiano potuto sedimentare nel tempo.

PQM

Il Consiglio Nazionale, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, respinge il ricorso del signor Remo Garibald. Così deciso in Roma il 18 maggio 2012.

5-5 Elementi essenziali per l’iscrizione - n. 18/2012

Il Sig. Antonio Albanese, con atto del 2 settembre 2011, ricorre avverso la decisione del 23.6.2011 con la quale il Consiglio dell’Ordine della Lombardia ha respinto la sua richiesta di iscrizione nell’Elenco dei Pubblicisti, presentata il 28.4.2011.

Albanese, dipendente della RAI con la qualifica di ‘montatore’, attualmente in servizio presso la testata giornalistica del TGR Lombardia, aveva chiesto l’iscrizione, ponendo a sostegno della domanda l’attività di montaggio, con

Carattere tecnico-professionale e trattazione problemi specifici n. 16/2012

scelta di immagini etc. che svolge come attività professionale, lavoro questo documentato con un dvd e, quale prova di retribuzione, aveva allegato copia di cedolini paga mensili per la sua attività di montatore.

Nella scheda riassuntiva dell’istanza, alla voce “*Quale attività o impiego svolge oltre a quella pubblicistica?*”, aveva risposto con l’annotazione: “*Nessuna*”.

Il Consiglio dell’Ordine della Lombardia, con l’impugnato provvedimento del 23.6.2011, ha respinto la richiesta di Albanese riscontrando l’assenza dell’effettivo svolgimento dell’attività giornalistica “*dal momento che la domanda è carente della prova di esercizio di tale attività, non essendo provata alcuna autonomia decisionale operativa, posto che per giurisprudenza costante l’attività dell’operatore di ripresa non è giornalistica, allorché abbia soltanto una funzione di mera raccolta del materiale e, quindi, natura meramente preparatoria e/o tecnica ausiliaria e successiva a quella di chi abbia creato l’informazione (tra le tante, C. Cass. N. 18190/2007)*”.

Nel suo ricorso, Albanese, conferma innanzitutto di avere indicato, a sostegno dell’istanza di iscrizione nell’Elenco Pubblicisti la produzione continuativa di “*servizi giornalistici con piena autonomia decisionale operativa e con espressione originale di pensiero*”, per cui, a suo parere, si sarebbero realizzate le condizioni di cui alla normativa vigente. Il ricorrente richiama l’art. 1, comma 3, della legge professionale, a sostegno della sua richiesta perché il legislatore non avrebbe definito la nozione di giornalista, lasciando all’interprete, alla dottrina ed alla giurisprudenza di dare un contenuto alla nozione di “attività giornalistica”.

Dopodiché descrive analiticamente la propria attività di montatore (ricerca di immagini, decisione sulle sequenze da mandare in onda, predisposizione dei tagli dell'intervistato) che si concretizzerebbe in modo determinante al confezionamento del prodotto giornalistico. In tale attività opera in piena autonomia e occasionalmente di concerto con i redattori dei testi scritti *“curando le due mansioni teoricamente su binari paralleli”*. Inoltre attualmente si alterna con altri colleghi nella funzione di coordinatore del reparto montaggio Tg sede Rai di Milano.

Infine, fa rilevare che il Consiglio dell'Ordine di Milano ha accolto analoghe istanze di altri montatori in servizio presso la sede Rai di Milano e chiede l'annullamento della delibera impugnata.

Poiché Albanese aveva anche formulato richiesta di audizione, la Commissione Ricorsi lo ha ascoltato il 15 febbraio 2012. Dopo aver confermato il contenuto del ricorso, a proposito della mancata attestazione del direttore sui servizi e sulla retribuzione, ha detto di avere inviato una richiesta in tal senso sia al direttore della testata giornalistica regionale sia al direttore della testata Rai Sport, senza ottenere risposta. Ha confermato che circa un mese prima che lui presentasse la domanda, una collega ha ottenuto dal Consiglio di Milano l'iscrizione come pubblicista e che in precedenza c'erano state altre analoghe decisioni.

A domanda circa la natura dei mezzi di prova prodotti, Albanese ha detto: *“Il materiale da me presentato, per l'iscrizione nell'Elenco Pubblicisti, è frutto del mio lavoro quotidiano presso la testata giornalistica regionale”*. E, circa i compensi per i servizi, ha chiarito: *“Per quanto attiene la retribuzione chiaramente non percepisco un com-*

penso a parte ma solo quello per il quale sono contrattualizzato con la Rai”.

Il ricorso è infondato e va respinto, perché la richiesta contrasta nettamente con la declaratoria dell'articolo 1, comma 3, e dell'art. 35 della legge 3.2.1963 n. 69.

Difatti, è inammissibile l'esercizio dialettico in cui si impegna il ricorrente quando afferma che l'art. 1 comma 3 va interpretato. Lo stesso invece va letto assieme al comma 2 (*“Sono professionisti coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista”*). Subito dopo, il comma 3, così recita *“Sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi”*.

Quindi pubblicista è colui che svolge attività giornalistica non occasionale e retribuita, anche se svolge altre professioni o mestieri e l'art. 35 della stessa legge indica in modo chiaro i documenti da presentare (giornali e periodici

Elementi essenziali per l'iscrizione n. 18/2012

te e certificati dei direttori delle pubblicazioni che comprovino l'attività giornalistica regolarmente retribuita

da almeno due anni), *che debbono essere diversi da quelli propri dell'altra professione o mestiere*.

Nel caso in esame, fermo restando il rilievo fatto dai primi giudici circa l'insussistenza dei mezzi di prova presentati, non sussistono le condizioni richieste dal richiamato art.35 della legge professionale per quanto riguarda l'attribuzione del direttore e la retribuzione.

La legge prescrive come condizione ineludibile la certificazione del direttore e richiede la prova di specifica retribuzione per gli articoli presentati. Inve-

ce, il ricorrente presenta il cedolino paga per l'attività istituzionale di montatore e, in luogo dei mezzi di prova sull'attività pubblicistica, indica il lavoro di montaggio svolto presso la Rai.

Non sussistono quindi le condizioni per accogliere il ricorso. Né la decisione del Consiglio Nazionale, assunta nel rispetto di leggi e regolamenti, può essere influenzata da provvedimenti diversi, anche per casi analoghi, eventualmente adottati dal Consiglio della Lombardia.

PQM

Il Consiglio Nazionale, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, respinge il ricorso di Antonio Albanese avverso la decisione del Consiglio dell'Ordine della Lombardia in data 23 giugno 2011

Così deciso in Roma il 18 maggio 2012.

5-6 Dichiarazioni rese al magistrato da un iscritto all'Albo nel ruolo di pubblico amministratore - n. 26/2012

Il giornalista professionista Carlo Vulpio impugna la delibera dell'Ordine della Puglia che, nella seduta del 2 maggio 2011, ha deciso di archiviare l'esposto da lui presentato contro Nicola (Nichi) Vendola, anch'egli giornalista professionista e, al momento dei fatti, presidente della giunta regionale. La sua condotta viene giudicata dal ricorrente di rilevanza disciplinare, per violazione degli articoli 2 e 48 della legge n.69 del 1963, ritenendosi egli calunniato da alcune affermazioni fatte dal

governatore dinanzi al magistrato, che lo ha ascoltato, come persona informata sui fatti, nell'ambito dell'inchiesta sulla sanità e sulla gestione del ciclo dei rifiuti in Puglia.

La delibera

Il primi giudici hanno convenuto, all'unanimità, sulla inopportunità dell'apertura di un procedimento nei confronti del Vendola, accusato dal Vulpio di averlo definito "noto diffamatore professionale" nel corso del colloquio con il pm del Tribunale di Bari, dott.ssa Desirè Digeronimo, che, come prima detto, ha ascoltato il governatore della Puglia quale persona informata sui fatti nel processo penale, in fase di indagini preliminari, sulla sanità pubblica, la nomina dei manager nelle Asl e la gestione dei rifiuti in territorio pugliese. Audizione - viene fatto rilevare nella delibera - "il cui contenuto non era suscettibile di pubblicazione o altrimenti divulgabile, stante il combinato disposto degli artt. 114 e 329 del codice di procedura penale".

La decisione del collegio territoriale trova motivazione nel fatto che le dichiarazioni di Nicola (Nichi) Vendola al magistrato inquirente erano state fatte come presidente della Regione, relativamente a vicende riguardanti il suo ruolo politico e istituzionale, senza coinvolgere in alcun modo la sua qualità di giornalista iscritto all'Albo professionale. Qualifiche che l'Ordine di Bari ha ritenuto di dover scindere nel valutare quanto denunciato nell'esposto dal Vulpio, pronunciandosi, di conseguenza, per la sua archiviazione.

Decisione unanime perché, ad avviso del Consiglio regionale, "il fatto non sussiste". E ciò anche in considerazione - viene sottolineato - che "l'eventuale rilevanza di quanto affermato (dal

presidente Vendola, ndc) *in quella sede deve essere parametrato all'obbligo - giuridico, prima ancora che politico e morale - di riferire all'autorità inquirente ogni circostanza a propria conoscenza, senza alcuna facoltà di poter selezionare il contenuto e il tenore delle risposte in ragione delle esigenze di tutela di altri soggetti, estranei all'indagine*".

Il ricorso

Carlo Vulpio, nel ricorso, ricostruisce l'episodio e fa riferimento, in particolare, ai timori espressi dal presidente Vendola al pm, a seguito di alcune minacce ricevute, nonché al fatto che il governatore della Puglia aveva ritenuto "di annoverare, tra le cause di tali timori, l'attività giornalistica da lui svolta" su vicende legate all'organizzazione illecita dei rifiuti. Dichiarazione, osserva il collega, del tutto legittima, se pure infondata. Mentre va stigmatizzato, a suo parere, il fatto che egli lo qualificò, del tutto impropriamente e, soprattutto, falsamente, "noto diffamatore professionale".

Qualifica, questa, - precisa Vulpio - "del tutto destituita di fondamento, poiché lo scrivente è incensurato, come documentato, e non pertinente al contesto". Il ricorrente si richiama, quindi, alle motivazioni per le quali il suo esposto è stato archiviato dall'Ordine regionale (dichiarazioni rese da Vendola, nell'ambito di un procedimento penale, non già come giornalista, ma quale presidente della Regione, ndc), evidenziando come tale principio "non possa trovare applicazione ed è peraltro in contrasto con numerose decisioni con le quali diversi iscritti (all'Albo dei giornalisti, ndc) sono stati invece sanzionati".

Si tratta, per Carlo Vulpio, di una valutazione, quella espressa dai primi giudici, che peraltro "non risulta conforme

neppure al dettato normativo e, segnatamente, ai doveri imposti dalla legge professionale 63/69". L'articolo 2, infatti, - egli puntualizza - "non distingue affatto la condotta tenuta dal giornalista come tale o in altra veste, dovendosi ritenere che il rispetto della personalità altrui, i doveri di lealtà e buona fede e, sotto altro profilo, a norma dell'art. 48, il divieto di porre in essere condotte non conformi alla dignità professionale possano e, anzi, debbano essere contestati anche ove si collochino in un ambito estraneo a quello professionale".

Pertanto - egli osserva - "la condotta del Vendola, che ha esposto all'autorità giudiziaria una circostanza falsa e lesiva della reputazione di un collega, al fine di screditarlo, integra, a pieno titolo, la violazione di quei doveri a cui il giornalista deve

attenersi sempre e quale sia il contesto in cui agisce". Né - aggiunge Vulpio - "ci si può trincerare, come fa l'organo di primo grado, dietro l'obbligo giuridico, prima che politico e morale, di riferire all'autorità giudiziaria quanto a propria conoscenza - nel caso in esame, egli fa notare, una delle circostanze riferite era falsa - senza selezionare le dichiarazioni, in ragione della tutela garantita a terzi, estranei all'indagine".

Il ricorrente, sulla base di quanto sin qui argomentato, chiede al Consiglio nazionale, previo annullamento e/o riforma della delibera dell'Ordine della Puglia, che "venga accertata la rilevanza disciplinare di Nicola Vendola, con l'adozione delle conseguenti decisioni".

Il parere del Pg

L'avvocato generale della Procura della

Dichiarazioni rese al magistrato da un iscritto all'Albo nel ruolo di pubblico amministratore n. 26/2012

Repubblica presso la Corte di Appello di Bari, Massimo Piccioli, sulla scorta degli atti sottoposti al suo esame, ritiene che la delibera di archiviazione adottata dal Consiglio regionale in data 2 maggio 2011 sia “idoneamente motivata”, per cui “va condivisa e non merita la censura formulata”. Chiede, di conseguenza, il rigetto del ricorso presentato dal giornalista Carlo Vulpio.

La memoria di Vendola

Il dott. Nicola (Nichi) Vendola, come si diceva, giornalista professionista, nonché, all'epoca dell'accaduto, presidente della Regione Puglia, con l'assistenza dell'avv. Vincenzo Muscatello, in una memoria difensiva, fatta pervenire in data 10 ottobre 2011 al Consiglio nazionale, torna sull'episodio, per rimarcare che “le dichiarazioni che il collega Vulpio - si cita testualmente - assume lesive della di lui dignità e decoro professionale sono state rese nell'ambito di un procedimento penale nel quale il sottoscritto aveva assunto le vesti di persona informata sui fatti”. Vendola richiama, quindi, il tenore delle domande rivoltegli dal magistrato su circostanze e particolari di vicende complesse e assai delicate della sanità pugliese.

Domande - egli ricorda - intese a chiarire, in alcuni passaggi, il ruolo da lui svolto e il suo coinvolgimento nei fatti sussunti in ipotesi di reato. “Il particolare contesto, la sottile linea di confine tra dimensione testimoniale e figura di possibile indagato - egli evidenzia - spiegano la necessità di illustrare puntualmente i fatti e finanche gli stati d'animo che hanno accompagnato la

**Dichiarazioni
rese al magistrato
da un iscritto
all'Albo nel ruolo
di pubblico
amministratore
n. 26/2012**

genesi di vicende per me assai dolorose. In questo ambito - prosegue - ho ritenuto interloquire con il pm in assoluta franchezza e senza alcun intento difamatorio”.

Le dichiarazioni - tiene a ribadire Vendola - “sono state rese nell'audizione disposta in qualità di presidente della Regione Puglia e in relazione alla complessa gestione della sanità pugliese”. Il contesto processuale - fa ancora osservare - “evidenzia l'assoluta estraneità del ruolo di giornalista e dunque il venir meno del vincolo funzionale e soggettivo con la natura di giornalista quale presupposto indispensabile per un'azione disciplinare”.

Nella memoria si fa pure riferimento a “un'aspra contesa umana e culturale, con il dott. Vulpio, condita da conflitti e dissapori di varia natura e intensità”. E si citano, a supporto di tale asserzione, una serie di articoli apparsi sul Corriere della Sera e su alcuni siti web a firma di Carlo Vulpio, il quale, anche in un libro dal titolo “Roba Nostra”, in alcuni passaggi, “si sofferma pesantemente sulla conduzione politica, da parte del Vendola, della vicenda rifiuti” e vengono supposti “legami con soggetti coinvolti in vicende giudiziarie”.

Il governatore della Puglia richiama, altresì, una serie di occasioni (trasmissione televisiva “Il Graffio” di Telenorba, quella di Rai uno intitolata “Ci tocca anche Sgarbi”, ndc) per porre in risalto “le continue aggressioni” subite dal Vulpio, con accuse di collusioni con il mondo imprenditoriale e richiami a comportamenti che “lasciano intravedere legami tra amministrazione pubblica e interessi economici” (nel caso del Parco eolico di Giuggianello di Lecce, ndc). Un rancore che - conclude Nicola (Nichi) Vendola nel richiedere al Consiglio nazionale la conferma della

decisione dell'Ordine della Puglia - "oltre ai tradizionali, suggestivi accostamenti alle inchieste giudiziarie, dalle quali sono stato scagionato con provvedimento di archiviazione, lo porta a definirmi "ciarlatano, cattivo e pericoloso...e molto altro ancora".

Considerazioni

Da quanto sin qui riferito e argomentato è evidente che i rapporti tra il presidente Vendola e il collega Vulpio non sono dei migliori, anzi appaiono per molti versi del tutto compromessi. Ma, a prescindere da tale valutazione, va preso atto che il giudizio espresso dal governatore della Puglia su Carlo Vulpio, definito "noto diffamatore professionale" dinanzi al pm Digeronimo, per quanto pesante e probabilmente pronunciato in preda ad antico astio e incolmabili dissapori personali, non è tale da far intravedere una violazione deontologica (articoli 2 e 48 della legge professionale, ndc) .

Vendola ha fatto le affermazioni ritenute lesive, sul piano personale e professionale, dal Vulpio nel corso di una testimonianza in Tribunale, in cui egli è stato ascoltato dal magistrato nella qualità di presidente della Regione, come persona informata sui fatti. Dichiarazioni - da quanto si evince - rese in uno stato d'animo particolare, date le vicissitudini vissute in prima persona per quanto riguarda la gestione della sanità e del ciclo dei rifiuti in Puglia, e che erano destinate a essere conosciute, come prevede il codice, solo dalle parti processuali, trattandosi di un procedimento penale in fase di indagini preliminari.

Cosa che in realtà non è avvenuta, dal momento che se ne è avuta la pubblicazione su un sito web (edizione del Nodbarese de La Gazzetta del Mezzogiorno

del 2 marzo 2011) e su altri organi di informazione. Di qui l'esposto all'Ordine della Puglia di Carlo Vulpio, che ipotizza,

Dichiarazioni rese al magistrato da un iscritto all'Albo nel ruolo di pubblico amministratore n. 26/2012

nel giudizio espresso dal governatore Vendola nei suoi confronti, una palese violazione deontologica, in virtù degli articoli 2 e 48 della legge professionale.

Come già rilevato nella decisione del Consiglio regionale, l'incolpato è comparso dinanzi al pm come governatore della Regione Puglia e non già in qualità di giornalista e, in tale veste, quale persona informata sui fatti, era tenuto - e opportunamente lo rileva l'Ordine di Bari nella sua delibera - a riferire all'autorità inquirente tutto quanto era a sua conoscenza, senza porsi problemi di tutela degli eventuali soggetti che direttamente o indirettamente venivano chiamati in causa e senza tacere su circostanze che potevano rivelarsi utili ai fini delle indagini in corso. Quanto da lui esternato alla dott.ssa Digeronimo, come detto, malgrado dovesse rimanere agli atti, è venuto comunque a conoscenza di Carlo Vulpio, che si è sentito calunniato dalle affermazioni di Vendola e si è rivolto all'Ordine regionale.

Non v'è dubbio, come riferisce analiticamente la memoria del presidente Vendola, che il collega Vulpio abbia, in più occasioni, fatto oggetto delle sue "attenzioni", in vari articoli apparsi sul Corriere della Sera, il governatore della Puglia, attribuendogli una serie di responsabilità, anche e soprattutto per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, e additandolo con una serie di epiteti, non ultimo quello di "ciarlatano".

Tutto ciò, però, esula da un giudizio di merito, che non compete, nell'attuale

circostanza, al Consiglio nazionale esprimere, sia per quanto riguarda la fondatezza delle reiterate accuse mosse, sul piano politico e amministrativo, dal Vulpio a Nicola (Nichi) Vendola, sia per quanto attiene alla legittimità o meno delle critiche e degli addebiti rivolti nei confronti del ricorrente dal capo del governo regionale pugliese. Va detto, da ultimo, che le affermazioni di Vendola, presidente della Regione, proprio per la sede e nella veste in cui sono state da questi rese (e che, si ricorda, dovevano rimanere coperte dal segreto istruttorio), escludono, ad avviso della Commissione, l'ipotesi della calunnia. Non si evidenzia in sostanza un predeterminato intento diffamatorio, nei riguardi del ricorrente, da parte dell'incolpato.

Qualora fosse stato questo il vero obiettivo del Vendola, avrebbe egli scelto altre occasioni, di certo più plateali, come un incontro pubblico, una conferenza stampa o altra conversazione, e comunque una diversa sede. E non già l'aula di giustizia, al cospetto di un pm inquirente, al quale peraltro ha reso testimonianza come persona informata sui fatti, assumendosi la responsabilità di quanto andava dichiarando.

Non sarebbero mancati, in pratica, i momenti che il presidente avrebbe potuto cogliere per esternare le sue avversità e fare le proprie rimostranze su quanto scritto e commentato in più occasioni da Carlo Vulpio. La chiave di volta della vicenda, dunque, è e resta una sola. Ed è che a rispondere alle domande della dott.ssa Desirè Digeronimo non è stato il giornalista professionista Nicola (Nichi) Vendola, perché

Dichiarazioni rese al magistrato da un iscritto all'Albo nel ruolo di pubblico amministratore n. 26/2012

non è stato chiamato a testimoniare come tale, bensì il primo rappresentante della massima istituzione territoriale pugliese. Ragione, questa, per la quale non gli si possono contestare le violazioni deontologiche ipotizzate da Carlo Vulpio e avviare nei suoi confronti un eventuale procedimento disciplinare.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di respingere il ricorso. Così deciso in Roma il 18 maggio 2012.

5-7 È radiato l'iscritto all'Elenco Speciale che usa illecitamente un tesserino da professionista - n. 37/2012

Il signor Enea Casadei, iscritto nell'Elenco speciale (art. 28 legge professionale) in quanto direttore responsabile delle riviste «Top Class Italia» e «Luxury» ricorre avverso la delibera di radiazione adottata dal competente Consiglio regionale dell'Emilia Romagna l'11 maggio del 2010 e notificata il 11 giugno successivo.

I fatti

In data 12 febbraio 2010 l'Ufficio stampa della Rai presso il Festival di Sanremo, attraverso una telefonata, chiedeva chiarimenti all'Ordine regionale circa la posizione del signor Casadei, il quale aveva chiesto un accredito alla manifestazione canora producendo la fotocopia di un tesserino di giornalista professionista recante la sua foto e il suo nome. Il documento aveva destato perplessità presso l'addetto agli accrediti, probabilmente perché non presentava alcun timbro dell'Ordine. La segreteria

dell'Ordine chiedeva e otteneva via fax copia del documento e, effettuate le opportune verifiche, appurava che si trattava appunto del signor Enea Casadei iscritto nell'Elenco Speciale in data 27 giugno 2007 e mai iscritto nell'Elenco Professionisti e che quel tesserino da giornalista professionista risultava scomparso dagli uffici dell'Ordine insieme con altri due.

La Rai negava l'accredito al Casadei e l'Ordine regionale avviava una serie di verifiche interne per capire l'origine di quel tesserino. Di fronte al rifiuto dell'accredito era lo stesso Casadei a chiedere di essere ascoltato dal Consiglio attraverso una lettera in cui spiegava di aver ricevuto il tesserino professionale per posta, non compilato ma sottoscritto da presidente e segretario, insieme con la notifica di iscrizione nell'Elenco Speciale. In occasione del Festival, non riuscendo a reperire la notifica, aveva inserito i suoi dati e la foto sul tesserino ricevuto per posta, utilizzandolo così per la richiesta di accredito.

Il Consiglio esaminata l'intera documentazione del caso, avviava l'azione disciplinare nei confronti del Casadei contestandogli di aver utilizzato illecitamente una tessera non emessa dal Consiglio regionale e ricordandogli che, in ogni caso, per gli iscritti nell'Elenco Speciale non è previsto alcun tesserino di riconoscimento. Il Consiglio contestava anche la veridicità delle giustificazioni addotte dal Casadei, poiché la lettera di notifica dell'iscrizione nell'Elenco Speciale era stata spedita il 3 luglio 2007, mentre lo stock di tessere – numericamente contrassegnate – nel quale era compresa quella utilizzata per l'accredito a Sanremo, risultava spedito dal Consiglio nazionale in data 16 luglio. Al Casadei veniva inoltre contestato di essersi qualificato sul suo

sito come «giornalista dirigente».

Nel corso del procedimento, sia attraverso una nota scritta del difensore che durante l'audizione tenutasi il 13 aprile 2010, il Casadei ribadiva la sua versione dei fatti sostenendo che aveva utilizzato quel tesserino solo per la richiesta di accredito a Sanremo e che la sua unica colpa era di non conoscere la normativa professionale che non prevede il rilascio di alcun tesserino per gli iscritti nell'Elenco Speciale. Di fronte alla contestazione delle date, affermava che forse aveva ricevuto un'altra lettera successiva a quella della notifica di iscrizione e contenente il tesserino in bianco.

Il Consiglio obiettava che Casadei, anche per il fatto di essere in possesso di una laurea, non poteva non sapere che l'iter per accedere all'Elenco Professionisti è certamente

**È radiato
l'iscritto
all'Elenco
Speciale che usa
illecitamente
un tesserino da
professionista
n. 37/2012**

diverso da quello da lui compiuto per ottenere l'iscrizione e che inoltre la segreteria, su sua esplicita richiesta, gli aveva più volte precisato che per l'iscrizione ex art.

28 della legge non è previsto il rilascio di alcun tesserino professionale.

Alla luce di ciò e constatato il rifiuto del Casadei a fornire dichiarazioni veritiere e alle resistenze a restituire il tesserino, il Consiglio adottava la sanzione della radiazione e comunicava l'accaduto alla magistratura per i debiti accertamenti. Il Consiglio non riteneva infatti di aderire alla richiesta del Casadei di consegnare il tesserino in cambio della rinuncia alla denuncia penale.

Il ricorso si dilunga sulle motivazioni e le difficoltà incontrate dal Casadei, inesperto come direttore di una rivista e

come editore, nel dare corpo al progetto di pubblicare giornali rivolti a un target particolarmente alto. Per cui nel quotidiano affannarsi per realizzare le pubblicazioni, per le quali aveva anche acquistato un immobile destinato a redazione, nel momento in cui aveva avuto necessità di reperire un documento valido per l'accredito, aveva utilizzato quel tesserino che riteneva facesse parte del «suo corredo professionale» e reputandolo pertanto non un documento di riconoscimento, ma un «generico tesserino attestante la sua partecipazione a un gruppo, una categoria, come lo sono i tanti tesserini rilasciati da club, associazioni professionali, sportive, culturali...».

A indurlo nell'errore anche il fatto che gli era giunto in un plico dell'Ordine e che era sottoscritto dal presidente e dal segretario. Al Consiglio il Casadei, mentre recuperava la busta contenente la comunicazione dell'avvenuta iscrizione, non riusciva a esibire il presunto secondo plico con cui gli sarebbe stato inviato il tesserino. Nel ricorso si rileva l'assoluta buona fede del Casadei testimoniata dal fatto che, vistosi respinto l'accredito al festival di Sanremo e quindi l'accesso alla conferenza stampa di presentazione e non accettando minimamente l'idea di essere considerato come un impostore – stante la sua notorietà negli ambienti dello spettacolo – all'indomani stesso si recava presso l'Ordine di Bologna per ottenere chiarimenti sulla vicenda. E qui – sostiene Casadei - «aspettandosi assistenza e comprensione trovava invece freddezza e ostilità, venendo bollato senza mezzi termini non solo come

**È radiato
l'iscritto
all'Elenco
Speciale che usa
illecitamente
un tesserino da
professionista
n. 37/2012**

impostore ma anche come ladro, che si sarebbe appropriato furtivamente di un tesserino che non gli apparteneva e così anche della qualifica professionale ivi indicata, anch'essa non appartenentegli».

Nel ricorso si sostiene anche che al termine dell'audizione il legale del Casadei si è offerto di restituire «il famigerato tesserino materia del contendere dietro rilascio di apposita ricevuta, cosa che avveniva puntualmente».

Nel rituale parere, il Procuratore generale ritiene che la condotta del ricorrente sia improntata da superficialità più che dall'intento di ledere la dignità dell'Ordine e della professione, per cui si dichiara favorevole a una sanzione meno severa.

Considerazioni

In tutta la vicenda appare certo e incontestabile che il Casadei, iscritto nell'Elenco Speciale dei direttori responsabili di pubblicazioni a carattere tecnico, professionale o scientifico, abbia tentato di utilizzare un tesserino di iscrizione nell'Elenco professionisti compilato irregolarmente e privo del prescritto timbro a secco sulla foto.

Il tentativo di utilizzare il documento per accreditarsi presso il festival di Sanremo testimonia la malafede del ricorrente, in quanto è noto – e certamente doveva esserne a conoscenza, vista la più volte ricordata esperienza nel settore – che alla manifestazione canora vengono accreditati dall'Ufficio stampa della Rai solo giornalisti professionisti e pubblicisti. La compilazione del relativo modulo, oltre all'indicazione dei dati anagrafici, alla voce giornalista prevede anche l'indicazione del relativo numero di tessera, il cui rilascio è riservato ai soli iscritti negli Elenchi Professionisti e Pubblicisti. Né sarebbe logico

accreditare iscritti nell'Elenco speciale, poiché il Festival di Sanremo non può certo essere considerato argomento per pubblicazioni a carattere tecnico, professionale o scientifico.

Il ricorrente non riesce comunque a portare prove credibili a sostegno della sua tesi. Della presunta seconda busta con cui sarebbe stato trasmesso il tesserino non vi è traccia, mentre la prima viene recuperata e acclusa al ricorso. Né appare ragionevole credere che una persona con un grado di istruzione elevato di fronte all'asserito recapito di un tesserino professionale in bianco si limiti a compilarlo nelle parti mancanti e a collocarvi la sua foto senza chiedere spiegazioni all'Ordine competente, la cui segreteria gli aveva peraltro ripetutamente specificato che l'iscrizione nell'Elenco Speciale non comportava il rilascio di alcun tesserino, ma solo la dichiarazione necessaria per l'iscrizione della pubblicazione nel Registro della stampa.

Né appare condivisibile il parere del Pg, in quanto l'adozione di una sanzione meno severa si collocherebbe in un ambito diverso da quello previsto dall'art. 55 della legge professionale. Risulta infatti incompatibile con la permanenza negli Elenchi chi abbia tentato di usare un documento che, al di là di tutte le asserite giustificazioni, certamente non gli apparteneva e che non sia riuscito a dimostrare come ne sia entrato in possesso.

Condivisibili appaiono invece le conclusioni cui giunge l'Ordine regionale, soprattutto quando rileva che «non è credibile che il signor Casadei abbia utilizzato il documento solo in occasione del Festival di Sanremo, essendo il tesserino riconsegnato all'Ordine solo nel giorno dell'audizione, assai usurato: difficile quindi credere che sia stato te-

nuto in un cassetto e utilizzato una sola volta».

PQM

Il Consiglio Nazionale, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide a scrutinio segreto di respingere il ricorso presentato dal Signor Enea Casadei e di confermare la sanzione della radiazione dall'Elenco speciale annesso Albo dei giornalisti dell'Emilia Romagna.

Così deciso in Roma il 21 giugno 2012.

5-8 Tutela delle minoranze linguistiche nella redazione degli atti - n. 40/2012

Il giornalista Heinrich Guggenberger ricorre avverso la deliberazione del 28.10.2011, con la quale il Consiglio dell'Ordine del Trentino Alto Adige ha disposto la sua cancellazione dall'elenco pubblicitari per inattività.

Nel ricorso Guggenberger lamenta preliminarmente un insanabile vizio determinato dalla violazione della Legge per la tutela delle minoranze linguistiche, che determinerebbe la nullità dell'Atto, ai sensi dell'art. 8 d.P.R. 15 luglio 1988 n. 574.

Tale vizio di legittimità può essere fatto valere con il rimedio amministrativo dell'eccezione di nullità, nel termine perentorio di dieci giorni da quello in cui l'interessato ne ha avuto conoscenza o da quello in cui la comunicazione o la notificazione viene eseguita.

La delibera, in effetti, è scritta nella so-

**È radiato
l'iscritto
all'Elenco
Speciale che usa
illecitamente
un tesserino da
professionista
n. 37/2012**

la lingua italiana e non anche in tedesco, come previsto dalla legge e, per quanto riguarda la possibilità di impugnarla, indica solo l'autorità a cui proporre ricorso e non anche il termine entro cui poterlo presentare.

L'art. 3, comma 4, della Legge 241/1990, dispone invece che in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere, per cui la mancata apposizione nell'atto amministrativo dell'indicazione del predetto termine - prescritta perché il destinatario possa proporre i rimedi a sua disposizione -, ne comporta la remissione in termini.

Il Consiglio Nazionale prende atto che ci si trova in presenza di un vizio procedurale insanabile ai sensi dell'art 42 comma 2 del regolamento per la trattazione dei ricorsi.

PQM

senza entrare nel merito, decide di annullare la delibera impugnata e di restituire gli atti al Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti del Trentino Alto Adige perché riesamini la questione alla luce delle disposizioni sopra richiamate e valuti anche la documentazione integrativa allegata al ricorso.

Così deciso in Roma il 21 giugno 2012.

5-9 Realizzazione di sole immagini. Si nega il praticantato - n. 47/2012

Il sig. Nicola Scarpelli, aveva chiesto all'Ordine del Veneto il riconoscimento d'ufficio del praticantato sulla base del-

Tutela delle minoranze linguistiche nella redazione degli atti n. 40/2012

l'attività svolta in qualità di telecineoperatore per la testata "VENETO NEWS", organo settimanale d'informazione del Consiglio Regionale del Veneto. Alla domanda era allegata dichiarazione di compiuta pratica (18 mesi a partire dal 1° dicembre 2009) da parte del direttore responsabile, il capoufficio stampa Lino De Marchi, giornalista professionista.

L'Ordine del Veneto ha respinto la richiesta con delibera 12/1/2012 .

Il provvedimento di rigetto richiama due motivi fondamentali: 1) Il notiziario VENETO NEWS è l'organo televisivo di informazione dell'Ufficio stampa del Consiglio regionale e in quanto tale rientra nelle disposizioni della legge 150/2000 che disciplina l'attività di informazione per le pubbliche amministrazioni e stabilisce in particolare che "gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'Albo nazionale dei giornalisti"; 2) Nicola Scarpelli, assunto con la qualifica di operaio categoria D1 non è in possesso del requisito di iscrizione all'Albo dei giornalisti e di conseguenza non può essere inserito nell'ufficio stampa con funzioni giornalistiche.

Nel ricorso lo Scarpelli ammette di essere stato assunto originariamente, con contratto di lavoro a tempo determinato senza soluzione di continuità, dell'Agenzia di lavoro interinale "OBIE-TIVO LAVORO" e poi, con lo stesso rapporto, dalla "ZETA GROUP", dalle quali è stato assegnato all'Ufficio Stampa del Consiglio Regionale del Veneto. Pertanto, pur in presenza di un rapporto giuridico-retributivo con queste due agenzie di lavoro interinale, rivendica la dipendenza funzionale dal Consiglio Regionale del Veneto. Osserva, in particolare, che la richiesta del responsabile dell'ufficio stampa all'agenzia di som-

ministrato dalla quale è dipendente è riferita espressamente ad una figura di operatore televisivo per la ripresa dei filmati e in questo senso ha svolto in via esclusiva mansioni di “operatore televisivo per la ripresa, il montaggio e l’elaborazione dei filmati”. Quanto alla qualifica di operatore indicata sul foglio paga, lo Scarpelli precisa che probabilmente è frutto della inesistenza dello specifico profilo nella declaratoria del contratto di lavoro per le Agenzie di somministrazione, formulazione comunque rettificata poi nei libri aziendali. Per quanto riguarda la lesione alla legge 150/2000 il ricorrente sostiene, con riferimenti normativi e di giurisprudenza ordinistica, non esserci “differenza sotto il profilo giuridico fra svolgimento di fatto di mansioni giornalistiche presso datori di lavoro privati e svolgimento di fatto delle stesse mansioni presso datori di lavoro pubblico”. Il ricorrente, ascoltato dalla Commissione istruttoria il 18 luglio 2012 ha sostenuto di “*seguire le attività delle Commissioni effettuando riprese, curando il montaggio e provvedendo a trasmettere alle emittenti locali e alla Rai regionale i servizi; che la trasmissione delle immagini avviene attraverso files o ponte radio con la Rai e sono accompagnate da comunicati stampa scritti dall’ufficio stampa; che si tratta di materiale grezzo, cioè di immagini girate senza alcun montaggio e che al comunicato stampa aggiunge un modulo in cui indica luogo, data, argomento ed elenco delle persone intervistate; che quando l’operatore Rai non è disponibile provvede al montaggio assieme al giornalista, cosa che può accadere una volta alla settimana; che le interviste vengono realizzate da giornalisti professionisti dell’ufficio stampa e che solo in casi in cui non è disponibile*

il giornalista formula le domande per le interviste, il che avviene con una frequenza media di cinque volte al mese, cosa comunque non documentabile in quanto l’impostazione del notiziario è tale che non si sente mai la domanda bensì solo la risposta inserita nel contesto del servizio”.

Nel corso dell’audizione lo Scarpelli ha precisato che la struttura dell’ufficio stampa impegna 4 giornalisti professionisti, che la sua firma compare con la qualifica di telecineoperatore nei titoli del notiziario assieme a quelle dei giornalisti e che all’interno della struttura gode di una postazione di lavoro con relativa regia e banco di montaggio.

Considerazioni

Per quanto riguarda la violazione della legge 150/2000 la Commissione riafferma

la prerogativa ineludibile del vincolo d’iscrizione all’Albo quale presupposto logico-giuridico ai fini dell’inserimento nell’ufficio stampa.

Realizzazione di sole immagini. Si nega il praticantato n. 47/2012

Appare peraltro quanto mai singolare che l’ufficio stampa del Consiglio Regionale abbia deciso di attingere da un’agenzia di lavoro interinale tramite contratti di somministrazione di lavoro per profili ascrivibili alla ex carriera direttiva (attuale area D del CCNL del comparto Regioni autonomie locali). Infatti l’art. 36 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dal DI 78/2009 recante in rubrica *utilizzo di contratti di lavoro flessibile* stabilisce infatti che “non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l’esercizio di funzioni direttive e dirigenziali”. Nel caso in esame al profilo di inquadramento D1 sono ascrivibili a

pieno titolo mansioni direttive. La Commissione rileva ancora che, a fronte di tale procedura -comunque anomala- sulle buste paga del ricorrente figura la qualifica di operaio.

Peraltro, a parte queste considerazioni, va osservato che, nel caso in cui, in via del tutto ipotetica, fossero emerse delle situazioni a sostegno, nei fatti, della richiesta dello Scarpelli, risulterebbe impossibile imporre il riconoscimento di compiuta pratica ad un'agenzia interinale che, tra le figure ascrivibili alla sua attività, non ha anche quella dei praticanti giornalisti.

Ma, dall'esame degli atti e dalle risultanze dell'istruttoria, il ricorso appare infondato anche per quanto riguarda, nel merito, la rivendicazione delle mansioni svolte dallo Scarpelli. Difatti, in primo luogo l'impegno giornalistico rivendicato è finalizzato ad un'informazione che sostanzialmente si esaurisce in soli 6 minuti settimanali, né la realizzazione di immagini per così dire grezze consegnate poi senza montaggio alcuno (salvo pochi casi come riconosce lo stesso Scarpelli) può essere considerata pratica giornalistica, tanto più che le didascalie riferite alle immagini vengono elaborate dai giornalisti dell'ufficio stampa. Non pare inoltre che le mansioni da lui dichiarate nel ricorso – “ripresa, montaggio ed elaborazione dei filmati” – concordino con quanto accertato dalla Commissione in via istruttoria. Si tratta infatti di un lavoro, solo in minima parte riconducibile (per il tempo settimanale di impiego e per il tipo di attività) a quello dei montatori Rai per i quali costante giurisprudenza di questo Consiglio Nazionale ha sempre escluso

Realizzazione di sole immagini. Si nega il praticantato n. 47/2012

qualsiasi collegamento col praticantato giornalistico.

La Commissione ritiene in conclusione che le prestazioni giornalistiche del ricorrente non siano tali da prefigurare le condizioni di un praticantato, in quanto troppo limitate nell'arco settimanale e comunque prive del requisito fondamentale della mediazione fra contenuto ed elaborazione personale della notizia.

PQM

Il Consiglio Nazionale, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di respingere il ricorso di Nicola Scarpelli.

Così deciso in Roma il 9 ottobre 2012.

5-10 Domicilio professionale e aspirante pubblicitista - n. 55/2012

Con atto in data 17 luglio 2012, la sig.a Filomena Di Sarno propone ricorso avverso il provvedimento in data 3 maggio 2012 con cui il Consiglio dell'Ordine della Campania ha respinto la richiesta di iscrizione all'albo dei pubblicitisti “*per carenza del requisito della residenza, così come previsto dall'art.26 della legge n.69/63, 1° comma*”. La Di Sarno, residente a Roma, aveva infatti indicato Aversa sede della testata quindicinale ‘Nero su bianco’ come domicilio professionale.

Nel ricorso la Di Sarno contesta le conclusioni del Consiglio della Campania, richiamando l'art.16 della legge 21.12.1999 n.526, la circolare del Ministero della Giustizia 14.3.2000 e la decisione del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti 5 luglio 2002, che recepiva la direttiva europea.

In particolare la ricorrente lamenta una disparità di trattamento tra cittadini ita-

liani e cittadini stranieri appartenenti a stati membri ed afferma che l'art.16 della legge n.526 della L. n.526/99 equipara la residenza al domicilio professionale non solo ai fini del mantenimento ma anche ai fini dell'iscrizione medesima.

Rivendica quindi il diritto all'iscrizione presso l'Ordine della Campania avendo instaurato un rapporto professionale duraturo e continuativo con la testata 'Nero su bianco' presso la quale ha eletto il proprio domicilio professionale ovvero la sede principale dei propri affari ed interessi.

Osserva ancora che il provvedimento impugnato l'ha posta nella *"impossibilità materiale e giuridica di accedere alla professione del pubblicista in quanto i requisiti previsti dal CDOG del Lazio (competente in base alla sola residenza e non anche al domicilio professionale) prescrivono un numero di articoli ed una retribuzione minima nel biennio parametrata alla realtà giornalistica del luogo, fortemente penalizzante per chi esplica tale attività in altre regioni, con potenzialità economiche molto diversificate"*. Comunque - osserva ancora- la scelta di collaborare con la testata giornalistica 'Nero su bianco' ubicata in Aversa-e la conseguente domiciliazione professionale nella Regione Campania-va rinvenuta essenzialmente nella specificità degli argomenti trattati con una riscoperta del territorio aversano.

Per la specificità delle delle materie trattate, fa presente in conclusione, *'si comprende quanto difficilmente possa ipotizzarsi una collaborazione con testate giornalistiche del Lazio ove-per le tematiche storico-culturali trattate-gli articoli realizzati presenterebbero verosimilmente un ridotto interesse da parte dei lettori a causa della lontananza*

alle origini e alla tradizione in essa richiamati".

Considerazioni

Va preliminarmente ricordato che, ai sensi dell'art.1 della legge n.69/1963 *"Sono professionisti coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista"*; *"Sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi"*. Quindi l'attività pubblicistica, se deve avere il carattere della non occasionalità, non deve avere quello della esclusività e della continuità.

Si osserva altresì che la ricorrente a sostegno dell'affermazione secondo cui ha trasferito in Campania la sede dei

propri affari ed interessi, ha presentato, come mezzo di prova, la collaborazione ad un quindicinale, 'Nero su bianco' retribuita in

Domicilio professionale e aspirante pubblicista n. 55/2012

unica soluzione, per ciascuno dei due anni, con euro ____ e che comunque il biennio di attività richiesto dalla legge ai fini della verifica della 'non occasionalità' della stessa, presenta anche dei 'buchi' per 5 dei 24 mesi previsti dalla legge (luglio e agosto 2009, giugno, luglio e agosto 2010).

Del pari, sembra strumentale la scelta di rivolgersi all'Ordine della Campania se si si afferma che *"i requisiti previsti dal CDOG del Lazio (competente in base alla sola residenza e non anche al domicilio professionale) prescrivono un numero di articoli ed una retribuzione minima nel biennio parametrata alla realtà giornalistica del luogo, fortemente penalizzante per chi esplica tale attività in altre regioni, con potenzialità economiche molto diversificate"*.

Le norme che quell'Ordine si è date, infatti, valgono per tutti i residenti nel Lazio interessati ad ottenere l'iscrizione negli elenchi dei giornalisti e non possono essere aggirate con motivazioni che non siano attinenti al dettato della legge e dei regolamenti di ciascun Ordine territoriale.

Ciò premesso e con riferimento alle motivazioni poste dall'Ordine della Campania alla base del provvedimento impugnato, si osserva quanto segue.

La materia ha la sua fonte nell'art. 16 della legge 21 dicembre 1999 n.526 sui requisiti per l'iscrizione agli albi professionali per i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea. Difatti, la Direzione generale degli Affari civili e delle libere professioni – Ufficio VII del Ministero della Giustizia diramò la circolare del 14 marzo 2000 da cui poi scaturirono le decisioni dei vari Ordini. Con questa, che si richiama, il Ministero chiarì, tra l'altro che: *“i compiti di vigilanza possono essere meglio svolti dal Consiglio che ha sede nel luogo ove l'iscritto ha la sede professionale anziché nel luogo ove l'iscritto è residente ma che non costituisce la sede principale dei suoi affari. È nello studio professionale, infatti, che il professionista svolge la sua attività e ciò rileva sotto l'aspetto della vigilanza. Quindi, è il Consiglio dell'Ordine o del Collegio che ha sede in tale ambito territoriale che può meglio svolgere i suoi compiti istituzionali”*.

**Domicilio
professionale
e aspirante
pubblicista
n. 55/2012**

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti (come tutti gli altri Ordini Professionali) nella seduta del luglio 2002 adottò una deliberazione con la quale recepì tale direttiva.

Questo Consiglio Nazionale, nel respingere analoghi ricorsi ha affermato che la norma, inserita nella disposizione per la libera circolazione dei professionisti nell'Unione Europea, si riferisce a professionisti che siano già in possesso di tale titolo, come a suo tempo rilevato dal Presidente dell'Ordine della Lombardia.

Tale norma infatti consente ad un professionista, sia esso giornalista, avvocato, ingegnere etc di indicare come sede di lavoro quella dove svolge la propria attività prevalente e quindi di eleggervi il domicilio professionale.

Diversa è la posizione dell'aspirante pubblicista il quale non può indicare un domicilio professionale per un'attività che ancora non svolge in assenza di uno status che potrà acquisire previa documentazione dell'attività giornalistica e delle relative retribuzioni; attività propedeutica alla richiesta di iscrizione che deve svolgersi nella regione comprendente il Comune dove l'interessato ha la residenza anagrafica.

Il ricorso quindi è infondato e va respinto.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di respingere il ricorso.

Così deciso in Roma il 12 dicembre 2012.

6 APPENDICE (CONTENUTA NEL CD-ROM)

Giurisprudenza 2012

Riferita a:

Diritto di cronaca - Diritto di critica - Diritto di satira

Rassegna giurisprudenziale anni precedenti

Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali 2012

Rassegna dei Provvedimenti degli anni precedenti

Massimario 2012

Massimario 2011

Massimario 2010

Massimario 2009

Massimario 2008

Massimario 2007

Massimario 2006

Massimario 2005

Decisioni e documenti 2012

A - Indice decisioni

B - Documenti:

- Legge n. 69/1963, Ordinamento della professione di giornalista. Versione aggiornata D. Lgs. 1 settembre 2011, n. 150
- Dpr n. 115/1965, Regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963 n. 69
- Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. (Articoli estratti)
- Regolamento delle funzioni disciplinari dell'Ordine dei giornalisti. Adottato il 14 dicembre 2012
- Regolamento in materia di ricorsi innanzi al Consiglio di Disciplina Nazionale. Deliberato dal Consiglio Nazionale il 12.03.2013 in attesa di approvazione da parte del ministero della Giustizia
- Formazione professionale continua degli iscritti all'Ordine dei giornalisti

Decisioni e documenti dal 1996

GIURISPRUDENZA 2012

Diritto di cronaca - Diritto di critica - Diritto di satira

1 - Quando una persona che si reputi offesa, abbia in realtà dichiarato di aver operato all'interno di uno schieramento di precisa caratura ideologica, culturale, politica, radicata nel pensiero e nella storia del fascismo, riconoscendo di essere andato in piazza e di aver partecipato allo scontro fisico, l'espressione "ex picchiatore fascista", utilizzata all'interno di un blog, pur avendo una connotazione negativa, non ha valore antigiuridico. Non è pertanto riscontrabile una condotta diffamatoria.

Cass. Pen., sez. V, n. 745/2012

2 - Nella fattispecie in cui si siano succedute più edizioni di un libro contenenti elementi diffamatori, l'emissione di ciascuna di esse integra un autonomo fatto di reato, dal momento che ciascuna pubblicazione reca una specifica attitudine lesiva, considerata la diversa platea di lettori raggiunta da ogni edizione.

Cass. Pen., sez. V, n. 5781/2012

3 - La Costituzione tutela il giornalismo di denuncia inteso come diritto alla libera manifestazione del pensiero, quando esso manifesti un sospetto verosimile e argomentato di illeciti con il suggerimento di una direzione di indagine agli organi inquirenti o una denuncia di situazioni oscure che richiedono interventi normativi per potere essere chiarite. Escluso, quindi, il caso in cui il sospetto sia obiettivamente del tutto as-

surdo, sempre che si sia in presenza di un interesse pubblico all'oggetto della indagine giornalistica, l'operato dell'autore è destinato a ricevere una tutela primaria rispetto all'interesse dell'operatore economico su cui il sospetto è destinato eventualmente a ricadere.

Cass. Pen., sez. V, n. 9337/2012

4 - Le funzioni di garanzia demandate al direttore di un organo di stampa gli impongono di controllare direttamente gli articoli non firmati, ancorché brevi, al fine di prevenire la lesione dell'altrui reputazione in ordine a possibili riferimenti diffamatori e, quindi, di garantire l'aderenza alla realtà storica.

Cass. Pen., sez. V, n. 15004/2012

5 - Ai fini dell'individuabilità dell'offeso non occorre che l'autore di una diffamazione indichi espressamente il nome. Invero è sufficiente che la persona offesa possa venire individuata per esclusione in via deduttiva, tra una categoria di persone (nella specie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di non luogo a procedere emessa nell'ambito di un procedimento per diffamazione nei confronti di un direttore responsabile di periodico per omesso controllo su di un articolo in cui si attribuiva alla persona offesa dal reato l'addebito della separazione giudiziale a causa di una propria relazione omosessuale. Secondo la Corte, il giudice del merito aveva omesso di valutare che il contenuto dell'articolo, riferendo una situazione di fatto riconducibile alle scelte di vita privata del soggetto querelante,

non aveva alcun rilievo sociale, almeno nella attribuzione del fatto a una persona ben individuata o facilmente individuabile, con la conseguenza che l'articolo in questione poteva aver violato, ad un tempo, la privacy della persona offesa e, attraverso tale violazione, la reputazione della stessa).

Cass. Pen., sez. V, n. 30369/2012

6 - Quanto alle segnalazioni di carattere deontologico, l'esercizio del diritto di critica esclude la diffamazione, purché le espressioni adoperate rispettino il limite della continenza, evitando modalità espressive inutilmente denigratorie nei riguardi del soggetto interessato.

Cass. Pen., sez. V, n. 39329/2012

7 - Il direttore responsabile di un quotidiano che abbia ommesso il controllo sulla pubblicazione di un articolo in cui, contrariamente al vero, sia stata riportata la notizia di un'indagine penale per corruzione nei confronti di un direttore della Motorizzazione civile indagato, invece, solo per abuso d'ufficio e successivamente prosciolto, non può invocare l'esimente del diritto di cronaca.

Cass. Pen., sez. V, n. 39503/2012

8 - L'asserito contenuto diffamatorio di una notizia secondaria non può ledere direttamente la reputazione altrui già incisa dalla notizia principale contenuta nel medesimo articolo. In tal caso, non sussiste il reato di diffamazione a carico del giornalista e del suo direttore.

Cass. Pen., sez. V, n. 39980/2012

9 - Nella ipotesi di un articolo di stampa a contenuto diffamatorio, la pubblicazione nel medesimo testo delle dichiarazioni rese dalla persona offesa a propria difesa non esclude la rilevanza penale della falsità delle accuse. Pertanto è da

ritenere al di fuori del corretto esercizio del diritto di informazione ed al di fuori di un'ipotesi di rimozione dell'antigiuridicità della condotta diffamatoria, l'impostazione di un testo giornalistico, in cui l'autore - dopo aver posto, agli occhi dei propri lettori, un cittadino sul banco dei colpevoli - gli consenta di esporre le sue difese. Accettato o meno da parte del destinatario, il doppio ruolo di accusato e di autodifensore, questo garantismo giornalistico non esclude, sul piano giurisprudenziale e, primariamente, sul piano logico, la rilevanza penale della falsità delle accuse.

Cass. Pen., sez. V, n. 42020/2012

10 - Il diritto di informazione, nel duplice profilo di diritto-dovere del giornalista di informare e diritto del cittadino ad essere informato, deve sempre basarsi sulla verità dei fatti ed assicurare una diffusione delle notizie senza alterazioni.

Cass. Pen., sez. V, sent. n. 41249/2012

11 - La divulgazione a mezzo stampa della falsa notizia che, presso l'esercizio commerciale, era stato accoltellato un buttafuori ad opera di un cliente integra un'offesa alla reputazione. Nel reato di diffamazione in cui sia persona offesa un ente commerciale, il concetto di reputazione deve, infatti, comprendere anche del profilo connesso all'attività economica svolta dall'ente quando esso sia un ente commerciale ed alla considerazione che esso ottiene nel contesto sociale, sicché la condotta lesiva può attenersi anche al buon nome commerciale del soggetto giuridico.

Cass. Pen., sez. V, n. 43184/2012

12 - La valutazione della sussistenza del reato di diffamazione a mezzo stampa richiede la verifica della riferibilità

della condotta all'esercizio del diritto di cronaca ovvero del diritto di critica. Pertanto, la valutazione del giudice di merito deve investire non solo il profilo oggettivo della condotta, ma anche gli aspetti soggettivi.

Cass. Pen., sez. I, n. 47497/2012

13 - Non può ritenersi manifestazione di un legittimo esercizio di critica l'articolo di un giornalista in cui vengano falsamente attribuite ad un soggetto (nella specie magistrato) delle condotte contrarie ai doveri deontologici nonché di aver strumentalizzato le sue funzioni per danneggiare una parte politica in occasione di un importante appuntamento elettorale. Tali comportamenti falsamente attribuiti sono chiaramente idonei a ledere la reputazione personale e professionale dell'interessato. In tale circostanza, pertanto, si ravvisano tutti gli elementi della diffamazione a mezzo stampa (art. 595 c.p.). Il diritto di critica può, infatti, essere esercitato utilizzando espressioni di qualsiasi tipo anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dell'opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione dell'interessato.

Tribunale Milano, sez. I, n. 9812/2012

14 - Il giornalista può invocare l'esimente putativa del diritto di cronaca giudiziaria a condizione che abbia avuto cura di verificare i fatti riferitigli dalle sue fonti informative, fornendo inoltre la prova della diligenza impiegata nell'accertamento della veridicità di tali fatti.

Corte Appello di Palermo, sez. III, n. 2764/2012

15 - In tema di diffamazione via internet, qualora il messaggio diffamatorio sia inserito in un sito internet per sua natura destinato a essere normalmente visitato in tempi assai ravvicinati da un numero indeterminato di soggetti, quale è il caso del giornale telematico, si deve presumere la sussistenza del requisito della comunicazione con più persone, analogamente a quanto si presume nel caso di un tradizionale giornale a stampa, a nulla rilevando l'astratta e teorica possibilità che esso non sia acquistato e letto da alcuno.

Corte di Appello di Palermo, n. 2648/2012

16 - Integra una lesione del diritto all'onore e alla reputazione la pubblicazione di un articolo relativo ad eventi molto risalenti, privi di un interesse pubblico attuale alla loro diffusione, nonostante la continenza e la veridicità dell'esposizione dei fatti.

Tribunale di Milano, sez. I, n. 6854/2012

17 - Un articolo di giornale che riporti un fatto realmente accaduto, la cui veridicità sia supportata anche da quanto emerso nel relativo procedimento penale, le cui narrazioni siano avvenute senza il ricorso ad espressioni offensive e che siano oggetto di interesse pubblico, non possono essere fonte di risarcimento in quanto non integranti alcun tipo di reato. Pertanto non può ritenersi integrato il reato di diffamazione a mezzo stampa qualora il diritto di cronaca giornalistica sia stato esercitato nel rispetto dei criteri di continenza, correttezza ed interesse pubblico.

Tribunale di Salerno, sez. II, n. 824/2012

18 - L'impiego della locuzione "spioni" in un articolo lede l'onore della persona, perché attribuisce una "qualifica dispregiativa finale" incompatibile con il

quadro espressivo di riferimento.
Tribunale di Genova 12.03.2012

Risarcimento del danno

19 - In tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, è riservato al giudice di merito la valutazione del contenuto degli scritti, l'apprezzamento della eventuale lesività delle espressioni utilizzate, la valutazione della sussistenza della esimente dell'esercizio del diritto di cronaca. Tali elementi sono oggetto di accertamenti di fatto, riservati al giudice di merito e, pertanto, insindacabili in sede di legittimità se correttamente motivati.

Cass. Civ., sez. III, n. 80/2012

20 - L'ordinamento vigente non sancisce una generica prevalenza del diritto all'onore sul diritto di critica. *Il diritto di critica può essere esercitato anche attraverso espressioni lesive della reputazione altrui, purché esse siano strumento di manifestazione di un ragionato dissenso e non si risolvano in una gratuita aggressione distruttiva dell'onore.*

Cass. Civ. sez. III, n. 4545/2012

21 - In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'obbligo di risarcimento del danno non patrimoniale si determina non soltanto quando il soggetto è diffamato espressamente nello scritto, ma anche quando il diffamato, benché non nominato, sia univocamente identificabile.

Cas. Civ. sez. III, n. 16543/2012

22 - L'esercizio del diritto di cronaca è legittimo ed esclude la responsabilità civile per diffamazione se ricorrono la verità oggettiva dei fatti, l'interesse pubblico all'informazione e la forma ci-

vile dell'esposizione. A differenza del diritto di cronaca, il diritto di satira, quale modalità corrosiva e spesso impietosa del diritto di critica, è sottratto al parametro della verità, in quanto esprime un giudizio ironico su un fatto mediante il paradosso e la metafora surreale. Pertanto, affinché ricorra l'esimente del diritto di satira, il fatto è espresso in modo palesemente difforme dalla realtà.

Cass. Civ., sez. III, sent. n. 14822/2012

23 - La satira costituisce una modalità corrosiva e spesso impietosa del diritto di critica e, a differenza dalla cronaca, è sottratta al parametro della verità *in quanto esprime mediante il paradosso e la metafora surreale un giudizio ironico su un fatto.* Essa è soggetta al limite della continenza e della funzionalità delle espressioni o delle immagini rispetto allo scopo di denuncia sociale o politica perseguito. Pertanto, è possibile utilizzare *espressioni di qualsiasi tipo, anche se lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'azione e della reputazione del soggetto interessato.*

Cass. Civ., sez. III, n. 1753/2012

Lavoro giornalistico

24 - Va riconosciuta la qualifica di inviato speciale al giornalista che svolge come mansione ordinaria, anche se non esclusiva, la propria attività professionale fuori sede per seguire determinati eventi che non rientrano nelle sue specifiche competenze.

Cass. Civile, sez. lav., sent. n. 6744/2012

PROVVEDIMENTI DEL GARANTE

Pubblicazioni di articoli sui blog e reperibilità dei dati dell'interessato mediante motori di ricerca esterni - 16 febbraio 2012

Registro dei provvedimenti n. 57 del 16 febbraio 2012

Il Garante per la protezione dei dati personali

NELLA

riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO

il ricorso presentato il 13 dicembre 2011 da XY, rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Cappelli, nei confronti di Stefano Bisi (rappresentato e difeso dall'avv. Edoardo Marroni), in qualità di titolare dell'omonimo blog www.stefanobisi.it, con il quale il ricorrente in relazione alla presenza nel predetto blog di un articolo ("XX") contenente dati personali che lo riguardano relativi, tra l'altro, alla sua partecipazione "all'azione ZZ (...)", ribadendo l'istanza già avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, ha chiesto di ottenere, in via principale, la sottrazione dall'indicizzazione del proprio nominativo e il blocco dei dati medesimi; in via subordinata, di "ordinare al titolare del tratta-

mento di procedere all'adozione di ogni misura tecnicamente idonea ad evitare che i dati personali contenuti nel blog e nell'articolo oggetto del ricorso siano rinvenibili direttamente attraverso l'utilizzo dei motori di ricerca esterni al sito internet www.stefanobisi.it; ciò "a tutela della propria ricostruita reputazione sociale", in quanto trattasi, ad avviso del ricorrente, di "fatti negativi e disonorevoli" non più attuali; il ricorrente ha chiesto, infine, la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI

gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 16 dicembre 2011, con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato il resistente a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonché la nota del 20 gennaio 2012, con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7 del Codice;

VISTA

la nota datata 5 gennaio 2012, con la quale il titolare del trattamento ha comunicato di aver "provveduto a rimuovere dal blog (...) quanto lamentato dal signor XY (...)", sostenendo comunque di non aver mai ricevuto la richiesta in questione prima della presentazione dell'atto di ricorso; vista la successiva memoria pervenuta il 9 gennaio 2012 con la quale il resistente ha ribadito la liceità del trattamento effettuato;

VISTA

la email del 13 gennaio 2012 con la quale il ricorrente ha preso atto di quanto rappresentato dal resistente;

RITENUTO

pertanto di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 149, secondo comma, del Codice, avendo il titolare del trattamento ritenuto di rimuovere il nominativo del ricorrente dal proprio blog;

VISTA

la documentazione in atti;

RITENUTO

che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento in ragione della specificità della vicenda in questione;

VISTI

gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE

le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ

PREMESSO IL GARANTE:

- a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;
- b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribu-

nale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 16 febbraio 2012

IL PRESIDENTE

Pizzetti

IL RELATORE

Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE

De Paoli

Provvedimento del 16 febbraio 2012

Registro dei provvedimenti
n. 66 del 16 febbraio 2012

Il Garante per la protezione dei dati personali

NELLA

riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO

il ricorso presentato il 18 novembre 2011 da XY, rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria Berni, nei confronti di Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., in qualità di editore del sito internet www.larepubblica.it, con il quale il ricorrente in relazione alla pubblicazione, nell'archivio storico on line del quotidiano, di un articolo (intitolato "HH") risalente al novembre del 2000, contenente dati personali che lo riguardano riferiti ad una vicenda giudiziaria conclusasi nel 2003 con l'archiviazione

del procedimento penale nei confronti del ricorrente (originata da una denuncia circa presunte irregolarità commesse nel corso della procedura concorsuale che aveva portato l'interessato a ricoprire una cattedra universitaria di chirurgia) in quanto *“dalle indagini esperite non sono emerse fattispecie rilevanti”*, ha chiesto, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, *“di adottare ogni misura tecnicamente idonea ad evitare che le generalità del ricorrente contenute nell'articolo oggetto del ricorso siano rinvenibili direttamente attraverso l'utilizzo dei comuni motori di ricerca esterni”*, lamentando altresì i gravi danni alla propria onorabilità e immagine professionale arrecati dalla reperibilità on line del citato articolo; il ricorrente ha chiesto, infine, la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI

gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 24 novembre 2011, con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonché la nota del 10 gennaio 2012 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7 del Codice;

VISTA

la nota fatta pervenire in data 14 dicembre 2011 con la quale il ricorrente ha comunicato di non aver ricevuto alcun riscontro dalla controparte;

VISTA

la nota fatta pervenire in data 30 gennaio 2012 con la quale Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., nel sostenere la li-

ceità del trattamento effettuato - sia in origine, per finalità giornalistiche, sia attualmente, per finalità documentaristiche - *“nell'ambito di un archivio reso liberamente consultabile con lo strumento più rapido ed agevole, la rete Internet”*, ha comunicato di avere comunque provveduto alla interdizione dell'indicizzazione attraverso la compilazione del file *“robots.txt”* previsto dal *“Robots Exclusion Protocol”*; pertanto, allo stato, all'esito delle verifiche effettuate risulta che l'articolo oggetto di contestazione non risulta più indicizzato dai più diffusi motori di ricerca esterni al sito Internet della società;

VISTA

la nota fatta pervenire in data 31 gennaio 2012, con la quale il ricorrente si è dichiarato soddisfatto del riscontro fornito dalla controparte tuttavia ha chiesto la liquidazione delle spese del procedimento in proprio favore dal momento che l'adesione alle proprie richieste è intervenuto solo nel corso del procedimento dinanzi al Garante;

RITENUTO

pertanto di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 149, secondo comma, del Codice, avendo il titolare del trattamento provveduto a interdire l'indicizzazione dell'articolo in questione dai più diffusi motori di ricerca esterni al sito Internet della società;

VISTA

la documentazione in atti;

VISTO

che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento in ragione della peculiarità della vicenda esaminata;

VISTI

gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE

le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ

PREMESSO IL GARANTE:

- a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;
- b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 23 febbraio 2012

IL PRESIDENTE

Pizzetti

IL RELATORE

Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE

De Paoli

Immagini di persone arrestate: illecita la diffusione se raccolte all'interno della propria abitazione privata - 18 maggio 2012

Registro dei provvedimenti
n. 165 del 18 maggio 2012

Il Garante per la protezione dei dati personali

NELLA

riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTA

la segnalazione presentata in data 31 gennaio 2012 dall'avvocato Marco Bosio in nome e per conto dei suoi assistiti XY e KW, con la quale si lamenta una violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali con riferimento alla diffusione delle immagini relative all'arresto dei segnalanti nel corso della trasmissione "Presa Diretta" andata in onda su Rai 3 il 15 gennaio 2012;

VISTE

le note di risposta inviate dal Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri il 27 febbraio 2012 e da Rai-Radiotelevisione Italiana s.p.a. il 13 aprile 2012;

VISTI

gli atti d'ufficio e le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

Con segnalazione del 31 gennaio 2012, l'avv. Marco Bosio, in nome e per conto dei suoi assistiti XY e KW, ha lamentato che nel corso della puntata "Mafia al Nord" della trasmissione "Presa Diretta", andata in onda su RAI 3 il 15 gennaio 2012, sono state diffuse le immagini

dell'arresto dei segnalanti effettuato dai carabinieri del Raggruppamento Operativo Speciale (R.O.S.) nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Genova.

La puntata di "Presadiretta" oggetto di segnalazione, oltre ad altre immagini di arresti effettuati dai carabinieri del R.O.S., conteneva un servizio, ora non più reperibile sul sito Internet della trasmissione (www.presadiretta.rai.it/), che mostra l'arrivo degli agenti davanti alle abitazioni di due indagati, XY e KW, segnalanti in questo procedimento, e la successiva irruzione in orario presumibilmente notturno all'interno degli appartamenti. Gli indagati sono ritratti all'interno delle rispettive abitazioni (uno dei due, nelle sequenze iniziali, è abbigliato succintamente) mentre, in presenza di familiari i cui volti sono però oscurati, assistono alla perquisizione e al sequestro di valori e documenti e rispondono ad alcune domande formulate dagli agenti.

Per quanto riguarda la ricostruzione del fatto oggetto di segnalazione, l'avvocato Bosio, nella citata segnalazione del 31 gennaio, dichiara che *"le riprese filmate erano state effettuate dai carabinieri dei ROS di Genova, i quali, su espressa richiesta di chiarimenti da parte del difensore, assicuravano la loro utilizzazione solo per finalità di indagini e per garantire, attraverso il controllo video, il corretto svolgersi della perquisizione"*.

La RAI - Radiotelevisione Italiana s.p.a., nel rispondere ad una specifica richiesta di informazioni, ha inviato una nota il 13 aprile 2012, alla quale è allegata la dichiarazione di uno dei giornalisti autori del servizio contenente la seguente affermazione: *"Le riprese effettuate all'interno delle abitazioni le ho ricevute dal Ros di Genova in un dvd*

con altro materiale con l'autorizzazione verbale a poterle mandare in onda", mentre *"le riprese degli arresti all'esterno delle abitazioni"* sarebbero state effettuate dallo stesso giornalista. Su questa circostanza non risultano agli atti ulteriori ricostruzioni, considerato anche che il comandante del R.O.S., nella nota inviata il 27 febbraio 2102 a questo Garante, ha affermato a nome del Raggruppamento di *"non dispo[rr]e di alcun elemento autonomo di valutazione sulla vicenda"*.

CIO' PREMESSO,

IL GARANTE OSSERVA:

La diffusione di dati personali (relativi, cioè, a persone identificate o identificabili) nel corso di una trasmissione televisiva, raccolti nel corso di alcuni arresti effettuati dalla polizia giudiziaria all'esterno e all'interno di private abitazioni, configura un trattamento di dati personali per finalità giornalistiche al quale si applica la particolare disciplina posta dagli artt. 136-139 del Codice per la protezione dei dati personali (d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, di seguito: Codice), posta al fine di contemperare il diritto all'informazione e la libertà di stampa con i diritti della persona, in particolare quello alla riservatezza. In base a tale disciplina il giornalista può divulgare informazioni, anche sensibili, senza il consenso dell'interessato, purché nei *"limiti del diritto di cronaca [...] e, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico"* (art. 137, comma 3, del Codice); si applicano, inoltre, le disposizioni poste dal codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, riportato nell'allegato A1 del Codice. In particolare il codice deontologico citato, nel riafferma-

re la *“Tutela del diritto di cronaca nei procedimenti penali”* (art. 12), precisa che *“Salva l’essenzialità dell’informazione”* il giornalista *“non [...] pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona”* (art. 8). Sono, altresì, fatte salve le norme di legge poste a tutela del domicilio (art. 3).

Pertanto il giornalista, nel diffondere immagini che documentano operazioni di arresto, dovrà conformarsi sia ai parametri generali tra cui quello che impone di acquisire le informazioni in modo lecito e secondo correttezza (art. 11, comma 1, lett. a) del Codice) nonché di diffonderle dopo aver valutato la loro essenzialità riguardo alla notizia riferita (art. 137, comma 3, sopra citato), sia al principio posto in modo specifico a tutela della dignità di coloro che sono sottoposti ad arresto, principio che, peraltro, è alla base delle limitazioni poste dall’ordinamento (cfr. art. 114, comma 6bis, c.p.p.) alla diffusione di immagini di persone ritratte con manette ai polsi o sottoposte ad altro mezzo di coercizione fisica (su questo punto si veda anche il documento del Garante per la protezione dei dati personali 6 maggio 2004, *“Privacy e giornalismo. Alcuni chiarimenti in risposta a quesiti dell’Ordine dei giornalisti”* [doc. web n. 1007634]).

Nel caso specifico posto all’attenzione di questa Autorità, si ritiene che la trasmissione *“Preso Diretta”* del 15 gennaio u.s., ha riferito una vicenda di interesse pubblico, relativa ad alcune indagini dell’autorità giudiziaria dalle quali emerge l’infiltrazione di organizzazioni di stampo mafioso nel tessuto economico e nel governo locale di alcune regioni del Nord Italia, riportata con gli strumenti del reportage propri del c.d. giornalismo di inchiesta, particolare modalità di esercizio del diritto di cronaca

costituzionalmente protetto, tutelata anche dal codice deontologico citato.

Tuttavia la diffusione in chiaro, anche attraverso riprese *“in primo piano”*, delle immagini relative all’arresto dei segnalanti, non appare conforme al quadro normativo sopra esposto. In particolare, non è rispettoso della dignità della persona diffondere immagini – raccolte per finalità estranee a quelle proprie dell’attività giornalistica – che la ritraggono, anche semisvestita e all’interno della propria abitazione privata, nel momento delicatissimo in cui sta per essere presa in consegna dalle forze dell’ordine a seguito della loro irruzione; peraltro tali specifiche immagini, diversamente da quanto affermato nella nota RAI del 13 aprile u.s., non paiono rendere in termini essenziali una vicenda di indubbio interesse pubblico, in quanto non *“indispensabil[i] in ragione dell’originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti”* (art. 6, comma 1 del codice deontologico).

Quanto alle modalità con cui sono state raccolte le immagini, il giornalista in base alle disposizioni vigenti è comunque tenuto ad effettuare una propria valutazione sulla diffusione delle informazioni di cui viene in possesso, fermo restando che restano impregiudicati gli aspetti che attengono al compiuto rispetto degli articoli del codice di procedura penale che disciplinano l’attività di indagine della polizia giudiziaria e la sua documentazione nonché l’obbligo del segreto, aspetti che saranno oggetto di segnalazione alla competente Direzione Distrettuale Antimafia.

Pertanto questa Autorità, ritenuto illecito nei termini di cui in motivazione il trattamento dei dati personali dei segnalanti effettuato nel corso della tra-

smissione “Presa Diretta” del 15 gennaio 2012, vieta a RAI - Radiotelevisione Italiana s.p.a., in qualità di titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 139, comma 5, 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, l’ulteriore diffusione delle immagini in chiaro dei segnalanti ritratti nel momento in cui vengono sottoposti alla misura dell’arresto, di cui in premessa.

Si fa presente che in caso di inosservanza del divieto si renderanno applicabili le sanzioni di cui agli artt. 162, comma 2 ter e 170 del Codice.

TUTTO CIÒ

PREMESSO IL GARANTE:

ai sensi degli artt. 139, comma 5, 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196), accertata l’illiceità del trattamento, vieta a RAI-Radiotelevisione Italiana s.p.a., l’ulteriore diffusione dei dati personali consistenti nelle immagini in chiaro dei segnalanti ritratti nel momento in cui vengono arrestati.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 18 maggio 2012

IL PRESIDENTE

Pizzetti

IL RELATORE

Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE

De Paoli

Divieto della diffusione in servizi giornalistici di immagini lesive della dignità e della riservatezza personali - 5 giugno 2011

Registro dei provvedimenti
n. 179 del 5 giugno 2012

Il Garante per la protezione dei dati personali

NELLA

riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO

il reclamo pervenuto in data 10 aprile 2012 da parte dell’avv. Stefano Panconesi, in nome e per conto della signora XY;

VISTE

le deduzioni formulate da RTI Gruppo Mediaset S.p.A. il 10 maggio 2012;

VISTA

la documentazione in atti;

VISTE

le osservazioni del segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

La signora XY ha presentato un reclamo a questa Autorità, pervenuto il 10 aprile 2012, con il quale ha lamentato una possibile violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali in relazione alla diffusione, nel corso di alcuni servizi giornalistici di telegiornali del gruppo Mediaset, di una

immagine che la ritrae al momento dell'arresto, trasmessa in occasione di successivi diversi episodi di maltrattamenti a danno di minori non imputabili alla reclamante. In particolare, secondo il reclamo, tale immagine sarebbe stata trasmessa nel TG5 del 20 marzo 2012 alle ore 13:00 e alle ore 20.00; a Studio Aperto del medesimo giorno alle ore 18:30, nel TG5 del 21 marzo 2012 alle ore 8:00; nonché, il 23 febbraio 2012, durante il TG5 delle 13.

La reclamante ha precisato che l'immagine si riferiva all'arresto avvenuto nel dicembre 2009 con l'imputazione di maltrattamenti a danno di minori all'interno dell'asilo "KW" di JH e che fu, allora, ripetutamente trasmessa da molte trasmissioni televisive a livello nazionale.

A distanza di due anni, il 28 aprile 2011, la signora XY aveva presentato al Garante una segnalazione lamentando la diffusione, nel corso della trasmissione "Mattino Cinque", andata in onda su Canale 5 il 25 marzo 2011, di immagini riguardanti il suo arresto a corredo di un altro episodio di maltrattamenti a danno di minori avvenuto in un diverso asilo.

A seguito della suddetta segnalazione, il Dipartimento comunicazioni e reti telematiche di questa Autorità, con lettera del 19 gennaio 2012, aveva invitato RTI Gruppo Mediaset a non diffondere più tale immagine, non ritenendola essenziale in relazione *"alle finalità informative del servizio"*.

In replica alla richiesta di elementi del 10 aprile 2012 formulata in seguito al reclamo presentato nella medesima data, RTI Gruppo Mediaset S.p.A. ha evidenziato, con deduzioni del 10 maggio, che il Garante, nella precedente istruttoria, aveva ritenuto conforme al requisito della essenzialità dell'informazione

la spendita del nome della protagonista del fatto e ha sostenuto che tale requisito sussista anche per l'immagine della protagonista in quanto *"l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto riguarda anche la collegata identità dei protagonisti e la loro immagine, perché tali dati costituiscono non altro che elementi del fatto e non dettagli informativi essenziali o incongrui"*.

Detta società ha precisato, infine, che l'immagine è stata riproposta solo in tre dei servizi menzionati nel reclamo: nel corso del TG 5 delle ore 13,00 e delle ore 20,00 trasmessi il 20 marzo 2012 e del TG 5 del 21 marzo 2012, edizione delle ore 8,00.

OSSERVA

Il trattamento dei dati in esame rientra tra quelli per i quali opera la particolare disciplina del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – di seguito "Codice") prevista per l'attività giornalistica e altre manifestazioni del pensiero (artt. 136 e ss. del Codice) e del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, allegato A1 al Codice. Essa, in particolare, permette al giornalista di raccogliere e diffondere dati personali, anche senza il consenso dell'interessato, ma sul presupposto dell'*"essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico"* (cfr. artt. 5 e 8 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica).

Al riguardo se è vero che il Garante ha più volte affermato che i dati relativi a persone sottoposte a indagini di regola possono essere pubblicati, fatti salvi i divieti di diffusione ricavabili dalle disposizioni dell'ordinamento processuale penale vigente in relazione all'attivi-

tà di indagine (artt. 114 e 329 c.p.p.), nel reclamo in esame si contesta la diffusione della immagine della signora XY in un momento particolare quale quello che la ritrae al momento dell'arresto nell'ambito di fatti di cronaca diversi da quelli nei quali è imputata la stessa.

In un servizio televisivo volto a riferire della vicenda relativa ai maltrattamenti avvenuti nell'asilo KW di JH, l'immagine della signora XY potrebbe essere legittimamente utilizzata in quanto il riferimento ad essa potrebbe risultare coerente con le finalità informative del servizio. Considerazioni diverse devono, invece, essere svolte nel caso in esame. I servizi televisivi nei quali sono state diffuse dette immagini, infatti, erano volti a dare notizia di un altro episodio di maltrattamenti a danno di minori: in tali casi, l'uso di tale immagine della signora XY non può ritenersi essenziale rispetto alla finalità informativa del diverso episodio. Tali servizi avrebbero potuto documentare ugualmente i fatti accaduti, omettendo la diffusione di tale particolare immagine.

Pertanto il Garante rileva la illiceità del trattamento in esame, in quanto la ripetuta diffusione dell'immagine della signora XY al momento dell'arresto lede la riservatezza e la dignità della medesima, senza che sia rinvenibile alcun rilevante e attuale interesse pubblico alla diffusione di tale immagine (cfr. art. 8 del codice di deontologia sopra cit.).

Sulla base delle suesposte considerazioni si deve quindi concludere che la diffusione dell'immagine della signora XY sia avvenuta in contrasto con la vigente normativa.

Il Garante, ai sensi degli artt. 139, comma 5, 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c), vieta a RTI Gruppo Mediaset S.p.A., in qualità di titolare

del trattamento, di diffondere ulteriormente, anche tramite il sito Internet della predetta Società, l'immagine della signora XY che la ritrae al momento dell'arresto in servizi giornalistici diversi da quello che la riguarda direttamente. Ciò, tenendo presente che, in caso di inosservanza del divieto disposto con il presente provvedimento, si renderà applicabile la sanzione di cui all'art. 170 del Codice.

TUTTO CIÒ

PREMESSO, IL GARANTE:

dispone, nei termini di cui in motivazione, ai sensi degli artt. 139, comma 5, 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c), nei confronti di Mediaset S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, il divieto di diffondere ulteriormente anche tramite il sito Internet della predetta Società, l'immagine della signora XY che la ritrae al momento dell'arresto in servizi giornalistici diversi da quello che la riguarda direttamente. Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 5 giugno 2012

IL PRESIDENTE

Pizzetti

IL RELATORE

Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE

De Paoli

Diritto di cronaca: minori tutelati anche se figli di personaggi pubblici - 18 ottobre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 293 del 18 ottobre 2012

Il Garante per la protezione dei dati personali

NELLA

riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO

il reclamo presentato in data 16 ottobre 2012 dai Signori XY e KW relativamente al servizio giornalistico pubblicato dal settimanale HJ, n. XX del JJ, il quale, nel diffondere notizie riferite a vicende che riguardano un successivo legame sentimentale del dott. XY, pubblica anche i nomi dei figli minori dei reclamanti;

RILEVATO

che nell'esercizio dell'attività giornalistica possono essere diffusi dati personali solo nei limiti dell'"*essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico*"; rilevato che tale garanzia comporta il dovere di evitare riferimenti a congiunti – e ad altri soggetti – non interessati ai fatti (art. 137, comma 3, Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lgs. n. 196/2003 e artt. 5 e 6 dell'allegato codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica), non potendo la notorietà di una persona affievolire i diritti dei congiunti e, in particolare, dei minori;

RILEVATO

sotto quest'ultimo profilo, che il giornalista ha altresì il dovere di considerare il diritto alla riservatezza del minore come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca e di non pubblicare quindi nomi, immagini o altri particolari in grado di condurre comunque alla loro identificazione (art. 7 del codice di deontologia cit., che richiama i principi contenuti nella Carta di Treviso; cfr. anche art. 50 del Codice e art. 13 della Convenzione sui diritti del fanciullo -New York, 20 novembre 1989- ratificata con la legge 27 maggio 1991, n. 176);

CONSIDERATO

che la tutela della sfera privata dei minori non si affievolisce in ragione della notorietà del genitore, come già ha avuto modo di precisare il Garante con riferimento a un altro caso concernente gli stessi minori (provv. 23 novembre doc. web n. 1200112, confermato da Tribunale di Milano, I sez. civ. 12 settembre 2006 n. 9941 e 22 settembre 2008, n. 9792 citate nel reclamo; ma sul principio cfr. anche provv. 28 maggio 2001, doc. web n. 40923 e Cass. civ., sez. III, 5 settembre 2006, n. 19069);

RILEVATO

che l'articolo in questione, alla luce delle richiamate disposizioni, appare aver concretizzato una violazione dei diritti dei figli minori dei segnalanti, identificati con i propri nomi senza che sia ravvisabile il parametro dell'essenzialità dell'informazione rispetto a fatti di interesse pubblico;

RILEVATA

la delicatezza dei fatti oggetto di segnalazione e l'opportunità di fornire adeguata tutela ai minori figli dei reclamanti in considerazione della possibilità che siano pubblicati nuovamente i loro dati identi-

ficativi e riscontrata, pertanto, l'esigenza di adottare una misura inibitoria cautelare relativa al contestato servizio giornalistico che vede gli stessi minori estranei alla vicenda oggetto di notizia (artt. 5 e 6 del codice di deontologia cit.);

CONSIDERATO

che il Garante ha il compito di disporre il blocco se il trattamento risulta illecito o non corretto o quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati (artt. 143, comma 1, lett. c), 154, comma 1, lett. d) del Codice);

RITENUTA

pertanto, l'esigenza di disporre nei confronti di ZX S.p.A., in qualità di titolare del trattamento e ai sensi delle predette disposizioni, la misura cautelare del blocco dell'ulteriore trattamento, con conseguente preclusione, allo stato degli atti e nelle more della definizione in contraddittorio del procedimento dinanzi al Garante - della diffusione dei dati identificativi relativi ai figli minori dei reclamanti in relazione ai fatti oggetto di notizia che riguardano il padre e che vedono i minori estranei ai fatti stessi;

RILEVATO

che in caso di inosservanza del blocco disposto con il presente provvedimento si renderanno applicabili le sanzioni previste agli artt. 162, comma 2-ter e 170 del Codice;

RISERVATA

ogni altra determinazione all'esito della definizione del procedimento, anche a seguito delle osservazioni fornite dal titolare del trattamento;

VISTA

la documentazione in atti;

VISTE

le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ

PREMESSO, IL GARANTE:

dispone nei confronti di ZX S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice in materia di protezione dei dati personali, la misura cautelare del blocco dell'ulteriore trattamento, con conseguente preclusione - allo stato degli atti e nelle more della definizione in contraddittorio del procedimento dinanzi al Garante - della diffusione dei dati identificativi relativi ai figli minori dei reclamanti in relazione ai fatti oggetto di notizia che riguardano il padre e che vedono i minori estranei ai fatti stessi; ciò con effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento; Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 18 ottobre 2012

IL PRESIDENTE

Soro

IL RELATORE

Ianni

IL SEGRETARIO GENERALE

Busia

Provvedimento del 25 ottobre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 323 del 25 ottobre 2012

Il Garante per la protezione dei dati personali**NELLA**

riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, vice segretario generale;

VISTO

il ricorso, pervenuto al Garante il 17 luglio 2012, proposto nei confronti di AIFA-Agenzia italiana per il farmaco, con cui XY, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro del Ninno, in relazione alla pubblicazione all'interno della sezione "Rassegna stampa" del sito web istituzionale della citata agenzia, di alcuni articoli di giornale che contengono dati personali che la riguardano (in particolare l'articolo pubblicato sul quotidiano on-line "La Provincia di Como" del KK 2008, dal titolo "HH", nonché altri articoli relativi ad alcune vicende giudiziarie in cui la ricorrente sarebbe rimasta coinvolta nel 2008 rispetto alle quali "non ricevette mai alcun avviso di garanzia né fu mai convocata da alcun organo giudiziario inquirente. Questo perché la sua posizione venne immediatamente chiarita dagli stessi organi inquirenti"), articoli che sono attualmente reperibili anche mediante i comuni motori di ricerca, ha chiesto di cancellare i dati che la riguardano contenuti negli articoli in questione o comunque di impedire la loro reperibilità attraverso i comuni motori di ricerca; rilevato infatti che la ricorrente ha sostenuto che la

riproduzione e ripubblicazione di tali articoli violerebbe i principi di proporzionalità e non eccedenza del trattamento, trattandosi di "dati e informazioni risalenti nel tempo (e soprattutto incompleti e non aggiornati in quanto privi dei successivi resoconti giornalistici circa le evoluzioni della notizia originariamente riportata)", ciò determinando una lesione del diritto all'identità personale tutelato dall'art. 2 del Codice; rilevato che la ricorrente ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI

gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 20 luglio 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessata;

VISTA

la nota pervenuta via fax il 1° agosto 2012, con la quale il titolare del trattamento ha dichiarato di aver rimosso dalla pagina "Rassegna Aifa" del proprio sito web istituzionale l'articolo pubblicato sul quotidiano on-line "La Provincia di Como" del KK 2008; per il resto, l'AIFA ha sostenuto di aver provveduto, attraverso il gestore esterno del servizio, alla rimozione dei link che rendevano rintracciabili i restanti articoli giornalistici in questione attraverso i comuni motori di ricerca mediante l'opzione di ricerca combinata "Nome ricorrente-AIFA";

VISTA

la nota datata 5 settembre 2012 con la quale la ricorrente ha ritenuto soddisfacente il riscontro ottenuto dalla resistente;

RITENUTO

di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro alle richieste della ricorrente;

VISTA

la documentazione in atti;

VISTA

la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di AIFA-Agenzia italiana per il farmaco in ragione del mancato riscontro all'interpello preventivo, nella misura di euro 250, compensandone la residua parte per giusti concorrenti motivi;

VISTI

gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE

le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ**PREMESSO IL GARANTE:**

- a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;
- b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 250 euro, a carico

di AIFA-Agenzia italiana per il farmaco, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 25 ottobre 2012

IL PRESIDENTE

Soro

IL RELATORE

Iannini

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

De Paoli

Trattamento eccedente dell'immagine di dipendenti pubblici - 15 novembre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 343 del 15 novembre 2012

Il Garante per la protezione dei dati personali

NELLA

riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, componente, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTI

gli artt. 154, comma 1, lett. b), 143 e 144 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);

VISTO

il reclamo del 28 maggio 2012 presentato dalla Sig.ra XY, con il quale si lamenta una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali con riferimento alla diffusione di una fotografia che la riguarda a corredo di un articolo pubblicato sull'edizione del Corriere della Sera del 4 gennaio 2012;

VISTA

la nota di risposta dell'8 agosto 2012 depositata da R.C.S. Media Group s.p.a. anche in nome e per conto del dott. Ferruccio De Bortoli e le controdeduzioni presentate dalla reclamante il 24 settembre u.s.;

VISTI

gli atti d'ufficio e le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

PREMESSO

1. Con reclamo del 28 maggio 2012, preso in considerazione a titolo di segnalazione, la Signora XY ha lamentato la violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali in relazione alla pubblicazione di una fotografia che la rappresenta posta a corredo di un articolo dal titolo "HH", sull'edizione del Corriere della Sera del 4 gennaio 2012.

2. La reclamante, in particolare, ritiene che la pubblicazione di una "immagine fotografica ripresa all'interno dell'Aula di KW che [la] ritrae [...] nello svolgimento della propria attività lavorativa", in quanto associata al predetto articolo, abbia comportato l'esposizione a "contumelie e accuse da parte di estranei e di appartenenti alla propria cerchia di conoscenti vedendo così ingiustamente

messa in discussione e ferita la propria dignità di donna e di integerrimo dipendente dello Stato". La riproduzione della fotografia in tale contesto, senza aver provveduto "a oscurare l'immagine della Signora XY [...], nonostante non vi fosse alcuna necessità, in ossequio al diritto di cronaca, di offrire al pubblico dei lettori la chiara visione del suo volto" (reclamo cit., p. 2), si sarebbe risolta nella decisione di "mostrare alla collettività il viso di qualcuno quale personificazione dei presunti sprechi che lo Stato compie in tempo di crisi" (controdeduzioni del 24 settembre cit., p. 3), violando così la disciplina in materia di protezione dei dati personali e in particolare i principi di essenzialità dell'informazione, di pertinenza e di necessità, anche alla luce del fatto che la reclamante "non è, né è mai stata, un personaggio «pubblico» o altrimenti noto alle cronache" (reclamo cit., p. 5). Conclusivamente, è stato chiesto all'Autorità di voler disporre, in via principale, "il blocco o vietare, in tutto o in parte, il trattamento della fotografia che riproduce la Signora XY e di ogni altra immagine relativa alla stessa eventualmente detenuta dalla RCS MediaGroup S.p.a." (cfr. reclamo cit., p. 9).

3. R.C.S. Media Group s.p.a., rilevato che "l'articolo, pur risultando critico nei confronti dei parametri utilizzati per l'erogazione degli emolumenti agli stenografi, non pone in capo agli interessati alcuna responsabilità per un beneficio loro dovuto", ritiene che la diffusione dell'immagine della reclamante "risulta pertinente all'informazione fornita, trattandosi di soggetto ripreso nell'esercizio delle sue funzioni pubbliche, sul posto di lavoro, insieme ad altri colleghi, anch'essi facilmente identificabili". La società, peraltro, "ritiene [...] di aderire spontaneamente alla richiesta

dell'interessata, bloccando l'ulteriore trattamento della foto e rendendola inaccessibile dall'esterno" (nota 8 agosto cit.).

CIO' PREMESSO

IL GARANTE OSSERVA:

4. Al caso sottoposto all'attenzione dell'Autorità si applica la particolare disciplina posta in materia di attività giornalistica dagli articoli 136 -139 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito: Codice) al fine di contemperare il diritto all'informazione e la libertà di stampa con altri diritti della persona, in particolare quello alla riservatezza. In base a tale disciplina il giornalista può diffondere dati personali, anche senza il consenso dell'interessato, purché nei limiti del diritto di cronaca "e, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione rispetto a fatti di interesse pubblico" (art. 137, comma 3, del Codice). Si applicano, altresì, le disposizioni poste dal codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, riportato nell'allegato A1 del Codice. In particolare, l'articolo 6 del codice deontologico stabilisce che le notizie che assumano le caratteristiche del "rilevante interesse pubblico o sociale" possono essere divulgate, "quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti".

5. In questo quadro, la raccolta di foto riferite alla reclamante, ritratta mentre attende al proprio compito di stenografo parlamentare nel corso di una seduta dell'Aula del KK, non è di per sé illecita (né tale valutazione risulta controver-

sa, posto che la reclamante stessa ha dichiarato che "nessuno ha mai contestato come o dove è stata fatta la foto", cfr. controdeduzioni 24 settembre cit., p. 2), anche alla luce del particolare regime di pubblicità previsto dall'ordinamento relativamente alle sedute di ciascuna camera del Parlamento (in primo luogo dall'art. 64 della Costituzione).

6. Per quanto riguarda la successiva pubblicazione di detta immagine, questa Autorità rileva che ciò è avvenuto a corredo di un articolo pubblicato sul quotidiano *Corriere della Sera* nell'ambito del quale, accanto ad alcune informazioni, sono state espresse valutazioni critiche sui costi complessivi – gravanti sul bilancio pubblico – derivanti dal mantenimento di "burocrazie" e "apparati" collegati agli organi di rappresentanza politica, sia nazionali che locali. In tale contesto, la foto oggetto di reclamo individua nell'ambito di una seduta d'Aula alcune persone (insieme alla reclamante sono identificabili altri colleghi, oltre ad alcuni membri del KK) appartenenti ad una delle categorie – definite peraltro "professionalità di eccellenza" – dei dipendenti di organi che beneficiano della contribuzione pubblica, ritenuti beneficiari di "progressioni di carriera inimmaginabili" e "assurdi automatismi", con riferimento al regime retributivo nonché al complessivo trattamento corrisposto. Ciò in assenza di ulteriori specifiche valutazioni circa la natura e la qualità del lavoro svolto.

Posto che rientra nella libertà di manifestazione del pensiero il diritto di critica giornalistica (beninteso, nei limiti previsti dall'ordinamento) riferita, come nel caso specifico, alle politiche pubbliche in materia di retribuzioni del personale, e che il dibattito su tali politiche soddisfa un "rilevante interesse

pubblico” che può avere ad oggetto informazioni anche dettagliate (cfr. codice deontologico cit., art. 6, comma 1), le immagini – purché lecitamente raccolte – di coloro che fanno parte di tali categorie di dipendenti non sono diffuse illecitamente se, anche in associazione a eventuali commenti, non risultino, come nel caso di specie, lesive della dignità, identità e riservatezza della persona ritratta. Ciò fatta salva la possibilità da parte del giornalista di valutare eventuali motivi legittimi di opposizione al trattamento rappresentati dagli interessati.

7. A seguito della presentazione del reclamo, peraltro, R.C.S. Media Group s.p.a. ha dichiarato (assumendone la relativa responsabilità anche ai sensi dell’art. 168 del Codice) di aver spontaneamente provveduto a bloccare l’ulteriore trattamento della foto riferita alla signora XY.

Il Garante pertanto – impregiudicati eventuali ulteriori profili relativi alla tutela dell’onore e della reputazione che devono, se del caso, esser fatti valere nelle sedi competenti – non ritiene vi siano i presupposti per promuovere l’adozione dei provvedimenti di carattere inibitorio richiesti.

Alla luce di quanto sopra

IL GARANTE

ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. b), 143 e 144 del Codice in materia di protezione dei dati personali ritiene non vi siano gli estremi per adottare provvedimenti di carattere inibitorio per le ragioni di cui in premessa.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’ autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la resi-

denza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’ estero.

Roma, 15 novembre 2012

IL PRESIDENTE

Soro

IL RELATORE

Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE

Busia

Trattamento eccedente dell’immagine di dipendenti pubblici - 15 novembre 2012

Registro dei provvedimenti

n. 344 del 15 novembre 2012

Il Garante per la protezione dei dati personali

NELLA

riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente e della prof.ssa Licia Califano, componente, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTI

gli artt. 154, comma 1, lett. b), 143 e 144 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);

VISTO

il reclamo del 28 maggio 2012 presentato dal Sig. XY, con il quale si lamenta una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali con riferimento alla diffusione di immagini che lo riguardano nel corso delle trasmissioni televisive “Ma anche no” e “Otto e mezzo” andate in onda su

La7 rispettivamente l'8 gennaio e il 19 marzo 2012;

VISTA

la nota di risposta del 3 agosto u.s. depositata da Telecom Italia Media s.p.a. e le controdeduzioni presentate dal reclamante il 24 settembre u.s.;

VISTI

gli atti d'ufficio e le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

PREMESSO

1. Con reclamo del 28 maggio 2012, preso in considerazione a titolo di segnalazione, il Signor XY ha lamentato la violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali in relazione alla pubblicazione di immagini che lo rappresentano all'interno di due servizi andati in onda su La7 l'8 gennaio e il 19 marzo 2012 nell'ambito, rispettivamente, delle trasmissioni televisive "Ma anche no" e "Otto e mezzo".

2. Il reclamante, in particolare, ritiene che la pubblicazione di immagini che lo ritraggono mentre svolge il suo servizio di stenografo parlamentare all'interno dell'Aula di KW, in quanto poste "a corredo di servizi giornalistici estremamente critici nei confronti di quanti svolgono la professione del sig. XY" (cfr. reclamo cit., p. 3) e "nonostante non vi fosse alcuna necessità, in ossequio al diritto di cronaca, di offrire al pubblico la chiara visione del suo volto" (reclamo cit., p. 2), avrebbe violato la disciplina in materia di protezione dei dati personali e in particolare i principi di essenzialità dell'informazione, di pertinenza e di necessità, anche alla luce del fatto che il signor XY "non è,

né è mai stato, un "personaggio pubblico" (reclamo cit., p. 4). Peraltro si ritiene che "sul reclamante in modo particolare si [sia], dunque, cercato in ogni modo di attirare l'escrazione del pubblico ricorrendo addirittura, nel caso di "Ma anche no", alla sovrapposizione della cifra " 290.000" sul volto del Sig. XY il quale, peraltro, assolutamente non percepisce (ne percepirà mai) tale stipendio" (cfr. reclamo cit., p. 3). Conclusivamente, si chiede all'Autorità di voler disporre, in via principale, "il blocco o vietare, in tutto o in parte, il trattamento delle immagini che riproducono il Signor XY e di ogni altra immagine relativa allo stesso eventualmente detenuta da Telecom Italia Media S.p.a." (cfr. reclamo cit., p. 9).

3. Telecom Italia Media s.p.a. sostiene di aver raccolto lecitamente i dati personali del reclamante trattandosi di riprese "riguardanti una seduta pubblica del JH" (memoria del 3 agosto 2012, p. 6). Inoltre il successivo trattamento avrebbe rispettando i limiti posti al diritto di cronaca, in particolare quello dell'essenzialità dell'informazione e di pertinenza, posto che "l'immagine del reclamante [...] era ed è giustificata dalla necessità di individuare visivamente la categoria della quale si discuteva, senza ovviamente avere alcuna finalità denigratoria della professionalità e della dedizione del reclamante né degli altri dipendenti nello svolgimento della propria attività lavorativa" (memoria cit., p. 8). Ad ogni buon conto si è provveduto "a rimuovere i video contenenti l'immagine del signor XY" anche in considerazione di esigenze di "attualizzazione del materiale video presente nei propri archivi ed in particolare all'interno del proprio sito internet www.la7.it, così come nei siti internet dedicati alle singole trasmissioni" (memoria cit., p. 10).

CIO' PREMESSO

IL GARANTE OSSERVA:

4. Al caso sottoposto all'attenzione dell'Autorità si applica la particolare disciplina posta in materia di attività giornalistica dagli articoli 136 -139 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito: Codice) al fine di contemperare il diritto all'informazione e la libertà di stampa con altri diritti della persona, in particolare quello alla riservatezza. In base a tale disciplina il giornalista può diffondere dati personali, anche senza il consenso dell'interessato, purché nei limiti del diritto di cronaca "e, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione rispetto a fatti di interesse pubblico" (art. 137, comma 3, del Codice). Si applicano, altresì, le disposizioni poste dal codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, riportato nell'allegato A1 del Codice. In particolare, l'articolo 6 del codice deontologico stabilisce che le notizie che assumano le caratteristiche del "*rilevante interesse pubblico o sociale*" possono essere divulgate, "*quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti*".

5. In questo quadro, la raccolta di immagini riferite al reclamante, ritratto mentre attende al proprio compito di stenografo parlamentare nel corso di una seduta dell'Aula del JH, non è di per sé illecita (né tale valutazione risulta contestata dal reclamante, che anzi dichiara di essere "ben consapevole del fatto di svolgere un lavoro che, potenzialmente, lo espone ad essere incidentalmente "ripreso" dai media", cfr. con-

trodeduzioni del 24 settembre cit.), anche alla luce del particolare regime di pubblicità previsto dall'ordinamento relativamente alle sedute di ciascuna camera del Parlamento (in primo luogo dall'art. 64 della Costituzione).

6. Ritenuto, preliminarmente, che la successiva diffusione di dette immagini nel corso dei servizi televisivi oggetto di segnalazione, contrariamente a quanto affermato nella memoria di Telecom Italia Media (memoria 3 agosto cit., pp. 9-10), ha realizzato la diffusione di dati personali del reclamante – considerata la nozione di "dato personale" ex art. 4, comma 1, lett. b) del Codice –, questa Autorità rileva che ciò è avvenuto al dichiarato scopo di "*individuare visivamente*" (memoria 3 agosto cit., p. 8), a corredo di servizi giornalistici televisivi, alcune persone (insieme al reclamante sono individuabili altri colleghi) appartenenti ad una delle categorie di dipendenti di organi che beneficiano della contribuzione pubblica, ritenute ingiustificatamente privilegiate, con riferimento al regime retributivo nonché al complessivo trattamento corrisposto. Ciò in assenza di ulteriori specifiche valutazioni circa la natura e la qualità del lavoro svolto.

Posto che rientra nella libertà di manifestazione del pensiero il diritto di critica giornalistica (beninteso, nei limiti previsti dall'ordinamento) riferita, come nel caso specifico, alle politiche pubbliche in materia di retribuzioni del personale, e che il dibattito su tali politiche soddisfa un "*rilevante interesse pubblico*" che può avere ad oggetto informazioni anche dettagliate (cfr. codice deontologico cit., art. 6, comma 1), le immagini – purché lecitamente raccolte – di coloro che fanno parte di tali categorie di dipendenti non sono diffuse illecitamente se, anche in associazio-

ne a eventuali commenti, non risultino lesive della dignità, identità e riservatezza della persona ritratta. Ciò fatta salva la possibilità da parte del giornalista di valutare eventuali motivi legittimi di opposizione al trattamento rappresentati dagli interessati.

7. Nel caso di specie tuttavia, sono state utilizzate particolari tecniche -come quella di sovrapporre la scritta “290.000”, a caratteri di grandi dimensioni, sul volto in primo piano del sig. XY- che propongono un’immagine individualizzata del reclamante, per certi versi emblematica di un’intera categoria, che travalica la mera rappresentazione visiva della categoria stessa. Peraltro l’esattezza di tale cifra è contestata dal reclamante e ciò rileva ai fini del dovuto rispetto dei principi contenuti nell’art. 11, comma 1, lett. c) del Codice.

Alla luce delle considerazioni che precedono si ritiene che il trattamento dei dati personali del reclamante non sia stato del tutto conforme ai principi sopra esposti.

A seguito della presentazione del reclamo, peraltro, Telecom Italia Media s.p.a. ha dichiarato – assumendone la relativa responsabilità anche ai sensi dell’art. 168 del Codice – di aver spontaneamente provveduto a rimuovere dal sito internet www.la7.it e dai propri archivi le immagini riferite al signor XY.

Il Garante pertanto, impregiudicati eventuali ulteriori profili relativi alla tutela dell’onore e della reputazione che devono, se del caso, esser fatti valere nelle sedi competenti, non ritiene vi siano i presupposti per promuovere l’adozione dei provvedimenti di carattere inibitorio richiesti.

Alla luce di quanto sopra

IL GARANTE

ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. b), 143 e 144 del Codice in materia di protezione dei dati personali, evidenziando la necessità della puntuale osservanza dei principi sopra richiamati, ritiene non vi siano gli estremi per adottare provvedimenti di carattere inibitorio, per le ragioni di cui in premessa.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 15 novembre 2012

IL PRESIDENTE

Soro

IL RELATORE

Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE

Busia

Pubblicazione di sms eventualmente idonei a rivelare abitudini sessuali - 13 dicembre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 396 del 13 dicembre 2012

Il Garante per la protezione dei dati personali

NELLA

riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO

il reclamo presentato in data 18 ottobre 2012 con il quale la signora Sabrina Ferrilli lamenta una violazione della sua sfera privata in relazione alla pubblicazione, da parte di diversi organi di informazione, di dati personali connessi a degli sms prodotti in un procedimento giudiziario pendente presso il Tribunale di Bergamo che l'attore Francesco Testi afferma aver scambiato con la reclamante;

VISTA

la nota della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo del 10 dicembre 2012 con la quale viene confermata l'esistenza di sms che contengono dati sensibili della reclamante potenzialmente idonei a rivelare la vita sessuale;

RILEVATO

altresì che, alla luce di più recenti sviluppi processuali, il contenuto di tali sms può essere conosciuto anche da terzi;

CONSIDERATO

che la vigente disciplina, in vista di un bilanciamento tra il diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali e il diritto di cronaca, consente la diffusione di dati personali anche senza il consenso dell'interessato, ma nel rispetto dell'essenzialità dell'informazione rispetto a fatti di interesse pubblico e della dignità della persona (art. 137 Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, artt. 5 e 6 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica):

CONSIDERATO

che tale principio opera anche con riferimento a personaggi noti al pubblico (art. 6, comma 2, cod. deont. cit.);

CONSIDERATO

d'altra parte che con riferimento ai dati relativi alla sfera sessuale il citato codice di deontologia prescrive che *"Il giornalista si astiene dalla descrizione di abitudini sessuali riferite ad una determinata persona, identificata o identificabile. La pubblicazione è ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica."* (art. 11);

RITENUTO

pertanto di dover evidenziare che, in relazione alla cronaca sulla vicenda che vede coinvolta la reclamante, la corretta applicazione del citato principio dell'essenzialità dell'informazione impone ai giornalisti di effettuare un attento vaglio sulle notizie da diffondere al riguardo, in particolare per quanto attiene al contenuto di sms che attengano a comportamenti strettamente personali della reclamante (cfr. anche provvedimento dell'11 aprile 2002 [doc. web. n. 1065194]);

RITENUTO

pertanto opportuno prescrivere agli organi di informazione, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c), del Codice cit. di conformarsi ai principi sopra richiamati e di astenersi dalla pubblicazione di sms eventualmente idonei a rivelare abitudini sessuali della reclamante in violazione dell'art. 11 del codice di deontologia sopra citato, anche in relazione all'eventuale ulteriore trattamento delle informazioni relative alla vicenda oggetto del reclamo;

VISTA

la documentazione in atti;

VISTE

le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ

PREMESSO, IL GARANTE:

prescrive agli organi di informazione, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c), del Codice in materia di protezione dei dati personali, di conformarsi ai principi sopra richiamati e di astenersi dalla pubblicazione di sms eventualmente idonei a rivelare abitudini sessuali della reclamante in violazione dell'art. 11 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, anche in relazione all'eventuale ulteriore trattamento delle

informazioni relative alla vicenda oggetto del reclamo;

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 13 dicembre 2012

IL PRESIDENTE

Soro

IL RELATORE

Soro

IL SEGRETARIO GENERALE

Busia

LEGGE N. 69/1963

Legge n. 69/1963
Ordinamento della professione
di giornalista
Versione aggiornata D. Lgs. 1°
settembre 2011, n. 150

Titolo I Dell'Ordine dei giornalisti

Capo I DEI CONSIGLI DELL'ORDINE REGIONALI O INTERREGIONALI

1. Ordine dei giornalisti.

È istituito l'Ordine dei giornalisti.

Ad esso appartengono i giornalisti professionisti e i pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo.

Sono professionisti coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista.

Sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi.

Le funzioni relative alla tenuta dell'albo, e quelle relative alla disciplina degli iscritti, sono esercitate, per ciascuna regione o gruppo di regioni da determinarsi nel Regolamento, da un Consiglio dell'Ordine, secondo le norme della presente legge.

Tanto gli Ordini regionali e interregionali, quanto l'Ordine nazionale, ciascuno nei limiti della propria competenza, sono persone giuridiche di diritto pubblico.

2. Diritti e doveri.

È diritto insopprimibile dei giornalisti

la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede.

Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori.

Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori.

3. Composizione dei Consigli regionali o interregionali.

I Consigli regionali o interregionali sono composti da 6 professionisti e 3 pubblicisti, scelti tra gli iscritti nei rispettivi elenchi regionali o interregionali, che abbiano almeno 5 anni di anzianità di iscrizione. Essi sono eletti rispettivamente dai professionisti e dai pubblicisti iscritti nell'albo ed in regola con il pagamento dei contributi dovuti all'Ordine, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti.

4. Elezione dei Consigli dell'Ordine.

L'assemblea per l'elezione dei membri del Consiglio deve essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La convocazione si effettua mediante avviso spedito almeno quindici giorni prima a tutti gli

iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata. Della convocazione deve essere dato altresì avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito internet dell'Ordine nazionale. È posto a carico dell'Ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni (1).

L'avviso deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza, e stabilire il luogo, il giorno e le ore dell'adunanza stessa, in prima ed in seconda convocazione. La seconda convocazione è stabilita a distanza di otto giorni dalla prima. L'assemblea è valida in prima convocazione quando intervenga almeno la metà degli iscritti, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

(1) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 4-quater, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione

5. *Votazioni.*

Il presidente dell'Ordine, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, sceglie cinque scrutatori fra gli elettori presenti. Il più anziano fra i cinque, per iscrizione, esercita le funzioni di presidente del seggio. A parità di data di iscrizione, prevale l'anzianità di nascita. Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.

Il segretario dell'Ordine esercita le funzioni di segretario di seggio.

6. *Scrutinio e proclamazione degli eletti.*

Il voto si esprime per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a quello dei componenti del Consiglio dell'Ordine, per le rispettive categorie. Non è ammesso il voto per delega.

Decorso otto ore dall'inizio delle operazioni di voto, il presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento si trovino nella sala, dichiara chiusa la votazione: quindi procede pubblicamente con gli scrutatori alle operazioni di scrutinio.

Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato, e proclama eletti coloro che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti.

Allorché non è raggiunta la maggioranza assoluta dei voti da tutti o da alcuno dei candidati si procede in un'assemblea successiva, da convocarsi entro otto giorni, a votazione di ballottaggio, fra i candidati che hanno riportato il numero maggiore di voti, in numero doppio di quello dei consiglieri ancora da eleggere.

Dopo l'elezione, il presidente dell'assemblea comunica al Ministero della giustizia l'avvenuta proclamazione degli eletti (2).

(2) Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59

7. *Durata in carica del Consiglio - Sostituzioni.*

I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e possono essere rieletti. Nel caso in cui uno dei componenti il Consiglio venisse a mancare, per qualsiasi causa, lo sostituisce il primo dei non eletti del rispettivo elenco.

I componenti così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.

8. *Reclamo contro le operazioni elettorali.*

Contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto agli elenchi dell'albo può proporre reclamo al Consiglio nazionale dell'Ordine, entro dieci giorni dalla proclamazione.

Quando il reclamo investa l'elezione di

tutto il Consiglio e sia accolto, il Consiglio nazionale provvede, fissando un termine non superiore a trenta giorni e con le modalità che saranno indicate nel Regolamento, a rinnovare l'elezione dichiarata nulla.

9. Cariche del Consiglio.

Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere. Ove il presidente sia iscritto nell'elenco dei professionisti, il vicepresidente deve essere scelto tra i pubblicisti, e reciprocamente.

10. Attribuzioni del presidente.

Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine; convoca e presiede l'assemblea degli iscritti, ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dal presente ordinamento.

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento. Se il presidente e il vicepresidente siano assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per iscrizione nell'albo, e, nel caso di pari anzianità, il più anziano per età.

11. Attribuzioni del Consiglio.

Il Consiglio esercita le seguenti attribuzioni:

- a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni in materia;
- b) vigila per la tutela del titolo di giornalista, in qualunque sede, anche giudiziaria, e svolge ogni attività diretta alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;
- c) cura la tenuta dell'albo, e provvede alle iscrizioni e cancellazioni;
- d) adotta i provvedimenti disciplinari;
- e) provvede alla amministrazione dei beni di pertinenza dell'Ordine, e com-

pila annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

f) vigila sulla condotta e sul decoro degli iscritti;

g) dispone la convocazione dell'assemblea;

h) fissa, con l'osservanza del limite massimo previsto dall'art. 20, lettera g), le quote annuali dovute dagli iscritti e determina inoltre i contributi per la iscrizione nell'albo e nel registro dei praticanti e per il rilascio di certificati;

i) esercita le altre attribuzioni demandategli dalla legge.

12. Collegio dei revisori dei conti.

Ogni Ordine ha un Collegio dei revisori dei conti costituito da tre componenti.

Esso controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal Consiglio riferendone all'assemblea.

L'assemblea convocata per l'elezione del Consiglio elegge, con le modalità stabilite dagli articoli 4, 5 e 6, il Collegio dei revisori dei conti, scegliendone i componenti tra gli iscritti che non ricoprono o che non abbiano ricoperto negli ultimi tre anni la carica di consigliere.

I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

13. Assemblea per l'approvazione dei conti.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo ha luogo nel mese di marzo di ogni anno.

14. Assemblea straordinaria.

Il presidente, oltre che nel caso di cui all'articolo precedente, convoca l'assemblea ogni volta che lo deliberi il Consiglio di propria iniziativa o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con

l'indicazione degli argomenti da trattare, da parte di almeno un quarto degli iscritti nell'albo dell'Ordine.

Tale convocazione deve essere fatta non oltre dieci giorni dalla deliberazione o dalla richiesta.

15. Norme comuni per le assemblee.

Il presidente e il segretario del Consiglio dell'Ordine assumono rispettivamente le funzioni di presidente e di segretario dell'assemblea. In caso di impedimento del presidente si applica il disposto dell'art. 10; in caso di impedimento del segretario, la assemblea provvede alla nomina di un proprio segretario.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Per le assemblee previste dai due articoli precedenti si applica per quant'altro il disposto dell'art. 4.

Capo II DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE

16. Consiglio nazionale: composizione.

È istituito, con sede presso il Ministero della giustizia, il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti (3).

Il Consiglio nazionale è composto in ragione di due professionisti e un pubblicista per ogni Ordine regionale o interregionale, iscritti nei rispettivi elenchi.

Gli Ordini regionali o interregionali che hanno più di 500 professionisti iscritti eleggono un altro consigliere nazionale appartenente alla medesima categoria ogni 500 professionisti eccedenti tale numero o frazione di 500 superiore alla metà.

Conformemente, gli Ordini regionali o interregionali che hanno più di 100 pubblicisti iscritti eleggono un altro consigliere nazionale appartenente alla medesima categoria ogni 1000 pubbli-

cisti eccedenti tale numero o frazione di 1000 superiore alla metà.

L'elezione avviene a norma degli artt. 3 e seguenti, in quanto applicabili.

Le assemblee devono essere convocate almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio nazionale in carica.

Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto può proporre reclamo al Consiglio nazionale, nel termine di 10 giorni dalla proclamazione. In caso di accoglimento del reclamo, il Consiglio nazionale stesso fissa un termine, non superiore a 30 giorni, perché da parte dell'assemblea regionale o interregionale interessata sia provveduto al rinnovo dell'elezione dichiarata nulla.

(9) Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59

17. Durata in carica del Consiglio nazionale. Sostituzioni.

I componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine restano in carica tre anni, e possono essere rieletti.

Si applicano al Consiglio nazionale le norme di cui al secondo e terzo comma dell'art. 7.

18. Incompatibilità.

Non si può far parte contemporaneamente di un Consiglio regionale o interregionale e del Consiglio nazionale.

Il componente di un Consiglio regionale o interregionale che venga nominato membro del Consiglio nazionale, si intende decaduto, ove non rinunci alla nuova elezione nel termine di dieci giorni dalla proclamazione, dalla carica di componente del Consiglio regionale o interregionale.

19. Cariche.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine elegge nel proprio seno un presidente,

un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere.

Elegge inoltre nel proprio seno un Comitato esecutivo, composto da sei professionisti e tre pubblicisti, tra gli stessi sono compresi il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere.

Designa pure tre giornalisti perché esercitino le funzioni di revisore dei conti.

Il presidente deve essere scelto tra gli iscritti nell'elenco dei professionisti, il vicepresidente tra gli iscritti nell'elenco dei pubblicisti, i revisori di conti tra gli iscritti che non ricoprono o non abbiano ricoperto nell'ultimo triennio la carica di consigliere presso gli Ordini o presso il Consiglio nazionale.

20. Attribuzioni del Consiglio.

Il Consiglio nazionale, oltre a quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

- a) dà parere, quando ne sia richiesto dal Ministro della giustizia, sui progetti di legge e di regolamento che riguardano la professione di giornalista (4);
- b) coordina e promuove le attività culturali dei Consigli degli Ordini per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale;
- c) dà parere sullo scioglimento dei Consigli regionali o interregionali ai sensi del successivo art. 24;
- d) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli degli Ordini in materia di iscrizione e di cancellazione dagli elenchi dell'albo e dal registro, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei Consigli degli Ordini e dei Collegi dei revisori;
- e) redige il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza, da approvarsi dal Ministro della giustizia (5) (6);

f) determina, con deliberazione da approvarsi dal Ministro della giustizia, la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti per le spese del suo funzionamento (7);

g) stabilisce, ogni biennio, con deliberazione da approvarsi dal Ministro della grazia e giustizia, il limite massimo delle quote annuali dovute ai Consigli regionali o interregionali dai rispettivi iscritti (8).

(4) Lettera così modificata ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59

(5) Lettera così modificata ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59

(6) Per l'approvazione del regolamento di cui alla presente lettera vedi il D.Dirett. 18 luglio 2003

(7) Lettera così modificata ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59

(8) Lettera così modificata ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59

21. Attribuzioni al Comitato esecutivo.

Il Comitato esecutivo provvede all'attuazione delle delibere del Consiglio e collabora con il presidente nella gestione ordinaria dell'ordine. Adotta, altresì, in caso di assoluta urgenza, le delibere di competenza del Consiglio stesso escluse quelle previste nelle lettere a), d) ed e) dell'articolo 20, con obbligo di sottoporle a ratifica nella prima riunione, da convocarsi in ogni caso non oltre un mese.

22. Attribuzioni del presidente.

Il presidente del Consiglio nazionale convoca e presiede le riunioni del Consiglio e del Comitato esecutivo, dà disposizioni per il regolare funzionamento del Consiglio e del Comitato esecutivo stesso ed esercita tutte le attribuzioni demandategli dal presente ordinamento e da altre norme.

In caso di sua assenza od impedimento, si applicano le disposizioni dell'art. 10, secondo e terzo comma.

Capo III DISPOSIZIONI COMUNI

23. Riunioni dei Consigli e del Comitato esecutivo.

Per la validità delle sedute di un Consiglio regionale o interregionale o del Consiglio nazionale dell'Ordine, occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del presidente. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine, rimane in carica il Consiglio uscente.

Le stesse norme si applicano al Comitato esecutivo.

24. Attribuzioni del Ministro della giustizia (9).

Il Ministro della giustizia esercita l'alta vigilanza sui Consigli dell'Ordine (10). Egli può, con decreto motivato, sentito il parere del Consiglio nazionale, sciogliere un Consiglio regionale o interregionale, che non sia in grado di funzionare regolarmente; quando sia trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto alla elezione del nuovo Consiglio o quando il Consiglio, richiamato all'osservanza degli obblighi ad esso imposti, persista nel violarli.

Con lo stesso decreto il Ministro nomina, scegliendo fra i giornalisti professionisti, un commissario straordinario, al quale sono affidate le funzioni fino alla elezione del nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dal decreto di scioglimento.

(9) Rubrica così modificata ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59

(10) Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59

25. Ineleggibilità.

Non sono eleggibili alle cariche di cui agli artt. 9 e 19 i pubblicisti iscritti anche ad altri albi professionali o che siano funzionari dello Stato.

Titolo II Dell'albo professionale

Capo I DELL'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI

26. Albo: istituzione.

Presso ogni Consiglio dell'Ordine regionale o interregionale è istituito l'albo dei giornalisti che hanno la loro residenza o il loro domicilio professionale nel territorio compreso nella circoscrizione del Consiglio (11).

L'albo è ripartito in due elenchi, l'uno dei professionisti l'altra dei pubblicisti. I giornalisti che abbiano la loro abituale residenza fuori del territorio della Repubblica sono iscritti nell'albo di Roma.

(11) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59

27. Albo: contenuto.

L'albo deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza o il domicilio professionale e l'indirizzo degli iscritti, nonché la data di iscrizione e il titolo in base al quale è avvenuta. L'albo è compilato secondo l'ordine di anzianità di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine di iscrizione (12).

L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione nell'albo.

A ciascun iscritto nell'albo è rilasciata la tessera.

(12) Comma così modificato dal comma 2 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

28. Elenchi speciali.

All'albo dei giornalisti sono annessi gli

elenchi dei giornalisti di nazionalità straniera, e di coloro che, pur non esercitando l'attività di giornalista, assumano la qualifica di direttori responsabili di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico, esclusi quelli sportivi e cinematografici.

Quando si controverta sulla natura della pubblicazione, decide irrevocabilmente, su ricorso dell'interessato, il Consiglio nazionale dell'Ordine.

29. Iscrizione nell'elenco dei professionisti.

Per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti sono richiesti: l'età non inferiore agli anni 21, l'iscrizione nel registro dei praticanti, l'esercizio continuativo della pratica giornalistica per almeno 18 mesi, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 31, e l'esito favorevole della prova di idoneità professionale di cui all'art. 32.

Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo (13).

La iscrizione è deliberata dal competente Consiglio regionale o interregionale. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'**articolo 45** del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE (14).

(13) Comma aggiunto dalla lettera a) del comma 3 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59

(14) Comma così modificato dalla lettera b) del comma 3 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59

30. Rigetto della domanda.

Il provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione all'albo o al registro dei praticanti dev'essere motivato, e dev'essere notificato all'interessato a mezzo di ufficiale giudiziario, nel termine di 15 giorni dalla deliberazione.

31. Modalità di iscrizione nell'elenco dei professionisti.

La domanda di iscrizione deve essere corredata dai seguenti documenti:

- 1) estratto dell'atto di nascita;
 - 2) certificato di residenza;
 - 3) dichiarazione di cui all'art. 34;
 - 4) attestazione di versamento della tassa di concessione governativa, nella misura prevista dalle disposizioni vigenti per le iscrizioni negli albi professionali.
- Per l'accertamento dei requisiti della cittadinanza, della buona condotta e dell'assenza di precedenti penali del richiedente si provvede d'ufficio da parte del Consiglio dell'Ordine.

Non possono essere iscritti nell'albo coloro che abbiano riportato condanna penale che importi interdizione dai pubblici uffici, per tutta la durata della interdizione, salvo che sia intervenuta riabilitazione.

Nel caso di condanna che non importi interdizione dai pubblici uffici, o se questa è cessata, il Consiglio dell'Ordine può concedere la iscrizione solo se, vagliate tutte le circostanze e specialmente la condotta del richiedente successivamente alla condanna, ritenga che il medesimo sia meritevole della iscrizione.

31-bis. Iscrizione dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea nel registro dei praticanti e nell'elenco dei pubblicisti.

1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti e nell'elenco dei pubblicisti di cui, rispettivamente, agli articoli 33 e 35 (15).

(15) Articolo aggiunto dal comma 4 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59

32. Prova di idoneità professionale.

L'accertamento dell'idoneità professionale, di cui al precedente art. 29, consiste in una prova scritta e orale di tecnica e pratica del giornalismo, integrata dalla conoscenza delle norme giuridiche che hanno attinenza con la materia del giornalismo.

L'esame dovrà sostenersi in Roma, innanzi ad una Commissione composta di sette membri, di cui cinque dovranno essere nominati dal Consiglio nazionale dell'Ordine fra i giornalisti professionisti iscritti da non meno di 10 anni. Gli altri 2 membri saranno nominati dal presidente della Corte d'appello di Roma, scelti l'uno tra i magistrati di tribunale e l'altro tra i magistrati di appello; questo ultimo assumerà le funzioni di presidente della Commissione in esame.

Le modalità di svolgimento dell'esame, da effettuarsi in almeno due sessioni annuali saranno determinate dal regolamento.

Per lo svolgimento della prova scritta è consentito l'utilizzo di elaboratori elettronici (personal computer) cui sia inibito l'accesso alla memoria secondo le modalità tecniche indicate dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, sentito il Ministero della giustizia (16).

(16) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 1, L. 16 gennaio 2008, n. 16 (Gazz. Uff. 6 febbraio 2008, n. 31). Il comma 2 dello stesso art. 1 ha disposto che entro un mese dalla data di entrata in vigore della citata legge, il Governo provvederà con apposito provvedimento, ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui al presente articolo

33. Registro dei praticanti.

Nel registro dei praticanti possono essere iscritti coloro che intendono avviarsi alla professione giornalistica e che ab-

biano compiuto almeno 18 anni di età. La domanda per l'iscrizione deve essere corredata dai documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'art. 31. Deve essere altresì corredata dalla dichiarazione del direttore comprovante l'effettivo inizio della pratica di cui all'art. 34.

Si applica il disposto del comma secondo dell'art. 31.

Per l'iscrizione nel registro dei praticanti è necessario altresì avere superato un esame di cultura generale, diretto ad accertare l'attitudine all'esercizio della professione.

Tale esame dovrà svolgersi di fronte ad una Commissione, composta da 5 membri, di cui 4 da nominarsi da ciascun Consiglio regionale o interregionale, e scelti fra i giornalisti professionisti con almeno 10 anni di iscrizione. Il quinto membro, che assumerà le funzioni di presidente della Commissione, sarà scelto fra gli insegnanti di ruolo di scuola media superiore e nominato dal provveditore agli studi del luogo ove ha sede il Consiglio regionale o interregionale.

Le modalità di svolgimento dell'esame saranno determinate dal regolamento.

Non sono tenuti a sostenere la prova di esame, di cui sopra, i praticanti in possesso di titolo di studio non inferiore alla licenza di scuola media superiore.

34. Pratica giornalistica.

La pratica giornalistica deve svolgersi presso un quotidiano, o presso il servizio giornalistico della radio o della televisione, o presso un'agenzia quotidiana di stampa a diffusione nazionale e con almeno 4 giornalisti professionisti redattori ordinari, o presso un periodico a diffusione nazionale e con almeno 6 giornalisti professionisti redattori ordinari.

Dopo 18 mesi, a richiesta del pratican-

te, il direttore responsabile della pubblicazione gli rilascia una dichiarazione motivata sull'attività giornalistica svolta, per i fini di cui al comma primo n. 3) del precedente art. 31.

Il praticante non può rimanere iscritto per più di tre anni nel registro.

35. Modalità d'iscrizione nell'elenco dei pubblicitisti.

Per l'iscrizione all'elenco dei pubblicitisti la domanda dev'essere corredata, oltre che dai documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) del primo comma dell'art. 31, anche dai giornali e periodici contenenti scritti a firma del richiedente, e da certificati dei direttori delle pubblicazioni, che comprovino l'attività pubblicitaria regolarmente retribuita da almeno due anni.

Si applica il disposto del secondo comma dell'art. 31.

36. Giornalisti stranieri.

I giornalisti stranieri residenti in Italia possono ottenere l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 28, se abbiano compiuto i 21 anni e sempre che lo Stato di cui sono cittadini pratici il trattamento di reciprocità. Tale condizione non è richiesta nei confronti del giornalista straniero, che abbia ottenuto il riconoscimento del diritto di asilo politico (17).

La domanda di iscrizione deve essere corredata dai documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'art. 31 oltre che da una attestazione del Ministero degli affari esteri che provi che il richiedente è cittadino di uno Stato con il quale esiste trattamento di reciprocità.

Si applica il disposto del secondo comma dell'art. 31.

(17) Comma così modificato dall'art. 1, L. 10 giugno 1969, n. 308 (Gazz. Uff. 26 giugno 1969, n. 159)

Capo II DEI TRASFERIMENTI E DELLA CANCELLAZIONE DALL'ALBO

37. Trasferimenti.

Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un albo. In caso di cambiamento di residenza o domicilio professionale, il giornalista deve chiedere il trasferimento nell'albo del luogo della nuova residenza o domicilio professionale; trascorsi tre mesi dal cambiamento senza che ne sia fatta richiesta, il Consiglio dell'Ordine procede di ufficio alla cancellazione dall'albo del giornalista che si è trasferito in altra sede ed alla comunicazione di tale cancellazione al Consiglio nella cui giurisdizione è compreso il luogo della nuova residenza o domicilio professionale, che provvederà ad iscrivere il giornalista nel proprio albo (18).

(18) Articolo così modificato dal comma 5 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59

38. Cancellazione dall'albo.

Il Consiglio dell'Ordine delibera di ufficio la cancellazione dall'albo in caso di perdita del godimento dei diritti civili, da qualunque titolo derivata, o di perdita della cittadinanza italiana.

In questo secondo caso, tuttavia, il giornalista è iscritto nell'elenco speciale per gli stranieri, qualora concorrano le condizioni previste dall'art. 36, e ne faccia domanda.

39. Condanna penale.

Debbono essere cancellati dall'albo coloro che abbiano riportato condanne penali che importino l'interdizione permanente dai pubblici uffici.

Nel caso di condanna che importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, l'iscritto è sospeso di diritto durante

il periodo di interdizione. Ove sia emesso ordine o mandato di cattura, gli effetti dell'iscrizione sono sospesi di diritto fino alla revoca del mandato o dell'ordine.

Nel caso di condanna penale che non importi la pena accessoria di cui ai commi precedenti, il Consiglio dell'Ordine inizia procedimento disciplinare ove ricorrano le condizioni previste dal primo comma dell'art. 48.

40. Cessazione dell'attività professionale.

Il giornalista è cancellato dall'elenco dei professionisti, quando risulti che sia venuto a mancare il requisito dell'esclusività professionale.

In tal caso il professionista può essere trasferito nell'elenco dei pubblicisti, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 35, e ne faccia domanda.

41. Inattività.

È disposta la cancellazione dagli elenchi dei professionisti o dei pubblicisti dopo due anni di inattività professionale. Tale termine è elevato a tre anni per il giornalista che abbia almeno dieci anni di iscrizione.

Nel calcolo dei termini suindicati non si tiene conto del periodo di inattività dovuta all'assunzione di cariche o di funzioni amministrative, politiche o scientifiche o allo espletamento degli obblighi militari.

Non si fa luogo alla cancellazione per inattività professionale del giornalista che abbia almeno quindici anni di iscrizione all'albo, salvo i casi di iscrizione in altro albo, o di svolgimento di altra attività continuativa e lucrativa.

42. Reiscrizione.

Il giornalista cancellato dall'albo può a sua richiesta, essere riammesso quando sono cessate le ragioni che hanno deter-

minato la cancellazione.

Se la cancellazione è avvenuta a seguito di condanna penale, ai sensi dell'art. 39, primo comma, la domanda di nuova iscrizione, può essere proposta quando si è ottenuta la riabilitazione.

43. Notificazione delle deliberazioni del Consiglio.

Le deliberazioni del Consiglio regionale o interregionale di cancellazione dall'albo, o di diniego di nuova iscrizione ai sensi dell'articolo precedente, devono essere motivate e notificate all'interessato nei modi e nei termini di cui all'art. 30.

44. Comunicazioni.

Una copia dell'albo deve essere depositata ogni anno, entro il mese di gennaio a cura dei Consigli regionali o interregionali, presso la Cancelleria della Corte d'appello del capoluogo della regione dove ha sede il consiglio, presso la Segreteria del Consiglio nazionale dell'Ordine e presso il Ministero della giustizia (19).

Di ogni nuova iscrizione o cancellazione dovrà essere data comunicazione entro due mesi al Ministro della giustizia, alla Cancelleria della Corte d'appello, al procuratore generale della stessa Corte d'appello ed al Consiglio nazionale (20).

(19) Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59

(20) Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59

Capo III DELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GIORNALISTA

45. Esercizio della professione.

Nessuno può assumere il titolo né eser-

citare la professione di giornalista, se non è iscritto nell'albo professionale. La violazione di tale disposizione è punita a norma degli artt. 348 e 498 del cod. pen., ove il fatto non costituisca un reato più grave (21).

(21) La Corte costituzionale, con sentenza 21-23 marzo 1968, n. 11 (Gazz. Uff. 30 marzo 1968, n. 84) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, limitatamente alla sua applicabilità allo straniero al quale sia impedito nel paese di appartenenza l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana

46. *Direzione dei giornali.*

Il direttore ed il vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa, di cui al primo comma dell'art. 34 devono essere iscritti nell'elenco dei giornalisti professionisti salvo quanto stabilito nel successivo art. 47 (22).

Per le altre pubblicazioni periodiche ed agenzie di stampa, il direttore ed il vicedirettore responsabile possono essere iscritti nell'elenco dei professionisti oppure in quello dei pubblicisti, salvo la disposizione dell'art. 28 per le riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico.

(22) La Corte costituzionale, con sentenza 2-10 luglio 1968, n. 98 (Gazz. Uff. 13 luglio 1968, n. 177) ha così statuito:

«1) Dichiara la illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 46 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista, limitatamente alla parte in cui esclude che il direttore ed il vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa di cui al primo comma dell'art. 34 possa essere iscritto nell'elenco dei pubblicisti;

2) in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 47, comma terzo, della citata legge, nella parte in cui, nell'ipotesi prevista dal primo comma, esclude che possa essere nominato vicedirettore del quotidiano un giornalista iscritto nell'elenco dei pubblicisti ed esclude che

47. *Direzione affidata a persone non iscritte nell'albo.*

La direzione di un giornale quotidiano o di altra pubblicazione periodica, che siano organi di partiti o movimenti politici o di organizzazioni sindacali, può essere affidata a persona non iscritta all'albo dei giornalisti.

Nei casi previsti dal precedente comma, i requisiti richiesti per la registrazione o l'annotazione di mutamento ai sensi della legge sulla stampa sono titolo per la iscrizione provvisoria del direttore nell'elenco dei professionisti, se trattasi di quotidiani, o nell'elenco dei pubblicisti se trattasi di altra pubblicazione periodica.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono subordinate alla contemporanea nomina a vicedirettore del quotidiano di un giornalista professionista, al quale restano affidate le attribuzioni di cui agli artt. 31, 34 e 35 della presente legge; ed alla contemporanea nomina a iscritto nell'elenco dei pubblicisti, al quale restano affidate le attribuzioni di cui all'art. 35 della presente legge (23). Resta ferma la responsabilità stabilita dalle leggi civili e penali, per il direttore non professionista, iscritto a titolo provvisorio nell'albo.

(23) La Corte costituzionale, con sentenza 2-10 luglio 1968, n. 98 (Gazz. Uff. 13 luglio 1968, n. 177) ha così statuito:

«1) Dichiara la illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 46 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista, limitatamente alla parte in cui esclude che il direttore ed il vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa di cui al primo comma dell'art. 34 possa essere iscritto nell'elenco dei pubblicisti;

2) in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 47, comma terzo, della citata legge, nella parte in cui, nell'ipotesi prevista dal primo comma, esclude che possa essere nominato vicedirettore del quotidiano un giornalista iscritto nell'elenco dei pubblicisti ed esclude che

possa essere nominato vicedirettore del periodico un giornalista iscritto nell'elenco dei professionisti»

Titolo III Della disciplina degli iscritti

48. *Procedimento disciplinare.*

Gli iscritti nell'albo, negli elenchi o nel registro, che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionali, o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità dell'ordine, sono sottoposti a procedimento disciplinare.

Il procedimento disciplinare è iniziato d'ufficio dal Consiglio regionale o interregionale, o anche su richiesta del procuratore generale competente ai sensi dell'art. 44.

49. *Competenza.*

La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al Consiglio dell'Ordine presso il quale è iscritto l'incolpato. Se l'incolpato è membro di tale Consiglio il procedimento disciplinare è rimesso al Consiglio dell'Ordine designato dal Consiglio nazionale.

50. *Astensione o ricusazione dei membri del Consiglio dell'Ordine.*

L'astensione e la ricusazione dei componenti del Consiglio sono regolate dagli articoli 51 e 52 del Codice di procedura civile, in quanto applicabili.

Sull'astensione, quando è necessaria l'autorizzazione, e sulla ricusazione decide lo stesso Consiglio.

Se, a seguito di astensioni e ricusazioni viene a mancare il numero legale, il presidente del Consiglio rimette gli atti al Consiglio dell'Ordine designato dal Consiglio nazionale.

Il Consiglio competente a termini del comma precedente, se autorizza

l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al Consiglio dell'Ordine cui appartengono i componenti che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.

51. *Sanzioni disciplinari.*

Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal Consiglio, previa audizione dell'incolpato.

Esse sono:

- a) l'avvertimento;
- b) la censura;
- c) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno;
- d) la radiazione dall'albo.

52. *Avvertimento.*

L'avvertimento, da infliggere nei casi di abusi o mancanze di lieve entità, consiste nel rilievo della mancanza commessa e nel richiamo del giornalista all'osservanza dei suoi doveri.

Esso, quando non sia conseguente ad un giudizio disciplinare, è disposto dal presidente del Consiglio dell'Ordine.

L'avvertimento è rivolto oralmente dal presidente e se ne redige verbale sottoscritto anche dal segretario.

Entro i trenta giorni successivi, il giornalista al quale è stato rivolto l'avvertimento può chiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare.

53. *Censura.*

La censura, da infliggersi nei casi di abusi o mancanze di grave entità, consiste nel biasimo formale per la trasgressione accertata.

54. *Sospensione.*

La sospensione dall'esercizio professionale può essere inflitta nei casi in cui

l'iscritto con la sua condotta abbia compromesso la dignità professionale.

55. Radiazione.

La radiazione può essere disposta nel caso in cui l'iscritto con la sua condotta abbia gravemente compromesso la dignità professionale fino a rendere incompatibile con la dignità stessa la sua permanenza nell'albo, negli elenchi o nel registro.

56. Procedimento.

Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire davanti al Consiglio.

Il Consiglio, assunte sommarie informazioni, contesta all'incolpato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno i fatti che gli vengono addebitati e le eventuali prove raccolte, e gli assegna un termine non minore di trenta giorni per essere sentito nelle sue discolpe. L'incolpato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive (24).

(24) La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 dicembre 1995, n. 505 (Gazz. Uff. 20 dicembre 1995, n. 52, Serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, secondo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione

57. Provvedimenti disciplinari: notificazione.

I provvedimenti disciplinari sono adottati a votazione segreta.

Essi devono essere motivati, e sono notificati all'interessato ed al pubblico ministero a mezzo di ufficiale giudiziario entro trenta giorni dalla deliberazione.

58. Prescrizione.

L'azione disciplinare si prescrive entro cinque anni dal fatto.

Nel caso che per il fatto sia stato promosso procedimento penale, il termine suddetto dedal giorno in cui è divenuta irrevocabile sentenza di condanna o di proscioglimento.

La prescrizione è interrotta dalla notificazione degli addebiti all'interessato, da eseguirsi nei modi di cui all'articolo precedente, nonché dalle discolpe presentate per iscritto dall'incolpato.

La prescrizione interrotta ricomincia a decorrere dal giorno dell'interruzione; se più sono gli atti interruttivi la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel primo comma può essere prolungato oltre la metà.

L'interruzione della prescrizione ha effetto nei confronti di tutti coloro che abbiano concorso nel fatto che ha dato luogo al procedimento disciplinare.

59. Reiscrizione dei radiati.

Il giornalista radiato dall'albo, dagli elenchi o dal registro a seguito di provvedimento disciplinare può chiedere di essere riammesso, trascorsi cinque anni dal giorno della radiazione.

Il Consiglio regionale o interregionale competente delibera sulla domanda; la deliberazione è notificata nei modi e nei termini di cui all'articolo 57.

Titolo IV

Dei reclami contro le deliberazioni degli organi professionali

60. Ricorso al Consiglio nazionale.

Le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine relative alla iscrizione o cancellazione dall'albo, dagli elenchi o dal registro e quelle pronunciate in materia disciplinare possono essere impugnate dall'interessato e dal pubblico ministero competente con ricorso al Consiglio nazionale dell'Ordine nel termine di trenta giorni.

Il termine decorre per l'interessato dal giorno in cui gli è notificato il provvedimento e per il pubblico ministero dal giorno della notificazione per i provvedimenti in materia disciplinare e dal giorno della comunicazione eseguita ai sensi dell'articolo 44 per i provvedimenti relativi alle iscrizioni o cancellazioni.

I ricorsi al Consiglio nazionale in materia elettorale, di cui agli articoli 8 e 16, non hanno effetto sospensivo.

61. Procedimenti disciplinari.

Prima della deliberazione sui ricorsi in materia disciplinare, il Consiglio nazionale deve in ogni caso sentire il pubblico ministero. Questi presenta per iscritto le sue conclusioni, che vengono comunicate all'incolpato nei modi e con il termine di cui all'articolo 56.

Si applicano per il resto le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57, primo comma.

62. Deliberazioni del Consiglio nazionale.

Le deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine, pronunziate sui ricorsi in materia di iscrizione nell'albo, negli elenchi o nel registro e di cancellazione, nonché in materia disciplinare ed elettorale, devono essere motivate e sono notificate, a mezzo di ufficiale giudiziario, entro trenta giorni, agli interessati, al Consiglio dell'Ordine che ha emesso la deliberazione, nonché al procuratore generale presso la Corte d'appello nel cui distretto ha sede il Consiglio.

63. Azione giudiziaria (25)

Le deliberazioni indicate nell'articolo precedente possono essere impugnate dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie previste dal presente articolo sono disciplinate dall'art. 27

del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. (26)

Possono proporre il reclamo all'autorità giudiziaria sia l'interessato sia il procuratore della Repubblica e il procuratore generale competenti per territorio.

(25) Articolo così modificato dal D. Lgs. 150/2011

(26) Articolo 27 del D. Lgs. 150/2011: "Le deliberazioni indicate nell'articolo 63 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

È competente il tribunale in composizione collegiale del capoluogo del distretto in cui ha sede il Consiglio regionale o interregionale dell'Ordine dei giornalisti presso cui il giornalista è iscritto o dove la elezione contestata si è svolta e al giudizio partecipa il pubblico ministero.

Presso il tribunale e presso la corte d'appello il collegio è integrato da un giornalista e da un pubblicitista nominati in numero doppio, ogni quadriennio, all'inizio dell'anno giudiziario dal presidente della corte d'appello su designazione del Consiglio nazionale dell'Ordine.

Il giornalista professionista ed il pubblicitista, alla scadenza dell'incarico, non possono essere nuovamente nominati.

Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento impugnato, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

L'ordinanza che accoglie il ricorso può annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata".

64. Procedimento (27)

(27) Abrogato dall'articolo 34, comma 31, lettera d), del D. Lgs. 150/2011

65. Ricorso per Cassazione (28)

(28) Abrogato dall'articolo 34, comma 31, lettera d), del D. Lgs. 150/2011

Titolo V

Disposizioni finali e transitorie

66. Costituzione dei primi Consigli.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione del regolamento, di cui all'articolo 73, si dovrà procedere alla elezione dei Consigli regionali o interregionali e del Consiglio nazionale.

A tale scopo la Commissione unica per la tenuta degli albi professionali dei giornalisti e la disciplina degli iscritti, istituita dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302, attualmente in carica provvede alla convocazione dell'assemblea dei giornalisti iscritti, e residenti in ciascuna regione o gruppo di regioni.

Il presidente della Corte di appello competente ai sensi dell'articolo 44 provvede, entro cinque giorni dalla convocazione, a nominare il presidente dell'assemblea, scegliendo fra i giornalisti professionisti con almeno 10 anni di iscrizione all'albo.

Il presidente dell'assemblea, entro 8 giorni dalla proclamazione, comunica alla Commissione unica i nominativi degli eletti ai componenti del Consiglio nazionale.

Il Consiglio regionale o interregionale sarà convocato la prima volta, ai fini della sua costituzione e della elezione delle cariche, a cura del consigliere che ha riportato maggior numero di voti e, in caso di parità, dal più anziano d'età. La convocazione stessa dovrà aver luogo non oltre i 15 giorni dalla proclamazione. Il Consiglio nazionale sarà convocato allo stesso scopo dalla Commissione unica, entro 15 giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui al comma precedente.

Le spese per le convocazioni, previste ai commi precedenti, faranno carico ai Consigli regionali o interregionali cui si riferiscono.

67. Commissione unica - Devoluzione.

Fino all'insediamento del primo Consiglio nazionale le funzioni ad esso attribuite dalla presente legge saranno espletate dalla Commissione unica.

Nel periodo intercorrente fra l'entrata

in vigore della presente legge e la assunzione delle funzioni da parte dei singoli Consigli regionali o interregionali la Commissione unica non potrà procedere a nuove iscrizioni, salva l'applicazione del disposto dell'articolo 28.

Fermo restando il disposto del primo comma del presente articolo, regione per regione o per gruppo di regioni le funzioni espletate dalla Commissione unica a'sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302, cessano al momento dell'insediamento del Consiglio regionale o interregionale, il quale, a tal fine, darà notizia della propria costituzione alla Commissione medesima. Questa, avuta tale notizia, rimetterà a ciascun Consiglio tutte le istanze ad essa presentate per le funzioni previste dal citato decreto, sulle quali non abbia provveduto.

A ciascun Consiglio regionale o interregionale, all'atto del proprio insediamento, debbono essere consegnati i fascicoli personali degli iscritti, di cui al successivo articolo 71.

Insediatosi il primo Consiglio nazionale, la Commissione unica cessa dalle proprie funzioni e trasmette al Consiglio medesimo l'attività patrimoniale e l'archivio.

68. Ricorsi.

Contro le deliberazioni della Commissione unica in materia disciplinare e di tenuta dell'albo dei giornalisti, è ammesso il ricorso al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, entro il termine di trenta giorni dalla prima elezione di detto Consiglio se, alla data predetta, non è ancora decorso il termine di cui al precedente articolo 60.

69. Termini di decadenza.

Il termine di decadenza previsto dall'articolo 63, per proporre la domanda in-

nanzi all'Autorità giudiziaria, comincia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, se a tale data sia stata già notificata la deliberazione della Commissione unica.

70. Azione giudiziaria.

Spetta alla Corte d'appello di Roma conoscere dei reclami avverso le deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, emesse ai sensi dell'articolo 68, e avverso le deliberazioni della Commissione unica per la tutela degli albi professionali dei giornalisti e la disciplina degli iscritti.

Anche ai giudizi di cui al comma precedente si applicano, per quanto in esso non previsto, le disposizioni degli articoli 64 e 65.

71. Anzianità.

I giornalisti iscritti negli albi dei professionisti e negli elenchi dei pubblicisti vi rimangono iscritti conservando l'anzianità di cui godono in base al regio decreto 26 febbraio 1928, n. 384, alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Le persone iscritte in base al regio decreto predetto negli attuali registri dei praticanti, o negli elenchi speciali e per stranieri alla data di entrata in vigore della presente legge vengono trasferite, con la rispettiva anzianità, negli elenchi previsti dall'articolo 28.

Coloro che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'albo anteriormente al 30 novembre 1962 possono essere iscritti dal Consiglio nazionale anche in base ai requisiti previsti dalle leggi precedenti.

72. Personale degli Ordini e del Consiglio nazionale.

Per la disciplina giuridica ed economica del personale degli Ordini e del Consiglio nazionale si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 11 del decreto legislativo luogotenenziale 5 agosto 1947, n. 778, ratificato dalla legge 20 ottobre 1951, n. 1349.

Il personale dipendente dalla Commissione unica, in servizio all'atto della cessazione d'attività della stessa, sarà assunto dal Consiglio nazionale, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma precedente.

73. Norme regolamentari.

Il Governo provvederà all'emanazione delle norme regolamentari entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

In sede di regolamento e in applicazione dell'articolo 1 della presente legge, non potrà farsi luogo alla istituzione di circoscrizioni regionali o interregionali cui non appartengano almeno 40 giornalisti di cui non meno di 20 professionisti.

74. Abrogazione.

Sono abrogati il regio decreto 26 febbraio 1928, n. 384, il decreto legislativo luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

75. Entrata in vigore.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DPR N. 115/1965

DPR n. 115/1965 Regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963 n. 69

Titolo I Dell'Ordine dei giornalisti

Capo I DEI CONSIGLI DELL'ORDINE REGIONALI O INTERREGIONALI

1. *Circoscrizioni territoriali*

Le regioni o gruppi di regioni di cui al quinto comma dell'art. 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, ed i Comuni sede dei Consigli dei relativi Ordini, sono determinati come segue:

- 1) Piemonte - sede del Consiglio: Torino.
- 2) Valle d'Aosta - sede del Consiglio: Aosta
- 3) Lombardia - sede del Consiglio: Milano.
- 4) Veneto - sede del Consiglio: Venezia.
- 5) Trentino Alto Adige - sede del Consiglio: Trento.
- 6) Friuli Venezia Giulia - sede del Consiglio: Trieste.
- 7) Liguria - sede del Consiglio: Genova.
- 8) Emilia - Romagna - sede del Consiglio: Bologna.
- 9) Marche - sede del Consiglio: Ancona
- 10) Toscana - sede del Consiglio: Firenze.
- 11) Umbria - sede del Consiglio: Perugia.
- 12) Abruzzo - sede del Consiglio: L'Aquila.
- 13) Lazio - sede del Consiglio: Roma.
- 14) Campania - sede del Consiglio: Napoli.
- 15) Calabria - sede del Consiglio: Catanzaro.

- 16) Puglia - sede del Consiglio: Bari.
- 17) Basilicata - sede del Consiglio: Potenza
- 18) Sicilia - sede del Consiglio: Palermo.
- 19) Sardegna - sede del Consiglio: Cagliari
- 20) Molise; sede del Consiglio: Campobasso (1/a)

(1/a) Così sostituito, da ultimo, dall'art. 1, D.P.R. 24 febbraio 2004, n. 85 (Gazz. Uff. 1° aprile 2004, n. 77), che ha istituito l'Ordine dei giornalisti per la regione Molise, con sede del consiglio in Campobasso. Precedentemente il presente articolo era stato modificato con D.P.R. 16 maggio 1972, n. 300 (Gazz. Uff. 8 luglio 1972, n. 176); D.P.R. 21 dicembre 1974, n. 766 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1975, n. 36); D.P.R. 27 settembre 1980, n. 747 (Gazz. Uff. 14 novembre 1980, n. 313), D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 937 (Gazz. Uff. 5 marzo 1986, n. 53), D.P.R. 8 agosto 1994, n. 531 (Gazz. Uff. 8 settembre 1994, n. 210), D.P.R. 31 luglio 1997, n. 283 (Gazz. Uff. 2 settembre 1997, n. 204).

2. *Modifica delle circoscrizioni territoriali*

Alla modifica delle circoscrizioni territoriali di cui al precedente art. 1 si procede con decreto del Presidente della Repubblica, sentiti il Consiglio dei ministri e il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro per la grazia e la giustizia e uditi in proposito il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e i Consigli regionali o interregionali interessati.

3. *Costituzione di nuovi ordini regionali o interregionali*

Il Ministro per la grazia e la giustizia, nel caso di costituzione di un nuovo Ordine regionale o interregionale, provvede alla nomina di un Commissario con

l'incarico di procedere alla prima formazione dell'Albo e di indire le prime elezioni del Consiglio. Il Commissario è scelto tra una terna di giornalisti con almeno dieci anni di iscrizione all'Albo, all'uopo designati dal Consiglio nazionale dell'Ordine.

Nelle elezioni previste dal comma precedente, le funzioni di presidente dell'assemblea sono svolte dal Commissario.

4. *Fusione di Ordini*

Qualora in un Ordine regionale o interregionale venga a mancare il numero minimo di professionisti e di pubblicisti indicato nell'art. 73 della legge, può essere disposta la fusione con altro Ordine, osservate le forme previste dal precedente art. 2.

5. *Assemblea per l'elezione dei Consigli regionali o interregionali - Durata*

L'avviso di convocazione dell'assemblea per l'elezione del Consiglio regionale o interregionale dell'Ordine e del relativo Collegio dei revisori dei conti è inviato con lettera raccomandata dal presidente del Consiglio regionale o interregionale, almeno 15 giorni prima, a tutti gli iscritti negli elenchi dell'Albo, esclusi i sospesi dall'esercizio professionale, e deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza, del luogo, dei giorni e delle ore dell'adunanza stessa, in prima ed in seconda convocazione, nonché del seggio o sezione di seggio presso il quale ciascun elettore esercita il proprio diritto di voto. Nello stesso avviso il presidente provvede a fissare, per la eventuale votazione di ballottaggio di cui all'art. 6, quarto comma, della legge, una data che dovrà cadere in un giorno compreso entro gli otto successivi alla prima votazione, nell'ipotesi che questa risulti valida a norma dell'art. 4, ultimo comma, della

legge, e, nell'ipotesi che questa non risulti valida, un'altra data in un giorno compreso negli otto successivi alla seconda votazione (2).

Per coloro che non siano in regola con il pagamento dei contributi previsti dagli artt. 11 lett. h) e 20, lett. f) della legge, l'avviso di cui al comma precedente deve contenere l'invito a provvedere al pagamento dei contributi dovuti, senza ritardo e, in ogni caso, prima della chiusura delle votazioni relative alla eventuale seconda convocazione.

(2) Comma così modificato dall'art. 1, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n. 138).

6. *Assemblea per l'elezione dei Consigli regionali o interregionali dell'Ordine - Sede*

Per l'elezione dei componenti e dei revisori dei conti dei Consigli regionali o interregionali, i Consigli stessi istituiscono uno o più seggi elettorali, in considerazione del numero complessivo degli iscritti nei rispettivi elenchi sei mesi prima della data delle elezioni. Possono essere istituiti due seggi elettorali per i primi 500 iscritti ed un ulteriore seggio per ogni successiva quota di 500 iscritti; seggi elettorali, fino ad un massimo di due, possono essere istituiti in sedi diverse da quella dell'Ordine, ove nei centri vicini risiedano almeno 50 iscritti e possono, altresì, essere istituite, presso ciascun seggio elettorale, più sezioni.

Nei seggi istituiti in sedi diverse da quella dell'Ordine, le funzioni esercitate, ai sensi dell'art. 5 della legge, dal presidente e dal segretario dell'Ordine sono svolte da consiglieri designati dal presidente del Consiglio interessato (3).

(3) Articolo così modificato dall'art. 2, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n. 138).

7. Elettorato passivo

L'anzianità di iscrizione richiesta dall'art. 3 della legge, per la elezione dei componenti dei Consigli regionali o interregionali e del Consiglio nazionale dell'Ordine, si computa con riferimento alla data stabilita per la convocazione dell'assemblea elettorale.

8. Schede di votazione

Le schede, predisposte in unico modello col timbro del Consiglio dell'Ordine, debbono essere, immediatamente prima dell'inizio delle votazioni, firmate all'esterno da uno degli scrutatori, in un numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto ai sensi dell'art. 5, primo comma, del presente regolamento. Le schede per le elezioni dei professionisti e per le elezioni dei pubblicisti debbono essere di colore diverso e contenere in alto l'indicazione del numero dei componenti il Consiglio ed in basso, distintamente, l'indicazione del numero dei componenti il Collegio dei revisori dei conti da eleggere.

9. Seggio elettorale

Cinque giorni prima dell'inizio delle operazioni di votazione, il presidente del Consiglio regionale o interregionale dispone la compilazione di distinti elenchi dei professionisti e dei pubblicisti aventi diritto al voto.

Gli elenchi devono contenere per ciascun elettore cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, data di iscrizione nel relativo elenco dell'Albo, nonché l'indicazione che il medesimo è in regola col pagamento dei contributi. Il seggio, a cura del presidente del Consiglio, deve essere istituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali.

In caso di assenza, il presidente ed il se-

gretario del seggio sono sostituiti, rispettivamente, dal più anziano degli scrutatori e da un altro Consigliere designato dal presidente del Consiglio regionale o interregionale.

I componenti di ogni seggio debbono essere compresi nei relativi elenchi degli elettori, in regola con i pagamenti.

10. Identificazione dell'elettore

L'elettore viene ammesso a votare previo l'accertamento della sua identità personale da compiersi mediante l'esibizione della tessera personale di cui all'art. 30 del presente regolamento o di altro documento di identificazione, ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.

Gli iscritti negli elenchi dell'Albo non in regola con il pagamento dei contributi di cui agli artt. 11, lett. h) e 20, lett. f) della legge sono ammessi a votare su presentazione di un certificato attestante l'avvenuto pagamento.

11. Votazione

L'elettore, ritirata la scheda, provvede immediatamente alla sua compilazione, nella parte della sala a ciò destinata in modo tale da assicurare la segretezza del voto: quindi la chiude inumidendone la parte gommata e la riconsegna al presidente del seggio il quale la depone nell'urna.

Dell'avvenuta votazione è immediatamente presa nota da parte di uno degli scrutatori il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nel rispettivo elenco degli elettori. Per i votanti di cui al secondo comma del precedente articolo viene altresì presa nota dell'avvenuto pagamento dei contributi; i certificati relativi sono allegati al verbale delle operazioni elettorali.

Il numero di ore fissato, per operazioni di votazioni, dall'art. 6, secondo com-

ma, della legge può, ove il numero degli aventi diritto al voto lo riveli opportuno, essere suddiviso tra due giorni consecutivi e la relativa indicazione è contenuta nell'avviso di convocazione. Tanto nel primo che nel secondo giorno sono ammessi a votare gli elettori che, alla scadenza dell'orario, si trovino nella sala (4).

Dopo le votazioni del primo giorno, le urne contenenti le schede votate vengono sigillate ed il giorno successivo riaperte alla presenza di un notaio (4).

(4) Gli attuali commi penultimo ed ultimo sono stati così sostituiti all'originario ultimo comma dall'art. 3, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n. 138).

12. Validità dell'assemblea

Il presidente del seggio, dichiarata chiusa la votazione, accerta distintamente per i professionisti ed i pubblicisti il numero degli elettori aventi diritto al voto e quello dei votanti risultanti dai rispettivi elenchi.

Qualora, in prima convocazione, il numero dei votanti professionisti o pubblicisti risulti inferiore alla metà degli elettori aventi diritto al voto, il presidente non procede allo spoglio delle schede, ma le chiude in un plico sigillato. Dichiarata, quindi, non valida l'assemblea e rinvia le operazioni elettorali in seconda convocazione.

Nel caso in cui soltanto il numero dei votanti professionisti, o quello dei pubblicisti, risulti non inferiore alla metà di coloro che in base ai rispettivi elenchi hanno diritto al voto, il presidente del seggio provvede unicamente allo spoglio delle relative schede. Per gli iscritti nell'altro elenco rinvia la votazione in seconda convocazione, dopo aver chiuso in plico sigillato le relative schede.

In seconda convocazione e nella votazione per il ballottaggio il presidente del

seggio accerta unicamente il numero dei votanti professionisti e pubblicisti.

13. Scrutinio

Accertata la validità dell'assemblea, il presidente del seggio dà immediato inizio, con gli scrutatori, alle operazioni di scrutinio, che debbono essere svolte pubblicamente e senza interruzione.

Sono considerate nulle le schede diverse da quelle previste dall'art. 8 del presente regolamento o che contengano segni o indicazioni destinati a far riconoscere il votante.

Sono nulli i voti relativi ai giornalisti non in possesso dei requisiti prescritti, nonché quelli eccedenti il numero dei candidati da eleggere.

Terminato lo spoglio delle schede, il presidente del seggio forma, in base al numero dei voti riportati, le graduatorie dei professionisti e dei pubblicisti: in caso di parità di voti prevale il candidato più anziano per iscrizione nel rispettivo elenco e, tra coloro che abbiano eguale anzianità d'iscrizione, il più anziano per età.

Il presidente del seggio proclama eletti, nell'ordine delle rispettive graduatorie, sei professionisti e tre pubblicisti per il Consiglio e due professionisti ed un pubblicista per il Collegio dei revisori dei conti, che abbiano conseguito la maggioranza assoluta dei voti.

Nell'ipotesi prevista dall'art. 6, quarto comma, della legge, il presidente del seggio determina, sulla base delle graduatorie, per quanti candidati debba procedersi, alla data all'uopo fissata nell'avviso di convocazione, a votazione di ballottaggio.

Di tutte le operazioni relative allo svolgimento delle votazioni ed all'espletamento dello scrutinio, viene redatto, a cura del segretario, verbale sottoscritto dal presidente del seggio e dal segretario medesimo.

14. Elezione del Collegio dei revisori dei conti

L'elezione del Collegio dei revisori dei conti, nella composizione indicata dal quinto comma dell'art. 13 del presente regolamento, ha luogo secondo le disposizioni contenute negli articoli precedenti, in quanto applicabili.

15. Comunicazione dell'esito delle elezioni

Il presidente dell'assemblea, immediatamente dopo l'avvenuta proclamazione del risultato delle elezioni, comunica al Ministero di grazia e giustizia ed al Consiglio nazionale i nominativi degli eletti e provvede alla pubblicazione delle graduatorie e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del Consiglio regionale o interregionale.

Capo II DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE

16. Elezione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti

Quaranta giorni prima della scadenza del Consiglio nazionale il presidente fissa il giorno in cui dovranno aver luogo le elezioni e ne dà immediata comunicazione ai presidenti dei Consigli regionali o interregionali.

Gli avvisi di convocazione delle assemblee per l'elezione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti di cui all'art. 16 della legge sono inviati, per ciascun Ordine regionale o interregionale, dai rispettivi presidenti a norma dell'art. 5 del presente regolamento.

Il numero dei componenti del Consiglio nazionale che ciascun Ordine elegge viene stabilito dal rispettivo presidente sulla base del numero dei professionisti e dei pubblicisti che risultano iscritti nei rispettivi elenchi dell'Albo alla data di

invio dell'avviso di convocazione dell'assemblea elettorale, e secondo il disposto dell'art. 16 della legge.

Il numero dei consiglieri da eleggere deve essere indicato nelle schede di votazione. L'elezione avviene secondo le disposizioni degli artt. 5 e seguenti del presente regolamento, in quanto applicabili.

17. Reclamo contro le operazioni elettorali

I reclami contro i risultati delle elezioni dei Consigli regionali o interregionali e del Consiglio nazionale dell'Ordine, previsti dagli artt. 8 e 16 della legge, sono regolati dagli artt. 59 e seguenti del presente regolamento, in quanto applicabili.

18. Annullamento delle elezioni di membri del Consiglio regionale o interregionale e del Collegio dei revisori dei conti - Sostituzione - Sinnovo della elezione

Il Consiglio nazionale, ove accolga un reclamo proposto contro l'elezione di singoli componenti di un Consiglio regionale o interregionale, invita detto Consiglio a provvedere, a norma dell'art. 7, comma secondo della legge, alla sostituzione, chiamando a succedere a detti componenti i candidati che abbiano ottenuto la maggioranza assoluta, e che seguono nell'ordine, se l'elezione è avvenuta senza ballottaggio; i candidati che seguono nella graduatoria, nel secondo caso.

In mancanza di tali candidati, il Consiglio nazionale fissa, con l'osservanza del termine previsto dall'art. 8, secondo comma, della legge, la data per la rinnovazione da parte del Consiglio regionale o interregionale della elezione dichiarata nulla.

La nuova elezione avviene secondo le disposizioni di cui agli artt. 5 e seguenti del presente regolamento, in quanto applicabili.

In caso di accoglimento da parte del Consiglio nazionale del reclamo proposto contro l'elezione di componenti del Collegio dei revisori dei conti in un Ordine regionale o interregionale, si applicano le disposizioni di cui ai comma precedenti.

19. Rinnovo delle elezioni del Consiglio regionale o interregionale

Il Consiglio nazionale, ove accolga un reclamo che investa la elezione di tutto il Consiglio regionale o interregionale, provvede a darne immediata comunicazione al Consiglio interessato ed ai ricorrenti. Provvede altresì a fare analoga comunicazione al Ministro per la grazia e la giustizia, indicando una terna di nomi di giornalisti professionisti per la nomina del Commissario straordinario. Il Ministro per la grazia e la giustizia nomina il Commissario e trasmette copia del relativo decreto al Consiglio nazionale ed al Commissario stesso.

Il Consiglio nazionale fissa, con la osservanza del termine previsto dall'art. 8, ultimo comma, della legge, la data delle nuove elezioni e ne dà immediata comunicazione al Commissario straordinario, il quale provvede alla convocazione dell'assemblea per la rinnovazione del Consiglio con le modalità previste dalla legge e dal presente regolamento.

Qualora il Consiglio nazionale, nell'ipotesi prevista dal primo comma, dichiari nulla anche l'elezione dei componenti del Collegio dei revisori dei conti dell'Ordine regionale o interregionale, il Commissario straordinario provvede alla sostituzione di detti componenti o alla rinnovazione dell'elezione a norma dell'articolo precedente.

20. Rinnovo delle elezioni per il Consiglio nazionale

Il Consiglio nazionale, ove accolga un reclamo proposto a norma dell'art. 16 della legge contro l'elezione di propri componenti, invita il competente Consiglio regionale o interregionale a provvedere al rinnovo dell'elezione dichiarata nulla, fissando a tal fine un termine a norma dello stesso art. 16.

L'elezione avviene secondo le disposizioni di cui agli artt. 5 e seguenti del presente regolamento, in quanto applicabili.

20-bis. Attribuzioni del Consiglio nazionale

Il Consiglio nazionale, in relazione alla attività di cui alla lettera b) dell'art. 20 della legge:

- a) riunisce i presidenti e i vicepresidenti dei Consigli regionali o interregionali tutte le volte che lo ritenga opportuno per il coordinamento delle rispettive iniziative ed attività, anche al fine di promuovere l'istituzione della Scuola nazionale di giornalismo, alla quale sovrintende;
- b) collabora, direttamente o di concerto con i Consigli regionali o interregionali, con università, facoltà o scuole nazionali universitarie e non universitarie di giornalismo ai fini della organizzazione dei programmi e degli esami per la migliore formazione e specializzazione professionale dei giornalisti.

Il Consiglio nazionale, inoltre, per contribuire alla concordanza degli indirizzi giurisprudenziali e per la migliore tutela della categoria, cura il massimario delle proprie delibere e di quelle dei Consigli regionali o interregionali e provvede annualmente alla pubblicazione, in un unico Albo nazionale, dei singoli Albi regionali o interregionali (5).

(5) Articolo aggiunto dall'art. 4, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n. 138).

20-ter. Commissione del Consiglio nazionale

Per l'esercizio delle funzioni cui è preposto, il Consiglio nazionale si avvale, in sede consultiva o referente, delle seguenti Commissioni:

a) Commissione giuridica, composta da sette Consiglieri nazionali, con funzioni consultive, competente - con riferimento all'attività di studio in funzione dei compiti di cui alla lettera a) dell'art. 20 della legge - sulle iniziative dirette alla tutela delle attribuzioni, della dignità e dell'esercizio della professione, alla salvaguardia della libertà di stampa ed alla determinazione degli onorari, diritti e relative tariffe;

b) Commissione istruttoria per i ricorsi, composta da sette Consiglieri nazionali, con funzioni istruttorie o referenti sui ricorsi avverso le delibere dei Consigli degli Ordini di cui all'art. 20, lettera d), della legge;

c) Commissione per le attività culturali e professionali, composta da sette Consiglieri nazionali, con funzioni consultive per tutte le attività o iniziative intese a favorire la migliore qualificazione culturale e professionale del giornalista;

d) Commissione amministrativa, composta da cinque Consiglieri nazionali, con funzioni consultive per le questioni tecniche concernenti l'assetto patrimoniale e la gestione amministrativa del Consiglio nazionale.

Le Commissioni durano in carica un anno e i loro componenti sono rieleggibili (5).

(5) Articolo aggiunto dall'art. 4, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n. 138).

Capo III**DISPOSIZIONI COMUNI**

21. Durata in carica del Consiglio nazionale, del Consiglio regionale o inter-

regionale e del Collegio dei revisori dei conti

Il termine triennale previsto dagli artt. 7, primo comma, 12, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge, per la durata in carica dei componenti, rispettivamente, il Consiglio regionale o interregionale, il Collegio dei revisori dei Conti e il Consiglio nazionale, decorre dalla data di insediamento di detti organi.

22. Riunione del Consiglio regionale o interregionale per l'elezione delle cariche

Entro otto giorni dalla proclamazione, il presidente del Consiglio uscente ovvero, nei casi previsti dall'art. 24 della legge e dell'art. 29 del presente regolamento, il Commissario straordinario convoca il nuovo Consiglio per l'elezione delle cariche indicate dall'art. 9 della legge.

La riunione è presieduta dal membro più anziano per iscrizione negli elenchi dell'Albo e in caso di pari anzianità, dal più anziano per età. Le funzioni di segretario sono esercitate dal membro che ha minore anzianità di iscrizione e, in caso di pari anzianità, dal più giovane per età. Le elezioni per le varie cariche hanno luogo separatamente con votazione segreta (6).

Alla riunione si applicano le disposizioni dell'art. 23 della legge.

(6) Comma così inserito dall'art. 5, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n. 138).

23. Dichiarazione delle cause di ineleggibilità

Il pubblicista eletto alla carica di componente del Consiglio regionale o interregionale che si trovi in una delle condizioni di ineleggibilità previste dall'art. 25 della legge, deve renderne edotto il Consiglio nella riunione previ-

sta dall'articolo precedente prima dell'inizio delle operazioni di votazione.

24. Riunione del Consiglio nazionale per l'elezione delle cariche

Per l'elezione, in seno al Consiglio nazionale dell'Ordine, delle cariche previste dall'art. 19 della legge, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 22 e 23 del presente regolamento.

25. Revisori dei conti presso il Consiglio nazionale dell'Ordine

Ad esercitare le funzioni di revisori dei conti presso il Consiglio nazionale dell'Ordine di cui all'art. 19, terzo comma, della legge, sono designati due professionisti ed un pubblicista iscritti negli elenchi di tre distinti Ordini regionali o interregionali.

Il Collegio dei revisori dei conti, all'atto dell'insediamento, elegge il proprio presidente. Il Collegio dei revisori dei conti partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio nazionale e del comitato esecutivo (7).

(7) Comma aggiunto dall'art. 6, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n. 138).

26. Verbale delle sedute

Il segretario redige processo verbale delle sedute.

Il processo verbale deve contenere:

- a) il numero del verbale, il giorno, il mese e l'anno in cui ha luogo la seduta;
- b) il nome del presidente, dei membri e del segretario intervenuti;
- c) l'ordine del giorno della seduta, l'indicazione delle materie esaminate e dei provvedimenti adottati;
- d) le firme del presidente e del segretario.

27. Quote annuali - Contributi

Il Consiglio nazionale dell'Ordine stabilisce, con deliberazione da adottarsi

entro il mese di dicembre di ciascun anno, la misura delle quote annuali ad esso dovute dagli iscritti negli elenchi dell'Albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi speciali, nonché la misura dei diritti dovuti per le altre prestazioni ad esso richieste.

Con le modalità di cui al comma precedente, il Consiglio regionale o interregionale provvede a stabilire la misura delle quote annuali ad esso dovute dagli iscritti negli elenchi dell'Albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi speciali, ed a determinare la misura dei contributi per l'iscrizione nell'Albo e nel registro dei praticanti, nonché la misura dei diritti per il rilascio delle tessere, dei certificati e per le altre prestazioni.

28. Quote annuali - Riduzione

Le quote annuali dovute, a norma degli artt. 11, lett. h) e 20, lett. f) della legge, al Consiglio regionale o interregionale e al Consiglio nazionale dell'Ordine sono ridotte alla metà per gli iscritti che fruiscono di pensione di vecchiaia o invalidità, con decorrenza dall'anno successivo a quello in cui hanno maturato il diritto alla pensione intera (1).

(1) Così modificato dal Dpr 21 novembre 2002 n. 280 (GU n. 300 del 23/12/2002) in vigore dal 7 gennaio 2003.

29. Riscossione delle quote annuali

Le quote annuali previste dagli artt. 11, lett. h) e 20, lett. f) della legge debbono essere versate in unica soluzione entro il mese di gennaio di ciascun anno. I nuovi iscritti corrispondono le quote per l'anno in corso al momento della iscrizione.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine può delegare alla riscossione delle quote di cui all'art. 20, lett. f) della legge i Consigli regionali o interregionali che, in tal caso, sono tenuti a rimetterne l'im-

porto al Consiglio nazionale entro il successivo mese di febbraio.

Titolo II dell'Albo professionale

30. *Albo - Revisione - Comunicazione*

Il Consiglio regionale o interregionale provvede alla tenuta dell'Albo e deve almeno ogni anno curarne la revisione. Il Consiglio provvede al deposito dell'Albo, a norma dell'art. 44, primo comma, della legge e trasmette annualmente copia dell'Albo stesso al procuratore generale della Corte di appello, ai presidenti dei tribunali ed ai procuratori della Repubblica del distretto nella cui circoscrizione ha sede l'Ordine.

Il presidente del Consiglio regionale o interregionale rilascia a ciascun iscritto negli elenchi dell'Albo, in regola con il pagamento delle quote annuali, a richiesta ed a spese dell'interessato, una tessera di riconoscimento.

La tessera è firmata dal presidente e dal segretario del Consiglio e deve essere munita di fotografia recante il timbro a secco dell'Ordine.

Il Consiglio dispone il ritiro della tessera quando l'iscritto venga cancellato dall'Albo.

31. *Domande di iscrizione*

Le domande di iscrizione negli elenchi dell'Albo, negli elenchi speciali di cui all'art. 28 della legge e nel registro dei praticanti, debbono essere redatte in carta da bollo ed essere corredate dalla attestazione di versamento della tassa di concessione governativa prevista dal n. 204, lettera a), della tabella Allegato A del vigente T. U. approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121 e successive modificazioni. Alla domanda di iscrizione deve essere, altresì, allegata la ricevuta di versamen-

to, al Consiglio regionale o interregionale, dei contributi previsti dall'art. 11, lett. h) della legge.

32. *Modalità d'iscrizione nell'Elenco speciale dei direttori responsabili di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico*

Per l'iscrizione nell'elenco speciale dei direttori responsabili delle pubblicazioni di cui all'art. 28 della legge è richiesto il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 3, secondo e terzo comma, della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

La domanda di iscrizione è diretta al Consiglio regionale o interregionale nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza.

Alla domanda devono essere allegati i documenti attestanti il possesso dei requisiti di cui al primo comma ed una dichiarazione nella quale risultino dettagliatamente precisati, agli effetti di cui all'ultimo comma dell'art. 28 della legge, gli elementi occorrenti alla determinazione della natura specializzata della pubblicazione stessa. Non è consentita la contemporanea iscrizione in più di un elenco speciale.

Il Consiglio regionale o interregionale rilascia al richiedente, ai fini della registrazione, un certificato nel quale viene specificamente indicato il carattere della pubblicazione per la quale è stata disposta l'iscrizione del direttore nell'elenco speciale.

Il Consiglio provvede alla cancellazione dall'elenco speciale, sentito l'interessato, nel caso in cui vengano a cessare i requisiti di cui al primo comma, nonché in caso di decadenza della registrazione, a norma dell'art. 7 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, di mutamento intervenuto nella natura della pubblicazione ovvero quando l'iscritto sia sostituito nella direzione responsabile della pubblicazione stessa (8).

Le cancellazioni per i motivi di cui al precedente comma sono comunicate dal Consiglio regionale o interregionale ai Tribunali compresi nella propria circoscrizione, per gli adempimenti di competenza.

(8) Gli attuali commi penultimo ed ultimo così sostituiscono l'originario ultimo comma per effetto dell'art. 7, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n. 138).

33. Modalità d'iscrizione nell'elenco speciale dei giornalisti stranieri

Ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 28 della legge, il giornalista straniero deve presentare i documenti previsti dal secondo comma dell'art. 36 della legge, e deve altresì comprovare il possesso della qualificazione professionale mediante esibizione, al Consiglio regionale o interregionale di residenza, di una documentazione da cui risulti che il richiedente abbia esercitato la professione giornalistica in conformità alle leggi dello Stato di appartenenza.

34. Modalità di iscrizione nell'elenco dei pubblicisti - Documentazione

Ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti, la documentazione prevista dall'art. 35 della legge deve contenere elementi circa l'effettivo svolgimento dell'attività giornalistica nell'ultimo biennio.

Coloro che esplicano la propria attività con corrispondenze o articoli non firmati debbono allegare alla domanda, unitamente ai giornali e periodici previsti dall'art. 35 della legge, ogni documentazione, ivi compresa l'attestazione del direttore della pubblicazione, atta a dimostrare in modo certo l'effettiva redazione di dette corrispondenze o articoli. I collaboratori dei servizi giornalistici della radio e della televisione, delle

agenzie di stampa e dei cinegiornali, i quali non siano in grado di allegare alla domanda i giornali e periodici previsti dall'art. 35 della legge, debbono comprovare, con idonea documentazione ovvero mediante l'attestazione del direttore del rispettivo servizio giornalistico, la concreta ed effettiva attività svolta.

Coloro i quali svolgono attività di telecine-foto operatori per organi di informazione attraverso immagini che completano o sostituiscono l'informazione scritta, nell'esercizio di autonomia decisionale operativa e avuto riguardo alla natura giornalistica della prestazione, devono allegare alla domanda la necessaria documentazione e l'attestazione del direttore prevista dall'art. 35 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (8/a).

Il Consiglio regionale o interregionale può richiedere gli ulteriori elementi che riterrà opportuni in merito all'esercizio dell'attività giornalistica da parte degli interessati.

(8/a) Comma aggiunto dal D.P.R. 19 luglio 1976, numero 649 (Gazz. Uff. 20 settembre 1976, n. 250).

35. Registro dei praticanti

Il registro dei praticanti di cui all'art. 33 della legge è istituito presso ogni Ordine regionale o interregionale.

Il registro deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza e l'indirizzo del praticante, la data d'iscrizione, il titolo in base al quale è avvenuta, nonché la pubblicazione o servizio giornalistico presso il quale viene svolta la pratica giornalistica.

36. Iscrizione nel registro dei praticanti

Coloro che intendano essere iscritti nel registro dei praticanti debbono, all'inizio delle attività previste dall'art. 34 della legge, inoltrare al Consiglio regio-

nale o interregionale di residenza domanda di iscrizione, allegando, oltre i documenti previsti dal secondo comma dell'art. 33 della legge, la dichiarazione del direttore dell'organo di stampa comprovante l'effettivo inizio della pratica.

Essi debbono, inoltre, presentare il titolo di studio previsto dall'ultimo comma dell'art. 33 della legge, oppure dichiarare nella domanda che intendono sostenere l'esame di cultura generale di cui al quarto comma del medesimo art. 33.

Il direttore della pubblicazione o del servizio giornalistico è tenuto, a richiesta dell'interessato, al tempestivo rilascio della dichiarazione di cui al primo comma.

37. *Esame di cultura generale*

Le prove dell'esame previsto dall'art. 33, quarto comma, della legge, per l'iscrizione nel registro dei praticanti, sono scritte ed orali.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un argomento di interesse attuale scelto dal candidato tra quelli indicati, in numero di quattro, dalla Commissione esaminatrice su materie diverse.

Il candidato, nella prova scritta, deve soprattutto dimostrare di possedere la formazione culturale generale indispensabile per chi intende avviarsi all'esercizio dell'attività giornalistica.

Per l'espletamento della prova scritta sono assegnate al candidato tre ore.

La prova orale consiste in una conversazione su argomenti di cultura generale che presentino carattere di attualità. In particolare è richiesta la conoscenza dei seguenti argomenti e materie:

- a) principi di diritto costituzionale;
- b) nozioni di storia del ventesimo secolo;
- c) problemi ed orientamenti della politica italiana del dopoguerra;
- d) elementi di geopolitica;

e) il sindacalismo ieri ed oggi;

f) orientamenti della letteratura e dell'arte contemporanea;

g) storia del giornalismo ed ordinamento della professione;

h) fonti di informazione italiane e straniere (agenzie di stampa, giornali, etc.) e principali mezzi bibliografici di consultazione e ricerca;

i) i più importanti avvenimenti che hanno fornito materia ai giornali negli ultimi 12 mesi (9).

(9) Comma così modificato dall'art. 8, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n. 138).

38. *Esame di cultura generale - Sessioni e Commissioni*

Il Consiglio nazionale dell'Ordine, con deliberazione da adottarsi entro il mese di ottobre di ogni anno, stabilisce il giorno in cui, nei mesi di gennaio, di maggio e di settembre dell'anno successivo, dovrà aver luogo la prova scritta. La deliberazione è immediatamente comunicata a tutti i Consigli regionali o interregionali.

Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, il Consiglio regionale o interregionale richiede al locale provveditore agli studi una nomina del membro, scelto tra gli insegnanti di ruolo di materie letterarie nella scuola media superiore, che assumerà le funzioni di presidente della Commissione, e provvede alla nomina degli altri membri con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 33 della legge.

Con le stesse modalità di cui al comma precedente si provvede alla nomina di componenti supplenti in numero eguale a quello degli effettivi ed aventi i medesimi requisiti.

Le funzioni di segretario presso ciascuna Commissione sono esercitate da un professionista o da un pubblicista,

iscritto da cinque anni nel rispettivo elenco dell'Albo, nominato dal Consiglio regionale o interregionale.

Il segretario si avvale per i suoi lavori della segreteria del Consiglio dell'Ordine.

39. Ammissione all'esame di cultura generale

I candidati all'esame di cultura generale debbono sostenere la prova davanti alla Commissione esaminatrice istituita presso il Consiglio regionale o interregionale nella cui circoscrizione il praticante ha la residenza. I residenti all'estero debbono sostenere l'esame davanti alla Commissione esaminatrice istituita presso il Consiglio interregionale dell'Ordine che ha sede in Roma.

Il segretario del Consiglio regionale o interregionale invia ad ogni praticante che abbia presentato la dichiarazione prevista dal secondo comma del precedente art. 36, la comunicazione dell'ammissione all'esame, e del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovrà presentarsi per la prova scritta, con lettera raccomandata spedita almeno 20 giorni prima di tale data.

Per essere ammessi all'esame i candidati debbono comprovare di aver compiuto il diciottesimo anno di età alla data stabilita per lo svolgimento della prova scritta.

40. Modalità di ammissione e svolgimento dell'esame di cultura generale

Per lo svolgimento dell'esame di cultura generale si osservano le disposizioni degli artt. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, e 54 del presente regolamento, in quanto applicabili.

L'elenco dei candidati dichiarati idonei, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è depositato senza ritardo presso il Consiglio regionale o interregionale, il quale provvede

nei dieci giorni successivi, previo accertamento della esistenza degli altri requisiti richiesti dall'art. 31, secondo comma, della legge, ad iscrivere il richiedente nel registro dei praticanti, dandogliene immediata comunicazione.

41. Pratica - Decorrenza e durata

La pratica, nell'ambito dei tre anni di iscrizione nel registro, deve essere continuativa ed effettiva: del periodo di interruzione dipendente da cause di forza maggiore non si tiene conto agli effetti della decorrenza del termine di cui all'art. 34, ultimo comma, della legge.

Decorso un triennio di iscrizione nel registro, il Consiglio regionale o interregionale, sentito l'interessato, delibera la cancellazione del praticante. La deliberazione è notificata entro 10 giorni all'interessato ed al direttore o ai direttori delle pubblicazioni o dei servizi giornalistici presso i quali è svolta la pratica. La pratica giornalistica si effettua continuamente ed attraverso un'effettiva attività nei quadri organici dei servizi redazionali centrali degli organismi giornalistici previsti dall'art. 34 della legge (10).

Il praticantato può svolgersi per un periodo non superiore ai 16 mesi anche presso la redazione distaccata di uno dei suddetti organismi giornalistici quando la responsabilità della redazione distaccata sia affidata ad un redattore professionista (10).

Le modalità di svolgimento del praticantato, concordate ai fini della migliore formazione professionale degli aspiranti giornalisti fra gli organismi professionali e quelli editoriali, sono fissate dal Consiglio nazionale (10).

Può essere ammesso a sostenere l'esame di idoneità professionale di cui all'art. 32 della legge il cittadino italiano che abbia svolto la pratica giornalistica

presso pubblicazioni italiane edite all'estero o pubblicazioni estere aventi caratteristiche analoghe alle pubblicazioni previste dall'art. 34 della legge, e ciò anche se il praticantato sia stato svolto prima dell'acquisto della cittadinanza italiana (10).

(10) Comma aggiunto dall'art. 9, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n. 138).

42. Divieto di iscrizione in più registri - Trasferimenti - Comunicazioni

Il praticante non può essere contemporaneamente iscritto in più registri.

Il praticante è tenuto a comunicare immediatamente al relativo Consiglio regionale o interregionale ogni variazione intervenuta nel corso dello svolgimento della pratica.

In caso di cambiamento di residenza del praticante si osservano le disposizioni degli artt. 37 della legge e 56 del presente regolamento, in quanto applicabili.

Il Consiglio, nel caso in cui il praticante svolga l'attività giornalistica presso una pubblicazione od un servizio giornalistico avente sede nella circoscrizione di altro Ordine, provvede a comunicare a quest'ultimo le indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 35 del presente regolamento.

43. Dichiarazione di compiuta pratica

La dichiarazione di cui all'art. 34, secondo comma, della legge consiste in un'indicazione motivata dell'attività svolta e non deve contenere alcun giudizio sulla idoneità professionale del praticante.

Ove la pratica sia stata svolta presso più pubblicazioni, la dichiarazione è rilasciata dai direttori delle pubblicazioni o dei servizi giornalistici presso cui il praticante ha svolto la sua attività.

Il direttore della pubblicazione o del servizio giornalistico è tenuto, a richie-

sta dell'interessato all'immediato rilascio della dichiarazione. Ove il direttore, senza giustificato motivo, ometta o ritardi l'adempimento di tale obbligo, il Consiglio regionale o interregionale competente, informato tempestivamente dall'interessato, adotta le iniziative del caso per il rilascio della dichiarazione, ricorrendone le condizioni. È fatta, comunque, salva - ove ne ricorrano gli estremi - l'azione disciplinare prevista dall'art. 48 della legge (11).

(11) Comma così modificato dall'art. 10, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n. 138).

44. Prova di idoneità professionale

La prova scritta prevista dall'articolo 32, primo comma, della legge, consiste:

a) nello svolgimento di una prova di sintesi di un articolo o di un altro testo scelto dal candidato tra quelli forniti dalla commissione in un massimo di 30 righe di 60 caratteri ciascuna, per un totale di 1.800 caratteri compresi gli spazi;

b) b) nello svolgimento di una prova di attualità e di cultura politico-economico-sociale riguardanti l'esercizio della professione mediante questionari articolati in domande cui il candidato è tenuto a rispondere per iscritto;

c) nella redazione di un articolo su argomenti di attualità scelti dal candidato tra quelli, in numero non inferiore a sei (interni, esterni, economia-sindacato, cronaca, sport, cultura-spettacolo) proposti dalla commissione, anche sulla base dell'eventuale documentazione dalla stessa fornita. Tale articolo non deve superare le 45 righe da 60 caratteri ciascuna per un totale di 2.700 caratteri compresi gli spazi (12).

La prova orale consiste in un colloquio diretto ad accertare la conoscenza dei principi dell'etica professionale, delle norme giuridiche attinenti al giornali-

simo e specificatamente delle tecniche e pratiche inerenti all'esercizio della professione. In particolare é richiesta la conoscenza delle seguenti materie:

- a) elementi di storia del giornalismo;
- b) elementi di sociologia e di psicologia dell'opinione pubblica;
- c) tecnica e pratica del giornalismo: elementi teorici e tecnici fondamentali; esercitazione di pratica giornalistica;
- d) norme giuridiche attinenti al giornalismo: elementi di diritto pubblico; ordinamento giuridico della professione di giornalista e norme contrattuali e previdenziali; norme amministrative e penali concernenti la stampa; elementi di legislazione sul diritto d'autore;
- e) etica professionale;
- f) i media nel sistema economico italiano.

Lo svolgimento della prova orale comprende anche la discussione di un argomento di attualità, liberamente scelto dal candidato, nel settore della politica interna, della politica estera, dell'economia, del costume, dell'arte, dello spettacolo, dello sport, della moda o in qualsiasi altro campo specifico nel quale egli abbia acquisito una particolare conoscenza professionale durante il praticantato. Analoga scelta può essere compiuta dal candidato nella materia delle norme giuridiche attinenti al giornalismo. L'argomento o gli argomenti prescelti, compendati in un breve sommario, debbono essere comunicati alla commissione almeno tre giorni prima della prova, e da essi può prendere l'avvio il colloquio allo scopo sia di mettere il candidato a suo completo agio sia di valutarne le capacità di ricerca e di indagine, di attitudine alla inchiesta e di acume critico, di discernimento e di sintesi.

A conclusione della prova orale il Presidente comunica al candidato il giudizio della commissione sulla prova scritta e, a richiesta del candidato, gli mo-

stra l'elaborato sottolineandone in breve i limiti e/o i pregi e/o fornendo eventuali chiarimenti (13).

(12) Comma così modificato dall'art. 1, D.P.R. 13 giugno 2008, n. 122 (Gazz. Uff. 15 luglio 2008, n. 164).

(13) Articolo prima modificato dall'art. 11, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n. 138) e dal D.P.R. 19 luglio 1976, n. 649 (Gazz. Uff. 20 settembre 1976, n. 250) e poi così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 21 settembre 1993, n. 384 (Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230).

44-bis. *Svolgimento della prova scritta mediante utilizzo di elaboratori elettronici (personal computer).*

1. Per lo svolgimento della prova scritta di cui all'articolo 44 e' consentito l'utilizzo di elaboratori elettronici (personal computer) nella disponibilita' dei candidati, o eventualmente forniti dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, in cui sia inibito l'accesso a qualunque memoria che non sia preposta alle funzionalita' dell'elaboratore necessarie per l'effettuazione della prova, nonche' a qualunque dispositivo di comunicazione con l'esterno e il cui programma di videoscrittura, fornito dalla commissione su supporto informatico privo di qualsiasi altro dato al fine di garantire l'anonimato dell'elaborato, assicuri uniformita' di carattere e di spaziatura.

2. Le modalita' tecniche richieste per gli adempimenti di cui al comma 1 sono indicate dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, sentito il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 32, quarto comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, inserito dall'articolo 1 della legge 16 gennaio 2008, n. 16 (14).

(14) Articolo aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 13 giugno 2008, n. 122 (Gazz. Uff. 15 luglio 2008, n. 164).

45. *Sessioni e commissioni*

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, entro il mese di febbraio e

di agosto di ciascun anno, provvede ad indire le due sessioni della prova di idoneità professionale che si svolgono rispettivamente, nei mesi di aprile e di ottobre, fissando all'uopo, per ciascuna sessione, il giorno della prova scritta e il termine di presentazione delle domande di ammissione.

Almeno quaranta giorni prima della data fissata per la prova scritta, il Consiglio nazionale richiede al Presidente della Corte di appello di Roma la nomina, a norma dell'articolo 32 della legge, dei due magistrati chiamati a far parte della commissione esaminatrice e, almeno 20 giorni prima, provvede a nominare gli altri cinque componenti tra i giornalisti professionisti, iscritti nel relativo elenco da non meno di dieci anni, non facenti parte del Consiglio nazionale o di Consigli regionali o interregionali dell'Ordine, dei quali almeno quattro esercitino la propria attività presso quotidiani, periodici, agenzie di stampa di cui all'articolo 34 della legge e presso un servizio giornalistico radiotelevisivo, in ragione di uno per ciascuno di detti settori di attività.

Con gli stessi criteri di cui al comma precedente si provvede alla nomina di componenti supplenti in numero eguale a quello degli effettivi.

Ogni Consiglio regionale o interregionale formula, all'inizio di ogni anno, l'elenco dei giornalisti professionisti che abbiano dichiarato la loro disponibilità a far parte delle commissioni d'esame e lo trasmette, entro e non oltre il 1 febbraio, al Consiglio nazionale dell'Ordine, corredando ciascun nominativo di un breve curriculum professionale.

I giornalisti componenti la commissione d'esame sono nominati dal Consiglio nazionale, sulla base delle proposte congiunte formulate dai Consigli del-

l'Ordine ai sensi del comma precedente, nonché direttamente dai Consiglieri nazionali.

Entro il termine di venti giorni di cui al secondo comma, il Consiglio nazionale nomina il segretario della commissione tra i professionisti iscritti nel relativo elenco da almeno cinque anni.

La commissione non può esaminare un numero di candidati superiore alle quattrocento unità. Qualora il numero dei candidati che abbiano espletato le prove scritte, ecceda tale limite si provvede, prima dell'inizio della correzione degli elaborati, alla nomina di tante sottocommissioni quante ne occorrono per rispettare il limite anzidetto.

Ciascuna sottocommissione, composta da un numero di membri pari a quello della commissione principale ed aventi le stesse qualifiche, è presieduta dal magistrato di appello, ferma restando la titolarità della presidenza dell'intera commissione esaminatrice in capo al presidente di quella principale, al quale spetta anche la distribuzione dei candidati tra quest'ultima e le eventuali sottocommissioni.

Ciascun componente della commissione principale o di una sottocommissione può essere sostituito da altro componente che rivesta la stessa qualifica.

Nel caso di costituzione di sottocommissioni, il presidente titolare convoca, prima dell'inizio della correzione degli elaborati, la commissione in seduta plenaria, al fine di stabilire i criteri di massima da seguire nella valutazione dei candidati.

La segreteria del Consiglio nazionale espleta i lavori di segreteria della commissione esaminatrice.

Le deliberazioni con le quali sono indette le sessioni, ed i provvedimenti di nomina di componenti le commissioni esaminatrici sono, entro quindici giorni,

pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicati a tutti i Consigli regionali o interregionali.

Il Consiglio nazionale, ove ne ravvisi l'opportunità, può indire altre sessioni di esame oltre quelle sopra indicate (15).

(15) Così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 21 settembre 1993, n. 384 (Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230).

46. Ammissione alla prova di idoneità professionale

Sono ammessi a sostenere la prova di idoneità professionale i candidati che documentino di essere iscritti nel registro dei praticanti da almeno diciotto mesi e di aver compiuto presso una o più testate la pratica giornalistica prevista dall'articolo 29, primo comma, della legge.

L'iscrizione nel registro dei praticanti decorre dalla data di effettivo inizio del tirocinio dichiarata dal direttore o accertata dal competente Consiglio regionale o in seconda istanza dal Consiglio nazionale.

La domanda di ammissione, diretta al Consiglio nazionale dell'Ordine, deve essere consegnata o inoltrata, nel termine stabilito dalla deliberazione di cui al primo comma dell'articolo precedente, alla segreteria del Consiglio nazionale dell'Ordine. La prova della tempestiva spedizione della domanda è costituita dal timbro postale, nel caso di inoltro a mezzo posta; nel caso di consegna diretta, la data di presentazione è annotata in calce o a margine della domanda a cura della segreteria, che ne rilascia ricevuta. I candidati che intendono sostenere la prova scritta mediante l'utilizzo di personal computer ne fanno esplicita menzione nella domanda di ammissione (16).

Alla domanda debbono essere allegati un certificato di iscrizione nel registro dei praticanti rilasciato dal competente Consiglio regionale o interregionale e la

dichiarazione motivata di cui all'articolo 34, secondo comma, della legge ed all'articolo 43 del presente regolamento.

Alla domanda va altresì allegato un curriculum concernente le esperienze professionali svolte durante il praticantato; in particolare il candidato deve indicare in quali servizi redazionali ha svolto il tirocinio. Il candidato può altresì indicare i corsi di formazione professionale teorica seguiti e presso quali strutture.

I candidati che compiano la prescritta pratica giornalistica nel periodo compreso tra la data stabilita per la presentazione della domanda e quella fissata per la prova scritta, possono produrre la documentazione di cui al comma precedente prima dell'inizio della prova scritta.

La commissione esaminatrice forma senza ritardo l'elenco degli ammessi: i candidati di cui al comma precedente sono inclusi nell'elenco con riserva di definitiva ammissione subordinata alla produzione dei prescritti documenti.

Ai candidati inclusi nell'elenco è data comunicazione dell'ammissione, nonché del giorno, dell'ora e del luogo in cui si svolge la prova scritta, con lettera raccomandata, ricevuta dai candidati almeno venti giorni prima di tale data.

La lettera di comunicazione di cui al comma precedente costituisce, per il praticante, documento sufficiente per ottenere da parte del direttore della pubblicazione o del servizio giornalistico, il permesso di assenza occorrente per la partecipazione alla prova scritta (17).

(16) Comma aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 13 giugno 2008, n. 122 (Gazz. Uff. 15 luglio 2008, n. 164).

(17) Così sostituito dall'art. 3, D.P.R. 21 settembre 1993, n. 384 (Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230).

47. Identificazione dei candidati

I candidati debbono dimostrare la loro identità personale prima di ciascuna

prova d'esame presentando un documento di identificazione.

48. Svolgimento della prova scritta

La commissione esaminatrice, immediatamente prima dell'inizio della prova scritta formula tre diverse ipotesi di argomenti da indicare ai candidati scegliendo per ciascuna la relativa documentazione; ogni proposta viene chiusa in una busta sigillata dopo essere stata sottoscritta dal presidente e dal segretario.

La commissione invita uno dei candidati presenti nell'aula di esame a scegliere una tra le tre buste anzidette che viene immediatamente aperta, procedendo quindi alla lettura dei testi in essa contenuti; la commissione può fornire ai candidati che ne facciano richiesta copia fotostatica dei testi di cui si è data lettura; ove richiesta, la commissione previa apertura delle stesse, dà lettura anche dei testi contenuti nelle altre due buste sigillate. Di dette operazioni è fatta menzione nel verbale.

Immediatamente dopo effettuate le operazioni di cui al comma precedente si dà inizio alla prova di esame. Il termine per la prova scritta decorre dalla assegnazione, da parte della commissione, degli argomenti da trattare.

Durante il tempo in cui si svolge la prova devono essere presenti nel locale degli esami almeno due componenti della commissione ai quali è affidata la vigilanza sul regolare svolgimento della prova.

I candidati, ove non si avvalgono della facoltà di utilizzo dell'elaboratore elettronico (personal computer) per lo svolgimento della prova scritta, devono usare, per la stesura dell'elaborato, esclusivamente carta munita della firma del presidente della commissione o di un componente da lui delegato. Essi, durante la prova, non possono conferire

tra loro o comunicare in qualsiasi modo con estranei, né portare nella sede dell'esame libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie nonché mezzi di comunicazioni portatili o macchine per scrivere elettroniche con memoria, ad eccezione degli elaboratori elettronici (personal computer) di cui all'art. 44-bis (18).

Per lo svolgimento della prova scritta mediante utilizzo di elaboratori elettronici (personal computer) la commissione consegna al candidato il CD-ROM con il sistema operativo e la penna USB con il programma da inserire nell'elaboratore elettronico (personal computer). Il sistema operativo ad ogni avvio registra sulla penna USB la data e l'ora. L'elaboratore è riavviato dal candidato al fine di caricare il sistema operativo nella memoria RAM, e di attivare automaticamente il programma di videoscrittura con il quale elaborare e salvare periodicamente i testi della prova scritta. Il programma di videoscrittura deve consentire l'individuazione autonoma di ciascun elaborato relativo alle tre prove previste dall'articolo 44, comma 1 (19).

Durante lo svolgimento della prova scritta la commissione, anche tramite un incaricato, controlla che nessun candidato abbia riavviato il sistema operativo e che consulti altre fonti documentali (20).

In caso di non corretto funzionamento dell'elaboratore elettronico (personal computer) la commissione ne fornisce al candidato uno di riserva dotato delle stesse funzionalità previste dall'articolo 44-bis, nel rispetto delle modalità operative di cui al comma 7. In ogni caso non è concesso il recupero del tempo trascorso dall'inizio della prova (21). È escluso dalla prova chi contravviene a tali divieti ed in genere alle disposi-

zioni impartite dalla commissione per assicurare la regolarità dell'esame.

L'esclusione è disposta dai commissari presenti e, in caso di disaccordo, la decisione spetta al presidente (22).ù

(18) Comma modificato dall'art. 1, D.P.R. 13 giugno 2008, n. 122 (Gazz. Uff. 15 luglio 2008, n. 164).

(19) Comma aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 13 giugno 2008, n. 122 (Gazz. Uff. 15 luglio 2008, n. 164).

(20) Comma aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 13 giugno 2008, n. 122 (Gazz. Uff. 15 luglio 2008, n. 164).

(21) Comma aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 13 giugno 2008, n. 122 (Gazz. Uff. 15 luglio 2008, n. 164).

(22) Così sostituito dall'art. 4, D.P.R. 21 settembre 1993, n. 384 (Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230).

49. Termine della prova e consegna dei lavori

Il candidato, compiuto il proprio lavoro, lo chiude, senza apporvi sottoscrizione o altro contrassegno, in una busta assieme ad un'altra busta contenente un foglio nel quale avrà indicato il proprio nome, cognome e residenza.

In caso di utilizzo dell'elaboratore elettronico (personal computer), il candidato, completata la redazione dei testi relativi a ciascuna prova, disattiva il programma di videoscrittura premendo sul comando "concludi" del menu "file", estrae il CD e la penna USB dal computer e li consegna alla Commissione d'esame, previa esibizione di un documento di riconoscimento. Un incaricato della Commissione identifica il candidato, decodifica il testo degli elaborati scritti con la chiave riferita al candidato e provvede alla relativa stampa utilizzando il supporto cartaceo di cui all'articolo 48, comma 6, primo periodo. Terminata la procedura di stampa dell'elaborato, lo stesso viene riconsegnato all'interessato, previa cancellazione del contenuto della chiave USB in modo non recuperabile. Si applicano le disposizioni di cui al primo comma.

Nell'ipotesi di mancata decodifica dell'elaborato riconducibile ad una irregolare sostituzione della penna USB, la stessa viene consegnata dal candidato e riposta in un'apposita busta, unitamente al CD, sigillata e siglata dal Presidente della Commissione. Dell'operato viene redatto apposito verbale. La Commissione decide ai sensi dell'art. 48, commi 7 e 8. Il lavoro è consegnato ad uno dei componenti della Commissione, il quale appone sulla busta esterna e sui margini incollati la propria sottoscrizione e l'ora della consegna.

Tutte le buste contenenti i lavori sono affidate al segretario, previa raccolta di esse in uno o più pacchi sigillati con ceralacca e firmati all'esterno da due componenti della Commissione e dal segretario (23).

(23) Articolo sostituito dall'art. 1, D.P.R. 13 giugno 2008, n. 122 (Gazz. Uff. 15 luglio 2008, n. 164).

50. Valutazione dei lavori

La commissione, anche nel caso di suddivisione in sottocommissioni, compie, nel più breve tempo e comunque non più tardi di quattro mesi dalla conclusione delle prove scritte, la valutazione delle stesse. Il prolungamento di detto termine, può essere disposto una sola volta e comunque per non oltre novanta giorni, con provvedimento del presidente del Consiglio nazionale, per motivi eccezionali e debitamente accertati. Verificata la integrità dei pacchi e delle buste, la commissione procede successivamente all'apertura di ciascuna delle buste contenenti i lavori dei candidati. Il segretario appone immediatamente sulla busta aperta, nonché su quella contenente il nome del candidato e sulla testata di ogni foglio del lavoro, uno stesso numero d'ordine.

Tale numero viene trascritto anche sulla scheda di cui è dotato ogni membro

della commissione, composta di tre sezioni: la prima è riservata alla valutazione e al voto personale del commissario e a quelli collegiali della commissione su ogni prova scritta; la seconda alla valutazione e al voto personale e a quelli collegiali sulla prova orale, la terza alla complessiva valutazione finale.

Ogni componente la commissione esprime nella apposita sezione della scheda, la sua valutazione e la sua votazione in sessantesimi su ognuno dei tre elaborati, letti collegialmente. Il presidente o un membro della commissione da lui incaricato raccoglie le valutazioni espresse singolarmente e formula la valutazione collegiale e la media dei voti riportati, dai quali scaturisce l'ammissione o la non ammissione del candidato alla prova orale. Tali valutazioni e votazioni sono trascritte nell'apposito spazio della scheda di ciascun candidato e riportate nel verbale della seduta.

La commissione, ove accerti che il lavoro sia stato in tutto o in parte copiato da altro elaborato o da qualche pubblicazione, annulla la prova. È pure annullata la prova dei candidati che si siano comunque fatti riconoscere.

Al termine della correzione di tutti gli elaborati la commissione procede all'apertura delle buste contenenti i nomi dei candidati e ne forma l'elenco generale, indicando accanto a ciascun nome le relative valutazioni e votazioni. Tale elenco è sottoscritto dal presidente e dal segretario e ne viene affissa copia nella sede del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti (12/d).

(12/d) Così sostituito dall'art. 5, D.P.R. 21 settembre 1993, n. 384 (Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230).

51. Ammissione alla prova orale

Sono ammessi alla prova orale i candidati che riportano nelle prove scritte la

valutazione positiva di ammissione indicata nel precedente articolo 50.

A ciascuno degli ammessi è data comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui si tiene la prova orale, fissata a distanza di non meno di trenta giorni dalla data di affissione dell'elenco degli ammessi. La comunicazione deve essere ricevuta dal candidato almeno venti giorni prima della data della prova.

La comunicazione di cui al comma precedente costituisce, per il praticante, documento sufficiente per ottenere, da parte del direttore della pubblicazione o del servizio giornalistico, il permesso di assenza occorrente per la partecipazione alla prova orale (12/e).

(12/e) Così sostituito dall'art. 6, D.P.R. 21 settembre 1993, n. 384 (Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230).

52. Svolgimento della prova orale giudizio finale

La prova orale è pubblica.

Ogni componente la commissione esprime, nella apposita sezione della scheda, la propria valutazione e votazione sulla prova orale. Come per la prova scritta, il presidente o un membro della commissione da lui incaricato raccoglie le valutazioni e votazioni espresse singolarmente e formula la valutazione collegiale e un voto che esprime la media dei voti assegnati da ciascun commissario.

Allontanati il candidato e gli eventuali presenti alla prova orale, il presidente propone quindi una valutazione complessiva finale e la dichiarazione di idoneità o non idoneità all'esercizio della professione, tenendo conto delle valutazioni e delle votazioni espresse dalla commissione per la prova scritta e la prova orale.

Le valutazioni collegiali e i voti di sintesi della commissione, nonché le valu-

tazioni complessive finali sono trascritti negli appositi spazi della scheda e riportati nel verbale della seduta. Subito dopo, in seduta pubblica, al candidato viene comunicato il risultato dell'esame.

Al candidato, che non si sia presentato a sostenere la prova orale nel giorno stabilito ed abbia dimostrata l'esistenza di un legittimo impedimento, viene fissata una nuova data di presentazione (13).

(13) Così sostituito dall'art. 7, D.P.R. 21 settembre 1993, n. 384 (Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230).

53. Elenco dei candidati dichiarati idonei - Verbale

L'elenco dei candidati dichiarati idonei, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è depositato presso il Consiglio nazionale dell'Ordine, il quale provvede nei dieci giorni successivi a darne comunicazione agli interessati.

Di tutte le operazioni attinenti allo svolgimento degli esami è redatto verbale a cura del segretario. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dallo stesso segretario.

Il candidato dichiarato non idoneo ha facoltà di ripresentarsi a sostenere la prova nelle successive sessioni di esame, nel corso del triennio previsto dall'ultimo comma dell'art. 34 della legge.

54. Norme speciali per gli esami dei candidati appartenenti alle minoranze linguistiche ed agli altri stati della Cee

I candidati appartenenti alle minoranze linguistiche contemplate e tutelate negli statuti delle Regioni e Province autonome, e relative norme di attuazione, sono ammessi, ove ne facciano richiesta, a sostenere le prove degli esami previsti dagli articoli 32 e 33 della legge nella propria lingua.

Analogamente è concessa ai candidati cittadini di uno Stato membro della

CEE la facoltà di sostenere la prova di esame nella propria lingua madre.

In questi casi le commissioni d'esame sono assistite da uno o più esperti nelle lingue di cui ai commi che precedono, nominati dal Consiglio nazionale dei Giornalisti, con funzioni di interprete (13/a).

(13/a) Così sostituito dall'art. 8, D.P.R. 21 settembre 1993, n. 384 (Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230).

55. Iscrizioni nell'elenco dei professionisti

Coloro che intendono essere iscritti nell'elenco dei professionisti debbono presentare al Consiglio dell'Ordine regionale o interregionale nella cui circoscrizione hanno la residenza, domanda di iscrizione corredata, oltre che dai documenti previsti dall'art. 31 primo comma, della legge, dal certificato rilasciato dal Consiglio nazionale attestante l'esito favorevole della prova di idoneità professionale di cui all'art. 32 della legge.

La domanda di iscrizione deve contenere inoltre esplicita dichiarazione che, dal momento dell'avvenuta iscrizione, il professionista cesserà da ogni altra attività professionale o impiegatizia prima eventualmente svolta (14).

Il Consiglio regionale o interregionale, previo accertamento degli altri requisiti previsti dall'art. 31, secondo comma, della legge, delibera, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, l'iscrizione nell'elenco dei professionisti con decorrenza dalla data del superamento della prova orale degli esami di idoneità professionale (15).

La comunicazione del provvedimento è fatta all'interessato con lettera raccomandata, entro 15 giorni dalla deliberazione.

(14) Comma così inserito dall'art. 13, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n. 138).

(15) Comma così modificato dall'art. 13, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n. 138).

56. Modalità per il trasferimento di iscrizione

Il giornalista che intenda trasferire la propria iscrizione deve presentare al Consiglio dell'Ordine di nuova residenza, unitamente alla domanda, il nulla osta del Consiglio dell'Ordine di provenienza: quest'ultimo trasmette al Consiglio di nuova iscrizione il fascicolo personale relativo all'iscritto.

Non è consentito il trasferimento della iscrizione previsto dall'articolo 37 della legge quando l'interessato sia sottoposto a procedimento penale o disciplinare ovvero sia sospeso dall'esercizio della professione.

Il giornalista che abbia ottenuto il trasferimento della propria iscrizione nell'Albo del luogo di nuova residenza conserva l'anzianità che aveva nell'Albo di provenienza.

Il trasferimento dell'iscrizione comporta la decadenza delle cariche eventualmente ricoperte dal giornalista nell'Ordine di provenienza o nel Consiglio nazionale.

57. Reiscrizione

Per ottenere la reiscrizione di cui all'art. 42 della legge, l'interessato deve produrre, oltre alla documentazione necessaria a dimostrare il diritto alla reiscrizione, anche i documenti richiesti per l'iscrizione, ad eccezione di quelli già presentati e tuttora validi.

Il giornalista reiscritto ha l'anzianità derivante dalla prima iscrizione dedotta la durata dell'interruzione.

58. Direzione delle pubblicazioni di partiti, movimenti politici ed organizzazioni sindacali

La domanda per l'iscrizione provvisoria dei direttori delle pubblicazioni di cui all'art. 47 della legge negli elenchi dell'Albo deve essere diretta al Consiglio dell'Ordine regionale o interregio-

nale nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza.

Il Consiglio accerta che il quotidiano o periodico risponda ai requisiti dell'art. 47 della legge.

Alla domanda deve essere allegata la documentazione relativa alla nomina del richiedente a direttore del quotidiano o periodico, nonché quella relativa alla nomina a vice direttore della pubblicazione, di un giornalista professionista, se trattasi di quotidiano, o anche di un pubblicista, se trattasi di periodico.

Il Consiglio deve far risultare il titolo provvisorio dell'iscrizione sia nell'Albo che nei certificati rilasciati all'iscritto.

Gli iscritti contemplati nei comma precedenti sono tenuti, all'atto della cessazione dell'incarico di direttore, a darne immediata comunicazione al Consiglio regionale o interregionale, il quale provvede, anche d'ufficio, alla cancellazione degli iscritti non appena abbia avuto notizia della cessazione stessa.

Titolo III**Dei ricorsi al Consiglio nazionale****59. Ricorso al Consiglio nazionale**

Le impugnazioni previste dagli art. 8, 16, ultimo comma, e 60, primo comma, della legge, escluse quelle proposte dal pubblico ministero, si propongono con ricorso redatto su carta da bollo, entro i termini rispettivamente indicati nei suddetti articoli della legge.

I termini per la presentazione dei ricorsi sono perentori.

Nei ricorsi in materia elettorale, di cui agli artt. 8 e 16 della legge, su domanda del ricorrente proposta nel ricorso in successiva istanza, il Consiglio nazionale può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato (16).

(16) Comma aggiunto dall'art. 14, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n. 138).

60. Contenuto del ricorso

Il ricorso di cui all'articolo precedente deve contenere i motivi su cui si fonda ed essere corredato:

a) dall'indicazione degli estremi del provvedimento impugnato e, ove il ricorso riguardi la materia elettorale, degli estremi della proclamazione dei risultati elettorali;

b) dai documenti eventualmente occorrenti a comprovare il suo fondamento;

c) dalla ricevuta del versamento della somma di L.13.000 stabilita dall'art.1 del Decreto legislativo 13 settembre 1946 n. 261 e successive modifiche. Tale versamento non è richiesto per i ricorsi proposti dal pubblico ministero. In caso di mancato deposito della ricevuta, viene assegnato al ricorrente un termine per presentarla;

d) dall'indicazione del recapito al quale l'interessato intende siano fatte le eventuali comunicazioni da parte del Consiglio nazionale. In mancanza di tale indicazione le comunicazioni vengono depositate ad ogni effetto presso la segreteria del Consiglio nazionale.

61. Presentazione, notificazione e comunicazione del ricorso

Il ricorso è presentato o notificato al Consiglio regionale o interregionale che ha emesso la deliberazione impugnata; se ricorrente è il giornalista, all'originale vanno allegare tre copie del ricorso in carta libera.

La data di presentazione è annotata in margine al ricorso a cura della segreteria del Consiglio, che ne rilascia ricevuta.

Nei casi previsti dall'art. 60, primo comma, della legge, la segreteria del Consiglio comunica, senza indugio, con lettera raccomandata, copia del ricorso al pubblico ministero competente, se ricorrente è il giornalista o al giornalista, se ricorrente è il pubblico ministero.

Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati presso il Consiglio per trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il ricorso: durante detto periodo il pubblico ministero, per i ricorsi in materia disciplinare, e l'interessato, in tutti i casi, possono prendere visione degli atti, proporre deduzioni ed esibire documenti; nei dieci giorni successivi è inoltre consentita la proposizione di motivi aggiunti (17).

Il Consiglio, decorsi i termini di cui al comma precedente, deve, nei cinque giorni successivi, trasmettere al Consiglio nazionale il ricorso ad esso presentato o notificato, unitamente alla prova della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo, alle deduzioni ed ai documenti di cui al comma precedente ed al fascicolo degli atti, nonché, in fascicolo separato, copia in carta libera del ricorso stesso e della deliberazione impugnata.

(17) "Il deposito del ricorso presso il Consiglio regionale è finalizzato alla realizzazione del contraddittorio secondo le forme previste nel quarto comma dello stesso articolo 61 (del Dpr n. 115/1965 o Regolamento per l'esecuzione della legge n. 69/1963, ndr). Ed in quest'ultima disposizione si prevede che l'interessato può prendere visione degli atti depositati presso il Consiglio regionale "in tutti i casi", e quindi anche nel caso del ricorso in materia elettorale. Ciò che rileva, pertanto, non è il mero mancato deposito del ricorso presso il Consiglio regionale, ma il fatto che tale inosservanza del primo comma dell'articolo 61 abbia compromesso lo svolgimento del contraddittorio secondo le forme previste dal quarto comma dello stesso articolo 61...E' irrilevante, infine, che nell'articolo 61 del Regolamento non sia prevista alcuna sanzione per l'ipotesi di sua inosservanza. Il mancato deposito del ricorso presso il Consiglio regionale e l'assenza del contraddittorio previsto nel quarto comma dell'articolo 61 hanno determinato il venir meno di una intera fase del procedimento amministrativo previsto dalla legge per la decisione del ricorso, con la conseguente sussistenza di un vizio di violazione di legge che determina la illegittimità del provvedimento conclusivo....L'invocato articolo 2 del Dpr n. 1199/1971, anche se lo si volesse ritenere applicabile ai rapporti tra Consiglio regionale e Consiglio nazionale dell'Ordine

dei Giornalisti, pone rimedio all'erronea presentazione di un ricorso amministrativo, ma non è idoneo a sanare le violazioni del principio del contraddittorio verificatosi nella presente fattispecie" (Cassazione, I sezione civile, sentenza n. 01053/1996, Cons. Ordine Giornalisti Lombardia contro Con. naz. Ordine Giornalisti).

62. *Trattazione del ricorso*

La seduta per la trattazione del ricorso, fissata dal presidente del Consiglio nazionale, ha luogo entro i 60 giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il ricorso stesso: a tal fine, tutti gli atti e documenti relativi al ricorso sono trasmessi tempestivamente alla commissione referente, la quale istruisce il ricorso e redige una relazione che comunica al presidente del Consiglio nazionale almeno cinque giorni prima della seduta fissata per la discussione.

La commissione, salva comunque la facoltà concessa al Consiglio medesimo dal terzo comma del successivo art. 63, può disporre indagini, acquisire nuovi elementi e richiedere le notizie che ritenga opportune (18).

(18) Articolo così modificato dall'art. 15, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n. 138).

63. *Esame del ricorso*

Le sedute del Consiglio nazionale non sono pubbliche.

Le parti possono chiedere di essere sentite, proponendo apposita istanza contenuta nel ricorso o presentata entro i termini di cui al quarto comma dell'art. 61 del presente regolamento.

Qualora il Consiglio nazionale ritenga necessario che l'interessato dia chiarimenti ovvero produca atti o documenti, il presidente comunica i provvedimenti adottati all'interessato stesso a mezzo di lettera raccomandata, con le modalità previste dal precedente art. 60, lettera d), fissando un termine per la risposta. Se questa non giunge entro il termi-

ne stabilito la decisione è presa in base agli atti che già sono in possesso del Consiglio nazionale.

Chiusa la discussione, il presidente raccoglie i voti dei Consiglieri e vota per ultimo. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Il segretario del Consiglio nazionale redige verbale delle sedute, osservate le modalità di cui all'art. 26 del presente regolamento.

64. *Decisione del ricorso*

La decisione deve contenere il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata la sottoscrizione del presidente e del segretario.

La decisione è depositata in originale nella segreteria del Consiglio nazionale ed è notificata al ricorrente, a norma dell'art. 62 della legge, nel recapito dichiarato; ove sia stata omessa tale dichiarazione la notifica si esegue presso il domicilio risultante dagli Albi, dai registri o dagli elenchi speciali e, per i non iscritti, mediante deposito nella segreteria del Consiglio nazionale.

Le decisioni del Consiglio nazionale sono immediatamente esecutive anche se impugnate davanti all'autorità giudiziaria (19).

(19) Comma aggiunto dall'art. 14, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n. 138).

65. *Ricorso in materia disciplinare*

Per i ricorsi in materia disciplinare il pubblico ministero deve, entro la scadenza dei termini previsti dal comma quarto del precedente art. 61, presentare per iscritto le proprie conclusioni.

Il Consiglio nazionale, ricevuti dal Consiglio regionale o interregionale il ricorso e gli atti relativi, comunica sen-

za indugio, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, le conclusioni del pubblico ministero all'incolpato, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni per le sue discolpe.

Scaduto detto termine il Consiglio nazionale nomina il relatore e stabilisce la seduta per la trattazione del ricorso.

Le deliberazioni del Consiglio nazionale sono adottate a votazione segreta; in caso di parità di voti prevale l'opinione più favorevole all'incolpato.

Si osservano le disposizioni degli artt. 59, 60, 61, 62, 63 e 64 del presente regolamento, in quanto applicabili.

66. Ricorso contro l'elezione a componente del Consiglio nazionale

Il ricorso contro il risultato delle elezioni di cui all'art. 16 della legge, redatto in carta da bollo, è presentato o notificato al Consiglio nazionale. La data della presentazione è annotata a margine del ricorso a cura della segreteria del Consiglio nazionale che ne rilascia ricevuta. All'originale vanno allegati quattro copie del ricorso in carta libera.

Il Consiglio nazionale richiede nei cinque giorni successivi alla data di presentazione o di notificazione del ricorso, al Consiglio regionale o interregionale competente, di trasmettere entro dieci giorni gli atti relativi all'elezione impugnata.

Gli atti restano depositati per trenta giorni presso la segreteria del Consiglio nazionale ed entro tale termine gli interessati possono prenderne visione, proporre deduzioni ed esibire documenti; nei dieci giorni successivi è inoltre consentita la proposizione di motivi aggiunti.

Per la trattazione e decisione dei ricorsi di cui al presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni

degli artt. 59, 60, 62, 63 e 64 del presente regolamento.

Titolo IV

Disposizioni finali e transitorie

67. Prima elezione dei Consigli. Adempimenti della Commissione unica

La Commissione unica, entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento:

a) forma gli elenchi dei giornalisti, iscritti nell'Albo, residenti in ciascuna delle regioni o gruppi di regioni di cui all'art. 1 del presente regolamento. Gli elenchi sono compilati con le modalità stabilite dall'art. 9 del presente regolamento e debbono, per ciascun iscritto, contenere l'indicazione dell'avvenuta riscossione da parte della Commissione unica, delle quote dovute per il semestre in corso alla data di pubblicazione del presente regolamento. Per i giornalisti che abbiano la loro abituale residenza fuori del territorio della Repubblica verrà indicata, negli elenchi relativi all'Ordine che ha sede in Roma, tale residenza;

b) stabilisce la sede del seggio elettorale per ciascun Consiglio regionale o interregionale.

Nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione unica:

a) predispose le schede di votazione, debitamente timbrate, occorrenti per l'elezione del Consiglio regionale o interregionale, del relativo Collegio dei revisori dei conti, nonché del Consiglio nazionale, secondo le modalità di cui all'art. 8 del presente regolamento in quanto applicabili;

b) trasmette a ciascun presidente di Corte d'appello nel cui distretto ha sede l'Ordine gli elenchi di cui alla lettera a) del comma precedente, unitamente agli

esemplari degli elenchi destinati al seggio elettorale dell'Ordine, dando nel contempo notizia della data in cui verrà convocata l'assemblea elettorale.

Negli elenchi di cui ai comma precedenti i giornalisti sono iscritti sulla base della loro residenza alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non si tiene conto dei cambiamenti di residenza successivamente intervenuti.

68. *Convocazione delle assemblee elettorali - Trasmissione delle schede*

La Commissione unica provvede, nei quaranta giorni successivi alla pubblicazione del presente regolamento, a convocare le assemblee elettorali di cui all'art. 66, secondo comma, della legge. L'avviso di convocazione è inviato per lettera raccomandata a tutti gli iscritti nell'Albo esclusi i sospesi dall'esercizio professionale, e deve contenere le indicazioni previste nell'art. 4 della legge e nell'art. 5 del presente regolamento.

Entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al primo comma, la Commissione unica cura la trasmissione delle schede di votazione alla Cancelleria di ciascuna Corte di appello, che provvede alla custodia ed alla successiva consegna delle schede medesime al presidente dell'assemblea a norma dell'art. 69 del presente regolamento.

69. *Nomina del presidente dell'assemblea*

Il presidente della Corte di appello, entro cinque giorni dalla convocazione, provvede alla nomina del presidente dell'assemblea scegliendolo tra i giornalisti professionisti, compresi negli elenchi trasmessigli, che siano in possesso dell'anzianità richiesta dall'art. 66, comma terzo, della legge ed in regola con il pagamento dei contributi do-

vuti alla Commissione unica.

La Cancelleria della Corte di appello comunica immediatamente la nomina all'interessato e cura la trasmissione al medesimo degli elenchi previsti dalla lettera b), secondo comma, del precedente art. 67, trattenendone un esemplare, nonché delle schede di votazione.

70. *Adempimenti del presidente dell'assemblea*

Il presidente dell'assemblea, almeno cinque giorni prima dell'inizio delle operazioni di votazione, adempie alle formalità relative alla sistemazione del seggio, a norma dell'art. 9, terzo comma, del presente regolamento; svolge altresì, gli adempimenti demandati al presidente del Consiglio dell'Ordine dall'art. 5 della legge.

Il presidente dell'assemblea provvede, inoltre, a comunicare alla Commissione unica, entro otto giorni dalla proclamazione, i nominativi degli eletti a componenti del Consiglio nazionale.

71. *Norme regolatrici delle prime elezioni*

Nelle prime elezioni dei Consigli regionali o interregionali e relativi Collegi dei revisori dei conti, nonché del Consiglio nazionale, si osservano le disposizioni degli artt. 3, 4, 5 e 6 della legge e del Titolo I del presente regolamento, in quanto applicabili.

Il certificato previsto dall'art. 10, secondo comma, del presente regolamento è sostituito da una dichiarazione della Commissione unica attestante l'avvenuto pagamento delle quote dovute per il semestre in corso alla data di pubblicazione del regolamento stesso.

72. *Convocazione dei primi Consigli regionali o interregionali*

Il presidente dell'assemblea elettorale,

entro tre giorni dalla proclamazione di tutti i componenti del Consiglio regionale o interregionale, trasmette al Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti - o in caso di parità di voti, al più anziano di età - l'estratto del verbale di proclamazione degli eletti e lo invita a convocare il Consiglio ai fini della costituzione e dell'elezione delle cariche, entro il termine di quindici giorni fissato dall'art. 66, quinto comma, della legge.

La Commissione unica dispone che, all'atto dell'insediamento dei Consigli regionali o interregionali, siano ad essi consegnati i fascicoli personali dei rispettivi iscritti nell'Albo, negli elenchi speciali e nel registro dei praticanti, nonché ogni documentazione concernente le pratiche in corso di loro competenza.

Delle operazioni di consegna viene redatto apposito verbale.

73. Convocazione del primo Consiglio nazionale dell'Ordine

La Commissione unica - entro quindici giorni dalla ricezione delle comunicazioni dei nominativi di tutti i componenti eletti - convoca il Consiglio nazionale ai fini della sua costituzione e dell'elezione delle cariche.

Per l'elezione delle cariche del primo Consiglio nazionale si osservano le disposizioni di cui agli artt. 22, 23 e 24 del presente regolamento.

Dell'avvenuto insediamento del Consiglio nazionale è data immediata comunicazione, a cura del segretario, alla Com-

missione unica, la quale provvede senza indugio a trasmettere le attività patrimoniali esistenti, nonché l'archivio ed ogni documentazione concernente le pratiche in corso di competenza del Consiglio nazionale. Delle operazioni di consegna viene redatto apposito verbale.

74. Ricorsi contro i risultati delle elezioni dei primi Consigli regionali o interregionali e del primo Consiglio nazionale

Per i ricorsi contro i risultati delle elezioni dei primi Consigli regionali o interregionali e del primo Consiglio nazionale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute, rispettivamente, negli artt. 59 e seguenti e 66 del presente regolamento.

I ricorsi di cui al comma precedente vanno presentati o notificati alla segreteria della Commissione unica, che ne cura la trasmissione al competente Consiglio regionale o interregionale ovvero al Consiglio nazionale subito dopo il loro insediamento.

75. Norme transitorie per gli iscritti negli elenchi speciali

Le persone iscritte, alla data di entrata in vigore della legge, negli elenchi speciali di cui all'art. 4, quinto comma, ed art. 7, ultimo comma, del Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 384, sono iscritte, dai competenti Consigli regionali o interregionali, nei rispettivi elenchi speciali previsti dall'art. 28 della legge; esse conservano la precedente anzianità.

DPR N. 137/2012

Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. (Articoli estratti)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2012;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 5 luglio 2012;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2012;

Sulla proposta del Ministro della giustizia;

Emana
il seguente regolamento:

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

1. *Definizione e ambito di applicazione*

1. Ai fini del presente decreto:

- a) per «professione regolamentata» si intende l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità;
- b) per «professionista» si intende l'esercente la professione regolamentata di cui alla lettera a).

2. Il presente decreto si applica alle professioni regolamentate e ai relativi professionisti.

2. *Accesso ed esercizio dell'attività professionale*

1. Ferma la disciplina dell'esame di Stato, quale prevista in attuazione dei principi di cui all'articolo 33 della Costituzione, e salvo quanto previsto dal presente articolo, l'accesso alle professioni regolamentate è libero. Sono vietate limitazioni alle iscrizioni agli albi professionali che non sono fondate su esposte previsioni inerenti al possesso o al riconoscimento dei titoli previsti dalla legge per la qualifica e l'esercizio professionale, ovvero alla mancanza di condanne penali o disciplinari irrevocabili o ad altri motivi imperativi di interesse generale.

2. L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico. La formazione di albi speciali, legittimanti specifici esercizi dell'attività professionale, fondati su specializzazioni ovvero titoli o esami ulteriori, è ammessa solo su previsione espressa di legge.

3. Non sono ammesse limitazioni, in qualsiasi forma, anche attraverso previsioni deontologiche, del numero di persone titolate a esercitare la professione, con attività anche abituale e prevalente, su tutto o parte del territorio dello Stato, salve deroghe espresse fondate su ragioni di pubblico interesse, quale la tutela della salute. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni sull'esercizio delle funzioni notarili.

4. Sono in ogni caso vietate limitazioni discriminatorie, anche indirette, all'accesso e all'esercizio della professione, fondate sulla nazionalità del professionista o sulla sede legale dell'associazione professionale o della società tra professionisti.

3. *Albo unico nazionale*

1. Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi consigli dell'ordine o del collegio territoriale, sono pubblici e recano l'anagrafe di tutti gli iscritti, con l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti.

2. L'insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l'albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale competente. I consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica ai consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'albo unico nazionale.

4. *Libera concorrenza e pubblicità informativa*

1. È ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.

2. La pubblicità informativa di cui al comma 1 dev'essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non dev'essere equivoca, ingannevole o denigratoria.

3. La violazione della disposizione di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 6 settembre 2005, n. 206, e 2 agosto 2007, n. 145.

5. *Obbligo di assicurazione*

1. Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.

2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.

3. Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l'obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

6. Tirocinio per l'accesso

1. Il tirocinio professionale è obbligatorio ove previsto dai singoli ordinamenti professionali, e ha una durata massima di diciotto mesi. Resta ferma l'esclusione delle professioni sanitarie prevista dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il tirocinio consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante, ed è finalizzato a conseguire le capacità necessarie per l'esercizio e la gestione organizzativa della professione.

2. Presso il consiglio dell'ordine o del collegio territoriale è tenuto il registro dei praticanti, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale. Ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti è necessario, salva l'ipotesi di cui al comma 4, secondo periodo, aver conseguito la laurea o il diverso titolo di istruzione previsti dalla legge per l'accesso alla professione regolamentata, ferme restando le altre disposizioni previste dall'ordinamento universitario.

3. Il professionista affidatario deve avere almeno cinque anni di anzianità di iscrizione all'albo, è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo funzionale alla sua finalità e non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva la motivata autorizzazione rilasciata dal competente consiglio territoriale sulla base di criteri concernenti l'attività professionale del richiedente e l'organizzazione della stessa, stabiliti con regolamento del consiglio nazionale dell'ordine o del collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante.

4. Il tirocinio può essere svolto, in misura non superiore a sei mesi, presso enti o professionisti di altri Paesi con titolo equivalente e abilitati all'esercizio

della professione. Il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il ministro dell'istruzione, università e ricerca, e il ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti. Possono essere stipulate analoghe convenzioni tra i consigli nazionali degli ordini o collegi e il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Resta ferma l'esclusione delle professioni sanitarie prevista dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

5. Il tirocinio può essere svolto in costanza di rapporto di pubblico impiego ovvero di rapporto di lavoro subordinato privato, purchè le relative discipline prevedano modalità e orari di lavoro idonei a consentirne l'effettivo svolgimento. Sul rispetto di tale disposizione vigila il locale consiglio dell'ordine o collegio.

6. Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale, fermo quanto disposto dall'articolo 9, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

7. L'interruzione del tirocinio per oltre tre mesi, senza giustificato motivo, comporta l'inefficacia, ai fini dell'accesso, di quello previamente svolto.

Quando ricorre un giustificato motivo, l'interruzione del tirocinio può avere una durata massima di nove mesi, fermo l'effettivo completamento dell'intero periodo previsto.

8. I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche dei professionisti e sono soggetti al medesimo potere disciplinare.

9. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso un professionista, può consistere altresì nella frequenza con profitto, per un periodo non superiore a sei mesi, di specifici corsi di formazione professionale organizzati da ordini o collegi. I corsi di formazione possono essere organizzati anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo precedente, i consigli nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.

10. Il consiglio nazionale dell'ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto:

- a) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 9, in modo da garantire la libertà e il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;
- b) i contenuti formativi essenziali dei corsi di formazione;
- c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a duecento ore;
- d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, affidate a una commissione composta da professionisti e docenti universitari,

in pari numero, e presieduta da un docente universitario, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.

11. Il ministro vigilante, previa verifica, su indicazione del consiglio nazionale dell'ordine o collegio, dell'idoneità dei corsi organizzati a norma del comma 9 sul territorio nazionale, dichiara la data a decorrere dalla quale la disposizione di cui al medesimo comma è applicabile al tirocinio.

12. Il consiglio dell'ordine o collegio presso il quale è compiuto il tirocinio rilascia il relativo certificato. Il certificato perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento dell'esame di Stato quando previsto. Quando il certificato perde efficacia il competente consiglio territoriale provvede alla cancellazione del soggetto dal registro dei praticanti di cui al comma 2.

13. Le regioni, nell'ambito delle potestà a esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di tirocinio professionale.

14. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai tirocini iniziati dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo quanto già previsto dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

7. Formazione continua

1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni

professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare.

2. I corsi di formazione possono essere organizzati, ai fini del comma 1, oltre che da ordini e collegi, anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo precedente, i consigli nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.

3. Il consiglio nazionale dell'ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto:

- a) le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati;
- b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento;
- c) il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua.

4. Con apposite convenzioni stipulate tra i consigli nazionali e le università possono essere stabilite regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari. Con appositi regolamenti comuni, da approvarsi previo parere favorevole dei ministri vigilanti, i consigli nazionali possono individuare crediti formativi professionali interdisciplinari e stabilire il loro valore.

5. L'attività di formazione, quando è svolta dagli ordini e collegi, può realizzarsi anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti.

6. Le regioni, nell'ambito delle potestà a esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale.

7. Resta ferma la normativa vigente sull'educazione continua in medicina (ECM).

8. Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie

1. Presso i consigli dell'ordine o collegio territoriali sono istituiti consigli di disciplina territoriali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo.

2. I consigli di disciplina territoriali di cui al comma 1 sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri che, secondo i vigenti ordinamenti professionali, svolgono funzioni disciplinari nei consigli dell'ordine o collegio territoriali presso cui sono istituiti. I collegi di disciplina, nei consigli di disciplina territoriali con più di tre componenti, sono comunque composti da tre consiglieri e sono presieduti dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica.

3. Ferma l'incompatibilità tra la carica di consigliere dell'ordine o collegio territoriale e la carica di consigliere del corrispondente consiglio di disciplina territoriale, i consiglieri componenti dei consigli di disciplina territoriali sono nominati dal presidente del tribunale

nel cui circondario hanno sede, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi proposti dai corrispondenti consigli dell'ordine o collegio. L'elenco di cui al periodo che precede è composto da un numero di nominativi pari al doppio del numero dei consiglieri che il presidente del tribunale è chiamato a designare. I criteri in base ai quali è effettuata la proposta dei consigli dell'ordine o collegio e la designazione da parte del presidente del tribunale, sono individuati con regolamento adottato, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, dai consigli nazionali dell'ordine o collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante.

4. Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con minore anzianità anagrafica.

5. All'immediata sostituzione dei componenti che siano venuti meno a causa di decesso, dimissioni o altra ragione, si provvede applicando le disposizioni del comma 3, in quanto compatibili.

6. I consigli di disciplina territoriale restano in carica per il medesimo periodo dei consigli dell'ordine o collegio territoriale.

7. Presso i consigli nazionali dell'ordine o collegio che decidono in via amministrativa sulle questioni disciplinari, sono istituiti consigli di disciplina nazionali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari assegnate alla competenza dei medesimi consigli nazionali anche

secondo le norme antecedenti all'entrata in vigore del presente decreto.

8. I consiglieri dei consigli nazionali dell'ordine o collegio che esercitano funzioni disciplinari non possono esercitare funzioni amministrative. Per la ripartizione delle funzioni disciplinari ed amministrative tra i consiglieri, in applicazione di quanto disposto al periodo che precede, i consigli nazionali dell'ordine o collegio adottano regolamenti attuativi, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, previo parere favorevole del ministro vigilante.

9. Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina nazionale di cui ai commi 7 e 8 sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo.

10. Fino all'insediamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali di cui ai commi precedenti, le funzioni disciplinari restano interamente regolate dalle disposizioni vigenti.

11. Restano ferme le altre disposizioni in materia di procedimento disciplinare delle professioni regolamentate, e i riferimenti ai consigli dell'ordine o collegio si intendono riferiti, in quanto applicabili, ai consigli di disciplina.

12. Il ministro vigilante può procedere al commissariamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali per gravi e ripetuti atti di violazione della legge, ovvero in ogni caso in cui non sono in grado di funzionare regolarmente. Il commissario nominato provvede, su disposizioni del ministro vigilante, a quanto necessario ad assicurare lo svolgimento delle funzioni dell'organo fino al successivo mandato, con facoltà di nomina di componenti che lo coadiuvano nell'esercizio delle funzioni predette.

13. Alle professioni sanitarie continua ad applicarsi la disciplina vigente.

14. Restano altresì ferme le disposizioni vigenti in materia disciplinare concernenti la professione di notaio.

Omissis

Capo IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

12. *Disposizione temporale*

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari e legislative incompatibili con le previsioni di cui al presente decreto, fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 set-

tembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, e fatto salvo quanto previsto da disposizioni attuative di direttive di settore emanate dall'Unione europea.

13. *Invarianza finanziaria*

1. Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati operano nell'ambito delle risorse disponibili agli scopi a legislazione vigente.

14. *Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

REGOLAMENTO DELLE FUNZIONI DISCIPLINARI DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI

Adottato il 14 dicembre 2012

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI

Visto l'art. 8, comma 3, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministro della Giustizia con nota racc. m_dg.gab.03/12/2012.0042799.U;

DELIBERA
di adottare

il seguente regolamento:

Capo I DEI CONSIGLI DI DISCIPLINA TERRITORIALI

1. Composizione del Consiglio di disciplina territoriale

Presso ogni Ordine regionale è istituito il Consiglio di disciplina territoriale. Ne fanno parte nove consiglieri che formano uno o più Collegi di disciplina territoriali. A ogni rinnovo, il Consiglio regionale dell'Ordine, entro trenta giorni dall'insediamento, segnala al Presidente del Tribunale del capoluogo dove ha sede, una lista di nomi pari al doppio dei componenti da nominare.

Le funzioni di presidente del Consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità di iscrizione all'Albo. In caso di parità di anzianità di

iscrizione all'Albo, le funzioni sono attribuite rispettivamente al più anziano e al più giovane d'età.

Per ogni procedimento, il presidente del Consiglio di disciplina territoriale istituisce un Collegio di tre componenti, di cui due professionisti e un pubblicitista. Almeno uno dei componenti il Collegio deve essere donna. Presidente e segretario sono nominati secondo le disposizioni del comma precedente; entrambi non devono essere iscritti ad altri Ordini professionali.

Le riunioni del Collegio di disciplina territoriale si svolgono a porte chiuse e sono valide solo con la presenza di tutti i componenti. Può prendervi parte il personale dell'Ordine incaricato alle funzioni di assistenza tecnica.

In caso di due riunioni consecutive del Collegio invalidate per assenza di uno o più consiglieri, il presidente del Consiglio di disciplina territoriale istituisce un nuovo Collegio.

Presso ciascun Consiglio di disciplina territoriale è adottato un protocollo unico relativo alle questione disciplinari.

Le spese di funzionamento dei Consigli di disciplina territoriale sono a carico dei Consigli regionali dell'Ordine.

Ogni anno il presidente del Consiglio di disciplina territoriale relaziona al Consiglio dell'Ordine sull'attività svolta e riferisce agli iscritti in occasione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio.

2. *Incompatibilità*

La funzione di consigliere di disciplina territoriale è incompatibile con qualsiasi incarico nell'Ordine dei Giornalisti, in tutti gli organismi di categoria e in altri Ordini professionali, nonché con l'esercizio di cariche pubbliche elettive. Non è possibile rivestire la carica di componente del Consiglio territoriale ovvero nazionale di disciplina per più di tre mandati consecutivi.

3. *Sostituzione del consigliere di disciplina territoriale*

Per qualsiasi ragione sia necessario sostituire un consigliere di disciplina, il Consiglio regionale dell'Ordine segnalerà al Presidente del Tribunale una rosa di nomi in numero doppio, rispettando la composizione iniziale del Consiglio di disciplina.

4. *Requisiti dei candidati alla carica di Consigliere di disciplina territoriale*

I giornalisti segnalati al presidente del Tribunale devono possedere i seguenti requisiti:

anzianità di iscrizione all'Albo non inferiore a 10 anni;

assenza di condanne penali per reati non colposi;

assenza negli ultimi dieci anni di sanzioni disciplinari, anche non definitive, ex art. 52, Legge 69/1963;

assenza di sanzioni disciplinari, anche non definitive, ex artt. 53, 54, 55 Legge 69/1963. Non si terrà conto della radiazione per morosità;

essere in regola con gli obblighi della formazione permanente e con il pagamento delle quote;

essere iscritto all'Albo nella Regione in cui ha sede il Consiglio di disciplina territoriale.

5. *Astensione o ricasazione dei componenti il Consiglio di disciplina territoriale*
I consiglieri territoriali di disciplina hanno l'obbligo di astenersi nei casi indicati dall'art. 51 c.p.c. e possono essere ricasati nei casi indicati dall'art. 52 c.p.c., in quanto applicabili.

Capo II DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE

6. *Consiglio di disciplina nazionale*

Presso il Consiglio nazionale dell'Ordine è istituito il Consiglio di disciplina nazionale cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione dei ricorsi in materia disciplinare. Ne fanno parte 12 consiglieri nazionali che abbiano i requisiti previsti dalle lettere a) b), c), d), e) dell'art. 4 del presente Regolamento ed eletti a maggioranza all'interno del Consiglio nazionale. Dal momento dell'elezione possono svolgere unicamente le funzioni disciplinari e non possono intervenire alle riunioni del Consiglio nazionale dell'Ordine.

Le funzioni di presidente sono svolte dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità di iscrizione all'Albo. In caso di parità di anzianità di iscrizione all'Albo, le funzioni sono attribuite rispettivamente al più anziano e al più giovane d'età.

Entrambi non devono essere iscritti in altri Ordini professionali.

Le riunioni del Consiglio di disciplina nazionale si svolgono a porte chiuse presso la sede indicata dal Consiglio nazionale dell'Ordine e sono valide purché sia presente la metà più uno dei componenti.

Le spese sono a carico del Consiglio nazionale che pone a disposizione il

personale necessario per lo svolgimento dell'attività del Consiglio di disciplina nazionale.

7. Funzioni del presidente

Il presidente è responsabile del funzionamento del Consiglio di disciplina nazionale e cura l'organizzazione dei lavori. In particolare convoca e presiede le riunioni del Consiglio, assegna le pratiche a ciascun relatore che da quel momento è responsabile del procedimento, verifica il rispetto delle procedure; dispone, su richiesta del relatore o di un terzo dei consiglieri, l'audizione di incolpati e testimoni; sottoscrive il provvedimento finale insieme con il segretario e il relatore; organizza il lavoro del personale di segreteria messo a di-

sposizione dal Consiglio nazionale dell'Ordine.

In caso di ingiustificato ritardo, il presidente può revocare il relatore e assegnare il ricorso a un altro consigliere.

Alla prima riunione il Consiglio elegge un vicepresidente che svolge le funzioni del presidente, in caso di sua assenza o impedimento.

8. Funzioni del segretario

Il segretario del Consiglio di disciplina nazionale redige il verbale delle riunioni; provvede alla classificazione dei ricorsi secondo l'ordine di presentazione; verifica la regolarità formale della documentazione prima che la pratica sia trasmessa al presidente per l'assegnazione.

REGOLAMENTO IN MATERIA DI RICORSI INNANZI AL CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE

Regolamento in materia di ricorsi innanzi al Consiglio di disciplina nazionale

Deliberato dal Consiglio nazionale il 12.03.2013 in attesa di approvazione da parte del Ministero della Giustizia

1. Competenza

La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine presso il quale è iscritto l'incolpato.

Se l'incolpato è membro del Consiglio di disciplina territoriale il procedimento disciplinare è rimesso al Consiglio di disciplina territoriale designato dal Consiglio di disciplina nazionale.

2. Ricorso al Consiglio di disciplina nazionale

Le deliberazioni pronunciate in materia disciplinare possono essere impugnate dall'interessato e dal Procuratore generale competente con ricorso al Consiglio di disciplina nazionale nel termine di trenta giorni. I termini per la presentazione del ricorso sono perentori e decorrono dal giorno in cui è notificato il provvedimento. Separatamente o nello stesso ricorso può essere presentata richiesta motivata di sospensiva della sanzione.

Le impugnazioni, escluse quelle proposte dal Procuratore generale, si propongono con ricorso redatto su carta da bollo.

3. Contenuto del ricorso

Il ricorso di cui all'articolo precedente deve contenere i motivi su cui si fonda ed essere corredato da:

indicazione degli estremi del provvedimento impugnato;

indicazione di luogo, data, firma e copia di documento d'identità;

documenti eventualmente occorrenti a comprovarne fondamento;

attestazione del versamento dei tributi erariali e del contributo istruttorio a titolo di diritti di segreteria secondo l'importo fissato con delibera del Consiglio nazionale, da versare tramite bonifico bancario al Consiglio nazionale; tale versamento non è richiesto per i ricorsi proposti dal Procuratore generale. In caso di mancato deposito della ricevuta, viene assegnato al ricorrente un termine per presentarla;

indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata ed eventualmente del recapito al quale l'interessato intende siano fatte le eventuali comunicazioni da parte del Consiglio di disciplina nazionale. In mancanza di tali indicazioni le comunicazioni vengono depositate a ogni effetto presso la segreteria del Consiglio di disciplina nazionale.

4. Presentazione del ricorso

Il ricorso è presentato direttamente al Consiglio di disciplina nazionale con deposito a mano o con plico raccomandato a/r. All'originale vanno allegate tre

copie in carta libera e una copia in formato elettronico.

La data di presentazione è annotata a margine del ricorso a cura della segreteria del Consiglio di disciplina nazionale, che ne rilascia ricevuta e provvede, senza indugio, con lettera raccomandata o con posta elettronica certificata, a inviare copia del ricorso al giornalista, se ricorrente è il Procuratore generale, ovvero a trasmettere copia del ricorso e della delibera di prima istanza al Procuratore generale competente, se ricorrente è il giornalista, chiedendo in tal caso anche il prescritto parere ai sensi dell'art. 29.

La segreteria del Consiglio di disciplina nazionale richiede al Consiglio di disciplina territoriale competente copia di tutti gli atti relativi al procedimento impugnato. Quest'ultimo deve provvedere alla trasmissione di quanto domandato, a mezzo di posta elettronica certificata, non oltre 7 giorni dalla richiesta.

Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati presso il Consiglio di disciplina nazionale per trenta giorni. Durante detto periodo il Procuratore generale e l'interessato possono prendere visione degli atti, proporre deduzioni ed esibire documenti; nei dieci giorni successivi è inoltre consentita la proposizione di motivi aggiuntivi.

5. Funzioni del relatore

Il consigliere incaricato dal presidente di istruire una pratica assume tutti gli elementi necessari a chiarire i fatti al centro del ricorso. Fatta una sommaria relazione al Consiglio, può chiedere al presidente che siano ascoltati testimoni o che sia acquisita ulteriore documentazione. Conclusa l'istruttoria, il relatore chiede che venga messa all'ordine del giorno la discussione del ricorso e deposita la sua relazione.

Il relatore interroga l'incolpato durante l'audizione e formula proposta di sanzione o di proscioglimento, presa visione del richiesto parere del Procuratore generale competente. Al termine del giudizio redige e sottoscrive il provvedimento finale. Il relatore non vota sui procedimenti di cui è responsabile.

Il relatore può far presente un impedimento, giustificandone i motivi, nei 5 giorni successivi alla nomina. Il presidente del Consiglio di disciplina nazionale, ove ritenga fondati i motivi dell'impedimento, provvede alla nomina di un nuovo relatore.

6. Il parere del Procuratore generale

Prima della deliberazione, il Consiglio deve in ogni caso sentire il procuratore generale. Questi presenta per iscritto le sue conclusioni, che vengono comunicate all'incolpato tramite raccomandata a/r ovvero via posta elettronica certificata nel termine di cui all'articolo 61 della legge n. 69 del 3 febbraio 1963.

7. Astensione o ricsuazione dei membri del Consiglio di disciplina nazionale

I consiglieri nazionali di disciplina hanno l'obbligo di astenersi nei casi indicati dall'art. 51 c.p.c. e possono essere ricsuati nei casi indicati dall'art. 52 c.p.c. in quanto applicabili.

8. Esame del ricorso

Le sedute del Consiglio di disciplina nazionale non sono pubbliche.

Qualora il Consiglio ritenga necessario che l'interessato dia chiarimenti ovvero produca atti o documenti, il presidente ne dà comunicazione all'interessato a mezzo di lettera raccomandata o con posta elettronica certificata, fissando un termine per la risposta non inferiore a 15 giorni. Se questa non giunge entro il termine stabilito la decisione è presa in

base agli atti già in possesso del Consiglio.

Chiusa la discussione sulla proposta del relatore, il presidente raccoglie i voti dei consiglieri e vota per ultimo. In caso di parità di voti prevale il giudizio più favorevole all'incolpato.

Il segretario del Consiglio di disciplina nazionale redige verbale delle sedute. Esso deve contenere:

- a) numero del verbale, il giorno, il mese e l'anno in cui ha luogo la seduta;
- b) nome del presidente, del segretario e degli intervenuti;
- c) ordine del giorno della seduta, l'indicazione delle materie esaminate e dei provvedimenti adottati;
- d) firme del presidente e del segretario.

9. *Decisione del ricorso*

La decisione deve contenere il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, la motivazione, il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese e anno in cui è pronunciata e deve essere sottoscritta dal presidente, dal segretario e dal relatore.

La decisione è depositata in originale nella segreteria del Consiglio di disciplina nazionale ed è notificata al ricorrente, a norma dell'art. 62 della legge n. 69/1963, nel recapito dichiarato; ove sia stata omessa tale dichiarazione la notifica si esegue presso il domicilio risultante dall'Albo, dal Registro o dagli Elenchi.

Le decisioni del Consiglio di disciplina nazionale sono immediatamente esecutive anche se impuginate davanti all'Autorità Giudiziaria.

10. *Vizi procedurali*

In caso di vizi procedurali dedotti o rilevati d'ufficio e ritenuti insanabili, il relatore, senza entrare nel merito, redige sul punto una relazione che trasmet-

te al presidente del Consiglio di disciplina nazionale affinché la ponga all'ordine del giorno della prima riunione utile. Il Consiglio decide se:

- a) annullare la delibera;
- b) annullare la delibera e inviare gli atti al Consiglio di disciplina territoriale perché avvii un nuovo procedimento con altro Collegio di disciplina territoriale;
- c) rinviare gli atti al relatore perché si pronunci sul merito.

Nell'assenza non motivata e comunque quando il ricorrente che ha chiesto di essere ascoltato o gli eventuali testi da lui indicati non si presentino per due volte all'audizione, il Consiglio può procedere sulla base degli atti in suo possesso. La mancata presentazione dei testi iscritti all'Albo ha rilievo disciplinare e deve essere tempestivamente segnalata al Consiglio di disciplina competente.

11. *Sospensiva*

Il ricorrente può proporre, unitamente al ricorso o successivamente ad esso, istanza di sospensione cautelare.

Il Consiglio di disciplina nazionale iscrive l'istanza di sospensione cautelare all'ordine del giorno della sua prima riunione e avvia un'istruzione sommaria le cui conclusioni vengono esaminate dal Consiglio nella stessa seduta.

12. *Ordine di trattazione dei ricorsi*

I ricorsi sono assegnati al relatore e posti all'ordine del giorno secondo le seguenti priorità:

- a) data di presentazione e rischio di prescrizione;
- b) rilevanza sociale del fatto contestato;
- c) pregiudizio per l'Ordine;
- d) coinvolgimento di componenti di organismi dell'Ordine o di altri enti di categoria.

13. Convocazioni

La segreteria del Consiglio di disciplina nazionale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata spedite almeno dieci giorni prima, invita le parti da ascoltare a presentarsi alla seduta.

Il ricorrente, in caso di assenza o di impedimento o comunque qualora lo ritenga opportuno, può essere rappresentato da un avvocato iscritto nell'Albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori.

Nell'assenza non motivata oppure e comunque dopo due assenze consecutive del ricorrente o del suo legale rappresentante, il Consiglio di disciplina nazionale decide il ricorso sulla base degli atti in suo possesso. Sia nel caso del primo che del secondo rinvio, il ricorso deve essere posto all'ordine del giorno della prima seduta utile.

Il relatore pone le domande al ricorrente o, in sua assenza, al legale eventualmente designato. Successivamente, con l'autorizzazione del presidente, possono porre domande gli altri consiglieri. L'intera fase dell'audizione è registrata. La relativa trascrizione è custodita presso gli uffici del Consiglio ed è sottratta all'accesso di terzi.

Analoga procedura è seguita per l'audizione di testi.

14. L'elenco dei ricorsi

La segreteria trasmette tramite posta elettronica certificata a tutti i componenti del Consiglio di disciplina nazionale, almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la trattazione, l'elenco dei ricorsi, copie degli stessi e delle deliberazioni impugnate, nonché la proposta del relatore.

I consiglieri hanno facoltà di trarre copia degli atti inseriti nei fascicoli e relativi ai ricorsi posti all'ordine del giorno.

Entro trenta giorni dall'insediamento del Consiglio di disciplina nazionale verrà trasmesso a tutti i consiglieri, a cura della segreteria, l'elenco dei procedimenti pendenti.

L'elenco dovrà comprendere: nome del ricorrente, data e numero di protocollo del ricorso, materia a cui si riferisce, data di prescrizione, nome del relatore, se già nominato.

Ogni anno, in occasione dell'approvazione del bilancio, il presidente del Consiglio di disciplina nazionale relazione sull'attività svolta al Consiglio nazionale dell'Ordine.

15. Funzionamento del Consiglio di disciplina nazionale

Qualora un componente del Consiglio di disciplina sia assente per tre sedute consecutive, viene dichiarato decaduto e sostituito con un altro componente eletto con una nuova votazione da parte del Consiglio nazionale dell'Ordine.

Con le stesse modalità si procede alla sostituzione di un componente dimissionario o che venga a mancare per qualsiasi altra causa.

Il componente del Consiglio di disciplina che per qualsiasi ragione cessa dalle funzioni disciplinari riassume quelle amministrative di consigliere nazionale dell'Ordine, ove ne sussistano i requisiti.

16. Divieto di reformatio in peius

Nelle decisioni dei ricorsi, il Consiglio di disciplina nazionale, su ricorso del Procuratore generale può riformare il provvedimento del Consiglio territoriale - procedendo, se necessario, a tutti gli adempimenti formali ed istruttori - e applicare una delle sanzioni di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Il Consiglio nazionale può applicare una sanzione più grave rispetto alla sanzione di primo grado solo nel caso in

cui il ricorso sia proposto dal Procuratore generale competente.

17. La decisione

La decisione del Consiglio nazionale sul ricorso può annullare, revocare o modificare la delibera impugnata nei limiti dei motivi adottati nel procedimento.

18. Deliberazioni del Consiglio di disciplina nazionale

Le deliberazioni del Consiglio di disciplina nazionale devono essere motivate e sono notificate, a mezzo di ufficiale giudiziario, entro trenta giorni, agli interessati, al Consiglio di disciplina che ha emesso la deliberazione e al procuratore generale competente. Sono altresì comunicate tramite posta elettronica certificata al Consiglio dell'Ordine cui appartiene l'incolpato affinché provveda all'annotazione nell'Albo.

19. Azione giudiziaria

Le deliberazioni indicate nell'articolo precedente possono essere impuginate dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie previste dal presente articolo sono disciplinate dall'art. 27 del Decreto Legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

Possono proporre reclamo all'autorità giudiziaria l'interessato e il procuratore generale competente per territorio.

Il ricorso è proposto ex art. 63 della legge n. 69/1963, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento impugnato, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

20. Sospensione dei termini

I termini per l'esame da parte del Consiglio di disciplina territoriale degli esposti o delle richieste di cui all'art. 1, comma 2°, del presente Regolamento ovvero per proporre ricorso davanti al Consiglio di disciplina nazionale restano sospesi dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno ai sensi della legge n. 742/1969.

21. Accesso agli atti

L'accesso agli atti e ai documenti relativi ai procedimenti istruiti e decisi dal Consiglio di disciplina nazionale è disciplinato dal Regolamento sull'accesso agli atti e documenti amministrativi dell'Ordine dei giornalisti.

22. Decorrenza

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione ex art. 20, lett. E) della legge 69/63 da parte del ministero della giustizia.

È fatta salva in ogni caso la definizione dei procedimenti pendenti a tale data.

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA DEGLI ISCRITTI ALL'ORDINE DEI GIORNALISTI

- REGOLAMENTO -

(Deliberato dal CNOG il 10 aprile 2013 e in attesa di approvazione da parte del Ministero della Giustizia)

1. *Scopo del Regolamento*

1. Scopo di questo Regolamento è disciplinare l'attività di formazione professionale continua (FPC) per gli iscritti all'Albo.

2. Il Regolamento per la formazione professionale continua è in sintonia con quanto previsto dalla legge 148/2011, dal DPR 137/2012, dall'art.20, lettera b, della legge 69/1963 e dall'art.118 della legge 388/2000.

2. *Definizione e obiettivi della FPC*

La formazione professionale continua:

a) è attività obbligatoria di aggiornamento, approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle competenze giornalistiche ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge 148/2011. Il suo svolgimento è uno dei presupposti per la correttezza e la qualità dell'informazione;

b) è svolta nell'interesse dei destinatari dell'informazione e a garanzia dell'interesse pubblico;

c) è obbligo deontologico per tutti i giornalisti in attività, iscritti da più di 3 anni.

3. *Attività di formazione professionale continua*

Costituiscono attività di formazione professionale continua i seguenti eventi

formativi, tenuti anche all'estero o nelle lingue delle minoranze linguistiche:

a) frequenza di corsi, seminari e master;
b) partecipazione agli eventi di cui sopra in qualità di relatore;

c) pubblicazione di libri a carattere tecnico-professionale;

d) insegnamento a livello accademico di discipline riguardanti la professione giornalistica;

e) svolgimento di attività formative a distanza (e-learning) accreditate dal CNOG;

f) frequenza di corsi di aggiornamento sull'utilizzo professionale delle nuove tecnologie;

g) frequenza di corsi di formazione organizzati da aziende, istituzioni pubbliche e private e altri soggetti accreditati dal CNOG.

4. *Periodo formativo*

1. Il periodo di formazione professionale continua è triennale. Il primo triennio decorre dal 1° gennaio 2014 e costituisce il riferimento temporale per tutti gli iscritti.

2. L'anno formativo decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

3. Il credito formativo professionale (CFP) è l'unità di misura per la valutazione dell'impegno richiesto per l'assolvimento del compito della formazione professionale continua.

5. *Assolvimento dell'obbligo della formazione professionale*

Per l'assolvimento dell'obbligo di formazione l'iscritto all'Ordine dei giornalisti è tenuto a:

- a) acquisire 60 crediti formativi in ciascun triennio (con un minimo di 15 crediti annuali) di cui almeno 15 crediti derivanti da attività formative aventi come oggetto la deontologia. Tramite le attività di formazione a distanza gli iscritti possono acquisire un massimo di 15 CFP nel triennio. I crediti conseguiti secondo le modalità previste dall'art. 3: per le lettere b) e g) non possono superare il massimo di 10 nel triennio; per la lettera c) non possono superare il massimo di 5 per ciascuna pubblicazione e un totale di 10 nel triennio; per le lettere d), e) ed f) non possono superare complessivamente il massimo di 20 nel triennio;
- b) documentare all'Ordine regionale di appartenenza l'avvenuto svolgimento della formazione continua al termine di ogni triennio;
- c) in nessun caso è possibile riportare nel computo dei crediti di un triennio quelli maturati nel triennio precedente;
- d) per i nuovi iscritti all'Albo, l'obbligo formativo annuale decorre dal 1° gennaio del terzo anno successivo a quello di iscrizione. Tale previsione non si applica nel caso di cancellazione e successiva reiscrizione;
- e) il mancato assolvimento dell'obbligo formativo è ostativo all'attribuzione di incarichi a qualsiasi titolo deliberati dal Consiglio Nazionale.

6. *Attribuzioni e compiti del Consiglio Nazionale*

1. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti, ai sensi dell'art.20, lettera b, della L. 69/1963, coordina e promuove lo svolgimento della formazione

professionale continua e la orienta verso le nuove aree di sviluppo della professione. In particolare il CNOG si impegna:

- a) a esaminare e valutare le offerte formative inserite nei programmi degli Ordini regionali e ad attribuire gli eventuali crediti;
- b) a predisporre le norme di attuazione sull'applicazione delle tecnologie di e-learning alle attività formative;
- c) ad assicurare ampia e tempestiva diffusione dei programmi tra tutti gli iscritti, anche attraverso un'apposita bacheca sul proprio sito internet;
- d) a garantire uniformità di riconoscimento dei crediti alle attività formative ed elevato livello culturale delle stesse;
- e) a individuare di concerto con altri Consigli nazionali crediti formativi professionali interdisciplinari;

Inoltre il Consiglio Nazionale:

- f) può promuovere proprie attività formative, anche con lo sviluppo di innovative esperienze di apprendimento a distanza, attribuendo i relativi crediti;
 - g) può stipulare convenzioni con le Università per definire regole comuni per il riconoscimento reciproco di crediti formativi professionali e universitari;
2. Il CNOG autorizza, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 del DPR 137/2012, eventuali soggetti terzi ad organizzare attività di aggiornamento professionale degli iscritti all'Albo, previa acquisizione del parere vincolante del ministero vigilante.

7. *Attribuzioni e compiti degli Ordini regionali*

In materia di formazione professionale continua gli Ordini regionali:

- a) organizzano i corsi di formazione, anche attraverso la cooperazione o eventuali convenzioni con soggetti terzi;
- b) operando anche di concerto tra loro,

eventualmente attraverso apposite convenzioni, e con il supporto delle Scuole di giornalismo riconosciute dal CNOG, nonché Università, aziende, istituzioni pubbliche e private e altri soggetti, promuovono adeguate offerte formative, predisponendone i relativi programmi;

c) si impegnano – ove possibile – a favorire lo svolgimento gratuito della formazione professionale. La gratuità dovrà essere garantita sugli eventi che hanno come oggetto temi deontologici;

d) regolano le modalità di rilascio delle certificazioni di partecipazione alle attività formative;

e) possono adottare sistemi di rilevazione delle presenze dei partecipanti preferibilmente con modalità telematiche;

f) verificano annualmente, nei modi e nei tempi opportuni, l'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale. L'accertamento della violazione di tale obbligo comporta l'avvio dell'azione disciplinare nei confronti dell'iscritto inadempiente.

8. Contenuto delle offerte formative

1. I programmi, articolati su base trimestrale o semestrale, non possono riferirsi a un periodo superiore all'anno formativo.

2. Relativamente agli eventi formativi di cui all'art. 3, i programmi devono indicare:

- a) la tipologia dell'evento;
- b) gli argomenti oggetto di trattazione;
- c) la qualifica e il curriculum dei relatori;
- d) la durata effettiva, espressa in ore;
- e) la proposta sul numero di crediti da attribuire sulla base della griglia predisposta dal CNOG;
- f) le date previste di svolgimento;
- g) il luogo di svolgimento;
- h) il numero di partecipanti consentito;
- i) i costi della quota di partecipazione;
- j) gli eventuali finanziatori o sponsor dell'evento;

k) altre informazioni ritenute utili.

3. Nel programma formativo devono essere contenuti argomenti relativi all'attività professionale giornalistica e in particolare alle materie attinenti all'informazione, alla cultura, alla comunicazione e lo sviluppo tecnologico dei *media*, alle materie giuridiche ed economiche, alle problematiche sociali, ambientali, alla storia del giornalismo, all'ordinamento professionale, alla multimedialità, alla deontologia (etica, informazione di genere, minori), nonché alle problematiche sindacali, previdenziali, fiscali e retributive;

4. Le attività formative organizzate al di fuori del territorio italiano sono soggette al medesimo regolamento previsto per le attività organizzate in Italia.

9. Esame e approvazione delle offerte formative

1. Il Comitato Tecnico Scientifico del Consiglio Nazionale (indicato in seguito come CTS) esamina le offerte formative tenendo conto dell'art. 20, comma b, della L. 69/1963.

2. Il Comitato Esecutivo potrà negare, con motivato parere, l'approvazione dell'offerta formativa, ovvero indicare le integrazioni necessarie ai fini dell'approvazione stessa.

10. Attribuzione dei crediti e sostegno alle attività formative

1. Il Comitato Esecutivo del Consiglio Nazionale, attribuisce i crediti formativi alle singole attività comprese nei programmi tenendo conto dei seguenti elementi:

- tipologia e modalità di svolgimento;
- durata effettiva;
- contenuti e argomenti trattati;
- eventuale collaborazione con altri soggetti rientranti fra quelli elencati all'art. 7, lettera b).